

La politica di concorrenza dell'Unione europea

XXXI Relazione sulla politica di concorrenza



2001

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002

ISBN 92-894-3538-0

© Comunità europee, 2002

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

PREFAZIONE DI MARIO MONTI
Membro della Commissione
responsabile per la politica della concorrenza



Nel 2001 vi è stata un'intensa attività in tutti e tre i settori della politica di concorrenza; antitrust, controllo delle concentrazioni e aiuti di Stato. Alcuni dei casi sui quali la Commissione ha preso decisioni hanno suscitato un notevole interesse da parte del pubblico, sia a causa degli importi particolarmente elevati delle ammende e degli aiuti, o a causa delle dimensioni delle concentrazioni che alla fine non sono state autorizzate, sia per il modo in cui sono stati risolti alcuni importanti casi di antitrust nel settore dello sport (trasferimenti di calciatori, Formula 1). Per quanto riguarda le concentrazioni, l'attività ha continuato ad essere considerevole e solo una piccola percentuale delle concentrazioni notificate ha dato luogo ad una decisione di divieto. La Commissione ha adottato un libro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni per promuovere un dibattito sul modo in cui il sistema attuale di controllo delle concentrazioni nell'UE potrebbe essere migliorato.

Importanti progressi sono stati realizzati nel settore della politica in materia di aiuti di Stato. Il Consiglio europeo di Stoccolma ha chiesto a tutti gli Stati membri di adoperarsi per ridurre gli aiuti di Stato e per convogliare gli aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune. La maggiore trasparenza ottenuta grazie al nuovo registro o repertorio degli aiuti di Stato e al quadro di valutazione renderà possibile monitorare i progressi realizzati dagli Stati membri. Tra le decisioni più importanti e pionieristiche vi sono le proposte per porre fine alla concessione delle garanzie dello Stato per le banche pubbliche in Germania, l'avvio di un'ampia indagine sugli effetti degli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali e le decisioni sui costi non recuperabili (*stranded costs*) nel settore dell'elettricità.

Alla luce di tali sviluppi, è particolarmente importante per me, in qualità di commissario responsabile per la concorrenza, spiegare i vantaggi della politica di concorrenza e i lavori realizzati dalla Commissione europea in tale settore.

La presente relazione annuale rappresenta una buona opportunità per esaminare in modo critico ciò che abbiamo realizzato, per trarre conclusioni per le nostre azioni future e per verificare se le azioni sono state conformi al nostro obiettivo.

Il nostro obiettivo consiste nel far sì che la concorrenza possa funzionare senza distorsioni al fine di garantire una maggiore scelta ai consumatori, innovazioni tecnologiche e concorrenza basata sui prezzi. L'obiettivo è raggiunto se le imprese competono anziché colludere e se non abusano del loro potere di mercato. Quando c'è una concorrenza effettiva, i produttori tentano di attirare i clienti proponendo un prezzo più basso, una qualità più alta o un servizio migliore rispetto ai concorrenti. In altri termini, promuovendo la concorrenza, ci impegniamo ad agire a beneficio dei cittadini europei. Gli esempi illustrati nella presente relazione permetteranno di verificare se tale obiettivo sia stato raggiunto.

La relazione tratterà un quadro di come la Commissione europea ha assolto il suo compito di monitorare il funzionamento corretto della concorrenza nel mercato interno. Vorrei ora concentrarmi su due punti in cui sono stati conseguiti progressi cruciali nel 2001: la lotta contro i cartelli e la cooperazione internazionale e multilaterale (anche nell'ambito dell'allargamento).

Cartelli

L'importo record delle ammende

Uno dei fatti più notevoli del 2001 è indubbiamente l'attività senza precedenti svolta nel settore dei cartelli. Con dieci decisioni negative prese nei confronti di 56 imprese e un importo globale di ammende inflitte superiore a 1 800 milioni di euro, di cui circa la metà per i soli casi «vitamine», e con l'ammenda individuale più elevata mai imposta, nel caso della «carta autocopiante», il 2001 sarà certamente

ricordato come un anno importante nella storia della lotta della Commissione europea contro i cartelli.

Dal momento in cui ho assunto le mie funzioni, nel settembre 1999, ho avuto l'occasione, a più riprese, di dichiarare chiaramente e pubblicamente la mia convinzione che i cartelli rappresentano un vero e proprio cancro per un'economia di mercato aperta e moderna. A differenza di altre forme di comportamenti restrittivi della concorrenza, essi hanno l'unico obiettivo di ridurre o eliminare la concorrenza, senza produrre alcun effetto benefico per l'economia e non possono quindi mai beneficiare di un bilancio economico favorevole. I loro effetti sono unicamente negativi: riducono la scelta per i consumatori, rincarano i costi e diminuiscono la competitività dell'industria, ritardano i necessari adeguamenti delle imprese e ostacolano l'innovazione.

Questo è il prezzo da pagare per un'economia guidata dai cartelli. Ed è un prezzo alto per l'economia europea. Come dimostrano le decisioni prese quest'anno, i cartelli sono numerosi e riguardano svariati settori, dai servizi bancari ai prodotti industriali, dal trasporto aereo ai prodotti correnti di consumo. Essi coinvolgono sia imprese di modeste dimensioni che le maggiori imprese mondiali e riguardano sia i mercati locali che quelli mondiali.

Maggiore impegno nell'applicazione del diritto della concorrenza

Ho assunto le mie funzioni di commissario per la concorrenza, determinato a potenziare l'azione della Commissione in questo settore. Sono infatti convinto che una politica contro i cartelli possa essere efficace soprattutto e prima di tutto se è in grado di dissuadere i dirigenti delle imprese dall'assumere comportamenti collusivi. Tale opera di dissuasione risulta efficace se le probabilità di ricevere sanzioni sono reali e se l'importo di queste è sufficientemente elevato rispetto ai profitti che si prevedono di realizzare mediante il cartello.

Tale priorità si è tradotta, da due anni, in un'azione ben mirata e incisiva nel trattamento dei casi. Abbiamo potenziato considerevolmente le risorse umane e materiali della nostra unità specializzata nel trattamento dei casi di cartello e continueremo a farlo nel 2002. Abbiamo reindirizzato le priorità delle altre unità operative anti-trust della direzione generale della Concorrenza

verso la lotta contro i cartelli, per far convergere l'impegno, sia sull'individuazione dei cartelli, sia sulle attività volte a perseguirli e ad applicare sanzioni nei loro confronti. Abbiamo intensificato i contatti con i colleghi delle autorità competenti per la concorrenza negli Stati membri, ma anche con i colleghi di altre autorità e soprattutto delle autorità americane e canadesi, per poter meglio far fronte a pratiche che tendono a diventare globali. Abbiamo elaborato strumenti più rapidi ed efficaci per la gestione dei casi di cartello.

Sono lieto dei notevoli successi registrati nel 2001, che rappresentano i primi frutti di quest'azione, ma ritengo che essi costituiscano solo una tappa.

La credibilità di una politica contro i cartelli, la sua forza di dissuasione e la sua efficacia si costruiscono nella durata. I dirigenti delle imprese che si dedicano a tali pratiche devono rendersi conto che non avranno tregua, che saranno scoperti e sanzionati. In una parola, dovranno capire che partecipare ad un cartello è più rischioso che vantaggioso e che la loro unica possibilità per ridurre le conseguenze finanziarie dei loro atti è porvi fine e denunciarle, appellandosi al programma speciale di riduzione delle sanzioni previsto in caso di collaborazione.

Allargamento e concorrenza

Il 2001 è stato un anno importante anche per i negoziati di adesione nel settore della concorrenza. Tali negoziati sono stati temporaneamente chiusi, all'inizio di dicembre, con l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia, mentre proseguono con la Bulgaria, Cipro, la Repubblica ceca, l'Ungheria, Malta, la Slovacchia, la Polonia e la Romania. Anche per i paesi candidati con cui i negoziati sul capitolo della concorrenza sono stati temporaneamente chiusi, continua ad essere effettuato un monitoraggio. La chiusura temporanea dei negoziati con quattro paesi candidati nel 2001 è dovuta agli importanti progressi da essi realizzati nell'adozione ed attuazione dell'*acquis* comunitario in materia di concorrenza.

Nei prossimi mesi la Commissione continuerà ad assistere i paesi candidati nel loro processo di trasformazione nel settore della concorrenza. In tale ottica, vorrei sottolineare il problema degli aiuti di Stato incompatibili nei paesi candidati, segnatamente quelli finalizzati ad attirare investimenti esteri diretti. Infatti, la mancanza di una buona

disciplina in materia di aiuti di Stato sembra essere la principale difficoltà per quei paesi candidati in cui i negoziati sul capitolo della concorrenza non sono stati ancora temporaneamente chiusi. Dal momento che abbiamo bisogno di preservare l'integrità del mercato interno, l'Unione europea non può permettere che, dopo l'adesione, nei paesi candidati siano in vigore aiuti di Stato incompatibili. È un punto di importanza cruciale, anche per gli investitori che ambiscono alla certezza del diritto. Pertanto, la Commissione sta attivamente aiutando i paesi candidati a convertire gli aiuti di Stato incompatibili in misure di aiuto ammissibili prima dell'adesione.

Inoltre, per potersi integrare appieno nell'Unione i paesi candidati hanno bisogno di una «cultura della concorrenza» in cui le imprese imparino a rispettare le regole e i consumatori diventino consapevoli dei vantaggi che derivano dalla concorrenza. Ciò è particolarmente importante dal momento che la consapevolezza dell'importanza del ruolo della politica di concorrenza permette di migliorare l'applicazione delle regole in materia. Le imprese e i privati possono contribuire notevolmente all'applicazione delle regole segnalando i casi di concorrenza ai tribunali competenti e denunciandoli alle autorità responsabili della concorrenza. Mi auguro che ciò possa verificarsi sempre di più anche nei paesi candidati per contribuire a garantire una sana concorrenza sui mercati e completare così la transizione di tali paesi ad economie di mercato correttamente funzionanti.

Com'è noto, le proposte di modernizzazione della Commissione nel settore dell'antitrust sono destinate proprio a promuovere tale «cultura della concorrenza». La nostra riforma è finalizzata a rendere l'applicazione delle norme antitrust ancora più efficace, grazie all'applicabilità diretta di tutti gli elementi delle nostre norme antitrust da parte dei tribunali e delle autorità nazionali. Inoltre, viene dedicata una particolare attenzione al rafforzamento della rete che collega la Commissione e le autorità nazionali della concorrenza per quel che riguarda l'applicazione della legge. Tutto ciò è naturalmente di grande importanza anche per i paesi candidati. Le date potenziali per l'adesione dei nuovi Stati membri e l'applicazione della riforma antitrust coincidono sostanzialmente. Non appena tali paesi diventeranno Stati membri le autorità antitrust degli attuali paesi candidati diventeranno parte integrante della rete più decentrata e più attiva

responsabile dell'applicazione della legislazione nel settore. In tale prospettiva, l'attuale fase preliminare all'adesione è particolarmente importante. I progressi già realizzati e i contatti regolari stabiliti tra la Commissione e le autorità della concorrenza dei paesi candidati ci permettono di avere fiducia nel futuro.

Cooperazione internazionale e multilaterale

In un'epoca di globalizzazione internazionale la cooperazione non deve essere limitata ai paesi candidati. Dobbiamo trovare il modo di collegare a livello globale non solo le autorità responsabili della concorrenza, ma anche il modo stesso di concepire la politica della concorrenza. Nel 2001, sono stati realizzati progressi su due forme di cooperazione multilaterale, un'iniziativa nella quale la Commissione ha avuto un ruolo di primo piano.

OMC: commercio e politica di concorrenza

Una delle sedi più importanti in questo contesto è l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Fin dal 1996 abbiamo promosso l'idea di un accordo multilaterale sul commercio e la concorrenza. La IV conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Doha (Qatar) dal 9 al 14 novembre, ha adottato una dichiarazione sull'«interazione tra il commercio e la politica di concorrenza». La dichiarazione rappresenta uno sviluppo significativo del nostro impegno per l'instaurazione di norme multilaterali di concorrenza in tale sede, in quanto riconosce per la prima volta che l'OMC ha buone ragioni per negoziare e concludere un accordo multilaterale sul commercio e la concorrenza. Fino a poco tempo fa, il principio stesso di un tale accordo all'interno dell'OMC era una questione molto controversa. Il fatto di riconoscere che tale quadro debba essere istituito e che esso è importante per il commercio e lo sviluppo internazionale contribuirà all'introduzione e a un'applicazione più efficace dei regimi di concorrenza nazionali a vantaggio dei consumatori di tutto il mondo. Inoltre, anche se coloro che hanno proposto regole di concorrenza multilaterali dovranno attendere la quinta conferenza ministeriale per entrare nella fase formale dei negoziati sull'accordo multilaterale, vi è ora un chiaro impegno ad avviare tali negoziati ad una determinata data e la questione rientrerà nel cosiddetto «pacchetto unico» («sin-

gle undertaking»). Ai fini pratici siamo ormai entrati in una «fase preparatoria» nel corso della quale potremo realizzare molte attività utili per chiarire, con i nostri partner dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati, gli elementi che saranno necessari per l'accordo. Inoltre, le proposte dell'Unione europea sugli elementi fondamentali di tale accordo sono state ampiamente accettate a Doha. La dichiarazione è incentrata sugli elementi che l'Unione europea ha indicato come quelli da chiarire per primi (principi fondamentali della politica di concorrenza, come la trasparenza, la non discriminazione e l'equità procedurale, l'impegno a mettere fuori legge i cartelli hardcore, le modalità per la cooperazione volontaria tra autorità antitrust). Infine, la dichiarazione permette di prevedere un'assistenza tecnica e una costituzione di capacità più mirate, consentendo alle economie emergenti e in via di sviluppo di comprendere ed apprezzare meglio l'importanza di queste questioni.


Rete internazionale di concorrenza (RIC)

A seguito di un approfondito dibattito iniziato nel 2000, in ottobre è stato dato l'avvio, su una base più informale, alla Rete internazionale di concorrenza (RIC). Per la prima volta le autorità responsabili della concorrenza hanno preso un'iniziativa autonoma a livello mondiale che consente loro di condividere esperienze e scambi di idee su problemi di concorrenza che nascono per via della crescente globalizzazione dell'economia mondiale. La RIC sarà una rete informale, incentrata su progetti precisi, costituita su base consensuale da autorità antitrust di paesi sviluppati e in via di sviluppo. Si occuperà dell'applicazione del diritto di concorrenza e di questioni politiche di comune interesse e formulerà proposte finalizzate a una convergenza procedurale e sostanziale, grazie ad un programma e a una struttura incen-

trati sui risultati. Incoraggerà inoltre la divulgazione di esperienze e buone pratiche antitrust, promuoverà il ruolo di difesa delle autorità garanti della concorrenza e cercherà di agevolare la cooperazione internazionale. Concentrerà i propri sforzi sui problemi antitrust internazionali, problemi la cui soluzione è difficile ma non impossibile. In un primo tempo, la RIC affronterà due importanti problemi del settore: il controllo delle concentrazioni in un contesto multigiurisdizionale e il ruolo di difesa della concorrenza che può essere svolto dalle autorità antitrust. Il programma sarà successivamente ampliato al fine di includere punti che sono particolarmente rilevanti per le economie di transizione e le economie dei paesi in via di sviluppo.

Colgo l'occasione per esprimere la mia gratitudine nei confronti del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale che hanno entrambi sostenuto la politica della Commissione in materia di concorrenza. Nel 2001 hanno appoggiato le nostre proposte per la modernizzazione della procedura antitrust, che spero saranno approvate definitivamente dal Consiglio nel 2002. I commenti dei rappresentanti dei cittadini europei e degli interessi economici e sociali dell'UE sono estremamente importanti per la nostra politica. Il loro appoggio e le loro critiche costruttive contribuiscono al nostro lavoro.

La relazione annuale costituisce, in genere, per me una buona occasione di avere, con entrambe le istituzioni, un ampio dibattito su tutta una serie di questioni d'attualità nel settore della politica di concorrenza. Sono dibattiti utili in quanto non si limitano ad una valutazione dell'attività passata della Commissione, ma affrontano anche il problema degli sviluppi futuri della nostra politica. Sono lieto di poter proseguire tale scambio di idee sulla base della presente relazione.



XXXI Relazione sulla politica di concorrenza 2001

(pubblicata in connessione con la *Relazione generale
sull'attività dell'Unione europea, 2001*)

SEC(2002) 462 def.

INDICE

Introduzione.....	11
<i>Riquadro 1: La concorrenza e i consumatori — Principali decisioni della Commissione nel 2001.....</i>	12
I — Antitrust — Intese restrittive e abusi di posizione dominante: articoli 81 e 82 del trattato CE; monopoli nazionali e diritti esclusivi: articoli 31 e 86 del trattato CE	15
A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo	15
1. Modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE	15
2. Revisione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende	16
3. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia	16
<i>Riquadro 2: Nuova comunicazione de minimis</i>	17
4. Revisione delle regole di procedura: nuovo mandato del consigliere auditore	19
B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86.....	20
1. Articolo 81	20
2. Articoli 82 e 86	26
<i>Riquadro 3: Politica di concorrenza nel settore dei rifiuti di imballaggi.....</i>	26
C — Sviluppi delle politiche settoriali	29
1. Energia: liberalizzazione nel settore dell'elettricità e del gas	29
2. Servizi postali	32
3. Telecomunicazioni	34
4. Trasporti	38
5. Settore dei media	42
6. Distribuzione di autoveicoli	43
<i>Riquadro 4: Via libera per Covisint, la piattaforma per gli scambi B2B nel settore automobilistico</i>	46
7. Servizi finanziari	47
8. Società dell'informazione	51
9. Sport	52
<i>Riquadro 5: Trasferimenti di calciatori</i>	53
10. Settore farmaceutico	55
D — Statistiche	58
II — Controllo delle concentrazioni	61
A — Politica generale e nuovi sviluppi.....	61
1. Introduzione — Sviluppi generali	61
2. Mercati nazionali e concorrenza potenziale	62
<i>Riquadro 6: I casi nel settore della carta e la posizione dominante collettiva</i>	66
3. Controllo delle concentrazioni nel XXI secolo — Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio	68
<i>Riquadro 7: Restrizioni accessorie — Adeguamento della politica della Commissione</i>	70
4. Sviluppi nell'applicazione del concetto di «failing firm defence»	71
<i>Riquadro 8: Schneider/Legrand</i>	71
5. Rimedi	72
6. Rinvii agli Stati membri a norma dell'articolo 9 — Nuovi sviluppi	78
7. Cooperazione internazionale	79
<i>Riquadro 9: GE/Honeywell.....</i>	80
B — Statistiche	82
III — Aiuti di stato.....	83
A — Politica generale	83
1. Trasparenza	83
2. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato	84
<i>Riquadro 10: Capitale di rischio</i>	85
3. Aiuti di Stato e politica fiscale	87
4. Costi non recuperabili	87
5. Servizio pubblico di radiodiffusione	88

6.	Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva	88
7.	Allargamento	89
	<i>Riquadro 11: Banche pubbliche tedesche (Anstaltslast e Gewährträgerhaftung)</i>	89
B —	Il concetto di aiuto di Stato	91
1.	Origine delle risorse	91
2.	Vantaggio arrecato a un'impresa	92
3.	Criterio di specificità o selettività	93
4.	Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri	94
C —	Esame della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune	94
1.	Aiuti orizzontali	94
2.	Aiuti regionali	98
3.	Aiuti settoriali	100
D —	Procedure	111
1.	Avvio del procedimento formale d'indagine	111
2.	Aiuti esistenti	113
3.	Recupero degli aiuti	113
4.	Mancata attuazione di decisioni	114
E —	Statistiche	115
IV —	Servizi d'interesse generale	117
1.	Principi generali	117
2.	Sviluppi recenti	117
3.	Antitrust (compresa la liberalizzazione)	119
V —	Attività internazionali	123
A —	Allargamento	123
1.	Preparazione e negoziati di adesione	123
2.	Progressi nell'ambito dell'allineamento delle regole di concorrenza	123
3.	Disposizioni di applicazione nel quadro degli accordi europei e della decisione relativa all'unione doganale	124
4.	Proroga della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel quadro degli accordi europei e adozione delle carte degli aiuti regionali	125
5.	Assistenza tecnica ai paesi candidati	126
6.	Balcini occidentali	126
B —	Cooperazione bilaterale	126
1.	Stati Uniti	126
2.	Canada	127
3.	Altri paesi dell'OCSE	127
4.	Paesi mediterranei	128
5.	America latina	128
6.	Federazione russa e Ucraina	129
C —	Cooperazione multilaterale	129
1.	OMC: scambi internazionali e politica di concorrenza	129
2.	OCSE	130
	<i>Riquadro 12: Scambi internazionali e concorrenza: dalla relazione Van Miert a Doha</i>	131
3.	Unctad	132
4.	Rete internazionale di concorrenza	132
VI —	Prospettive per il 2002	135
1.	Intese restrittive e abusi di posizione dominante	135
2.	Concentrazioni	136
3.	Aiuti di Stato	136
4.	Attività internazionali	137
	Allegato — Casi analizzati nella relazione.	139

INTRODUZIONE

1. L'applicazione delle regole di concorrenza è una delle principali funzioni della Commissione e ricopre un ruolo essenziale per il funzionamento economico del mercato unico. Con la completa introduzione dell'euro a partire dal 1° gennaio 2002 e l'allargamento dell'Unione europea su scala senza precedenti, la prospettiva di una modernizzazione delle norme in materia di intese restrittive e abusi di posizioni dominanti, concentrazioni e aiuti di Stato è necessaria per consentire alla Commissione di adeguare la sua azione al rapido mutamento dell'ambiente economico. Tale processo le permetterà di concentrarsi sui comportamenti dei partecipanti al mercato che rappresentano le minacce più gravi per «un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza», secondo i principi sanciti dal trattato.

2. Nel 2001 una serie di decisioni relative a cartelli ha posto in rilievo gli sforzi della Commissione intesi a porre fine alle pratiche delle imprese che producono manifesti effetti negativi sulla concorrenza in un'ampia serie di settori. Tali decisioni dimostrano l'impatto diretto della politica di concorrenza sul benessere dei consumatori, come risulta dalle decisioni di quest'anno destinate all'industria automobilistica. Inoltre, l'apertura dei mercati nei quali non si è ancora del tutto affermato un ambiente concorrenziale, insieme alla garanzia della parità di condizioni e alla salvaguardia dei servizi di interesse generale, sono rimasti in cima all'ordine del giorno della Commissione.

3. L'azione della Commissione nel campo delle concentrazioni si svolge in un contesto di globalizzazione e di crescente complessità dei casi. Gli aspetti connessi alla notificazione delle operazioni presso molteplici autorità competenti nei casi di concentrazioni a livello mondiale comportano una sempre più intensa cooperazione internazionale in diverse sedi, quali la rete internazionale di autorità garanti della concorrenza, e nel quadro di accordi bilaterali. Al fine di garantire che il sistema europeo di controllo delle concentrazioni disponga di strumenti adeguati a rispondere alle sfide poste da tali concentrazioni internazionali e dall'allargamento dell'Unione europea, la Commissione intende effettuare una revisione completa del regolamento sulle concentrazioni. Nel dicembre 2001 è stato pubblicato un documento di consultazione (libro verde), che esamina le questioni giurisdizionali, procedurali e sostanziali.

4. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nel 2001 sono stati introdotti notevoli miglioramenti in termini di trasparenza, con l'adozione del quadro di

valutazione degli aiuti di Stato e l'apertura al pubblico di un repertorio degli aiuti di Stato consultabile on line. La Commissione ha proseguito la sua attività di aggiornamento e modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato con l'adozione di nuove regole sugli aiuti di Stato agli investimenti in capitale di rischio e con l'avvio di tre importanti revisioni delle politiche in materia di aiuti all'occupazione, di aiuti alla ricerca e sviluppo e di aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento. Per quanto riguarda l'attività esecutiva e di controllo, è stata prestata particolare attenzione alla definitiva entrata in vigore dei due regolamenti di esenzione per categoria relativi agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese e agli aiuti destinati alla formazione, nonché del regolamento sugli aiuti *de minimis*.

5. Con l'adozione delle posizioni comuni sul capitolo concorrenza il 12 dicembre 2001, si è conclusa una prima fase delle attività del processo di allargamento riguardanti gli aiuti di Stato. Il consiglio di associazione ha deciso di chiudere provvisoriamente il capitolo concorrenza per quattro paesi candidati.

6. La Commissione deve prestare particolare attenzione agli aspetti dell'imminente allargamento riguardanti la concorrenza e collaborare con i paesi candidati al fine di accertare che le stesse regole siano applicate con uguale efficacia nell'intera Unione allargata.

7. Nel 2001 si sono registrati complessivamente 1 036 nuovi casi, dei quali 284 attinenti agli articoli 81, 82 e 86, 335 alle concentrazioni e 417 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). Nel 2000 il numero complessivo di nuovi casi ammontava a 1 211, di cui 297 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 345 alle concentrazioni e 569 agli aiuti di Stato⁽¹⁾. La diminuzione del numero complessivo di nuovi casi rappresenta quindi una tendenza generale dovuta alla lieve flessione dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86, alla prima diminuzione dei casi riguardanti le concentrazioni osservata nell'arco di diversi anni e al calo significativo dei casi relativi agli aiuti di Stato.

8. La lieve riduzione dei casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86 conferma che gli effetti prodotti sulle notificazioni negli ultimi due anni dall'adozione delle linee direttrici sugli accordi orizzon-

⁽¹⁾ La cifra riferita agli aiuti di Stato nel 2000 è stata corretta dopo la pubblicazione della Relazione sulla politica di concorrenza 2000.

tali e sulle restrizioni verticali (drastica tendenza alla diminuzione a partire dal 1999) continuano ad essere apprezzabili. Il numero di denunce, che negli anni precedenti aveva registrato ampie fluttuazioni, quest'anno è rimasto pressoché stabile (116 nel 2001 contro 112 nel 2000).

9. I casi chiusi sono stati complessivamente 1 204, di cui 378 relativi agli articoli 81, 82 e 86, 346 alle concentrazioni e 480 agli aiuti di Stato (escluse le denunce). Nel 2000 erano stati chiusi 1 230 casi, di cui 400 attinenti agli articoli 81, 82 e 86, 355 alle concentrazioni e 475 agli aiuti di Stato ⁽¹⁾. Sebbene la lieve diminuzione dei casi chiusi relativi agli articoli 81, 82 e 86 sia riconducibile alla maggiore attenzione prestata ai casi di cartelli (impegnativi in termini di risorse), il numero di casi chiusi (378) supera di gran lunga quello dei nuovi casi (284) e riduce ulteriormente il numero dei casi pendenti.

10. Il modesto rallentamento dei casi di concentrazioni e di alleanze esaminati dalla Commissione nel 2001 sembra riflettere il declino generale delle condizioni economiche nel mondo industrializzato e una mutata percezione dell'esito positivo delle recenti concentrazioni ed alleanze da parte della comunità imprenditoriale. Per la prima volta dal 1993 il numero di concen-

trazioni notificate alla Commissione è diminuito, da 345 nel 2000 a 335 nel 2001, pur rimanendo ben superiore alla cifra del 1999. Durante l'anno sono state adottate 340 decisioni formali rispetto a 345 nel 2000. Sebbene nel 2001 si sia interrotta la tendenza all'aumento del numero globale di concentrazioni notificate, la complessità dei casi continua ad aumentare ed i mercati sono sempre più concentrati. In particolare, il numero di casi che comportano l'avvio di indagini approfondite è cresciuto più rapidamente rispetto al numero complessivo dei casi (decisioni adottate nella seconda fase della procedura: aumento del 17 % rispetto al 2000 e del 100 % rispetto al 1999).

11. Nel settore degli aiuti di Stato, il numero di notificazioni si è ridotto di circa il 30 % e i nuovi casi di aiuti non notificati sono diminuiti di circa il 45 % rispetto al 2000, mentre le richieste di riesame di aiuti sono quasi quintuplicate. Il numero di procedimenti iniziati è tuttavia rimasto stabile (66 nel 2001 contro 67 nel 2000). Si è registrato un lieve aumento delle decisioni finali negative (31 nel 2001 contro 26 nel 2000). Nel complesso, è aumentato anche il numero di casi pendenti (da 584 nel 2000 a 621 nel 2001), a causa delle numerose denunce ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La cifra riferita ai casi attinenti agli articoli 81, 82 e 86 nel 2000 è stata corretta dopo la pubblicazione della Relazione sulla politica di concorrenza 2000.

⁽²⁾ Le cifre riferite al 2000 sono state corrette dopo la pubblicazione della Relazione sulla politica di concorrenza 2000.

Riquadro 1: La concorrenza e i consumatori — Principali decisioni della Commissione nel 2001

Il commissario Monti ha più volte sottolineato la grande importanza che la Commissione attribuisce agli aspetti del diritto e della politica di concorrenza che toccano i consumatori. La politica in materia di aiuti di Stato, il controllo delle concentrazioni e l'applicazione delle norme antitrust hanno ciascuna il proprio ruolo da svolgere nel garantire che i consumatori beneficino dei vantaggi derivanti dall'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione.

In particolare, esaminando l'andamento del 2001, diverse decisioni a norma degli articoli 81, 82 e 86 illustrano con chiarezza il modo in cui la tutela di una concorrenza effettiva intervenga a favore degli interessi dei consumatori. Qualsiasi profitto supplementare generato dagli operatori di mercato attraverso una limitazione del gioco della concorrenza, per esempio tramite i cartelli, è da ultimo pagato dal consumatore, che, in presenza di una concorrenza effettiva, beneficerebbe di prezzi inferiori, migliore qualità dei servizi e più ampia scelta.

British Midland/Lufthansa/SAS

Il 1° marzo 2000 British Midland International, Lufthansa e SAS hanno notificato un accordo di joint venture, in base al quale le parti intendono coordinare i loro servizi in arrivo e in partenza dall'aeroporto londinese di Heathrow e dall'aeroporto internazionale di Manchester.

La Commissione ha riconosciuto che, in termini di incremento di efficienza e di concorrenza, l'effetto generale dell'accordo è positivo, in quanto permette la riorganizzazione e l'estensione delle attuali reti delle parti. Tuttavia, la joint venture prevede il diritto esclusivo di Lufthansa di gestire voli su quasi tutte le rotte tra Londra e Francoforte. Il mercato dei collegamenti Londra-Francoforte è uno dei più attivi in Europa. La Commissione ha concluso che la rinuncia di British Midland ad operare sulla rotta Londra-Francoforte restringe in misura significativa la concorrenza su tale mercato. La Commissione temeva che l'accordo potesse persino portare all'eliminazione della concorrenza. Sarebbero rimaste attive soltanto British Airways e Lufthansa, la quale, insieme a British Midland, sarebbe stata in una posizione di gran lunga migliore per quanto riguarda l'accesso agli slot su entrambi i lati del mercato. Per contro, gli sforzi di British Airways intesi ad aumentare la frequenza dei suoi voli sono già ostacolati dalla carenza di slot a Francoforte.

Al fine di sciogliere le riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, le parti hanno proposto un impegno volto a rendere disponibili slot presso l'aeroporto di Francoforte, in modo da consentire ad un concorrente nuovo o esistente, in particolare British Airways, di aumentare la frequenza dei voli sulla stessa rotta e competere in condizioni di parità con Lufthansa. Nel frattempo, British Airways ha chiesto e ottenuto alcuni di tali slot.

I consumatori beneficeranno quindi di una più ampia scelta di servizi di trasporto aerei verso un maggior numero di destinazioni, di migliori connessioni, comodità di orari e viaggi senza interruzioni.

SAS/Maersk

Il 18 luglio la Commissione ha deciso di infliggere ammende alle compagnie aeree scandinave SAS e Maersk Air, rispettivamente di 39,375 milioni di euro e di 13,125 milioni di euro, per aver posto in essere un accordo segreto di ripartizione del mercato.

La Commissione ha riscontrato che Maersk Air si era ritirata dalla rotta Copenaghen-Stoccolma. Ciò ha portato alla monopolizzazione di tale rotta da parte di SAS, a pregiudizio di oltre un milione di passeggeri che si servono di tale collegamento ogni anno. È altresì emerso che SAS aveva interrotto l'attività sulla rotta Copenaghen-Venezia e Maersk Air aveva iniziato a gestire i voli su tale rotta e, infine, che SAS si era ritirata dalla rotta Billund-Francoforte, lasciando che Maersk Air rimanesse l'unico vettore. Inoltre, le parti avevano anche concordato una clausola generale di non concorrenza applicabile alle attività future sulle rotte internazionali in arrivo e in partenza dalla Danimarca e sulle rotte nazionali in Danimarca.

In conseguenza della decisione, è stata ripristinata la concorrenza tra SAS e Maersk Air, le due principali compagnie aeree attive sulle rotte in arrivo e in partenza dalla Danimarca. Il nuovo ingresso effettivo sulle rotte precedentemente oggetto dell'accordo di ripartizione del mercato è stato annunciato, per esempio, da SAS riguardo a cinque voli giornalieri andata e ritorno tra Billund e Copenaghen. Le pressioni concorrenziali sulle tariffe delle compagnie aeree sono state ripristinate, in quanto il comportamento delle parti in materia di prezzi è nuovamente condizionato dalla possibilità reale di un nuovo ingresso dell'altra parte.

Industria automobilistica

Nel settore automobilistico la Commissione ha censurato le pratiche di alcuni produttori che impedivano ai consumatori di acquistare autoveicoli nel paese di loro scelta.

Il 29 giugno la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto un'ammenda di 30,96 milioni di euro a Volkswagen, per aver fissato i prezzi di rivendita del nuovo modello VW Passat in Germania. Nel periodo 1996-1997 Volkswagen aveva inviato lettere circolari ai suoi concessionari tedeschi chiedendo loro di non vendere tale modello al di sotto del prezzo di listino consigliato. Si tratta della prima decisione in merito alla fissazione dei prezzi di rivendita nel settore automobilistico. La fissazione dei prezzi di rivendita costituisce una restrizione molto grave della concorrenza e produce effetti diretti sui prezzi al consumatore.

Il 10 ottobre la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha inflitto un'ammenda di 71,825 milioni di euro a DaimlerChrysler per diverse infrazioni all'articolo 81 del trattato CE. Una di queste consisteva nell'ostacolare il commercio parallelo in Germania, impedendo agli acquirenti di altri Stati membri di acquistare autoveicoli presso i concessionari tedeschi. Un'altra infrazione riguardava un accordo di fissazione dei prezzi in Belgio, volto a ridurre la concessione di sconti ai consumatori.

Nel 2001 si sono verificati importanti sviluppi riguardo alla revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi per la distribuzione di autoveicoli, che sarà ultimata nel 2002. Per i particolari si rimanda al punto I.C.6.1 della presente relazione.

Commissioni bancarie per il cambio delle valute della zona dell'euro

Poco dopo la creazione dell'euro, la Commissione ha ricevuto denunce da consumatori, secondo i quali alcune banche avevano fissato collettivamente le commissioni per il cambio delle banconote della zona dell'euro. La Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso varie banche e ha trasmesso richieste di informazioni a gran parte delle banche nella zona dell'euro. Ha quindi avviato procedimenti nei confronti di numerose banche in sette Stati membri.

Diverse banche hanno reagito presentando alla Commissione proposte unilaterali, intese a ridurre sostanzialmente le spese addebitate e ad abolirle del tutto entro ottobre 2001, almeno per le operazioni di acquisto effettuate dai correntisti, fatto che ha rappresentato un chiaro beneficio per i consumatori prima del passaggio all'euro.

Tenendo conto delle circostanze eccezionali della scomparsa del mercato interessato, e del vantaggio immediato per i consumatori derivante da tali proposte, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti della maggior parte delle banche. Il 12 dicembre ha inflitto ammende a cinque banche tedesche, per un totale di 100,8 milioni di euro, per aver concluso un accordo sull'applicazione di una commissione di circa il 3 % per le operazioni di acquisto e di vendita di banconote della zona dell'euro.

Concentrazioni

Anche le decisioni in materia di concentrazioni esercitano un impatto sulla vita quotidiana dei consumatori.

Nel caso *Nordea/Postgirot*, la Commissione ha autorizzato, subordinatamente ad alcune condizioni, l'acquisizione da parte del gruppo bancario scandinavo Nordea del controllo esclusivo dell'impresa svedese Postgirot Bank AB. Postgirot è una controllata al cento per cento dell'impresa pubblica Posten AB, l'operatore postale svedese. Possiede e gestisce un sistema interno di pagamenti tramite postagirot, che utilizza per fornire servizi di pagamento a distanza all'utenza privata e aziendale. Postgirot fornisce anche servizi bancari alle famiglie e alle imprese, compresi i servizi di raccolta di depositi, di erogazione di prestiti, di effettuazione di pagamenti internazionali, di finanziamento all'esportazione nonché il servizio di carte di pagamento. Nella sua versione originaria, l'accordo aveva sollevato alcune perplessità sotto il profilo della concorrenza, in quanto Nordea avrebbe acquisito il controllo sia di Postgirot che di Bankgirot, i due principali sistemi bancari di pagamento usati dalle famiglie svedesi per il pagamento delle bollette elettriche, telefoniche e di altro genere. Un grado d'influenza così elevato avrebbe potuto determinare incrementi dei prezzi che avrebbero colpito direttamente i consumatori nelle loro esigenze quotidiane di servizi bancari. Tuttavia, Nordea si è impegnata a ridurre al 10 % la sua partecipazione in Bankgirot, una quota che non le consentirà di continuare ad esercitare un'influenza decisiva sull'impresa, e a ritirarsi da Privatgirot, impresa che fornisce servizi tecnici relativi al postagirot in concorrenza con Postgirot. Accogliendo tali impegni e subordinando l'autorizzazione della concentrazione al loro adempimento, la Commissione ha assicurato che l'entità di nuova creazione continuerà ad essere esposta alla concorrenza, a beneficio del consumatore finale.

Anche il caso *Unilever*, riguardante la cessione di marchi di prodotti alimentari affermati (cfr. punto II.5.3, paragrafo 309) e due casi concernenti il settore della distribuzione di benzina e di prodotti petroliferi (*BP/E.ON* e *Shell/DEA*, cfr. punto II.6, paragrafi 317-318) possono rivestire particolare interesse per i consumatori.

Aiuti di Stato

Infine, il controllo degli aiuti di Stato svolge un ruolo importante nel garantire che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo efficace e contribuisca a mantenere un sano ambiente economico in cui le imprese efficienti possano creare opportunità di occupazione sostenibile per i cittadini europei. Nelle sue decisioni in materia di aiuti di Stato, la Commissione tiene conto degli aspetti connessi al corretto funzionamento dei servizi di interesse generale.

I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE; MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI: ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

A — Modernizzazione del quadro legislativo e interpretativo

1. Modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

12. Il 27 settembre 2000 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE ⁽¹⁾. Quando entrerà in vigore, il nuovo regolamento sostituirà il regolamento n. 17 del 1962. L'elemento principale della riforma è la transizione da un sistema in base al quale la Commissione gode della competenza esclusiva per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (competenza esclusiva ad adottare decisioni di esenzione) ad un sistema di eccezione legale direttamente applicabile, in base al quale gli accordi che non violano l'articolo 81, paragrafo 1, o che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, sono automaticamente considerati leciti e gli accordi che violano l'articolo 81, paragrafo 1, e non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, sono automaticamente considerati nulli. La riforma prevede l'abolizione del sistema di notificazione e di autorizzazione previsto dal regolamento n. 17, una maggiore responsabilità delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi giudiziari nazionali per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e chiare disposizioni intese a salvaguardare l'applicazione coerente di detti articoli in tutta l'Unione europea, tra cui l'istituzione di una rete di autorità europee garanti della concorrenza. Il regolamento proposto mira anche a rafforzare i poteri d'indagine della Commissione (per esempio il diritto di ispezionare locali diversi da quelli delle imprese). Con questa proposta, la Commissione persegue l'obiettivo di rispondere con maggiore efficacia alle violazioni degli articoli 81 e 82, garantendo così una concorrenza effettiva in Europa ⁽²⁾.

13. Il 29 marzo 2001 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere in merito alla proposta di regolamento ⁽³⁾. In tale parere, il Comitato

«appoggia con convinzione la riforma del sistema di applicazione delle regole di concorrenza» e «apprezza il chiaro e coraggioso linguaggio normativo» usato nella proposta della Commissione, che considera essenziale per la riforma. Tuttavia, tenuto conto della complessità dell'argomento e al fine di preservare l'integrità e la coerenza del sistema e il primato del diritto comunitario, nonché di garantire un efficace decentramento assicurando al tempo stesso la massima certezza del diritto, il Comitato ha anche esortato la Commissione ad adottare, prima o dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, «misure di accompagnamento» che precisino alcuni concetti essenziali del diritto comunitario della concorrenza, quali l'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

14. Il 20 giugno 2001 la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha adottato la relazione finale concernente la proposta della Commissione ⁽⁴⁾. Nella relazione, la commissione «ha riconosciuto che l'attuale sistema che disciplina la politica europea della concorrenza è troppo burocratico, complicato e inefficace» e l'allargamento dell'Unione europea può solo aggravare la situazione. La commissione ha pertanto accolto con favore l'opportuna iniziativa della Commissione «di procedere adesso, prima dell'allargamento della Comunità, ad una riforma radicale delle regole di concorrenza». Tuttavia, al fine di realizzare nella pratica gli obiettivi stabiliti per la riforma, la commissione parlamentare ha invitato la Commissione a modificare alcuni punti della sua proposta e ha suggerito precisazioni su alcuni elementi essenziali del progetto di riforma. Gran parte delle proposte sono state approvate dal Parlamento europeo con l'adozione, con 409 voti contro 54, del suo parere sulla proposta di regolamento in data 6 settembre 2001 ⁽⁵⁾. Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo mirano tra l'altro a sopprimere il sistema di registrazione di taluni tipi di accordi (articolo 4, paragrafo 2), ad armonizzare il regime delle sanzioni (articolo 5), a garantire la

⁽¹⁾ COM(2000) 582 (GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 284).

⁽²⁾ Per una descrizione più approfondita della proposta della Commissione, cfr. punto I.A.3 della XXX Relazione sulla politica di concorrenza (2000), SEC(2001) 694. Per maggiori particolari in merito al libro bianco sulla modernizzazione del 1999, cfr. punto I.A.2 della XXIX Relazione sulla politica di concorrenza (1999), SEC(2000) 720.

⁽³⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 73.

⁽⁴⁾ La relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, il commercio esterno, la ricerca e l'energia e della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0229/2001) non sono ancora stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, ma si possono consultare all'indirizzo: (<http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=-EN&PUBREF=//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0/EN>).

⁽⁵⁾ La risoluzione legislativa del Parlamento europeo (R5-0444/2001) non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma si può consultare all'indirizzo: (<http://www3.europarl.eu.int/omk/omns.apir.so/pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN>).

proporzionalità dei rimedi a livello di comportamento e di natura strutturale (articolo 7, paragrafo 1) e a definire meglio l'interesse pubblico nel contesto dell'adozione di decisioni della Commissione a norma dell'articolo 10.

15. In data 14-15 maggio 2001 e 5 dicembre 2001, rispettivamente sotto la presidenza svedese e belga, il Consiglio (Industria) ha tenuto un dibattito sui punti sostanziali della proposta della Commissione. Sebbene sia stato raggiunto un accordo preliminare su alcuni aspetti del regolamento proposto, il Consiglio ha concluso che è necessario proseguire le discussioni in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sui principi e sulle modalità della riforma progettata. Al fine di indirizzare gli ulteriori progressi del gruppo di lavoro, il Consiglio ha discusso in particolare i principi generali riguardanti il funzionamento della rete di autorità garanti della concorrenza e ha invitato la Commissione a definire tali principi in una dichiarazione comune. Il Consiglio ha inoltre sottoscritto l'obiettivo dell'articolo 3 della proposta della Commissione, volto a garantire l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza agli accordi che possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri, ma ha esortato il gruppo di lavoro ad approfondire l'esame dell'effetto di tale disposizione sulle norme nazionali specifiche.

2. Revisione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende

16. Basandosi sulla filosofia generale dell'impegno di modernizzazione per rifocalizzare la sua azione sulle violazioni più gravi del diritto comunitario, nel 2001 la Commissione ha adottato un nuovo progetto di norme mirate ad individuare meglio e ad eliminare le intese segrete volte alla fissazione dei prezzi e di altro genere. La comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende è stata riesaminata, dopo cinque anni di applicazione, nell'ottica di rafforzare l'efficacia e di valorizzare al massimo la capacità della Commissione di individuare e perseguire i cartelli. Il progetto di nuova comunicazione, pubblicato il 21 luglio 2001 ⁽¹⁾, esamina la questione in modo più preciso e prepara il terreno per l'ado-

⁽¹⁾ Progetto di comunicazione della Commissione relativa alla revisione della comunicazione del 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU C 205 del 21.7.2001, pag. 18).

zione, nel 2002, di una nuova comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende.

3. Revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia

17. Il 20 dicembre la Commissione ha adottato una relazione ⁽²⁾ per valutare il funzionamento del regolamento (CE) n. 240/96 ⁽³⁾, riguardante l'esenzione per categoria di accordi di trasferimento di tecnologia (in appresso, «il RECTT»). La relazione espone un'analisi critica dell'applicazione e dell'impostazione politica del RECTT. Sottolinea, in particolare, la necessità di adattare il RECTT in modo da garantire la coerenza con i nuovi regolamenti della Commissione relativi all'esenzione per categorie di accordi di distribuzione ⁽⁴⁾ e di accordi di R&S e di specializzazione ⁽⁵⁾, i quali seguono un'impostazione più improntata a considerazioni economiche.

18. La relazione rileva che il RECTT applica criteri riguardanti più la forma dell'accordo che gli effetti reali sul mercato. Esso presenta infatti quattro difetti principali:

- in primo luogo, il RECTT è troppo prescrittivo e sembra funzionare come una camicia di forza, che può scoraggiare operazioni più efficienti ed ostacolare la diffusione di nuove tecnologie;
- in secondo luogo, il RECTT si applica solo a determinati accordi di licenza di brevetto e di know-how. Il campo d'applicazione limitato del RECTT sembra sempre più inadeguato a rispondere alla complessità dei moderni accordi di concessione di licenze (per esempio, accordi di pool, licenze di software coperti da copyright);

⁽²⁾ Relazione valutativa della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 240/96 riguardante l'esenzione per categoria di trasferimenti di tecnologia, COM(2001) 786 def. del 20 dicembre 2001. La relazione è anche disponibile su Internet al seguente indirizzo: (http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 31 del 9.12.1996, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2790/1999 (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

⁽⁵⁾ Regolamenti di esenzione per categoria (CE) n. 2658/2000 e (CE) n. 2659/2000 (GU L 304 del 5.12.2000, rispettivamente pag. 3 e pag. 7).

I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI
DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;
MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:
ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

- in terzo luogo, diverse restrizioni sono attualmente presunte illegittime o sono escluse dall'esenzione per categoria senza una valida giustificazione economica laddove le parti mancano di potere di mercato e sono in una relazione verticale. Ciò riguarda in particolare le restrizioni che vanno oltre il campo d'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) oggetto di licenza (per esempio, obblighi di non concorrenza, subordinazione);
 - in quarto luogo, concentrandosi sugli aspetti formali dell'accordo, il RECTT estende il beneficio dell'esenzione per categoria a situazioni nelle quali non sempre si può presumere che le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, siano soddisfatte, o perché le parti contraenti sono concorrenti oppure perché detengono una forte posizione di mercato.
19. La relazione invita a presentare osservazioni in merito a diverse questioni:
- il campo di applicazione del RECTT, in cui rientrano solo i brevetti e il know-how, dev'essere esteso in modo da comprendere anche i copyright, i diritti su disegni e modelli ed i marchi registrati? La questione riveste particolare importanza per diversi settori, tra cui l'industria del software, la quale dipende da una serie di licenze di copyright per la fabbricazione e la distribuzione;
 - il RECTT va applicato anche agli accordi di concessione di licenze tra più di due imprese, quali i pool multilaterali? Tali accordi stanno diventando sempre più importanti per il mondo industriale, data la crescente complessità delle nuove tecnologie. Al riguardo, si può osservare che le licenze comprendenti più parti possono rafforzare l'efficienza ed avere effetti favorevoli sulla concorrenza, soprattutto quando il pool riunisce soltanto i DPI essenziali. Tuttavia, gli accordi di licenza comprendenti più parti possono anche esercitare gravi effetti negativi sulla concorrenza, in particolare quando un accordo riguarda tecnologie sostitutive o prevede che i partecipanti al pool si concedano reciprocamente licenze per tecnologie attuali e future al costo minimo e su base esclusiva;
 - un'impostazione più mite nei riguardi degli accordi di concessione di licenze tra non concorrenti. È in genere riconosciuto che se le parti di un accordo sono in relazione verticale, ossia non sono concorrenti, le licenze esclusive sono atte a migliorare l'efficienza e ad esercitare effetti favorevoli sulla concorrenza. Per esempio, se il titolare dei DPI non ha i mezzi per procedere alla fabbricazione o alla distribuzione dei prodotti oggetto di licenza, ai fini dell'efficienza è più opportuno che conceda la licenza a qualcuno che possiede tali mezzi;
 - un'impostazione più prudente nei riguardi degli accordi di concessione di licenza tra concorrenti. Se le parti si trovano in relazione orizzontale, ossia se la licenza impedisce la concorrenza che avrebbe luogo tra il licenziante e il licenziatario in assenza della licenza stessa, gli accordi di licenza possono far sorgere vari problemi sotto il profilo della concorrenza. Da un lato, spesso le licenze esclusive portano alla ripartizione dei mercati tramite l'assegnazione di territori o di clienti, in particolare in caso di reciprocità della licenza oppure quando l'esclusività si estende anche ai prodotti concorrenti non oggetto della licenza. Le quote di produzione stabilite in accordi di licenza tra concorrenti possono sfociare facilmente in una restrizione diretta della produzione. D'altro canto, in determinate condizioni, specialmente nel caso di concessione della licenza a un'impresa comune o di mancanza di reciprocità nella concessione della licenza, l'esclusività può determinare una perdita di concorrenza fra marche, ma anche un potenziamento dell'efficienza. Per valutare se gli effetti negativi sulla concorrenza possano essere controbilanciati dal potenziamento dell'efficienza, è necessario esaminare il potere di mercato delle parti e la struttura dei mercati interessati dall'accordo.

Riquadro 2: Nuova comunicazione *de minimis*

Il 20 dicembre la Commissione ha adottato una nuova comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1,

del trattato CE («*de minimis*») ⁽¹⁾. La nuova comunicazione sostituisce la comunicazione precedente del 1997 ⁽²⁾. Definendo in modo più preciso e completo quando gli accordi tra imprese non sono vietati dal trattato, la comunicazione riduce gli oneri in materia di conformità a carico delle imprese, in particolare per le piccole imprese. Nel contempo, la Commissione avrà maggiori possibilità di evitare l'esame dei casi che non destano preoccupazione sotto il profilo della concorrenza e potrà quindi concentrarsi su quelli più importanti.

La nuova comunicazione è improntata a considerazioni economiche e presenta le seguenti caratteristiche principali:

- 1) fissa soglie «*de minimis*» più elevate: quota di mercato del 10 % per gli accordi tra imprese concorrenti e del 15 % per gli accordi tra imprese non concorrenti.

La comunicazione precedente fissava le soglie «*de minimis*» rispettivamente alla quota di mercato del 5 % e del 10 %. In genere è lecito attendersi che non sorgano problemi sotto il profilo della concorrenza quando le imprese non detengono un livello minimo di potere di mercato. Le nuove soglie tengono conto di questo fattore e al tempo stesso rimangono abbastanza basse da poter essere applicate a prescindere dalla struttura generale del mercato ⁽³⁾. La differenza tra le due soglie tiene conto, come in precedenza, del fatto che gli accordi tra imprese concorrenti in genere producono più facilmente effetti negativi sulla concorrenza rispetto agli accordi tra imprese non concorrenti;

- 2) specifica per la prima volta una soglia basata sulla quota di mercato per le reti di accordi che esercitano effetti cumulati negativi sulla concorrenza.

La comunicazione *de minimis* precedente non si applicava agli accordi posti in essere su un mercato in cui «la concorrenza [fosse] limitata dall'effetto cumulato di reti parallele di accordi simili costituite da più produttori o distributori». Ciò significava che, in pratica, le imprese attive in settori quali quello della birra e della benzina di norma non potevano beneficiare della comunicazione *de minimis*. La nuova comunicazione introduce una soglia «*de minimis*» specifica, basata su una quota di mercato del 5 %, per i mercati sui quali operano tali reti parallele di accordi analoghi;

- 3) contiene lo stesso elenco di restrizioni gravi previsto dai regolamenti di esenzione per categorie di accordi orizzontali e verticali.

La nuova comunicazione definisce in modo più chiaro e coerente le restrizioni gravi (quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati), che di norma sono sempre vietate e non possono beneficiare della comunicazione *de minimis*. Per gli accordi tra imprese non concorrenti, la nuova comunicazione incorpora le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 2790/1999 per categorie di accordi verticali ⁽⁴⁾. Per gli accordi tra concorrenti, la nuova comunicazione incorpora le restrizioni gravi previste dal regolamento di esenzione (CE) n. 2658/2000 per categorie di accordi di specializzazione ⁽⁵⁾;

- 4) gli accordi tra piccole e medie imprese sono in genere «*de minimis*».

La nuova comunicazione afferma che gli accordi fra piccole e medie imprese (PMI) sono raramente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri. Pertanto, gli accordi tra PMI non ricadono, di norma, nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13. La nuova comunicazione è anche disponibile su Internet al seguente indirizzo: (<http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/>).

⁽²⁾ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 13.

⁽³⁾ Ciò non significa che gli accordi tra imprese che superano le soglie fissate nella comunicazione determinino una restrizione significativa della concorrenza. Tali accordi possono comunque produrre un effetto soltanto trascurabile sulla concorrenza nel mercato comune, ma ciò si può valutare solo caso per caso. Tale valutazione è particolarmente importante per gli accordi non contemplati dai regolamenti di esenzione per categoria della Commissione.

⁽⁴⁾ Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2790/1999 della Commissione (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

⁽⁵⁾ Regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 2658/2000 della Commissione (GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3).

4. Revisione delle regole di procedura: nuovo mandato del consigliere auditore

20. Il 23 maggio 2001 la Commissione ha adottato una decisione relativa al mandato del consigliere auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ⁽¹⁾. Questo nuovo «mandato del consigliere auditore», che sostituisce il mandato precedente del 1994 ⁽²⁾, fa seguito alla decisione della Commissione dello scorso anno di migliorarne la funzione. Mira a consolidare l'indipendenza e l'autorità del consigliere auditore, a rafforzare il ruolo nei procedimenti comunitari relativi al controllo delle concentrazioni e delle intese restrittive e a migliorare l'obiettività e la qualità dei procedimenti della Commissione in materia di concorrenza e delle conseguenti decisioni.

21. Il diritto ad essere sentiti delle parti interessate e dei soggetti terzi è un principio consolidato del diritto comunitario. Tale principio è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto incluso nel diritto di ogni individuo «a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole». La tutela di questo diritto nei procedimenti della Commissione in materia di concorrenza è una responsabilità specifica del consigliere auditore.

22. La funzione di consigliere auditore è stata creata nel 1982. In principio, il consigliere auditore si limitava sostanzialmente ad organizzare, presiedere e condurre le audizioni nei procedimenti a norma degli articoli 81 e 82 — cioè, contro le intese restrittive e gli abusi di posizione dominante — e più tardi anche nei procedimenti relativi alle concentrazioni. Il consigliere auditore garantiva inoltre che nell'elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza si prendessero in considerazione tutti gli elementi di fatto pertinenti, sia favorevoli, sia sfavorevoli agli interessati. Nell'espletare questa funzione, il consigliere auditore contribuiva all'obiettività dell'audizione stessa e dell'eventuale decisione successiva. Questa funzione è stata oggetto di revisione e allargamento nel 1994, al fine di garantire

un'adeguata tutela dei diritti delle parti, in particolare per quanto riguarda la riservatezza dei documenti e dei segreti industriali e l'accesso ai fascicoli della Commissione relativi al caso.

23. Il nuovo mandato, adottato dalla Commissione il 23 maggio 2001, conferma questi aspetti essenziali della funzione di consigliere auditore. Inoltre, esso ne rafforza il ruolo e adegua e consolida il mandato alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza.

24. In particolare, è stata incrementata la trasparenza riguardo alla nomina dei consiglieri auditori tramite la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l'interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni ed il trasferimento devono essere disposti con decisione motivata della Commissione, anch'essa pubblicata nella Gazzetta ufficiale. L'aspetto di rilievo è che l'indipendenza del consigliere auditore dalla DG Concorrenza è stata rafforzata in quanto il consigliere auditore dipende ora amministrativamente dal commissario specificamente responsabile della concorrenza (il commissario per la concorrenza) e riferisce direttamente a quest'ultimo anziché al direttore generale della concorrenza, come avveniva in precedenza.

25. La funzione del consigliere auditore è altresì rafforzata nell'ambito del processo decisionale. I direttori competenti della DG Concorrenza hanno l'obbligo di tenere informato il consigliere auditore sugli sviluppi del procedimento fino alla fase dell'elaborazione del progetto di decisione da sottoporre al commissario competente. Il consigliere auditore può presentare osservazioni al commissario in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza. Più specificamente, la relazione finale del consigliere auditore, preparata in base al progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, deve ora essere sistematicamente allegata al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che quest'ultima disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio. Tale relazione può essere modificata alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione. Al fine di aumentare la trasparenza del procedimento, la relazione finale deve anche essere trasmessa ai destinatari della decisione contestualmente alla decisione stessa, agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale insieme alla decisione.

⁽¹⁾ Decisione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

⁽²⁾ Decisione del 12 dicembre 1994 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67).

26. Il nuovo mandato amplia inoltre il ruolo del consigliere auditore per quanto riguarda gli impegni proposti dalle parti in riferimento a procedimenti avviati dalla Commissione in materia di controllo delle concentrazioni o di intese restrittive e abusi di posizione dominante. Il consigliere auditore può riferire in merito all'oggettività di eventuali inchieste riguardanti gli effetti prodotti sulla concorrenza dagli impegni proposti.

27. Il nuovo mandato definisce anche i poteri del consigliere auditore in relazione al riconoscimento o alla negazione della riservatezza quando le informazioni sono divulgate mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Ciò si applica in particolare alle versioni pubblicate delle decisioni della Commissione in materia di concentrazioni o di intese restrittive e abusi di posizione dominante.

28. L'importanza attribuita dalle imprese agli aspetti procedurali è stata evidenziata in recenti ricorsi proposti al Tribunale di primo grado, sfociati nell'adozione di ordinanze del presidente in data 20 dicembre 2001 ⁽¹⁾.

29. Rispettivamente in data 30 e 16 ottobre, la Commissione ha nominato consiglieri auditori il signor S. Durande e la signora K. Williams.

B — Applicazione degli articoli 81, 82 e 86

1. Articolo 81

1.1. Cartelli

1.1.1. Un anno record per le decisioni contro i cartelli

30. Nel 2001 la priorità attribuita all'esame dei cartelli ha comportato un notevole incremento del numero di casi trattati. La Commissione ha adottato 10 decisioni formali di divieto nei casi «Elettrodi di grafite», «Gluconato di sodio», «SAS/Maersk», «Vitamine», «Banche tedesche», «Acido citrico», «Produttori di birra belgi», «Produttori di birra lussemburghesi» «Fosfato di zinco» e «Carta autocopiante» e ha

archiviato mediante «transazioni» 5 casi di cartelli nel settore bancario connessi all'introduzione dell'euro ⁽²⁾. La Commissione ha altresì adottato comunicazioni degli addebiti in vari altri casi, segnatamente «Cartongesso» e «GFU» ⁽³⁾.

31. Gli accordi segreti di cartello figurano fra le restrizioni di concorrenza di maggior gravità. Essi comportano aumenti dei prezzi e riducono le possibilità di scelta offerte ai consumatori. Hanno inoltre un impatto negativo sull'insieme dell'industria europea e provocano un rincaro del costo dei servizi, delle merci e delle materie prime per le imprese europee che si riforniscono presso i partecipanti ai cartelli. A più lungo termine tali pratiche pregiudicano la competitività globale dell'industria europea.

32. Per questi motivi, l'individuazione, il trattamento e la condanna degli accordi segreti di cartello costituiscono elementi centrali della politica di concorrenza attuata dalla Commissione fin dall'inizio. L'istituzione di un'unità specifica (unità Cartelli) nel 1998 ha confermato la priorità che la Commissione intende attribuire alla lotta contro i cartelli, sebbene a tale attività possano partecipare anche altre unità. Inoltre, l'entrata in vigore del futuro regolamento del Consiglio, inteso a sostituire il regolamento n. 17 relativo alle procedure antitrust, fa del controllo dei mercati e della lotta contro le pratiche anticoncorrenziali occulte che vi vengono attuate il fulcro della politica comunitaria in materia di concorrenza. È in questa prospettiva che da vari anni è stato posto l'accento sul rafforzamento sostanziale degli strumenti e su una profonda riorganizzazione dei metodi di lavoro della direzione generale, finalizzati alla lotta contro i cartelli.

33. L'individuazione, il trattamento e la condanna degli accordi segreti di cartello rappresentano una sfida continua per le autorità garanti della concorrenza. La crescente globalizzazione degli scambi obbliga ad esaminare accordi segreti che si estendono al di là dei confini europei e che talvolta sono conclusi fuori del territorio del SEE. La diffusione generalizzata delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione rendono più difficile l'accesso agli elementi di prova di questi accordi. Infine, l'intensificazione della lotta contro i cartelli, in Europa e al di là delle sue

⁽¹⁾ Cause T-219/01 R, *Commerzbank AG*, e T-216/01R, *Reisebank AG*, nonché causa T-213/01 R, *Österreichische Postsparkasse AG*.

⁽²⁾ Cfr. successivo punto 1.1.2.

⁽³⁾ Comunicati stampa Memo/01/149 del 24 aprile 2001 e IP/01/830 del 13 giugno 2001.

frontiere, induce a sofisticare in maniera sempre più accurata le pratiche attuate.

34. La riforma del regolamento n. 17, attualmente in discussione in seno al Consiglio, riveste un'importanza fondamentale per consentire alla Commissione di raccogliere questa sfida e di continuare ad incrementare la propria efficacia nella lotta contro le pratiche occulte. In particolare, la riforma dei poteri d'indagine e segnatamente la possibilità di effettuare ispezioni presso il domicilio privato delle persone fisiche è un elemento indispensabile per adeguare la lotta contro cartelli a pratiche sempre più sofisticate.

35. Al contempo, e per gli stessi motivi, la Commissione è impegnata nella revisione dei propri orientamenti sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

36. La Commissione europea ha adottato per la prima volta un programma sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nel 1996⁽¹⁾ al fine di rafforzare l'efficacia sia dell'individuazione che del trattamento di casi di cartello. Tale programma è considerato una potente arma investigativa a favore delle imprese che cooperano con la Commissione. Esso riconosce le difficoltà incontrate per ottenere prove decisive su intese segrete in un ambiente sempre più sofisticato.

37. Dopo 5 anni di applicazione è possibile affermare che il programma svolge un ruolo importante per quanto riguarda l'attuazione delle regole di concorrenza contro i cartelli ed è stato invocato dalle imprese in molti dei casi avviati dal luglio 1996. Finora la comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese è stata applicata in 16 decisioni definitive della Commissione: «Extra di lega»⁽²⁾, «British sugar»⁽³⁾, «Tubi preisolati»⁽⁴⁾, «Traghetti greci»⁽⁵⁾, «Tubi di acciaio inossidabile senza saldature»⁽⁶⁾, «Lisina»⁽⁷⁾, «SAS Maersk Air»⁽⁸⁾, «Elettrodi di grafite»⁽⁹⁾, «Gluconato di sodio»⁽¹⁰⁾, «Vita-

mine»⁽¹¹⁾, «Produttori di birra belgi»⁽¹²⁾, «Produttori di birra lussemburghesi»⁽¹³⁾, «Acido citrico»⁽¹⁴⁾, «Banche tedesche»⁽¹⁵⁾, «Fosfato di zinco»⁽¹⁶⁾ e «Carta autocopiante»⁽¹⁷⁾.

38. Tuttavia, dall'esperienza maturata finora emerge che la comunicazione potrebbe rivelarsi più efficace se si aumentassero la trasparenza e la certezza delle condizioni alle quali è possibile concedere una riduzione delle ammende. L'efficacia sarebbe rafforzata anche attraverso una maggiore coerenza fra il livello di riduzione delle ammende ed il valore del contributo offerto da un'impresa ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

39. Per questi motivi, dopo cinque anni di attuazione, la Commissione ha deciso di rivedere la propria comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese con l'intento di rafforzarne l'efficacia e potenziare la propria capacità di individuare e trattare con successo i cartelli. Un nuovo progetto di comunicazione, pubblicato il 21 luglio⁽¹⁸⁾, si è occupato di questi problemi da diversi punti di vista e ha preparato la strada per l'adozione nel 2002 di una nuova comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese.

1.1.2. Decisioni in materia di cartelli nel 2001

Elettrodi di grafite⁽¹⁹⁾

40. Il 18 luglio la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 218,8 milioni di euro a SGL Carbon AG (Germania), a UCAR International (Stati Uniti) e ad altre sei società, per avere fissato i prezzi ed essersi ripartite il mercato degli elettrodi di grafite. A seguito di un'indagine approfondita iniziata nel 1997, la Commissione ha riscontrato che queste società

(1) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

(2) GU L 100 dell'1.4.1998.

(3) GU L 76 del 22.3.1999.

(4) GU L 24 del 30.1.1999.

(5) GU L 109 del 27.4.1999.

(6) Non pubblicata.

(7) GU L 152 del 7.6.2001.

(8) Casi COMP/D2/37.444 e COMP/D2/37.386 (GU L 265 del 5.10.2001).

(9) Caso COMP/36.490; comunicato stampa IP/01/1010 del 18 luglio 2001.

(10) Caso COMP/36.756; comunicato stampa IP/01/1355 del 20 ottobre 2001.

(11) Caso COMP/37.512; comunicato stampa IP/01/1625 del 21 novembre 2001.

(12) Caso COMP/37.614; comunicato stampa IP/01/1739.

(13) Caso COMP/37.800; comunicato stampa IP/01/1740 del 5 dicembre 2001.

(14) Caso COMP/36.604; comunicato stampa IP/01/1743 del 5 dicembre 2001.

(15) Caso COMP/37.919; comunicato stampa IP/01/1796 dell'11 dicembre 2001.

(16) Caso COMP/37.027; comunicato stampa IP/01/1797 dell'11 dicembre 2001.

(17) Caso COMP/36.212; comunicato stampa IP/01/1892 del 20 dicembre 2001.

(18) GU C 205 del 21.7.2001, pag. 18.

(19) Caso COMP/36.490; comunicato stampa IP/01/1010 del 18 luglio 2001.

hanno partecipato ad un cartello di portata mondiale per quasi tutti gli anni 90. La Commissione ha qualificato il comportamento delle società come una violazione «molto grave» delle regole di concorrenza comunitarie.

41. Gli elettrodi di grafite sono colonne di grafite, ottenute mediante stampi in ceramica, utilizzate prevalentemente nella produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco, definiti anche «miniaciaierie».

42. In relazione alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende, è importante notare che è la prima volta che la Commissione ha concesso una riduzione sostanziale dell'ammenda (70 %). Showa Denko ha beneficiato di questa riduzione, essendo stata la prima società a cooperare e a fornire alla Commissione prove inconfutabili dell'esistenza del cartello.

SAS/Maersk ⁽¹⁾

43. Sempre il 18 luglio, la Commissione ha deciso di infliggere ammende per un importo di 39,375 milioni di euro e 13,125 milioni di euro a Scandinavian airlines SAS e a Maersk Air per avere stipulato un accordo segreto di ripartizione del mercato. L'accordo in questione conferiva a SAS il monopolio dei voli Copenaghen-Stoccolma a danno di oltre un milione di passeggeri che viaggiano su quella rotta ogni anno e ripartiva altre rotte da e per la Danimarca ⁽²⁾.

44. SAS e Maersk Air avevano notificato un accordo di cooperazione, che riguardava in particolare operazioni di «code-sharing» e i programmi di raccolta punti-premio (frequent flyer programmes). Nel corso dell'indagine preliminare è emerso che, in coincidenza dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione, Maersk Air si era ritirata dalla rotta Copenaghen-Stoccolma, sulla quale sino a quel momento era stata in concorrenza con SAS. È altresì emerso che, contemporaneamente, SAS aveva cessato l'attività sulla rotta Copenaghen-Venezia e Maersk Air aveva iniziato a operare su tale rotta. È risultato infine che SAS si era ritirata dalla rotta Billund-Francoforte, in modo che Maersk Air rimanesse l'unica

compagnia aerea presente su tale rotta, sulla quale, fino ad allora, le due compagnie erano concorrenti.

45. Questi subentri e ritiri, che non erano stati notificati, formavano parte di un più ampio accordo di ripartizione del mercato comprendente una clausola generale di non concorrenza sulle future attività delle parti sulle rotte internazionali da e per la Danimarca e sulle rotte interne danesi.

46. La ripartizione del mercato era stata individuata grazie a ispezioni in loco, effettuate nel giugno 2000 in stretta cooperazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza in Svezia e Danimarca.

47. A seguito della decisione, la concorrenza fra SAS e Maersk Air, le due grandi compagnie aeree operative per e dalla Danimarca, è stata ripristinata a vantaggio dei consumatori.

Gluconato di sodio ⁽³⁾

48. Il 2 ottobre 2001 la Commissione ha inflitto un'ammenda complessiva di 57,53 milioni di euro ad Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel N.V, Avebe B.A., Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG e Roquette Frères S.A. per avere fissato il prezzo e ripartito il mercato del gluconato di sodio. La Commissione ha classificato il comportamento delle società come una violazione «molto grave» delle regole di concorrenza comunitarie.

49. A seguito di un'indagine iniziata nel 1997, la Commissione ha accertato che le società hanno partecipato fra il 1987 e il 1995 ad un cartello di portata mondiale. Gli accordi del cartello erano stati attuati attraverso un controllo minuzioso delle vendite, lo svolgimento di riunioni regolari bilaterali e multilaterali e l'applicazione di un regime di compensazione. La Commissione ha raccolto prove su 25 riunioni del cartello tenutesi nel periodo considerato.

50. Il gluconato di sodio è un prodotto chimico utilizzato per la pulitura dei metalli e del vetro, con applicazioni quali il lavaggio di bottiglie, la pulizia di attrezzi e la sverniciatura, nonché come additivo negli alimenti e in altre applicazioni chimiche.

⁽¹⁾ Casi COMP/D2/37.444 e COMP/D2/37.386 (GU L 265 del 5.10.2001).

⁽²⁾ Il 3 ottobre 2001 SAS ha presentato ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (T-241/01), contestando l'importo dell'ammenda.

⁽³⁾ Caso COMP/36.756; comunicato stampa IP/01/1355 del 20 ottobre 2001.

51. La Commissione ha concesso per la prima volta una riduzione così rilevante nell'ammenda a norma della sezione B della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende. Fujisawa ha ottenuto una riduzione dell'80 %, poiché è stata la prima impresa a fornire prove decisive dell'esistenza del cartello, prima che la Commissione avesse avviato qualsiasi indagine prevista dalla decisione. La Commissione non ha concesso a Fujisawa un'immunità totale, come avrebbe potuto fare conformemente alla sezione B della comunicazione sulla riduzione o sulla non imposizione delle ammende, poiché Fujisawa ha cominciato a collaborare solo dopo avere ricevuto dalla Commissione la richiesta di informazioni. Si è quindi tenuto conto di questa riluttanza a presentarsi spontaneamente e prima dell'avvio dell'indagine.

Vitamine ⁽¹⁾

52. Il 21 novembre la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, dopo avere riscontrato che 13 produttori di vitamine A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, acido folico, beta carotene e carotenoidi avevano partecipato a cartelli per ciascun dei prodotti in questione, commettendo in totale dodici infrazioni distinte.

53. La Commissione ha inflitto ammende per un totale di 855,23 milioni di euro ad otto imprese, per avere fissato i prezzi di otto diversi prodotti e per avere assegnato quote di vendita per ognuno di essi. Alle infrazioni relative alle vitamine B1, B6, H e all'acido folico si è applicata la prescrizione per le ammende comminate nei casi di concorrenza ⁽²⁾, e la Commissione non ha perciò inflitto ammende alle società per la loro partecipazione ai cartelli in questione. Ogni cartello ha costituito un'infrazione molto grave delle regole di concorrenza comunitarie e giustifica pertanto il livello generalmente elevato delle ammende inflitte.

54. Un'evidente caratteristica di tutte le infrazioni è stato il ruolo centrale svolto praticamente in tutti i cartelli da Hoffmann-La Roche e BASF,

i due principali produttori di vitamine, mentre gli altri operatori erano coinvolti solo per un numero limitato di prodotti vitaminici.

55. I partecipanti a ciascuno dei cartelli hanno fissato i prezzi di diversi prodotti vitaminici, assegnato quote di vendita, concordato ed applicato aumenti di prezzi e hanno annunciato gli aumenti di prezzo conformemente ai loro accordi. Hanno inoltre stabilito un meccanismo per controllare e far rispettare i loro accordi, nonché partecipato a riunioni regolari ai fini dell'attuazione dei loro piani. Il *modus operandi* dei diversi cartelli era essenzialmente lo stesso. Data la continuità e la similarità del metodo, la Commissione ha ritenuto opportuno trattare in un unico procedimento e in un'unica decisione l'insieme degli accordi relativi alle diverse vitamine.

Acido citrico ⁽³⁾

56. Il 5 dicembre la Commissione ha deciso di infliggere ammende per un importo totale di 135,22 milioni di euro a cinque imprese produttrici di acido citrico.

57. L'indagine della Commissione ha consentito di stabilire che i cinque produttori avevano partecipato, fra il 1991 e il 1995, ad un cartello su scala mondiale per fissare i prezzi e ripartire il mercato dell'acido citrico. L'accordo in questione costituisce un'infrazione molto grave dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, il che giustifica l'elevato importo delle ammende.

Produttori di birra belgi ⁽⁴⁾

58. Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 91,655 milioni di euro a cinque imprese per avere partecipato a due distinti cartelli segreti relativi al mercato della birra belga.

59. Al primo cartello hanno partecipato Interbrew, da un lato, e Alken-Maes e Danone (a quel tempo impresa madre di Alken-Maes) dall'altro. Interbrew e Alken-Maes/Danone, rispettivamente il primo e il secondo produttore sul mercato, hanno stipulato un patto generale di non aggressione, concordato l'assegnazione dei

⁽¹⁾ Caso COMP/37.512; comunicato stampa IP/01/1625 del 21 novembre 2001.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea.

⁽³⁾ Caso COMP/36.604; comunicato stampa IP/01/1743 del 21 novembre 2001.

⁽⁴⁾ Caso COMP/37.614; comunicato stampa IP/01/1739 del 5 dicembre 2001.

clienti del settore alberghiero e della ristorazione («horeca»), — definito anche mercato «on-trade», ossia della birra da consumarsi sul posto — la fissazione dei prezzi per il settore delle vendite al dettaglio (o «off-trade»), la limitazione degli investimenti e la pubblicità nel settore alberghiero e della ristorazione, una nuova struttura tariffaria («horeca» e dettaglio) e instaurato un sistema di scambio di informazioni dettagliate con cadenza mensile in merito ai volumi di vendita («horeca» e dettaglio). Il cartello è durato dal 1993 al 1998. I dirigenti ed altri alti funzionari delle società coinvolte si sono incontrati con regolarità per mettere a punto gli accordi e procedere al loro controllo. La Commissione ha considerato l'infrazione «molto grave». Ai fini della fissazione dell'importo dell'ammenda, la Commissione ha anche tenuto conto del fatto che già in passato Danone aveva commesso infrazioni simili dell'articolo 81 ⁽¹⁾.

60. Il secondo cartello riguardava la birra venduta con il marchio del distributore in Belgio. Si tratta di birra che i supermercati acquistano dai birrifici, ma vendono con marchio proprio. Nel periodo compreso tra ottobre 1997 e luglio 1998, Interbrew, Alken-Maes, Haacht e Martens si sono incontrate quattro volte per discutere in generale del mercato della birra con marca privata in Belgio e dei loro prezzi e clienti in particolare. Durante questi incontri, i quattro produttori di birra si sono scambiati informazioni commerciali. Questo cartello è stato considerato come un'infrazione «grave».

Produttori di birra lussemburghesi ⁽²⁾

61. Il 5 dicembre la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 448 000 euro a tre produttori di birra lussemburghesi, Brasserie Boffending, Brasserie Battin e Brasserie de Wiltz, per avere partecipato ad un accordo di ripartizione del mercato in Lussemburgo nel settore alberghiero e della ristorazione («horeca») o «on-trade». Un quarto produttore di birra, Brasserie de Luxembourg, controllata da Interbrew, ha evitato l'imposizione dell'ammenda, perché ha fornito alla Commissione informazioni sul cartello e ha soddisfatto tutte le altre condizioni di cui alla sezione B della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende.

62. I produttori di birra avevano concordato per iscritto di rispettare i propri accordi di acquisto esclusivi, ossia acquisti di birra vincolati, con i clienti del settore alberghiero e della ristorazione ed avevano definito misure per limitare l'accesso dei produttori di birra esteri a tale settore nel Lussemburgo. L'accordo è stato in vigore dal 1985 fino al 2000. È stato considerato un'infrazione «grave».

Fosfato di zinco ⁽³⁾

63. L'11 dicembre la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 11,95 milioni di euro a sei imprese produttrici, o ex produttori, di fosfato di zinco. L'indagine svolta dalla Commissione ha consentito di appurare che i sei produttori coinvolti avevano partecipato, fra il 1994 e il 1998, ad un accordo che si era esteso all'intero Spazio economico europeo e che ha consentito loro di fissare i prezzi e di ripartire il 90 % del mercato del fosfato di zinco che essi detenevano. Il fosfato di zinco è un pigmento minerale anticorrosivo utilizzato nella produzione di vernici industriali. Questo accordo costituiva per propria natura un'infrazione molto grave dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

Composizioni amichevoli riguardanti le commissioni bancarie per il cambio delle valute della zona euro e caso delle banche tedesche ⁽⁴⁾

64. Subito dopo la creazione dell'euro, il 1° gennaio 1999 la Commissione (DG Mercato interno) ha ricevuto denunce in merito al fatto che le commissioni per il cambio delle banconote e delle monete della zona euro erano rimaste elevate. La Commissione ha effettuato numerose ispezioni «a sorpresa» in varie banche e ha inviato richieste di informazioni alla maggior parte delle banche della zona euro. Essa ha raccolto prove che dimostravano che alcuni gruppi nazionali di banche avevano agito in collusione con il proposito di mantenere le spese per i cambi delle valute a certi livelli onde rendere minime le perdite causate dall'introduzione dell'euro. Per questo motivo, nel 2000 la Commissione ha avviato procedimenti contro diverse banche e cambiavalute in

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 23 luglio 1984 (vetro piano) e decisione della Commissione del 15 maggio 1974 (vetro piano).

⁽²⁾ Caso COMP/37.800, comunicato stampa IP/01/1740 del 5 dicembre 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/37.027; comunicato stampa IP/01/1797 dell'11 dicembre 2001.

⁽⁴⁾ Caso COMP/37.919; comunicato stampa IP/01/1796 dell'11 dicembre 2001.

I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI
DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;
MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:
ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

sette Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo).

65. Tuttavia, numerose banche hanno preso l'iniziativa di presentare proposte unilaterali alla Commissione affermando che: (i) avrebbero ridotto considerevolmente le spese addebitate per il cambio delle banconote in valuta, e (ii) avrebbero abolito tutte queste commissioni a partire dall'ottobre 2001 al più tardi, almeno per le operazioni d'acquisto effettuate dai correntisti.

66. Tenendo conto della circostanza eccezionale della scomparsa del mercato in questione e degli immediati vantaggi per la clientela derivanti dalle proposte presentate, comportanti una rinuncia al presunto comportamento collusivo, la Commissione ha deciso di porre fine ai procedimenti contro oltre cinquanta banche in Belgio, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo ed alcune banche in Germania ⁽¹⁾.

67. Il 12 dicembre la Commissione ha inflitto ammende a cinque banche tedesche, per un importo totale di 100,8 milioni di euro, per avere concluso un accordo sull'applicazione di una commissione di circa il 3 % per le operazioni di acquisto e di vendita di banconote nella zona euro nel periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 1999.

68. Il caso austriaco sarà esaminato nel contesto di un cartello di più ampia portata nel settore bancario austriaco, su cui la Commissione sta attualmente indagando.

Carta autocopiante ⁽²⁾

69. Il 20 dicembre la Commissione ha deciso di infliggere ammende per un importo totale di 313,69 milioni di euro a 10 imprese produttrici di carta autocopiante.

70. L'indagine della Commissione ha permesso di stabilire che i produttori interessati avevano partecipato, fra il 1992 e il 1995, ad un accordo segreto di dimensione europea inteso a migliorare la loro redditività mediante aumenti collettivi dei prezzi. L'accordo in questione costituisce per propria natura un'infrazione molto grave dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, il che giustifica l'elevato

importo delle ammende, in particolare quella di 184,27 milioni di euro inflitta a Arjo Wiggins Appleton, maggior fabbricante di carta autocopiante e istigatore del cartello. Sappi ha beneficiato di un'immunità totale per la partecipazione al cartello, in quanto è stata la prima società a cooperare con la Commissione e a fornire prove determinanti dell'esistenza dell'intesa.

Sentenza della Corte nel caso «British sugar»

71. Con decisione del 14 ottobre 1998, la Commissione aveva inflitto ammende ai produttori di zucchero British Sugar e Tate&Lyle e ai distributori di zucchero Napier Brown e James Budgett per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE mediante il coordinamento della loro politica dei prezzi sul mercato dello zucchero cristallizzato bianco nel Regno Unito ⁽³⁾.

72. A seguito del ricorso presentato da tutte e tre le parti, il Tribunale di primo grado, con sentenza del 12 luglio 2001 ⁽⁴⁾, ha confermato appieno la decisione della Commissione, ma ha concesso una riduzione dell'ammenda a Tate&Lyle. Il Tribunale non ha accolto nessuno degli argomenti sostenuti dalle parti per dimostrare che non era stata commessa alcuna infrazione e che il loro comportamento non aveva potuto incidere sul commercio fra gli Stati membri.

73. Per quanto riguarda le ammende inflitte, il Tribunale ha accolto le conclusioni della Commissione in merito alla classificazione dell'infrazione come grave, alla sua durata, alla natura intenzionale, nonché alla valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti. Riguardo all'applicazione di un *trattamento favorevole*, il Tribunale non ha contestato i principi dell'attuale comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende ⁽⁵⁾. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la Commissione abbia erroneamente qualificato la cooperazione di Tate&Lyle come non permanente e completa ai sensi della sezione B, lettera d), della comunicazione. Ha pertanto esercitato il proprio potere di giurisdizione illimitata ⁽⁶⁾ e ha rivalutato nel merito la cooperazione di Tate&Lyle,

⁽¹⁾ Comunicato stampa IP/01/1159 del 31 luglio 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/36.212; comunicato stampa IP/01/1892 del 20 dicembre 2001.

⁽³⁾ Per una descrizione esaustiva della decisione, cfr. XXXVIII Relazione sulla politica di concorrenza 1998, pagg. 150-152.

⁽⁴⁾ Cause riunite T-202/98, T-204/98, T-207/98 *Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown/Commissione*.

⁽⁵⁾ GU C 207 del 18.7.1996, pag. 4.

⁽⁶⁾ Cfr. articolo 229 del trattato CE e articolo 17 del regolamento n. 17 del 1962.

portando la riduzione dell'ammenda dal 50 % al 60 %.

74. Nel frattempo, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado British Sugar ha presentato ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Articoli 82 e 86

2.1. Articolo 82 — Imprese in posizione dominante

75. L'articolo 82 vieta alle imprese che detengono una posizione dominante su un determinato mercato l'abuso di tale posizione a pregiudizio di terzi. Tali abusi possono consistere, per esempio, nella limitazione della produzione, nell'imposizione di prezzi eccessivi, discriminatori o predatori, nella vendita obbligata di più prodotti, o in altre pratiche commerciali non basate sul principio dell'efficienza economica. Tali pratiche si ripercuotono in modo negativo sulla concorrenza; sono adottate da imprese il cui potere di mercato consente loro di sottrarsi alle pressioni concorrenziali ed eliminare i concorrenti senza subire danni significativi, o di ostacolare in modo sensibile l'accesso al mercato da parte di nuovi concorrenti.

76. Nel 2001, la Commissione ha inflitto ammende in 4 casi di violazione dell'articolo 82. Negli altri casi esaminati, è stato possibile accogliere gli impegni o le modifiche degli accordi proposti dalle imprese interessate, che hanno posto fine alle pratiche abusive. I casi esaminati non erano circoscritti a settori specifici e riguardano, tra l'altro, il settore postale e l'industria automobilistica.

⁽¹⁾ Causa C-359/01 P.

Deutsche Post AG I ⁽²⁾

77. Il 20 marzo la Commissione ha adottato una decisione in un procedimento a norma dell'articolo 82 riguardante il settore postale, riscontrando che l'operatore postale tedesco, Deutsche Post AG, aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi commerciali di inoltrare pacchi concedendo sconti di fedeltà e praticando prezzi predatori. A Deutsche Post è stata inflitta un'ammenda di 24 milioni di euro (cfr. punto I.C.2.2).

Deutsche Post AG II ⁽³⁾

78. Il 25 luglio è stata adottata un'altra decisione nel settore postale, anche in questo caso destinata a Deutsche Post AG (cfr. punto I.C.2.2).

Duales System Deutschland (DSD) ⁽⁴⁾

79. Il 20 aprile la Commissione ha deciso che DSD, l'impresa che ha creato il marchio «Il punto verde», aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato dell'organizzazione del ritiro e del riciclaggio degli imballaggi di vendita usati in Germania. DSD è l'unica impresa che gestisce un servizio completo di ritiro e riciclaggio di imballaggi su tutto il territorio tedesco. La Commissione ha sollevato obiezioni in merito a una disposizione del contratto per l'utilizzo del marchio stipulato tra DSD e i suoi clienti, che obbligava questi ultimi a versare un corrispettivo fissato in funzione del volume degli imballaggi recanti il marchio «Il punto verde», anziché del volume degli imballaggi oggetto del servizio di ritiro e riciclaggio effettivamente prestato da DSD. Questa disposizione contrattuale costituisce un'infrazione all'articolo 82, in quanto impone ai consumatori il pagamento di servizi non effettivamente prestati ed impedisce ai concorrenti di entrare sul mercato.

⁽²⁾ Caso COMP/C1/35.141.

⁽³⁾ Caso COMP/C1/36.915.

⁽⁴⁾ Caso COMP/34.493; comunicato stampa IP/01/584.

Riquadro 3: Politica di concorrenza nel settore dei rifiuti di imballaggi

Nell'applicare la legislazione ambientale della Comunità europea, gli Stati membri fissano obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi, in conformità del principio «chi inquina paga». Le leggi e i regolamenti nazionali di ogni paese stabiliscono il quadro normativo per il settore, il quale istituisce quindi vari sistemi di raccolta e riciclaggio di imballaggi di vendita. Nei cosiddetti sistemi completi, quali

I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI
DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;
MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:
ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

quelli esaminati di recente dalla Commissione, esistono relazioni contrattuali tra il gestore del sistema e i produttori/distributori di prodotti imballati, le imprese che effettuano la raccolta e le imprese garanti/di riciclaggio.

In linea generale, la Commissione cerca di agire nell'interesse dei consumatori. L'obiettivo della Commissione è di garantire che i nuovi mercati creati in questo settore siano aperti alla concorrenza e di mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente. Al tempo stesso, i servizi sono prestati al miglior prezzo possibile. Nel 2001 la Commissione ha adottato diverse decisioni formali e trasmesso lettere amministrative [due decisioni nel caso *Duales System Deutschland* ⁽¹⁾, una decisione nel caso *Eco Emballages* ⁽²⁾, lettere amministrative nei casi *Pro Europe* ⁽³⁾, *Returpack-PET* ⁽⁴⁾, *Returpack Aluminium* ⁽⁵⁾ e *Returglas* ⁽⁶⁾], nelle quali ha indicato i principi fondamentali di concorrenza che tali sistemi devono rispettare, i quali possono essere riassunti come segue:

- a) *scelta per le imprese*: la Commissione ritiene che le imprese tenute a recuperare e riciclare rifiuti dovrebbero poter scegliere tra diversi sistemi o altre soluzioni conformi. L'obiettivo è di garantire loro la libertà di non stipulare contratti con il sistema dominante o di farlo solo per una quota parziale dei loro imballaggi. Tenendo conto della fortissima posizione di mercato dei sistemi già esistenti, per promuovere la concorrenza è di somma importanza garantire un accesso illimitato al mercato ai prestatori di servizi alternativi. Lo scopo è anche di favorire lo sviluppo di nuovi tipi di attività nel settore del recupero degli imballaggi e quindi di eliminare gli ostacoli all'autogestione e ad altre soluzioni individuali conformi. La Commissione non accetta quindi comportamenti di mercato abusivi, volti a consolidare la posizione dominante dell'operatore esistente;
- b) *assenza di accordi di esclusiva ingiustificati*: quando valuta le restrizioni della concorrenza nel settore del recupero dei rifiuti di imballaggi, la Commissione esamina segnatamente la portata e la durata dei contratti. La Commissione è in genere critica nei confronti di tutti i tipi di accordi esclusivi privi di una solida e convincente giustificazione economica;
- c) *accesso illimitato alle infrastrutture di raccolta*: una delle caratteristiche del mercato della raccolta e cernita dei rifiuti di imballaggi presso le abitazioni private è che la duplicazione delle infrastrutture di raccolta esistenti nella pratica è spesso molto difficile. Sarebbe disagevole per le famiglie utilizzare vari contenitori di diversi sistemi di raccolta per lo stesso materiale e tale soluzione non sarebbe valida sotto il profilo economico. La Commissione ritiene pertanto che la condivisione delle attrezzature di raccolta da parte delle imprese addette rappresenti una condizione essenziale per garantire il gioco della concorrenza nella pratica;
- d) *libera commercializzazione di materie prime secondarie*: anche la commercializzazione di materie prime secondarie da parte delle imprese di raccolta dev'essere il più possibile libera e al tempo stesso occorre garantire che i materiali trovino opportuni canali di trasformazione. Il materiale da imballaggio oggetto di raccolta e cernita può infatti essere riutilizzato come materia prima secondaria per vari nuovi prodotti.

La Commissione applicherà i principi sopra illustrati anche ai casi in corso di esame e futuri. Il consumatore beneficerà direttamente dell'applicazione di questi principi di politica di concorrenza, in quanto si prevede che la concorrenza sui mercati rilevanti del recupero di rifiuti di imballaggi favorirà una diminuzione dei prezzi, da ultimo pagati dal consumatore finale, per i prodotti smaltiti tramite i sistemi di recupero.

⁽¹⁾ Caso COMP/D3/34.493, decisione del 20 aprile 2001 (GU L 166 del 26.6.2001, pag. 1); decisione del 17 settembre 2001 (GU L 319 del 4.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Caso COMP/D3/34.950, decisione del 15 giugno 2001 (GU L 233 del 31.8.2001, pag. 37).

⁽³⁾ Caso COMP/D3/38.051.

⁽⁴⁾ Casi COMP/D3/35.656 e COMP/D3/37.224.

⁽⁵⁾ Caso COMP/D3/35.658.

⁽⁶⁾ Caso COMP/D3/35.669.

Michelin ⁽¹⁾

80. Il 20 giugno la Commissione ha deciso di infliggere un'ammenda di 19,76 milioni di euro al produttore francese di pneumatici Michelin per avere abusato della sua posizione dominante sul mercato francese dei pneumatici di ricambio, ricostruiti e nuovi, per veicoli pesanti. L'indagine della Commissione ha rivelato che, tra il 1990 e il 1998, Michelin ha gestito un complesso sistema di sconti, premi e convenzioni commerciali, avente l'effetto di vincolare i rivenditori a Michelin per le forniture e quindi di escludere artificialmente i concorrenti dal mercato. La pesante ammenda tiene conto della gravità e della durata dell'infrazione e del carattere recidivo della stessa, in quanto l'impresa era già stata condannata per comportamenti illeciti analoghi.

IMS Health ⁽²⁾

81. Il 3 luglio la Commissione ha adottato misure transitorie nei confronti di IMS Health (Stati Uniti), il numero uno mondiale nella raccolta di dati sulle vendite e le prescrizioni di farmaci, ingiungendole di concedere una licenza per l'utilizzo della sua «struttura a 1 860 elementi», che suddivide la Germania in 1 860 zone di vendita o «caselle». La Commissione ha ritenuto che il rifiuto di IMS di concedere una licenza per l'uso della struttura — divenuta, secondo la Commissione, norma nazionale nell'industria farmaceutica tedesca — costituisca un evidente abuso di posizione dominante. Tale rifiuto impediva ai nuovi concorrenti potenziali di entrare sul mercato dei dati sulle vendite di farmaci e poteva causare danni gravi e irreparabili agli attuali concorrenti di IMS: NDC Health (Stati Uniti) e AzyX Geopharma Services (Belgio). Il 26 ottobre il presidente del Tribunale di primo grado, cui IMS aveva presentato un'istanza di provvedimento d'urgenza, ha sospeso l'esecuzione della decisione della Commissione fino alla pronuncia definitiva nell'ambito del contenzioso d'annullamento ⁽³⁾. NDC Health ha presentato ricorso

⁽¹⁾ Caso COMP/36.041; comunicato stampa IP/01/873.

⁽²⁾ Caso COMP/38.044, *IMS Health/NDC*, decisione del 3 luglio 2001 (GU L 59 del 28.2.2002).

⁽³⁾ Causa T-184/01 R. Il presidente ha stabilito che il carattere abusivo del comportamento di IMS non si poteva considerare equivocabile ai sensi delle attuali regole di concorrenza, che IMS rischiava di subire danni gravi e irreparabili se fosse stata costretta a concedere una licenza ai suoi concorrenti e che l'equilibrio di interessi in questo caso interveniva a favore della sospensione della decisione.

contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado in data 12 dicembre.

De Post/La Poste (Belgio) ⁽⁴⁾

82. Il 5 dicembre la Commissione ha accertato mediante decisione che l'operatore postale belga De Post/La Poste aveva abusato della sua posizione dominante praticando una tariffa preferenziale per il servizio di posta generale, subordinata all'accettazione di un contratto supplementare che copriva un nuovo servizio postale «business-to-business» («B2B») e ha inflitto all'impresa un'ammenda di 2,5 milioni di euro (Cfr. punto I.C.2.2).

2.2. Articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 82 — Imprese pubbliche/ imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, posizione dominante

83. Ai sensi dell'articolo 86, le regole di concorrenza si applicano anche alle imprese pubbliche e alle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi; gli Stati membri non possono emanare né mantenere in vigore, nei confronti di tali imprese, alcuna misura contraria alle norme di concorrenza.

La Poste (Francia) ⁽⁵⁾

84. Il 23 ottobre la Commissione ha adottato una decisione sulle modalità di controllo delle relazioni tra l'impresa francese La Poste e le imprese di smistamento specializzate nel condizionare e preparare gli invii postali. La Commissione ha riscontrato un conflitto d'interesse nelle relazioni tra La Poste e le imprese private di smistamento, in quanto La Poste è concorrente di tali imprese e loro partner obbligato a causa del monopolio postale. A parere della Commissione, tale conflitto d'interesse incoraggia La Poste ad abusare della sua posizione dominante. Poiché la normativa francese non prevede controlli sufficientemente efficaci e indipendenti per neutralizzare il conflitto d'interesse, la Commissione ha stabilito che lo Stato francese contravviene al combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1 e dell'articolo 82 del trattato.

⁽⁴⁾ Caso COMP/C1/37.859 (GU L 61 del 2.3.2002).

⁽⁵⁾ Caso COMP/C1/37.133.

C — Sviluppi delle politiche settoriali

1. Energia: liberalizzazione nel settore dell'elettricità e del gas

85. Nel 2001 si sono verificati importanti sviluppi per il settore europeo dell'energia (elettricità e gas), nel quale è in atto un processo di liberalizzazione. È proseguita la ristrutturazione del settore. I consumatori hanno cominciato a beneficiare della liberalizzazione su più larga scala e molti si sono avvalsi delle nuove possibilità di cambiare fornitore. È stata proposta una nuova legislazione per accelerare il processo di liberalizzazione. Sono state inoltre adottate diverse misure accessorie al fine di garantire che la liberalizzazione diventi una realtà economica.

86. Il processo di liberalizzazione richiede che i partecipanti al mercato si adeguino alla nuova realtà economica. Secondo la Commissione, la liberalizzazione impone alle società che operano nel settore dell'energia di diventare più efficienti (razionalizzazione) e di migliorare i servizi offerti ai consumatori. Nel contempo, crea nuove opportunità di mercato per tali imprese: esse possono accrescere la dimensione geografica delle loro attività e trasformarsi in multinazionali e possono entrare in nuovi mercati del prodotto e offrire servizi differenziati. Il 2001 ha evidenziato che il processo di ristrutturazione del settore europeo dell'energia è in corso e determina un'intensificazione delle attività di concentrazione, nell'ambito delle quali le economie di scala e di scopo rappresentano i principali incentivi. Gli esempi più salienti del 2001 sono stati la politica di acquisizioni perseguita da EDF in Spagna, Italia e Regno Unito e l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nell'impresa tedesca di erogazione di gas Ruhrgas da parte della società elettrica tedesca EON. Entro i limiti delle sue competenze ad esaminare questi casi a norma del regolamento sulle concentrazioni⁽¹⁾, la Commissione garantisce che tali fusioni non comportino la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati dell'energia.

87. L'obiettivo fondamentale della politica di liberalizzazione — sotto il profilo della concorrenza — è di offrire ai consumatori una più ampia

scelta di fornitori, che a loro volta siano in concorrenza reciproca a livello di prezzi e di servizi. I consumatori — in particolare nei paesi che hanno optato per una maggiore apertura del mercato rispetto ai requisiti minimi fissati dalle direttive europee sull'energia elettrica e il gas — beneficiano già oggi del processo di liberalizzazione. Pertanto, a livello comunitario i prezzi dell'elettricità (esclusa l'IVA e le imposte sull'energia) applicati ai grandi utenti industriali sono diminuiti in seguito all'avvio della politica di liberalizzazione, naturalmente con alcune differenze tra gli Stati membri. Sembra inoltre emergere una tendenza verso la convergenza dei prezzi tra Stati membri⁽²⁾. Per quanto riguarda il settore del gas, la situazione è un po' diversa, considerato che il gas è in larga misura importato sulla base di contratti a lungo termine e che i prezzi nell'Europa continentale previsti da tali contratti in genere dipendono dal prezzo del petrolio. L'aumento del prezzo del petrolio lo scorso anno ha quindi provocato un incremento dei prezzi del gas. Nel medio e lungo periodo, si prevede tuttavia che anche nell'Europa continentale si svilupperanno delle vere e proprie borse per gli scambi di gas, il che determinerà maggiore liquidità e contratti a breve termine. In tal modo, i partecipanti al mercato disporranno di un nuovo prezzo di riferimento, che potrebbe sostituire la dipendenza dal prezzo del petrolio e quindi agevolare la negoziazione dei prezzi.

1.1. Proposta della Commissione sul completamento dei mercati europei dell'elettricità e del gas

88. Dal punto di vista legislativo, lo sviluppo più importante nel 2001 è stata la proposta della Commissione di una nuova direttiva per il completamento dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale⁽³⁾. La proposta, presentata al Consiglio e al Parlamento europeo nel marzo 2001, in seguito a un'audizione pubblica dei partecipanti al mercato nell'autunno 2000, è costituita da elementi di natura quantitativa e qualitativa.

89. Per quanto riguarda gli «elementi quantitativi», la proposta prevede un'apertura del mercato per tutti i consumatori industriali e commerciali

⁽¹⁾ L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Ruhrgas da parte di EON è esaminata dal Bundeskartellamt tedesco.

⁽²⁾ Documento di lavoro della Commissione: Relazione sull'attuazione delle direttive sul gas e l'elettricità, SEC(2001) 1957 del 3 dicembre 2001, pag. 23.

⁽³⁾ COM(2001) 125 def. del 13 marzo 2001.

di energia elettrica entro il 2003, per tutti i consumatori industriali e commerciali di gas entro il 2004 e per tutti gli altri utenti — compresi i privati — entro il 2005. Nell'elaborare la sua proposta, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'applicazione delle direttive esistenti da parte degli Stati membri ha prodotto livelli diversi di apertura dei mercati. Inoltre, nel 2001 la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro la Francia e la Germania per la mancata attuazione o l'attuazione incompleta della direttiva sul gas, e contro il Belgio per non aver provveduto alla piena applicazione della direttiva sull'elettricità.

90. Purtroppo, i consumatori dei paesi che hanno optato per una lenta apertura del mercato subiscono uno svantaggio concorrenziale rispetto a quelli dei paesi che hanno preferito procedere a una rapida liberalizzazione. Analogamente, le imprese del settore energetico in questi ultimi paesi sono esposte alla concorrenza per tutta la loro clientela, mentre quelle dei primi paesi beneficiano ancora di una clientela protetta e ne traggono un indebito vantaggio concorrenziale. Queste distorsioni della concorrenza si possono ridurre o eliminare soltanto se tutti gli Stati membri raggiungono lo stesso grado di apertura del mercato.

91. Per quanto riguarda gli «elementi qualitativi», la proposta prevede, in primo luogo, il rafforzamento delle norme in materia di separazione contabile. Poiché numerose imprese nei settori dell'elettricità e del gas sono verticalmente integrate, cioè attive nella trasmissione e nella fornitura (oltre alle attività di generazione di energia elettrica o di stoccaggio del gas), sussiste il rischio che l'attività di trasmissione di un gruppo integrato conceda un trattamento favorevole all'attività di fornitura del gruppo, a scapito dei terzi che chiedono l'accesso alla rete. Al fine di risolvere la questione, la Commissione propone di imporre alle imprese verticalmente integrate la separazione giuridica dei rispettivi comparti di attività. La proposta prevede anche alcune misure di accompagnamento al fine di garantire che non vi siano scambi indebiti di informazioni tra le attività separate del gruppo. È stato inoltre proposto di estendere le norme rafforzate in materia di separazione alle grandi imprese di distribuzione.

92. In secondo luogo, la Commissione propone di rendere obbligatoria per gli Stati membri l'istituzione di autorità indipendenti di regolamentazione a livello nazionale e l'adozione di un

sistema regolamentato di accesso dei terzi alla rete (rispetto a un sistema di accesso negoziato, che costituisce una possibilità alternativa nel quadro delle direttive esistenti). Con il sistema regolamentato, l'accesso viene concesso in base a tariffe approvate da un'autorità pubblica. Il vantaggio di questo sistema è che in genere comporta minori costi di transazione per i terzi e le tariffe sono soggette al controllo — ex ante — dell'autorità nazionale di regolamentazione.

93. La proposta della Commissione relativa al completamento dei mercati dell'energia è stata accolta con grande favore dalla maggioranza degli Stati membri in occasione del Consiglio di Stoccolma di marzo 2001. Tuttavia, alcuni Stati membri, come la Francia, hanno espresso perplessità riguardo alla scadenza finale per la piena apertura del mercato. Altri, come la Germania, che hanno optato a favore di un sistema di accesso dei terzi negoziato e contro l'istituzione di un'autorità nazionale di regolamentazione, hanno espresso perplessità riguardo agli «elementi qualitativi». Nondimeno, i negoziati relativi alla proposta di direttiva sono stati avviati in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e si sono compiuti progressi significativi durante il 2001. Si auspica quindi la conclusione dei negoziati nel 2002.

94. Nel giugno 2001 la Commissione ha rammentato agli Stati membri la loro responsabilità di provvedere ad eliminare quanto prima il livello disuguale di liberalizzazione del mercato ⁽¹⁾ e ha richiamato l'attenzione sul fatto che le imprese non devono trarre indebito vantaggio dal diverso grado di apertura dei mercati. Infine, qualora gli Stati membri non potessero o non fossero disposti ad adottare la proposta della Commissione per il completamento dei mercati dell'energia, la Commissione ha annunciato che potrebbe avvalersi degli strumenti previsti all'articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE. Tale articolo permette alla Commissione di adottare — a talune condizioni — decisioni e direttive rivolte agli Stati membri, senza necessità di approvazione da parte degli stessi.

95. Di pari passo con le proposte legislative, si sono compiuti lavori e si sono svolte discussioni con i gruppi internazionali delle parti interessate (amministrazioni nazionali, autorità di regolamentazione, consumatori, produttori). Tali gruppi

⁽¹⁾ Comunicato stampa IP/01/872 del 20 giugno 2001.

(il forum di Firenze per l'elettricità e il forum di Madrid per il gas) si sono riuniti su iniziativa e con la partecipazione attiva della Commissione. Si sono quindi esaminate alcune questioni tecniche e normative, nel tentativo di procedere a un'armonizzazione che favorisca gli scambi transfrontalieri e garantisca la parità di condizioni a livello europeo ed una concorrenza non falsata sui mercati del gas e dell'energia elettrica.

1.2. *Interazione tra la politica di concorrenza e le regole del mercato interno*

96. L'attuazione della politica di concorrenza garantisce, in particolare, che gli ostacoli statali eliminati dalla direttiva sull'elettricità e il gas non siano sostituiti da comportamenti anticoncorrenziali degli operatori di mercato aventi il medesimo effetto. Sono necessarie tre condizioni di base per instaurare e mantenere una concorrenza effettiva sui mercati del gas e dell'energia elettrica: la libertà sul versante dell'offerta, la libertà sul versante della domanda, il libero accesso alle reti. Libero ovviamente non significa «gratuito», ma «privo di restrizioni artificiali».

97. In particolare, le seguenti caratteristiche contribuiscono a creare un ambiente sfavorevole allo sviluppo della concorrenza sui mercati europei del gas e dell'energia elettrica: innanzitutto, il fatto che le reti sono e rimarranno monopoli naturali. La Commissione cerca di favorire un effettivo accesso dei terzi alle reti a condizioni non discriminatorie e non abusive. Nel settore dell'elettricità, si presta particolare attenzione all'accesso alle infrastrutture congestionate di interconnessione tra diversi Stati membri, essenziali per gli scambi transfrontalieri. L'accesso a tali infrastrutture di interconnessione è al tempo stesso cruciale in diversi paesi che presentano una struttura dell'offerta di tipo monopolistico, nei quali una concorrenza effettiva può quindi essere introdotta soltanto tramite le importazioni. La Commissione è intervenuta nel progetto di sistema di attribuzione della capacità di trasmissione per l'infrastruttura di interconnessione tra il Regno Unito e la Francia e sta attualmente esaminando e controllando la situazione presso altre frontiere interne, per esempio l'infrastruttura di interconnessione di elettricità tra Spagna e Francia e le infrastrutture di interconnessione verso i Paesi Bassi. Si è inoltre occupata della costruzione e dell'uso di una nuova infrastruttura di

interconnessione tra Norvegia e Germania⁽¹⁾. L'accesso alla rete è un aspetto importante anche nel settore del gas. Nel 2001 la Commissione ha esaminato un caso riguardante il rifiuto congiunto di un gruppo di società europee del gas di concedere a un produttore di gas norvegese l'accesso ai gasdotti dell'Europa continentale. Ha risolto il caso con una delle imprese europee interessate, dopo che quest'ultima ha proposto impegni miranti a rendere più effettivo il regime di accesso dei terzi⁽²⁾.

98. In secondo luogo, la demarcazione verticale è e rimarrà una caratteristica generale dell'industria energetica, in particolare sul mercato del gas, a causa dell'esistenza di una consolidata catena di fornitura verticale, in cui ciascuna impresa ha una posizione e una funzione ben definite.

99. In terzo luogo, i produttori hanno sempre cooperato nella commercializzazione su questi mercati e lo fanno tuttora, il che si traduce in una concorrenza meno vivace sul versante dell'offerta. Un esempio di tale tipo di cooperazione è stato riscontrato nel settore del gas irlandese (*Corrib*)⁽³⁾ e norvegese (*GFU*)⁽⁴⁾, nonché nel settore dell'elettricità francese (*EDF/CNR*), ma sembra che accordi analoghi esistano anche in altri paesi.

100. Alcuni altri fattori (demarcazione orizzontale, restrizioni d'uso) che limitano la concorrenza si riscontrano principalmente sui mercati del gas.

1.3. *Politica della Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore dell'energia*

101. Nel 2001 è stata prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

— l'analisi di casi riguardanti i costi non recuperabili (metodologia e decisioni). Cfr. punto III.A.4;

⁽¹⁾ Cfr. comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso COMP/E3/37.921, *Viking Cable* (GU C 247 del 5.9.2001, pag. 11); nel frattempo le parti che hanno effettuato la notifica hanno deciso di abbandonare il progetto Viking Cable.

⁽²⁾ Comunicato stampa IP/01/1641 — La Commissione risolve il caso Marathon con la Thyssengas.

⁽³⁾ Comunicato stampa IP/01/578 — Enterprise Oil, Statoil e Marathon commercializzeranno il gas Irish Corrib separatamente.

⁽⁴⁾ Comunicato stampa IP/01/830 — La Commissione si oppone alle vendite collettive di gas ad opera del GFU in Norvegia.

- la valutazione di un numero crescente di regimi di promozione delle energie rinnovabili. Cfr. punto III.C.1.3;
- la Commissione ha tra l'altro analizzato regimi basati su aiuti al funzionamento, come la *Prime d'encouragement écologique* in Lussemburgo, regimi basati sui mercati dei certificati verdi, come le nuove leggi regionali in materia di elettricità in Belgio, nonché regimi più complessi comprendenti una combinazione di vari metodi d'incentivazione, come il sistema britannico degli *obblighi rinnovabili*;
- la valutazione degli aiuti di Stato miranti a garantire un certo livello di sicurezza di approvvigionamento di elettricità. La direttiva 96/92/CE⁽¹⁾ autorizza gli Stati membri ad accordare la priorità alle fonti interne di energia combustibile primaria, in misura non superiore a una soglia fissa, basata sul rispettivo consumo annuo di energia, affinché possano garantire un certo livello di sicurezza di approvvigionamento.

1.4. Altri sviluppi nel settore dell'energia: carburante per motori

102. Quando la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si sono riunite il 29 settembre 2000 per discutere la politica di concorrenza nel settore del carburante per motori⁽²⁾, una delle conclusioni è stata che i nuovi concorrenti e gli operatori indipendenti sono essenziali per mantenere e/o intensificare le pressioni concorrenziali sui mercati europei del carburante. Durante il 2001 la DG Concorrenza ha condotto un'indagine approfondita per valutare le condizioni di concorrenza tra gli operatori indipendenti non integrati nel settore.

103. Gli operatori indipendenti hanno identificato diversi fattori che rendono talvolta difficoltosa la loro situazione. Tali fattori sono legati al comportamento delle imprese verticalmente integrate e ad alcuni ostacoli di natura amministrativa. Gli operatori indipendenti hanno affermato che alcune difficoltà sono dovute al comporta-

mento delle imprese verticalmente integrate, quale l'imposizione di prezzi discriminatori e predatori, il rifiuto della fornitura, la scarsa disponibilità a concedere accesso alle infrastrutture logistiche e i contratti di fornitura esclusiva a lungo termine tra imprese integrate nel settore del carburante per motori e stazioni di rifornimento. Sebbene questo tipo di comportamento possa ricadere nel campo d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE qualora siano soddisfatti i criteri per l'applicazione di dette disposizioni, l'indagine non ha fornito prove conclusive di un'infrazione alle regole di concorrenza dell'Unione. Infine, gli operatori indipendenti hanno segnalato vari ostacoli amministrativi, che creano notevoli difficoltà. Tra i principali ostacoli nazionali indicati figurano le legislazioni nazionali d'attuazione della direttiva 98/93/CE sulle scorte di sicurezza, alcune norme fiscali, i requisiti ambientali, le misure volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e i metodi di assegnazione dei punti di vendita al dettaglio. L'indagine ha dimostrato che la situazione degli operatori indipendenti varia in misura sensibile tra gli Stati membri considerati. I risultati dell'indagine sono stati presentati ed esaminati in occasione di una seconda riunione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza svoltasi il 16 novembre 2001.

2. Servizi postali

104. Il settore postale è in pieno sviluppo, in particolare in vista dell'ulteriore apertura del mercato e della trasformazione indotta dalla cosiddetta «eEconomy». La Commissione ha adottato diverse decisioni importanti in questo settore, al fine di evitare una nuova monopolizzazione dei mercati liberalizzati da parte degli operatori dominanti.

2.1. Proposta della Commissione per un'ulteriore apertura del mercato

105. Il 15 ottobre 2001 il Consiglio ha approvato una posizione comune degli Stati membri in merito a un testo volto a modificare la direttiva postale in vigore.

106. Le principali modifiche introdotte dal testo approvato dal Consiglio sono le seguenti:

- un'ulteriore apertura del mercato, con progressiva riduzione dell'area riservata a par-

⁽¹⁾ Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20).

⁽²⁾ Cfr. Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punti 119-121. Cfr. anche comunicati stampa MEMO/00/55 del 20 settembre 2000, IP/00/1090 del 29 settembre 2000 e IP/00/1391 del 30 novembre 2000.

tire dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006 ⁽¹⁾;

- la possibilità, mediante proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio, di completare il mercato interno dei servizi postali nel 2009 ⁽²⁾;
- la liberalizzazione della posta transfrontaliera in uscita, eccetto per gli Stati membri nei quali tale servizio deve rientrare nell'area riservata al fine di garantire la prestazione del servizio universale;
- il divieto di compensazione interna dei costi dei servizi universali esclusi dall'area riservata con le entrate dei servizi dell'area riservata, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assolvere specifici obblighi di servizio universale imposti nell'area competitiva;
- il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione nel caso in cui i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali.

107. Il testo approvato dal Consiglio non contiene una definizione di «servizi speciali» ⁽³⁾. Il testo modificato, sebbene preveda una minore apertura del mercato dei servizi postali rispetto a quella prevista in origine dalla Commissione, si può considerare un passo importante verso la realizzazione del mercato interno dei servizi postali. Il testo deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ In particolare, a partire dal 2003 l'area non riservata comprenderà le lettere di peso superiore a 100 grammi; questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida. A partire dal 2006 l'area non riservata comprenderà le lettere di peso superiore a 50 grammi; questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

⁽²⁾ Nel 2006 la Commissione completerà uno studio di valutazione, per ciascuno Stato membro, dell'impatto sul servizio universale del completamento del mercato interno dei servizi postali nel 2009. Alla luce di tale studio, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata da una proposta che, se del caso, confermerà la data del 2009 per la piena realizzazione del mercato interno dei servizi postali, oppure stabilirà eventuali altri provvedimenti in base alle conclusioni dello studio.

⁽³⁾ La proposta originaria della Commissione comprendeva una definizione di servizi speciali. Sebbene la maggioranza delle delegazioni nazionali convenisse sulla necessità di definire i servizi speciali nella nuova direttiva, non è stato possibile raggiungere un accordo in seno al Consiglio su una definizione specifica.

2.2. Casi individuali

Deutsche Post AG I ⁽⁴⁾

108. Il 20 marzo la Commissione ha concluso l'indagine relativa a Deutsche Post AG (DPAG) e ha adottato una decisione nella quale constata che DPAG ha abusato della sua posizione dominante concedendo sconti di fedeltà e praticando prezzi predatori sul mercato dei servizi commerciali di inoltro pacchi. È stata inflitta un'ammenda di 24 milioni di euro in considerazione dell'effetto di preclusione prodotto dal regime di sconti di fedeltà di lunga durata istituito da DPAG. Non sono state comminate ammende in relazione ai prezzi predatori, in quanto i principi del costo economico usati per individuare l'esistenza di tali prezzi all'epoca non erano ancora sufficientemente sviluppati. Si tratta della prima decisione in materia di abuso di posizione dominante adottata dalla Commissione nel settore dei servizi postali.

109. In seguito a una denuncia presentata da United Parcel Service nel 1994, nella quale si affermava che DPAG utilizzava le entrate generate dalle attività di monopolio dei servizi di inoltro lettere per finanziare le vendite sottocosto nel settore concorrenziale dei servizi commerciali di inoltro pacchi, la decisione della Commissione afferma che ogni servizio prestato in regime di concorrenza dal beneficiario di un monopolio deve coprire almeno i costi addizionali o incrementali sostenuti per la diversificazione nei settori aperti alla concorrenza. Una copertura del costo inferiore a tale livello dev'essere considerata alla stregua di prezzi predatori. L'indagine ha rivelato che DPAG, per un periodo di cinque anni, ha offerto servizi di inoltro pacchi per la vendita per corrispondenza a prezzi inferiori ai costi incrementali.

110. DPAG si è inoltre impegnata a costituire un'impresa indipendente («Newco») per la prestazione dei servizi commerciali di inoltro pacchi, la quale sarà libera di produrre in proprio oppure di acquistare le prestazioni o i beni necessari per lo svolgimento della sua attività sia da DPAG (a prezzo di mercato) sia da terzi. DPAG si è altresì impegnata ad offrire ai concorrenti di Newco tutte le prestazioni o beni eventualmente forniti a Newco agli stessi prezzi e alle stesse condizioni.

⁽⁴⁾ Caso COMP/35.141 (GU L 125 del 5.5.2001).

Deutsche Post AG II ⁽¹⁾

111. A seguito di una denuncia presentata dall'impresa britannica The Post Office, il 25 luglio la Commissione ha adottato una decisione con cui constata che Deutsche Post AG ⁽²⁾ («DPAG») ha abusato della sua posizione dominante sul mercato tedesco dei servizi postali in quanto ha intercettato, gravato di soprattasse e ritardato la corrispondenza internazionale in entrata, considerata a torto come posta interna oggetto della cosiddetta reimpostazione A-B-A. La Commissione ha inoltre deciso che il comportamento abusivo di DPAG giustificava l'imposizione di un'ammenda; tuttavia, data l'incertezza del diritto esistente all'epoca dell'infrazione, ha deciso di comminare all'impresa solo un'ammenda «simbolica» di 1 000 euro.

112. La Commissione ha concluso che DPAG ha abusato della sua posizione dominante sul mercato tedesco della distribuzione della corrispondenza internazionale — violando in tal modo l'articolo 82 del trattato CE — in quattro modi: i) ha operato una discriminazione tra diversi clienti, ii) ha rifiutato di prestare il proprio servizio di distribuzione, iii) ha praticato un prezzo eccessivo per il servizio offerto e iv) ha limitato lo sviluppo del mercato tedesco della distribuzione della posta internazionale e del mercato britannico della corrispondenza internazionale destinata in Germania. Nel corso del procedimento, DPAG si è impegnata ad astenersi dall'intercettare, gravare di soprattasse o ritardare gli invii di corrispondenza internazionale del tipo oggetto del presente caso.

De Post/La Poste (Belgio) ⁽³⁾

113. Il 5 dicembre la Commissione ha constatato mediante decisione che l'operatore postale belga De Post/La Poste aveva abusato della sua posizione dominante praticando una tariffa preferenziale per il servizio di posta generale, subordinata all'accettazione di un contratto supplementare che copriva un nuovo servizio postale «business-to-business» («B2B»). Questo nuovo servizio è in concorrenza con il servizio «B2B» di «scambio di documenti» fornito in Belgio da Hays, un'impresa privata con sede nel Regno Unito.

Dato che La Poste ha sfruttato risorse finanziarie del monopolio di cui gode nel settore della corrispondenza generale per estendere la sua posizione dominante al mercato separato e distinto dei servizi «B2B», la Commissione le ha inflitto un'ammenda di 2,5 milioni di euro.

114. In aprile 2000, Hays plc. («Hays»), un operatore privato di servizi postali con sede nel Regno Unito, aveva presentato una denuncia alla Commissione, nella quale asseriva che La Poste tentava di eliminare la rete di scambio di documenti da essa gestita in Belgio fin dal 1982. Hays non poteva competere con la riduzione delle tariffe offerta da La Poste nel settore oggetto di monopolio e di conseguenza stava perdendo gran parte dei suoi clienti tradizionali in Belgio, ossia le compagnie di assicurazione.

3. Telecomunicazioni

3.1. Linee direttrici per l'analisi del mercato e le modalità di determinazione del potere di mercato

115. A seguito di un'iniziativa comune dei commissari Mario Monti ed Erkki Liikanen, il 25 marzo la Commissione ha adottato le «Linee direttrici per l'analisi del mercato e le modalità di determinazione del notevole potere di mercato» ⁽⁴⁾ in vista dell'adozione formale della proposta di direttiva che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Il progetto di linee direttrici sarà uno strumento di ausilio per il Consiglio e il Parlamento europeo per l'approvazione della nuova definizione di potere di mercato proposta nella direttiva quadro (articolo 13).

116. Le linee direttrici si basano sulla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia in materia di concorrenza e sulla prassi decisionale propria della Commissione nella definizione di mercato rilevante e nell'applicazione della nozione di posizione dominante individuale e collettiva, in particolare per quanto attiene ai mercati delle comunicazioni elettroniche.

117. Il progetto è stato discusso inizialmente a Bruxelles il 29 marzo, durante un incontro cui

⁽¹⁾ Caso COMP/36.915 (GU L 331 del 15.12.2001).

⁽²⁾ Comunicato stampa IP/01/1068 del 25 luglio 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/37.859; comunicato stampa IP/01/1738 del 5 dicembre 2001 (GU L 61 del 2.3.2002).

⁽⁴⁾ COM(2001) 175 def. del 28 marzo 2001.

hanno partecipato le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza. Nel quadro di una consultazione pubblica avviata dalla Commissione, gli operatori interessati hanno altresì avuto l'opportunità di esprimersi e di prendere posizione, in occasione di una riunione pubblica svoltasi a Bruxelles il 18 giugno. Da entrambi gli eventi è emerso che le autorità e gli operatori interessati condividono, in sostanza, l'impostazione della Commissione.

118. La Commissione adotterà la versione definitiva delle linee direttrici nel momento in cui il Parlamento europeo e il Consiglio avranno adottato la nuova direttiva «quadro».

3.2. Adozione della settima relazione sull'attuazione delle direttive

119. Il 28 novembre la Commissione ha adottato la settima relazione che esamina lo stato di attuazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea dell'attuale quadro normativo di riferimento in materia di telecomunicazioni. La conclusione principale della relazione è che il settore dei servizi di telecomunicazione è dinamico e che la liberalizzazione ad opera delle autorità nazionali di regolamentazione sta procedendo. La concorrenza tra operatori sta portando a una complessiva diminuzione dei prezzi. Il prezzo delle chiamate interurbane degli operatori storici ha registrato una flessione dell'11 % rispetto allo scorso anno e del 45 % rispetto al 1998 per chiamate in Europa della durata di tre minuti, mentre per le chiamate di dieci minuti la riduzione è stata del 14 % rispetto all'anno scorso e del 47 % rispetto al 1998. Nel mese di giugno 2001 la penetrazione media di Internet nelle famiglie dell'UE era di circa il 36 %. D'altro canto, permangono diversi ostacoli di tipo normativo che devono essere eliminati in tempi rapidi al fine di garantire una crescita costante nei mercati delle telecomunicazioni. Le questioni principali sono l'accesso disaggregato alla rete locale, tempi di fornitura eccessivi e mancanza di un orientamento ai costi per i prezzi delle linee affittate, in particolare per le velocità di trasmissione destinate ai servizi a banda larga e al commercio elettronico, persistenza di distorsioni tariffarie e compressione dei margini di prezzo in taluni casi e, infine, il pieno funzionamento dei sistemi di selezione e di preselezione del vettore.

3.3. Controllo dell'attuazione delle direttive

120. La Commissione ha continuato a vigilare sull'attuazione effettiva delle direttive di liberalizzazione negli Stati membri, nonché sull'elaborazione del quadro di regolamentazione entrato in vigore il 1° gennaio in Grecia, in seguito alla totale liberalizzazione dei mercati.

121. Nonostante i progressi sostanziali realizzati dagli Stati membri, erano ancora in corso 21 procedimenti d'infrazione nei confronti degli Stati membri che non avevano recepito in modo corretto le direttive di liberalizzazione basate sull'articolo 86, paragrafo 3, del trattato o che non avevano notificato le misure di recepimento. La Commissione ha portato avanti in particolare il procedimento d'infrazione intrapreso contro il Lussemburgo riguardo alla concessione di diritti di passaggio, che si è concluso in febbraio con un ricorso alla Corte di giustizia. È contestata al Lussemburgo la mancata definizione di regole chiare che garantiscano il trattamento non discriminatorio degli operatori in materia di diritti di passaggio.

122. Il 16 ottobre la Corte di giustizia si è pronunciata a favore della Commissione nei procedimenti da essa avviati nei confronti del Portogallo e della Grecia. Nella sentenza relativa al Portogallo, la Corte di giustizia ha confermato che i servizi di richiamata («call back») non erano servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE e che il governo portoghese aveva a torto riservato tali servizi all'operatore storico fino alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾. Nella sentenza relativa alla Grecia ⁽²⁾, la Corte ha confermato che ai sensi della direttiva citata in precedenza l'accesso al mercato delle forniture di servizi di telecomunicazioni mobili può essere limitato solo per mancanza di frequenze disponibili. Qualora tale accesso sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione, lo Stato membro deve vigilare affinché le procedure per il rilascio delle licenze siano trasparenti e pubbliche, nonché rispondenti a criteri oggettivi e senza effetti discriminatori.

123. Il 6 dicembre la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza ⁽³⁾ relativa ad una controversia tra la Commissione e la Francia riguardo al sistema di finanziamento del servizio universale

⁽¹⁾ Causa C-429/99.

⁽²⁾ Cause riunite C-396/99 e C-397/99.

⁽³⁾ Causa C-146/00.

in vigore in detto Stato membro a partire dal 1997. La Commissione aveva presentato ricorso alla Corte nel mese di aprile 2000. La Corte si è pronunciata totalmente a favore della Commissione, ritenendo che il sistema francese non rispettasse i principi di proporzionalità, oggettività e trasparenza previsti dalle direttive e constatando altresì che la Francia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in materia di riequilibrio delle tariffe.

124. Sempre in merito alla questione del riequilibrio del canone d'abbonamento telefonico, secondo quanto prescritto dalla direttiva 96/19/CE, la Commissione ha portato avanti il procedimento d'infrazione intrapreso contro la Spagna inviando nel mese di luglio un parere motivato complementare. Tale parere motivato pone in particolare l'accento sull'incoerenza tra le tariffe d'accesso disaggregato alla rete locale, fissate nel dicembre 2000, e il regime di applicazione dei massimali tariffari modificato nel maggio 2001, che comporta un rischio di contrazione del margine tra prezzo e costo fino al 2003, tale da compromettere i risultati della disaggregazione. Il 21 dicembre la Commissione ha adito la Corte di giustizia ⁽¹⁾.

3.4. Inchiesta settoriale sulla disaggregazione dell'anello locale

125. Nel luglio 2000 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale, rapidamente approvato ⁽²⁾ dal Parlamento e dal Consiglio ed entrato in vigore il 2 gennaio ⁽³⁾. Nel contempo, la DG Concorrenza ha lanciato la prima fase di un'inchiesta settoriale in materia e ha trasmesso lettere agli operatori storici al fine di verificare le condizioni di accesso all'anello locale e lo sviluppo di servizi a larga banda sugli anelli locali di tali operatori. Le telecomunicazioni a larga banda utilizzano le stesse linee dell'utenza finale per veicolare maggiori quantità di informazioni con nuove tecniche e consentire la fornitura di servizi di accesso a Internet ad alta velocità.

126. L'inchiesta è proseguita nel 2001, con l'invio di questionari ai nuovi operatori in luglio. Lo scopo della seconda fase dell'inchiesta è di valutare la situazione della concorrenza sull'anello locale sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento, nonché i potenziali abusi di posizione dominante da parte degli operatori storici, in violazione dell'articolo 82 del trattato CE. La seconda fase dovrebbe consentire alla Commissione di effettuare, nei primi mesi del 2002, una valutazione completa della situazione nei 15 Stati membri per quanto riguarda la disaggregazione dell'anello locale e i problemi incontrati dai nuovi operatori per ottenere l'accesso a condizioni eque e concorrenziali.

3.5. Inchiesta settoriale sulle linee affittate

127. La prima fase dell'inchiesta sulle linee affittate è consistita nella raccolta e nell'analisi di dati comparativi di mercato per tutti gli Stati membri. In settembre 2000 la Commissione ha presentato i risultati iniziali dell'inchiesta in occasione di un'audizione pubblica organizzata a Bruxelles. Sono stati identificati diversi problemi sotto il profilo della concorrenza e la Commissione ha deciso di affrontare quelli di chiara dimensione comunitaria e natura transfrontaliera e di rinviare l'esame degli altri casi alle autorità nazionali.

128. In novembre 2000 la Commissione ha aperto cinque casi *ex officio* ⁽⁴⁾ al fine di esaminare in modo approfondito la fornitura di linee affittate internazionali in regime di concorrenza in cinque Stati membri: Belgio, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. L'indagine è svolta in stretta collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza e con le autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni di detti Stati membri.

129. Poiché i risultati iniziali dell'indagine settoriale erano di natura comparativa e non aggiornati, nel 2001 la Commissione ha trasmesso richieste formali di informazioni alle autorità nazionali dei cinque Stati membri succitati e ha esaminato i fattori rilevanti specifici in ciascun paese in occasione di riunioni bilaterali con tali autorità. La cooperazione in corso con le autorità nazionali in sostanza consiste in un attento esame del comportamento concorrenziale degli operatori

⁽¹⁾ Causa C-500/01.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 336 del 31.12.2000).

⁽³⁾ Per «disaggregazione» dell'anello locale (o «ultimo miglio», cioè il circuito fisico tra i locali del cliente e la centrale di commutazione locale dell'operatore di telecomunicazioni) s'intende la concessione dell'accesso alla rete locale dell'operatore storico ad operatori alternativi al fine di introdurre una concorrenza effettiva su questo segmento delle reti di telecomunicazione, principalmente gestite da ex monopoli. La duplicazione a livello nazionale di tali reti è di norma impossibile.

⁽⁴⁾ Casi COMP/38.001, *Linee affittate in Spagna*; COMP/38.002, *Linee affittate in Portogallo*; COMP/38.003, *Linee affittate in Italia*; COMP/38.004, *Linee affittate in Grecia* e COMP/38.005, *Linee affittate in Belgio*.

storici nazionali in materia di offerta di linee affittate. Allo stadio attuale, la Commissione sta verificando informazioni secondo cui i prezzi delle linee affittate dei cinque operatori storici interessati sarebbero stati ridotti e sta esaminando altri fattori rilevanti, ossia il livello, l'equità e la trasparenza degli sconti, gli accordi sul livello del servizio e i parametri relativi alla qualità del servizio.

3.6. *Inchiesta settoriale sui servizi di roaming*

130. L'inchiesta settoriale è stata lanciata in gennaio 2000 per verificare il problema dei prezzi dei servizi di roaming, che non sono trasparenti per i consumatori, sono rigidi e fissati a un livello non orientato ai costi, tramite la raccolta di dati comparativi sui prezzi e sui livelli dei costi per tutti gli operatori di telefonia mobile dell'Unione europea (1). È emerso che i mercati, sia all'ingrosso, sia al dettaglio, rimangono prevalentemente nazionali. L'inchiesta ha rilevato quote di concentrazione superiori al 90 % per i due operatori tradizionali nella maggior parte dei mercati nazionali dei servizi di roaming all'ingrosso e una diffusa mancanza di pressioni concorrenziali, in particolare all'ingrosso, in tutta l'Unione europea.

131. L'11 luglio, a seguito dell'inchiesta settoriale, gli ispettori della Commissione e i funzionari delle autorità nazionali garanti della concorrenza hanno intrapreso ispezioni simultanee senza preavviso presso i locali di nove operatori europei di telefonia mobile situati nel Regno Unito e in Germania (2). I dati raccolti sono attualmente oggetto di analisi per determinare se sussistano elementi sufficienti a sostegno di una constatazione formale di infrazione alle norme antitrust. Inoltre, è in atto un coordinamento con le autorità nazionali responsabili della concorrenza e delle telecomunicazioni, inteso a promuovere un'azione favorevole alla concorrenza a livello nazionale.

3.7. *Casi individuali esaminati a norma degli articoli 81 e 82*

3.7.1. **Identrus**

132. Il 31 luglio la Commissione ha autorizzato una serie di accordi tra alcune grandi banche,

europee e non, finalizzati alla costituzione di una rete mondiale («Identrus») di autenticazione di firme elettroniche e di altri aspetti delle operazioni di commercio elettronico (3). La Commissione ha concluso che il sistema Identrus non introduce restrizioni sensibili della concorrenza. In particolare, non comporta rischi di preclusione, sarà soggetto al controllo concorrenziale dei sistemi alternativi e le parti sono libere di aderire ad altri sistemi analoghi. La decisione di autorizzazione della Commissione illustra l'importanza da essa attribuita allo sviluppo di mercati in concorrenza nel campo del commercio elettronico.

3.7.2. **Intelsat**

133. Il 1° giugno la Commissione ha rilasciato un'attestazione negativa sotto forma di lettera amministrativa per la trasformazione di Intelsat, un'organizzazione intergovernativa, in un'impresa commerciale. Intelsat era stata costituita come cooperativa pubblica, incaricata di fornire comunicazioni via satellite in tutto il mondo, nel periodo precedente la liberalizzazione delle telecomunicazioni. Con lo sviluppo dei mercati delle telecomunicazioni e l'ingresso sul mercato di altri operatori satellitari, la struttura di Intelsat è diventata inadeguata a livello sia commerciale che concorrenziale. L'indagine e l'analisi della Commissione hanno rivelato che la ristrutturazione non dà luogo a restrizioni sensibili della concorrenza, in quanto Intelsat intende lanciare un'OPI (offerta pubblica iniziale) entro due anni dalla privatizzazione. Questa constatazione è coerente con le conclusioni cui è pervenuta la Commissione in precedenti casi riguardanti altre organizzazioni intergovernative nel settore delle comunicazioni via satellite: l'organizzazione satellitare marittima Inmarsat (4) e l'organizzazione satellitare europea Eutelsat (5).

3.7.3. **Wanadoo**

134. Il 19 dicembre la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Wanadoo Interactive, una controllata di France Télécom incaricata di fornire accesso a Internet (6). Allo stadio attuale, la Commissione ritiene che, per i suoi servizi di accesso a Internet ad alta velocità

(1) Il roaming si verifica quando un utente di telefonia mobile fa o riceve chiamate mentre si trova in un'area coperta da una rete diversa da quella cui è abbonato.

(2) Comunicato stampa Memo/01/262 dell'11 luglio 2001.

(3) Caso COMP/37.462 (GU L 249 del 19.9.2001).

(4) Comunicato stampa IP/98/923 del 22 ottobre 1998.

(5) Comunicato stampa IP/00/1360 del 27 novembre 2000.

(6) Comunicato stampa IP/01/1899 del 21 dicembre 2001

tramite la tecnologia ADSL, l'impresa applichi prezzi inferiori ai costi incrementali (e anche inferiori ai costi variabili), fatto che può configurare un abuso di posizione dominante. Questo possibile abuso ha avuto luogo durante tutto il 2001, in un periodo critico per il decollo dei servizi di accesso a banda larga destinati al mercato dell'utenza residenziale in Francia, a pregiudizio dei concorrenti di Wanadoo.

4. Trasporti

4.1. Trasporti aerei

135. Durante il 2001 la Commissione ha esaminato diverse alleanze tra compagnie aeree. In generale, la Commissione ritiene che tali alleanze apportino benefici ai viaggiatori, estendendo le reti e migliorando l'efficienza. Tuttavia, le alleanze possono anche restringere la concorrenza su singole rotte e sono spesso necessari rimedi atti a controbilanciare tale limitazione.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS ⁽¹⁾

136. Il 1° marzo 2000 British Midland International, Lufthansa e SAS hanno notificato un accordo di joint venture, in base al quale le parti intendono coordinare i loro servizi nel SEE in arrivo e in partenza dall'aeroporto londinese di Heathrow e dall'aeroporto internazionale di Manchester. La Commissione ha esaminato l'accordo in stretta collaborazione con le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito. Il 12 giugno 2001, in seguito alla proposta di diversi impegni, la Commissione ha comunicato alle parti che il loro accordo di joint venture era ammesso a beneficiare di un'esenzione per un periodo di sei anni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

137. L'accordo prevede il diritto esclusivo di Lufthansa di gestire voli su quasi tutte le rotte tra Londra e Manchester, da un lato, e gli aeroporti tedeschi dall'altro lato. Analogamente, SAS gode del diritto esclusivo per i collegamenti tra Londra/Manchester e i paesi scandinavi. Questa restrizione è risultata problematica per il mercato dei collegamenti Londra-Francoforte, il quale, con 2,1 milioni di passeggeri O&D (point of ori-

gin/point of destination) nel 1999, è uno dei più attivi in Europa. La Commissione ha concluso che la rinuncia di British Midland ad operare sulla rotta Londra-Francoforte restringe in misura significativa la concorrenza sul mercato sia dei viaggiatori non sensibili al fattore tempo (vacanze) sia dei clienti sensibili a tale fattore (affari).

138. Nella sua analisi a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione è giunta alla conclusione che, in termini di incremento di efficienza e di concorrenza, l'effetto generale dell'accordo è positivo. Esso consente la riorganizzazione e l'estensione delle attuali reti delle parti, permette a Lufthansa e SAS di essere in concorrenza nel traffico interno del Regno Unito e nel traffico tra il Regno Unito e l'Irlanda, nonché di trasportare passeggeri da qualsiasi punto della rete STAR alle destinazioni regionali nel Regno Unito. Aumenterà inoltre il grado di concorrenza tra le reti. In virtù dell'accordo, British Midland può offrire nuovi servizi di collegamento tra Londra e Barcellona, Lisbona, Madrid, Milano, Roma.

139. Al fine di sciogliere le riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza, le parti hanno proposto vari impegni, in particolare di mettere a disposizione degli slot per un nuovo concorrente presso l'aeroporto di Francoforte, che consentano la gestione di quattro frequenze quotidiane. La Commissione ha effettuato una prova di mercato per accertare che gli slot fossero effettivamente acquisiti da concorrenti.

140. La Commissione ha inoltre esaminato la cooperazione tra Austrian Airlines e Lufthansa. Il 14 dicembre 2001 ha pubblicato una comunicazione a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ⁽²⁾, annunciando la sua intenzione di concedere un'esenzione per l'accordo di cooperazione alla luce dei rimedi proposti dalle parti.

141. La Commissione ha altresì proseguito le indagini relative alle alleanze transatlantiche *Lufthansa/United* e *KLM/Northwest*. Ha anche avviato una nuova indagine in relazione alla progettata alleanza transatlantica *BA/AA*, operando in stretta cooperazione con l'Office of Fair Trading del Regno Unito. Le decisioni relative a tutte queste alleanze sono attese per il 2002.

⁽¹⁾ Caso COMP/37.812, comunicazione del 14 marzo 2001 (GU C 83 del 14.3.2001).

⁽²⁾ GU C 356 del 14.12.2001, pag. 5.

4.1.2. SAS/Maersk Air ⁽¹⁾

142. Cfr. punto I.B.1.1.

4.1.3. Consultazioni della IATA sulle tariffe per il trasporto merci

143. Le conferenze della IATA sulle tariffe per il trasporto merci sono le sedi in cui i vettori aerei si riuniscono per concordare tali tariffe.

144. Il sistema ha beneficiato di un'esenzione per categoria fino al giugno 1997 ai sensi del regolamento (CEE) n. 1617/93 ⁽²⁾ della Commissione, che consentiva alle compagnie aeree europee di concordare le tariffe per il trasporto merci all'interno del SEE. L'esenzione per categoria è stata revocata dal regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996. Il motivo principale per cui la Commissione ha deciso di revocare l'esenzione è che le tariffe fissate dalle conferenze risultano molto più elevate di quelle di mercato e il sistema non sembra più indispensabile per assicurare il funzionamento dell'«interlining» ⁽³⁾ all'interno del SEE.

145. In seguito alla revoca dell'esenzione per categoria, la IATA ha notificato il sistema e ha presentato domanda di esenzione individuale ⁽⁴⁾. Il principale argomento della IATA a favore delle conferenze tariffarie è che agevolano l'«interlining» per il trasporto di merci. Le tariffe per il trasporto merci fissate dalle conferenze sono infatti applicate all'ingrosso per calcolare il compenso di ogni vettore partecipante all'«interlining».

146. In una comunicazione degli addebiti trasmessa alla IATA nel maggio 2001, la Commissione ha espresso il parere preliminare che le conferenze tariffarie della IATA per il trasporto merci ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella sua analisi a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione ha riconosciuto che tali conferenze tariffarie facilitano il funzionamento di ampi servizi di «interlining» nel SEE. Ha tuttavia rilevato che la IATA non è finora riuscita a dimostrare che questo sistema restrittivo della concorrenza sia ancora indispensabile per offrire ai consumatori

efficienti servizi di «interlining» all'interno del SEE.

147. In seguito alla comunicazione degli addebiti, la IATA ha accettato di porre fine alla fissazione in comune delle tariffe per il trasporto merci nel SEE. In sostanza, entro l'inizio del 2002, tariffe per il trasporto merci fissate individualmente da ciascun vettore sostituiranno quelle fissate in comune dalle conferenze tariffarie.

148. La Commissione ha quindi deciso di chiudere il caso. La Commissione ha inoltre inviato alla IATA una lettera amministrativa riguardante diverse altre soluzioni amministrative e tecniche nel settore del trasporto merci, che facilitano l'«interlining» e si differenziano dalla fissazione di tariffe per le merci.

4.1.4. Conferenze della IATA sulle tariffe per il trasporto passeggeri

149. Le compagnie aeree nella Comunità beneficiano di un'esenzione per categoria che consente loro di tenere consultazioni tariffarie per il trasporto passeggeri di linea, purché riguardino il servizio di «interlining» [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione]. L'«interlining» ha luogo quando un passeggero viene trasportato per una parte o per la totalità del tragitto da una compagnia aerea diversa da quella presso cui ha effettuato la prenotazione.

150. Nella pratica, l'esenzione per le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri si applica alle attività di una sola organizzazione: l'Associazione internazionale per il trasporto aereo (IATA). La IATA organizza conferenze tariffarie per il trasporto passeggeri che si tengono diverse volte l'anno al fine di stabilire le tariffe di «interlining» per tutte le regioni del mondo. Tutte le compagnie di bandiera nel SEE e diverse compagnie aeree regionali partecipano alla conferenza tariffaria riguardante l'Europa. Ogni compagnia aerea aderente alle conferenze tariffarie per il trasporto passeggeri può effettuare l'«interlining» con tutti gli altri membri alla tariffa fissata nell'ambito di tali conferenze. Le tariffe, sia per la classe business sia per la classe economica, sono concordate per tutte le coppie di città nel SEE di anno in anno. Per alcune coppie di città sono anche stabilite tariffe APEX e altre tariffe scontate. Tali tariffe vengono applicate insieme a un sistema di ponderazione, l'accordo multilaterale di ripartizione («Multilateral Prorate Agreement»), al fine di determinare l'importo che una

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 18 luglio 2001 relativa al caso COMP/37.444 SAS Maersk Air (GU L 265 del 5.10.2001).

⁽²⁾ GU L 155 del 26.6.1993.

⁽³⁾ L'«interlining» ha luogo quando la merce viene trasportata per una parte o per la totalità del tragitto da una compagnia aerea diversa da quella con cui il cliente ha stipulato il contratto.

⁽⁴⁾ Caso COMP/36.563.

compagnia aerea percepisce per il trasporto di un passeggero in «interlining» su ogni tratto specifico del viaggio.

151. Nel febbraio 2001 la DG Concorrenza ha pubblicato un documento di consultazione che invita a presentare osservazioni in merito all'opportunità che le conferenze della IATA sulle tariffe per i passeggeri continuino a beneficiare dell'esenzione. Nel giugno 2001 la Commissione ha rinnovato l'attuale esenzione per categoria applicabile alle conferenze tariffarie per il trasporto passeggeri per un anno, durante il quale valuterà l'indirizzo da seguire in futuro. Le conferenze tariffarie costituiscono un'evidente restrizione della concorrenza, in quanto prevedono la fissazione dei prezzi, ma garantiscono anche un vantaggio per i consumatori, in quanto consentono di acquistare un unico biglietto per tragitti che richiedono il servizio di più compagnie aeree. Il documento di consultazione parte dall'ipotesi che l'«interlining» apporti vantaggi sia economici sia per il consumatore e chiede se le restrizioni della concorrenza risultanti dalle conferenze tariffarie per il trasporto passeggeri siano necessarie per garantire tali vantaggi.

4.2. *Trasporto marittimo*

152. Nel 2001 si sono verificati importanti sviluppi nella politica di concorrenza relativa al trasporto marittimo di linea, sia nell'Unione europea sia a livello internazionale.

4.2.1. **Modifica del TACA**

153. Il 29 novembre 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella quale dichiara la sua intenzione di concedere un'esenzione per gli aspetti del «Trans-Atlantic Conference Agreement» riveduto («il TACA riveduto») riguardanti il segmento marittimo e invita i terzi interessati a trasmettere le proprie osservazioni entro trenta giorni. La comunicazione fa seguito alla decisione della Commissione dell'agosto 1999, nella quale non aveva sollevato obiezioni in merito agli aspetti dell'accordo riguardanti il segmento terrestre, ma aveva espresso seri dubbi riguardo agli aspetti relativi al segmento marittimo.

154. Nel periodo successivo all'agosto 1999, l'indagine della Commissione è stata sostanzialmente mirata ad accertare che le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra i membri

della conferenza non pregiudicassero la riservatezza dei contratti di servizi individuali conclusi tra singoli vettori e spedizionieri. Secondo la Commissione, l'ampia e diffusa disponibilità di tali contratti costituisce un elemento cruciale per garantire che i membri del TACA riveduto rimangano esposti ad una concorrenza effettiva. Nel valutare se ciò sia vero, la Commissione ha tenuto debito conto delle conclusioni della commissione federale marittima degli Stati Uniti, espresse nella relazione sull'impatto della legge statunitense «Ocean Shipping Reform Act», secondo cui le merci attualmente trasportate in base alla tariffa fissata dalla conferenza non rappresentano più del 10 % circa della totalità delle merci trasportate dai membri del TACA riveduto. Il restante 90 % è trasportato nel quadro di contratti di servizio.

155. In risposta alle preoccupazioni della Commissione, i membri del TACA hanno apportato modifiche sostanziali alle disposizioni dell'accordo riguardanti lo scambio di informazioni e hanno assunto determinati impegni. In attesa di ricevere le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione ha espresso il parere preliminare che le modifiche e gli impegni, associati a prove evidenti di una effettiva concorrenza interna ed esterna, siano sufficienti a risolvere i seri dubbi sollevati nell'agosto 1999.

156. Il caso TACA riveduto è anche servito a porre in risalto la questione della gestione di capacità. L'accordo prevede una disposizione generale mutuata dall'articolo 3, lettera d, del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, che consente alle conferenze marittime di regolare la capacità di trasporto offerta da ciascun membro. Il TACA riveduto si è avvalso di questa possibilità durante la bassa stagione di Natale e Capodanno 2000/2001. Il programma di gestione della capacità, applicato per un periodo di cinque settimane e notificato alla Commissione, ha offerto a quest'ultima la possibilità di chiarire il proprio parere in merito al campo d'applicazione dell'articolo 3, lettera d). La Commissione ha ritenuto, tra l'altro, che un programma di gestione di capacità di una conferenza marittima non possa essere usato come strumento inteso a creare artificialmente un'alta stagione e che un ritiro di capacità non possa essere associato ad un incremento di tariffa della conferenza. I membri del TACA riveduto si sono impegnati a rispettare questi orientamenti.

157. Il campo d'applicazione dell'articolo 3, lettera d), è stato messo in discussione anche in un

caso riguardante la Far Eastern Freight Conference (FEFC). Nell'ottobre 2001, i membri della FEFC hanno deciso di istituire un regime coordinato di ritiro di navi della durata di sei mesi. Il regime intendeva rispondere agli effetti congiunti del drastico calo della domanda di scambi Europa-Estremo Oriente e dell'introduzione di quote significative di nuova capacità. In una lettera di monito trasmessa alle parti, la Commissione ha espresso il parere che il programma FEFC non rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 3, lettera d), secondo l'interpretazione data a tale disposizione nelle decisioni della Commissione relative ai casi TAA ⁽¹⁾ e EATA ⁽²⁾. In particolare, secondo la Commissione, il programma non ha l'obiettivo ammesso di rispondere ad una fluttuazione a breve termine della domanda, né può beneficiare di un'esenzione individuale, in quanto gli eventuali vantaggi per gli utenti dei trasporti sarebbero annullati dall'impatto negativo del programma sui costi a carico degli utenti stessi. In risposta alla lettera di monito, i membri della FEFC hanno immediatamente posto fine al regime di ritiro coordinato.

4.2.2. Consorzi

158. Nel 2001 la Commissione ha autorizzato due accordi relativi a consorzi ⁽³⁾, confermando che gli accordi operativi di questo tipo in genere contribuiscono ad un'organizzazione più razionale dei servizi di trasporto marittimo e nel contempo apportano vantaggi significativi per gli utenti dei trasporti.

4.2.3. Rapporto dell'OCSE sul trasporto marittimo di linea

159. A livello internazionale, l'evento più significativo dell'anno è stato senza dubbio la pubblicazione di un progetto di rapporto dell'OCSE sulla politica di concorrenza in materia di trasporto marittimo di linea. Il rapporto, discusso in occasione del seminario dell'OCSE di dicembre 2001, solleva dubbi in merito a se sia giustificato mantenere l'immunità o la deroga alla normativa antitrust per le attività collettive di fissazione dei

prezzi delle compagnie di trasporto marittimo e raccomanda ai paesi membri di procedere alla revisione dell'attuale legislazione in materia. La Commissione accoglie con favore il rapporto quale contributo sostanziale al dibattito e intende approfondire le riflessioni sulle sue conseguenze per la legislazione dell'Unione europea in materia di trasporto marittimo di linea.

4.2.4. P&O/Stena

160. Nel settore delle rotte brevi, l'elemento di spicco del 2001 è stato la decisione della Commissione di rinnovare l'esenzione per l'impresa comune costituita da P&O e Stena Line per i servizi di traghetto sulla Manica. L'esenzione originaria era stata concessa il 26 gennaio 1999 per un periodo triennale e il 22 dicembre 2000 le parti hanno presentato domanda di rinnovo. L'indagine della Commissione ha riscontrato, tra l'altro, che le caratteristiche del mercato erano tali da lasciar supporre che i principali operatori fossero in concorrenza reciproca e che gli incrementi dei prezzi introdotti erano riconducibili a circostanze diverse dall'esistenza dell'impresa comune. La Commissione ha quindi concluso che non sussistevano motivi per opporsi ad un'ulteriore esenzione automatica per un periodo di sei anni, cioè il normale periodo previsto dal regolamento applicabile ai trasporti marittimi. L'impresa comune beneficerà quindi dell'esenzione fino al 7 marzo 2007.

4.3. Trasporti ferroviari

161. In febbraio il Consiglio e il Parlamento hanno infine adottato le tre direttive comprese nel cosiddetto pacchetto ferroviario ⁽⁴⁾. Il pacchetto estende fino al 2008 i diritti di accesso a tutti i tipi di trasporto ferroviario internazionale di merci operativi su una specifica Rete TERF (rete ferroviaria transeuropea di trasporto merci) e su tutta la rete dell'Unione europea dopo tale data. Il pacchetto prevede inoltre licenze comunitarie per gli operatori ferroviari; norme dettagliate sui canoni

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 19 ottobre 1994 relativa al caso IV/34.446, *Trans-Atlantic Agreement*, (GU L 376 del 31.12.1994).

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 30 aprile 1999 relativa al caso IV/34.250, *Europe-Asia Trades Agreement* (GU L 193 del 26.7.1999).

⁽³⁾ Casi COMP/37.982, *Consorzio Grand Alliance/Americana* e COMP/38.021, *Consorzio Europa-Caraibi*.

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001).

per l'utilizzo delle infrastrutture, l'assegnazione di capacità e la certificazione di sicurezza; l'istituzione di un organismo di regolamentazione nazionale indipendente, incaricato della supervisione delle procedure di fissazione dei corrispettivi per l'utilizzo delle infrastrutture e di assegnazione di capacità e di decidere sui reclami.

162. In giugno la Commissione ha avviato un procedimento formale nei confronti di *Ferrovie dello Stato (FS)* in un caso riguardante l'accesso al mercato ⁽¹⁾. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha considerato che il ripetuto e durevole rifiuto di FS di concedere l'accesso a GVG, un piccolo operatore ferroviario tedesco, costituisca un abuso di posizione dominante.

163. In ottobre la Commissione ha ammonito *Deutsche Bahn (DB)* riguardo a una discriminazione operata nei confronti di un operatore privato ⁽²⁾. In quest'altro caso riguardante GVG, la Commissione ha constatato nella comunicazione degli addebiti che DB ha abusato della sua posizione dominante in tre modi: in primo luogo, ha applicato tariffe discriminatorie per il servizio di trazione; in secondo luogo, si è successivamente rifiutata di fornire del tutto tale servizio; in terzo luogo, ha imposto una condizione con cui obbliga GVG a servirsi del personale di DB.

164. La Commissione ha nel frattempo annunciato nel libro bianco *La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte* ⁽³⁾ la sua intenzione di presentare ulteriori proposte legislative intese a liberalizzare l'accesso al mercato con l'apertura ai servizi di trasporto merci nazionali e di cabotaggio, completando così il mercato interno nel settore dei trasporti ferroviari.

5. Settore dei media

5.1. Trasmissione radiotelevisiva di manifestazioni sportive

5.1.1. Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva

165. L'accesso ai mercati della radiodiffusione, in particolare quelli della televisione a paga-

mento e della televisione pagata a consumo («pay-per-view»), dipende in misura rilevante dall'accesso ai diritti sui programmi di maggior richiamo e alla tecnologia. Nello scorso anno è stata esaminata, sulla scorta di vari casi, la possibilità che la titolarità dei diritti di trasmissione di avvenimenti sportivi possa provocare una chiusura dei mercati della radiodiffusione. Ad esempio, nella decisione relativa al regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva ⁽⁴⁾, si è concluso che, grazie alle modifiche introdotte quanto alla limitazione delle fasce orarie in cui era vietato alle emittenti trasmettere partite di calcio con una determinata origine, il regolamento contestato non poteva più avere un effetto apprezzabile sui mercati della radiodiffusione. Il regolamento UEFA in materia di diffusione di avvenimenti sportivi presentato in un primo tempo alla Commissione era estremamente complesso e con un campo di applicazione molto ampio. La trasmissione televisiva di partite di calcio era vietata per l'intero fine settimana. A seguito dell'intervento della Commissione, l'UEFA ha modificato le proprie regole e ha fissato limiti rigorosi al numero di ore bloccato. Secondo il nuovo regolamento UEFA, a partire dalla stagione 2000-2001 le associazioni nazionali hanno ora la facoltà di stabilire un periodo di due ore e mezza, il sabato o la domenica, in cui è fatto divieto, sul territorio di loro competenza, di diffondere avvenimenti sportivi nella fascia oraria in cui si disputano i principali incontri nazionali. Analogamente, la separazione del ruolo commerciale e del ruolo di regolamentazione della FIA e, più in particolare, la riduzione della durata dei contratti per la trasmissione radiotelevisiva del campionato di Formula Uno, permette di impedire che tali contratti creino distorsioni sui mercati nazionali della radiodiffusione in chiaro e della televisione a pagamento ⁽⁵⁾. Il settore sarà oggetto di sorveglianza, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi dei mercati a valle.

5.1.2. UEFA Champions League

166. La Commissione ha altresì avviato un'indagine che riguarda le modalità piuttosto che i termini di cessione dei diritti televisivi. Essa ha inviato all'UEFA una comunicazione degli addebiti riguardo alla cessione collettiva dei diritti televisivi per le ultime fasi dell'UEFA Cham-

⁽¹⁾ Caso COMP/37.685.

⁽²⁾ Comunicato stampa IP/01/1415 del 15 ottobre 2001.

⁽³⁾ COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 12.

⁽⁵⁾ Comunicato stampa IP/01/1523 del 30 ottobre 2001.

pions League. La cessione collettiva di tali diritti effettuata su una base esclusiva rischia di limitare la disponibilità dei diritti stessi, limitando pertanto al tempo stesso la trasmissione radiotelevisiva di avvenimenti calcistici sui mercati a valle: la vendita esclusiva di questi diritti può determinare una distorsione della concorrenza su tali mercati interessati.

5.2. Altri settori

5.2.1. Società incaricate della riscossione dei diritti d'autore

167. La gestione dei diritti d'autore e affini è sempre stata effettuata da parte di società nazionali incaricate della loro riscossione, che detenevano posizioni di monopolio sui mercati nazionali. La comparsa di Internet modifica la situazione, in quanto un servizio accessibile tramite Internet è disponibile in teoria in qualsiasi parte del mondo. Le società di riscossione dei diritti hanno pertanto proceduto a valutare le possibili modalità di gestione in questo contesto caratterizzato dall'assenza di frontiere. In agosto la Commissione ha pubblicato una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, su un accordo tra società di riscossione dei diritti in merito alla gestione dei diritti di diffusione simultanea attraverso gli strumenti tradizionali e Internet. Detto accordo non mira ad alterare la posizione di monopolio detenuta da ciascuna società di riscossione dei diritti rispetto al proprio repertorio nazionale, ma è inteso ad introdurre concorrenza tra le società stesse per l'offerta a valle di una licenza globale agli utenti.

5.2.2. CD/DVD

168. Sono stati esaminati problemi relativi ad accordi verticali in merito alla distribuzione e alla fissazione dei prezzi dei compact disc, settore in cui la Commissione ha riscontrato prove attinenti al mantenimento, in certa misura, di prezzi al dettaglio fissi. A questa pratica è stato posto termine immediatamente a seguito dell'indagine condotta dalla Commissione.

169. La Commissione ha altresì iniziato ad analizzare un caso potenzialmente importante per i consumatori, che potrebbe associare al contempo restrizioni verticali e orizzontali: si tratta del sistema di codifica regionale dei DVD. Nel caso di specie, la Commissione sta esaminando l'accordo orizzontale relativo alla tecnica dei

DVD, ivi compreso il sistema di codifica regionale, nonché gli accordi verticali relativi al rilascio di licenze di tecnologia e know-how per l'impiego di tale tecnica.

6. Distribuzione di autoveicoli

170. Per quanto riguarda il settore della distribuzione di autoveicoli, nel 2001 l'attività della Commissione si è concentrata sui seguenti aspetti:

- proseguimento della valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95⁽¹⁾, in seguito alla relazione di valutazione adottata dalla Commissione il 15 novembre 2000⁽²⁾;
- l'avvio di una fase di riflessione in merito all'eventuale adozione di una normativa specifica in materia di distribuzione di autoveicoli, destinata ad essere applicata dopo la scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95 nel mese di settembre 2002;
- il controllo dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1475/95 con l'adozione, inter alia, di due decisioni d'infrazione con ammende.

6.1. Preparazione di una nuova normativa specifica in materia di distribuzione di autoveicoli

171. Il regolamento (CE) n. 1475/95 contempla fino al 30 settembre 2002, data di scadenza del regolamento stesso, l'esenzione dal divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per gli accordi per la distribuzione selettiva ed esclusiva degli autoveicoli (veicoli a motore con più di tre ruote) conclusi tra i costruttori e i concessionari ai quali è assegnato un territorio esclusivo di vendita. I concessionari in questione possono vendere gli autoveicoli a clienti finali o a loro intermediari, nonché ad altri distributori autorizzati dal costruttore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85 (nuovo articolo 81), paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145 del 29.6.1995).

⁽²⁾ Relazione sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1475/95 relativa all'applicazione dell'articolo 85 (nuovo articolo 81), paragrafo 3, del trattato, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, COM(2000) 743 def. del 15 novembre 2000. Cfr. anche Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punti da 112 a 115.

172. Va ricordato che la relazione di valutazione concludeva che il regolamento di esenzione ha permesso di conseguire solo in parte gli obiettivi attesi. Inoltre, alcuni dei presupposti sui quali si basava si rivelavano discutibili.

173. Prima di decidere in merito alla normativa che consenta di risolvere al meglio i problemi in materia di distribuzione di autoveicoli, individuati nella relazione di valutazione del regolamento d'esenzione, la Commissione ha avviato uno studio inteso a rilevare e a misurare l'impatto economico, su tutte le parti interessate, di cinque eventuali scenari legislativi ⁽¹⁾. Lo studio in questione è esclusivamente uno strumento di consultazione e non comporta alcuna raccomandazione relativa alla futura normativa.

174. Lo studio d'impatto economico analizza, per ciascuno scenario, gli effetti sulla concorrenza inter-marca e intra-marca, sulla creazione di barriere all'integrazione del mercato interno e sulla concorrenza nel mercato del servizio di assistenza alla clientela. Tali effetti sono stati analizzati al fine di individuare l'impatto sui costruttori, sulla rispettiva rete ufficiale di distribuzione, sui prestatori autorizzati dei servizi di assistenza alla clientela, sui riparatori indipendenti, sui consumatori, nonché sui fabbricanti di pezzi di ricambio e di sistemi di diagnostica.

175. Oltre ai cinque scenari legislativi, vari aspetti specifici, considerati quali variabili applicabili a ogni scenario, sono stati analizzati sia separatamente che nel contesto di ogni singolo scenario adeguato (ad esempio le vendite multi-marca e il collegamento tra la vendita e i servizi di assistenza alla clientela).

176. Al contempo è stato anche assegnato l'incarico per uno studio sulle aspettative dei consumatori, al fine di determinarne la loro posizione rispetto all'attuale sistema di distribuzione di autoveicoli e alle possibili alternative per il futuro ⁽²⁾. Questi due studi completano la procedura di valutazione della Commissione sul regio-

lamento di esenzione e si aggiungono ad altri due studi elaborati nel 2000, uno relativo ai legami esistenti tra la vendita di autoveicoli nuovi e i servizi di assistenza alla clientela e uno riguardante le differenze di prezzo nell'ambito della Comunità ⁽³⁾. Tutti gli studi menzionati costituiscono validi elementi d'informazione per la definizione della futura normativa in materia di distribuzione di autoveicoli.

177. La Commissione procederà ad esaminare le conclusioni degli studi commissionati e all'inizio del 2002 presenterà una proposta relativa al futuro regime in materia di distribuzione di autoveicoli, destinato ad essere applicato dopo il mese di settembre 2002 ⁽⁴⁾.

6.2. Valutazione generale dell'applicazione del regolamento di esenzione in merito ai prezzi degli autoveicoli nuovi

178. Ogni anno la Commissione procede ad una valutazione delle differenze dei prezzi al netto delle imposte delle autovetture nuove nell'ambito della Comunità ⁽⁵⁾. Il confronto viene effettuato due volte all'anno, a maggio e a novembre, sulla base dei prezzi di vendita raccomandati dai costruttori per ogni Stato membro dell'Unione europea.

179. Dai dati al 1° maggio 2001 emerge che, analogamente a quanto rilevato nel novembre 2000 e nonostante il continuo deprezzamento della lira sterlina nei confronti dell'euro, i prezzi erano sempre più elevati nel Regno Unito rispetto a quelli praticati nella zona euro, anche se erano diminuiti o rimasti stabili. I paesi più costosi della zona euro sono tuttora la Germania e l'Austria. La Commissione ha nuovamente constatato che la differenza media di prezzo nella zona euro è nettamente superiore al 20 % nei segmenti degli autoveicoli più economici (da A a D), che comprendono quelli da B a D per i quali l'elevato numero di modelli lascerebbe normalmente sup-

⁽¹⁾ I riferimenti dello studio in questione si possono consultare sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution). L'elaborazione dello studio è stata affidata alla società di consulenza Andersen in seguito a un bando di gara pubblico. Il testo in oggetto può essere consultato all'indirizzo Internet menzionato in precedenza.

⁽²⁾ «Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution», dr. Lademann & Partner, disponibile all'indirizzo (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution).

⁽³⁾ I due studi si possono consultare sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza: (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/). «The Natural Link between Sales and Service» (Autopolis), «Car Price Differentials in the European Union: An Economic Analysis» (Hans Degryse e Frank Verboven — K.U. Leuven e CEPR). Cfr. anche Relazione sulla politica di concorrenza 2000, paragrafo 113.

⁽⁴⁾ Tra le fonti è opportuno menzionare lo studio commissionato dall'Associazione europea dei costruttori d'automobili (ACEA), anch'esso relativo agli effetti economici dei sistemi di distribuzione alternativi.

⁽⁵⁾ Questo confronto è richiesto dall'articolo 11 del regolamento di esenzione.

porre una forte concorrenza. La Grecia, la Finlandia, la Spagna, i Paesi Bassi e la Danimarca sono i paesi i cui mercati registrano generalmente i prezzi più bassi al netto delle imposte per gli autoveicoli nuovi ⁽¹⁾.

180. Queste differenze di prezzo sono nettamente superiori ai limiti fissati nella comunicazione relativa al regolamento (CEE) n. 123/85 ⁽²⁾, vale a dire il 12 % ⁽³⁾. Detta comunicazione è tuttora in vigore e definisce alcune questioni relative al regolamento (CE) n. 1475/95, segnatamente in merito alle differenze di prezzo. Qualora tali limiti vengano superati, la Commissione ha la facoltà di revocare il beneficio dell'esenzione, se essa constata che le differenze di prezzo sono dovute a impegni esentati in base al regolamento (CE) n. 1475/95 ⁽⁴⁾.

181. Queste rilevanti differenze di prezzo spiegano perché numerosi consumatori continuino ad acquistare l'automobile in altri paesi della Comunità, non senza incontrare certi ostacoli, come attesta il numero costante di consumatori che presentano reclami alla Commissione, nella maggior parte dei casi per i termini di consegna eccessivamente lunghi.

6.3. Applicazione del regolamento di esenzione nel 2001

182. Nel 2001 la Commissione ha adottato due decisioni per casi di infrazione e ha inflitto ammende a due costruttori di autoveicoli, Volkswagen e DaimlerChrysler. La Commissione ha altresì approvato il nuovo sistema di distribuzione di Porsche.

6.3.1. Volkswagen ⁽⁵⁾

183. La Commissione ha adottato una decisione con cui ha inflitto un'ammenda di 30,96 milioni di euro a Volkswagen per avere fissato il prezzo di rivendita in Germania del nuovo modello VW

Passat. Nel 1996 e nel 1997 Volkswagen aveva inviato lettere circolari ai propri concessionari tedeschi chiedendo di non vendere il modello in questione al di sotto del prezzo di listino consigliato. Diversamente dalla precedente decisione adottata nei confronti di Volkswagen, la presente non riguarda misure intese ad ostacolare le vendite transfrontaliere. L'imposizione del prezzo di rivendita costituisce tuttavia una grave restrizione. Si tratta della prima decisione che sanziona la fissazione del prezzo di rivendita nel settore automobilistico.

6.3.2. DaimlerChrysler ⁽⁶⁾

184. A seguito delle denunce presentate da parte di consumatori, la Commissione ha avviato una procedura di propria iniziativa nei confronti di DaimlerChrysler. Il 10 ottobre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha inflitto un'ammenda di 71,825 milioni di euro a DaimlerChrysler per numerose infrazioni dell'articolo 81 del trattato CE. La prima violazione consiste nelle misure adottate per ostacolare il commercio parallelo in Germania concordate fra DaimlerChrysler e i membri della sua rete di distribuzione tedesca. L'applicazione dell'articolo 81 alle restrizioni concordate tra DaimlerChrysler e i suoi agenti tedeschi è giustificata dal fatto che detti agenti sostengono un notevole rischio commerciale nell'ambito della loro attività ⁽⁷⁾. La seconda violazione consiste nella limitazione delle vendite a società di leasing indipendenti in Germania e Spagna. Infine, DaimlerChrysler ha partecipato ad un accordo per la fissazione dei prezzi in Belgio, al fine di ridurre gli sconti concessi ai consumatori.

6.3.3. Sistema di distribuzione di Porsche

185. A seguito della notifica da parte di Porsche di nuovi accordi di distribuzione ⁽⁸⁾, la Commissione è giunta alla conclusione che gli accordi

⁽¹⁾ Cfr. comunicati stampa della Commissione IP/01/227 del 19 febbraio 2001 e IP/01/1051 del 23 luglio 2001

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85 (nuovo articolo 81), paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela, capitolo II.1 (GU C 17 del 18.1.1985).

⁽³⁾ La differenza può tuttavia essere superiore al 12 % di sei punti durante un periodo inferiore a un anno o per un volume trascurabile di veicoli.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 8 e considerando 31 del regolamento.

⁽⁵⁾ Caso COMP/36.693, *Volkswagen*, decisione della Commissione del 29 giugno 2001 (GU L 262 del 2.10.2001).

⁽⁶⁾ Caso COMP/36.264, *DaimlerChrysler*; comunicato stampa IP/01/1394 del 10 ottobre 2001.

⁽⁷⁾ In base alle linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1), l'unico criterio rilevante per valutare se l'articolo 81, paragrafo 1, sia applicabile all'attività degli agenti commerciali è il rischio che l'agente deve sostenere per la vendita di merci o servizi che rientrano nell'ambito della sua attività. Nel caso in esame, gli sconti concessi dagli agenti erano decurtati dalla loro commissione, gli agenti erano responsabili del trasporto; acquistavano anche i veicoli dimostrativi — una considerevole percentuale del totale dei veicoli venduti — e finanziavano le scorte dei pezzi di ricambio. Il contratto li obbligava a fornire servizi di garanzia (senza rimborso totale) e di assistenza a proprio rischio.

⁽⁸⁾ Caso COMP/37.886, *Porsche*.

possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1475/95, purché Porsche apporti talune modifiche, in particolare affinché, ai fini della fissazione degli obiettivi di vendita, si tenga conto di tutte le vendite, indipendentemente dal luogo

di residenza dell'acquirente, e i distributori Porsche siano autorizzati ad effettuare vendite on line qualora i consumatori intendano acquistare via Internet. Il fascicolo è stato quindi chiuso con una lettera amministrativa di archiviazione.

Riquadro 4: Via libera per Covisint, la piattaforma per gli scambi B2B ⁽¹⁾ nel settore automobilistico

Introduzione

Nell'agosto 2001 la Commissione ha concesso l'autorizzazione regolamentare ⁽²⁾ alla creazione di Covisint, un'impresa comune per la gestione di una piattaforma per gli scambi business-to-business (B2B) che le era stata notificata agli inizi dell'anno. Covisint è stata fondata dai maggiori costruttori automobilistici Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault e Nissan. Un sesto costruttore, PSA Peugeot Citroën, si è associato al progetto successivamente.

Covisint è una piattaforma di scambi elettronica destinata ad essere utilizzata per l'approvvigionamento dei componenti per l'industria automobilistica, per la cooperazione nello sviluppo dei prodotti e per la gestione della catena di approvvigionamento; essa dovrebbe in tal modo permettere di ridurre i costi e d'incrementare l'efficienza della catena di approvvigionamento. Si tratta di una borsa «dal lato degli acquisti» gestita dagli acquirenti, diversamente da altre borse o piattaforme quali SupplyOn, costituite dai fornitori di componenti. I costruttori che intendono fare acquisti attraverso la piattaforma di scambio (compresi i soci di Covisint) rappresentano circa il 63 % della produzione mondiale di autoveicoli. Anche la maggior parte dei principali fornitori di componenti dell'industria automobilistica ha annunciato l'intenzione di utilizzare la piattaforma.

Problemi eventuali per la concorrenza

Le piattaforme di scambi B2B come Covisint stanno avendo una grande diffusione. Esse possono influenzare notevolmente il modo di operare delle imprese in determinati settori e, in linea generale, c'è da attendersi che abbiano un effetto positivo sulla concorrenza. Esse dovrebbero aumentare la trasparenza, contribuendo in tal modo a creare maggiori legami tra gli operatori e ad integrare i mercati. Inoltre potrebbero incrementare l'efficienza del mercato riducendo i costi legati alla ricerca e al reperimento di informazioni e migliorando la gestione delle scorte, il che dovrebbe in ultima analisi tradursi in una riduzione dei prezzi per il consumatore finale.

In determinate circostanze è tuttavia possibile che gli effetti negativi per la concorrenza arrivino a controbilanciare i vantaggi della maggior efficienza del mercato.

Scambio di informazioni

Una preoccupazione sotto il profilo della concorrenza riguarda la possibilità per gli utenti di scambiarsi o di ottenere informazioni importanti attinenti al mercato, relative ad esempio ai prezzi e alle quantità. Tale capacità dipenderà di solito dalla progettazione del sistema, in particolare per quanto riguarda l'accesso reciproco ai rispettivi dati.

⁽¹⁾ Caso COMP/38.064; comunicato stampa IP/01/1155 del 31 luglio 2001 (GU C 49 del 15.2.2001).

⁽²⁾ Anche tutte le autorità garanti della concorrenza che hanno esaminato Covisint hanno concesso la loro approvazione. Dopo negoziati con i rappresentanti di Covisint, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha autorizzato l'operazione sulla base delle informazioni disponibili, sebbene si sia riservata il diritto di riaprire la procedura in caso dovessero sorgere problemi. Anche il Bundeskartellamt tedesco e le autorità austriache hanno autorizzato il progetto. Le autorità giapponesi non hanno sollevato obiezioni contro il progetto.

Acquisti o vendite in comune

Analogamente a quanto avviene nel mondo degli scambi tradizionale («brick-and-mortar world»), può avvenire che gli utenti si raggruppino al fine di restringere la concorrenza nei confronti delle loro controparti. Questo fenomeno è trattato in modo approfondito nelle linee direttrici sulle restrizioni orizzontali.

Indagine e analisi

Il progetto Covisint non costituisce un'operazione di concentrazione, in quanto le imprese che hanno dato vita alla piattaforma di scambi non eserciteranno il controllo congiunto o esclusivo sulla nuova società. Covisint è stata pertanto la prima grande piattaforma di scambi B2B ad essere esaminata alla luce dell'articolo 81 del trattato CE, anziché del regolamento sulle concentrazioni. La novità di Covisint consiste nel fatto che potrebbe servire potenzialmente come guida per il trattamento di altri progetti analoghi.

Dopo avere esaminato gli accordi notificati e le risposte fornite alle richieste di informazioni, la Commissione ha concluso che nel contesto attuale il progetto notificato non determina restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 e ha inviato alle parti una lettera amministrativa di archiviazione. In particolare, gli accordi contengono clausole adeguate per eliminare i possibili timori sotto il profilo della concorrenza del tipo di quelli esaminati in precedenza⁽¹⁾. Tali timori riguardano il raggruppamento degli acquisti (fra costruttori automobilistici o relativi a prodotti specifici destinati all'industria automobilistica), ma anche lo scambio di informazioni riservate. Gli accordi offrono un'adeguata protezione dei dati attraverso l'uso di *firewall* e norme di sicurezza. La Commissione osserva altresì che Covisint è aperta a tutte le imprese del settore senza discriminazioni ed opera sulla base di standard accessibili a tutti e consente sia ai soci fondatori che ad altri utenti di partecipare anche ad altre piattaforme di scambi B2B.

⁽¹⁾ Comunicazione tipo «Carlsberg» (GU C 49 del 15.2.2001).

6.4. Ordinanza della Corte di giustizia nella causa *Asia Motor France SA* ⁽¹⁾

186. Asia Motor France ed altre società ad essa collegate importavano veicoli giapponesi in Francia a fini di rivendita. Nel 1985 e nel 1988 tali società avevano presentato una denuncia alla Commissione relativa ad una presunta intesa fra cinque importatori di vetture giapponesi (Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan) che avrebbero sottoscritto, da un lato, un accordo con il governo francese al fine di limitare la vendita delle vetture giapponesi al 3 % delle vendite totali annuali di automobili e si sarebbero accordate, dall'altro, per distribuire questa quota del 3 % in modo da escludere qualsiasi altra marca giapponese diversa dalle loro ⁽²⁾. Le denunce sono state respinte dalla Commissione.

⁽¹⁾ Causa C-1/01 P, ordinanza della Corte (seconda sezione) del 20 settembre 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/33.014, *Asia Motor*.

187. L'ordinanza della Corte del 20 settembre, favorevole alla Commissione, pone definitivamente termine a questo caso. La Commissione aveva il diritto di rigettare la denuncia, dato che i problemi ivi denunciati derivavano direttamente dalla politica seguita dalle autorità pubbliche e non da un accordo concluso fra imprese.

7. Servizi finanziari

188. L'applicazione della politica di concorrenza al settore dei servizi finanziari persegue l'obiettivo generale di realizzare mercati finanziari europei più competitivi ed efficienti. Il raggiungimento di tale obiettivo contribuisce al benessere dei consumatori e ad un'economia europea dinamica, basata sulla conoscenza e in grado di realizzare una maggiore crescita economica.

189. La globalizzazione, i progressi tecnologici, l'introduzione dell'euro e la liberalizzazione dei mercati in corso esercitano un'influenza sulla progressiva integrazione del sistema finanziario

dell'Unione europea. L'introduzione delle banconote e delle monete in euro il 1° gennaio 2002 migliorerà la trasparenza e rinsalderà le forze d'integrazione nell'Unione. L'integrazione determina un'intensificazione della concorrenza su alcuni mercati. Aumenta inoltre la necessità di rafforzare la vigilanza sull'applicazione e l'esecuzione della politica di concorrenza, al fine di assicurare che i mercati finanziari rimangano aperti e concorrenziali. Sussiste il rischio che le imprese tentino di proteggersi dalla maggiore concorrenza concludendo accordi anticoncorrenziali o, se si trovano in posizione dominante, esercitando il loro potere di mercato in modo da ostacolare lo sviluppo di strutture commerciali nuove e innovative.

190. Nel 2001 si sono compiuti notevoli progressi nell'applicazione e nel chiarimento della politica di concorrenza in materia di sistemi di pagamento. Essi rivestono particolare importanza in vista dell'imminente creazione di un'unica zona di pagamento nell'Unione europea. Nel settore delle infrastrutture finanziarie, la politica ha l'obiettivo di promuovere la concorrenza e sprigionare così le forze di mercato favorevoli alla realizzazione di infrastrutture più efficienti. La Commissione ha cominciato a prendere iniziative intese a garantire la piena osservanza della politica di concorrenza nelle cosiddette operazioni «back office» delle transazioni di valori mobiliari. L'efficienza di tali operazioni, che nel settore sono dette di compensazione e regolamento, ha importanti implicazioni per l'efficienza globale dei mercati europei dei capitali.

7.1. Concorrenza nel settore dei sistemi di compensazione e regolamento

191. Il 15 febbraio 2001 il comitato di saggi sulla regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari, presieduto dal signor Lamfalussy, ha pubblicato la sua relazione finale. Il mandato era stato definito dai ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea il 17 luglio 2000 al fine di realizzare un mercato finanziario europeo realmente integrato.

192. Nella relazione, il comitato di saggi menziona specificamente i sistemi di compensazione e regolamento e considera necessario procedere a un'ulteriore ristrutturazione del settore nell'Unione europea. Il processo di consolidamento è in larga misura in mano al settore privato. Tuttavia, secondo il comitato, ciò non significa

che non siano in gioco anche questioni di politica pubblica. In particolare, la politica pubblica dovrebbe concentrarsi sulle questioni relative alla concorrenza e sull'eliminazione degli ostacoli e intoppi che rendono difficile il consolidamento. Il comitato chiaramente considera le tematiche concernenti la concorrenza, quali l'accesso aperto e non discriminatorio e gli accordi di esclusiva, tra le più importanti questioni di politica pubblica.

193. Il comitato propone di affidare alla Commissione il compito di esaminare la situazione del settore dei sistemi di compensazione e regolamento al fine di garantire la piena osservanza della politica di concorrenza comunitaria in questo settore cruciale. In questo contesto, e dal momento che aveva già iniziato ad esaminare il settore, la Commissione ha ampliato l'analisi avviando un'approfondita indagine formale *ex officio*. È la prima volta che nel campo dell'antitrust viene intrapreso un esame su così larga scala del settore dei sistemi di compensazione e regolamento.

194. La Commissione aveva già individuato diversi possibili problemi sotto il profilo della concorrenza nel campo dei sistemi di compensazione e regolamento.

- In primo luogo, alcuni partecipanti al mercato hanno affermato che alcuni sistemi di regolamento potrebbero praticare prezzi discriminatori e applicare condizioni dissimili per operazioni equivalenti.
- In secondo luogo, potrebbero esistere accordi di esclusiva tra borse valori e sistemi di compensazione e regolamento che limitano la concorrenza nell'ambito dei servizi di compensazione e regolamento.
- In terzo luogo, i partecipanti al mercato hanno posto in rilievo il possibile rischio che vengano imposti prezzi eccessivi per i servizi di compensazione e regolamento nel caso in cui il sistema di compensazione e/o regolamento appartenga alla piattaforma di contrattazione e le transazioni che abbiano luogo sulla piattaforma debbano essere compensate e/o regolate nell'ambito del sistema stesso (il cosiddetto «silos verticale»).

195. Lo scopo dell'indagine *ex officio* è di stabilire se i suddetti possibili problemi per la concorrenza siano effettivi e, in tal caso, se possano essere risolti applicando il diritto della con-

correnza dell'Unione europea. I destinatari dell'indagine sono i partecipanti al mercato, comprese le banche, le piattaforme di contrattazione e i sistemi di compensazione e regolamento.

7.1.1. Eurex ⁽¹⁾

196. Nel dicembre 2001 la Commissione ha archiviato mediante lettera amministrativa la notificazione, effettuata da Deutsche Börse AG e SWX Swiss Exchange («le società madri»), relativa alla costituzione dell'impresa comune Eurex: una borsa telematica transfrontaliera specializzata nella negoziazione di strumenti finanziari derivati, quali opzioni e futures ⁽²⁾.

197. La Commissione ha ritenuto che Eurex sia un'impresa comune a pieno titolo, sottoposta al controllo congiunto delle imprese madri, e costituisca quindi una concentrazione, che tuttavia non ha dimensione comunitaria. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89, il regolamento n. 17 non è applicabile alle concentrazioni, fuorché per le imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti. Di norma, le autorità nazionali garanti della concorrenza accertano se sussista o meno un rischio di coordinamento nell'ambito dell'analisi della concentrazione. In questo caso, tale analisi non è stata effettuata perché l'operazione non era soggetta all'obbligo di notificazione e pertanto non è stata notificata alle autorità nazionali competenti.

198. La Commissione ha quindi esaminato, alla luce dell'articolo 81, paragrafo 1, se sussista un rischio di coordinamento del comportamento delle imprese madri derivante dalla concentrazione di una parte delle loro attività. Le imprese madri sono attive in diversi mercati contigui a quelli della negoziazione e della compensazione di strumenti derivati in cui opera Eurex, quali quelli dei servizi di quotazione e negoziazione di valori mobiliari (azioni e obbligazioni) e di warrant, della fornitura di sistemi telematici per borse e della vendita di informazioni di mercato.

199. Nell'agosto 2000 la Commissione ha pubblicato una comunicazione nella quale ha annun-

ciato la sua intenzione di adottare una decisione favorevole in questo caso e invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in proposito ⁽³⁾. L'esito dell'analisi della Commissione è che non sussiste un rischio apprezzabile di coordinamento del comportamento delle imprese madri su tali mercati contigui.

7.2. Sistemi di pagamento

200. Il 9 agosto 2001 la Commissione ha adottato la prima decisione formale a norma dell'articolo 81 del trattato CE in relazione alle carte di pagamento internazionali nel caso *Visa International* ⁽⁴⁾. La decisione chiarisce la politica della Commissione riguardo a diverse questioni attinenti al settore. Essa constata che alcune disposizioni del sistema di pagamento tramite carta di Visa International, notificato alla Commissione ai fini dell'autorizzazione, non rientrano nel campo di applicazione del divieto di cui all'articolo 81 e copre tutti i tipi di carte Visa internazionali (carte di credito con linea di credito rotativa, carte di debito ad addebito differito o diretto). La decisione si riferisce esclusivamente alle cinque clausole delle norme di Visa International descritte qui di seguito:

- a) la regola di non discriminazione, che vieta agli esercenti di addebitare ai clienti una commissione supplementare per l'uso delle carte Visa.

Pur ritenendo che tale regola limiti la libertà degli esercenti di determinare i propri prezzi, la Commissione ha concluso che non si può considerare che questa restrizione eserciti un effetto negativo apprezzabile sulla concorrenza. Dalle indagini di mercato condotte in Svezia e nei Paesi Bassi — dove la regola è stata abolita dalle autorità nazionali garanti della concorrenza — è emerso che la soppressione di tale regola non ha prodotto effetti significativi sulle commissioni a carico degli esercenti;

- b) le nuove regole sull'emissione transfrontaliera di carte e sulla stipulazione di convenzioni transfrontaliere per l'affiliazione di esercenti, che ora consentono ai membri di Visa di svolgere attività di emissione di carte e di affiliazione di (tutte le categorie di) esercenti in altri Stati membri, senza la previa

⁽¹⁾ Caso COMP/D1/37.557.

⁽²⁾ Comunicato stampa IP/02/4 del 3 gennaio 2002.

⁽³⁾ GU C 231 dell'11.8.2000, pag. 2.

⁽⁴⁾ Caso COMP/29.373 (GU L 293 del 10.11.2001, pag. 24).

costituzione di una controllata o una succursale nello Stato membro in questione;

- c) il principio della territorialità nella concessione delle licenze, secondo il quale, in linea di principio, per svolgere attività di emissione e di affiliazione le banche necessitano di una licenza per ogni Stato membro.

Poiché le banche possono ottenere licenze di marchio aggiuntive per tutti gli Stati membri in cui siano autorizzate a svolgere attività bancarie, questo principio non è considerato costituire una sensibile restrizione della concorrenza;

- d) il divieto di affiliare esercenti senza avere emesso carte, che impone alle banche di emettere un certo numero di carte prima di poter avviare l'attività di affiliazione.

Si ritiene che questa regola promuova lo sviluppo del sistema attraverso l'aumento delle carte in circolazione, che rende il sistema stesso più attraente per gli esercenti;

- e) la regola che impone l'obbligo di onorare tutte le carte, secondo la quale gli esercenti devono accettare tutte le carte valide recanti il simbolo Visa (di norma una carta di credito o una carta di debito ad addebito differito) o Electron (di norma una carta di debito ad addebito diretto), a prescindere dall'identità dell'emittente, dalla natura dell'operazione e dal tipo di carta utilizzata.

Poiché lo sviluppo di un sistema di pagamento dipende dal fatto che gli emittenti possano fare affidamento sull'accettazione delle loro carte da parte degli esercenti che hanno stipulato convenzioni con altri acquirenti, si ritiene che la regola promuova lo sviluppo del sistema di pagamento Visa, in quanto garantisce l'accettazione universale delle carte Visa.

201. Le carte Visa sono, per loro natura, un mezzo di pagamento transfrontaliero. La decisione conclude che le clausole delle disposizioni di Visa International, che si applicano almeno in tutto il mercato comune, hanno un effetto almeno potenziale sugli scambi intracomunitari.

202. Oltre alla decisione summenzionata, la Commissione ha pubblicato in agosto una comunicazione nella quale ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito alla sua intenzione di adottare una posizione favorevole nei riguardi della cosiddetta commissione interbancaria multilaterale intraregionale (MIF) di

Visa ⁽¹⁾. La Commissione aveva in origine trasmesso a Visa una comunicazione degli addebiti, ma Visa ha poi proposto modifiche che prevedono la riduzione del livello della commissione, l'introduzione di parametri di riferimento oggettivi per fissare il livello della commissione e la trasparenza per gli esercenti riguardo al livello delle commissioni e alle relative percentuali delle categorie di costi compresi nella MIF.

7.3. Pool per l'assicurazione dei rischi nucleari

203. In gennaio 2001 la Commissione ha chiuso, con lettera amministrativa di attestazione negativa, tre notificazioni di pool per l'assicurazione e la riassicurazione dei rischi nucleari, cioè i pool svedese, italiano e spagnolo ⁽²⁾. La Commissione ha ritenuto che gli accordi interessassero tre diversi mercati rilevanti: quello dell'assicurazione di proprietà immobiliari da rischi nucleari, quello della riassicurazione dei rischi nucleari e quello dell'assicurazione della responsabilità civile da rischi nucleari. I primi due sono mercati di dimensione mondiale, come risulta dagli esempi di prestazione di servizi transfrontalieri, e su tali mercati la quota di ciascun pool in questione era ben inferiore al 5 %, il che ha indotto la Commissione a concludere che l'effetto degli accordi di pool sulla concorrenza in tali mercati è trascurabile. I mercati dell'assicurazione della responsabilità civile da rischi nucleari, invece, sono ancora nazionali, a causa della grande diversità tra le disposizioni legislative nazionali nel settore e della necessaria presenza a livello locale di servizi di liquidazione delle richieste di risarcimento. Ciascun pool in questione deteneva il monopolio sul mercato nazionale dell'assicurazione della responsabilità civile da rischi nucleari. Nondimeno, la Commissione ha concluso che, senza gli accordi di pool, non sarebbero state offerte polizze di assicurazione con un'adeguata copertura dei rischi e che pertanto gli accordi non limitano la concorrenza in tale mercato.

7.4. Convergenza tra attività bancarie e assicurative

204. Il termine *bancassicurazione* (o «Allfinanz» in tedesco) si riferisce alla crescente convergenza

⁽¹⁾ Caso COMP/29.373 (GU C 226 dell'11.8.2001, pag. 21).

⁽²⁾ Casi COMP/37.363, *Svenska Atomförsäkringspoolen*; COMP/34.985, *Pool Italiano Rischi Atomici* e COMP/34.558, *Aseguradores Riesgos Nucleares*.

tra attività bancarie e assicurative. Nelle operazioni finanziarie al dettaglio, la convergenza si basa su presunte sinergie di distribuzione, cioè sulla possibilità di vendite incrociate di prodotti assicurativi ai clienti delle banche e di prodotti bancari ai titolari di polizze assicurative. Il fenomeno riguarda in particolare la Germania, dove norme di recente introduzione favoriscono specificamente i regimi pensionistici privati, aprendo così un vasto — e potenzialmente molto redditizio — nuovo settore di attività per le banche e le società di assicurazione. Ciò si è tradotto in un aumento degli accordi di *bancassicurazione*, sotto forma di accordi di cooperazione e di concentrazioni.

205. Dal punto di vista dell'analisi sotto il profilo della concorrenza, gli accordi di cooperazione o le concentrazioni tra banche e società di assicurazione tendono a sollevare pochi problemi, in quanto di norma, prima di concludere tali accordi, le imprese di un settore non operavano sul mercato in cui sono attive le imprese dell'altro settore e viceversa. Per quanto riguarda le concentrazioni nell'ambito della *bancassicurazione*, cfr. il caso M.2431, *Allianz/Dresdner*, esaminato nella parte II, capitolo II, Controllo delle concentrazioni, della XXXI Relazione sulla politica di concorrenza (non ancora pubblicata).

206. Per quanto riguarda gli accordi di cooperazione nelle attività di *bancassicurazione*, in novembre 2001 la Commissione, dopo aver pubblicato una comunicazione agli interessati (cosiddetta tipo Carlsberg), ha autorizzato mediante lettera amministrativa la costituzione di un'impresa comune tra AMB, controllata di Generali e quarto operatore tedesco nel settore delle assicurazioni, e Commerzbank, la quarta banca tedesca in ordine di dimensioni, destinata a distribuire i prodotti bancari e assicurativi al dettaglio delle due imprese madri. I motivi principali per l'autorizzazione sono: a) le sovrapposizioni sul mercato sono minime, b) il cumulo delle cariche di vertice nelle imprese non solleva problemi di concorrenza e c) le parti dovranno affrontare la forte concorrenza di altri fornitori di servizi di *bancassicurazione*, tra cui i gruppi Allianz/Dresdner e Münchener Rück/Ergo.

8. Società dell'informazione

8.1. Comunicazione degli addebiti a Microsoft

207. Il 30 agosto la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla società di

software statunitense Microsoft Corp. («Microsoft») ⁽¹⁾ riguardante diverse infrazioni all'articolo 82. La comunicazione degli addebiti amplia ed integra una precedente comunicazione, trasmessa alla società nell'agosto 2000 a seguito di una denuncia presentata dall'impresa statunitense Sun Microsystems Inc ⁽²⁾.

208. Secondo la comunicazione degli addebiti del 2001, Microsoft viola le regole di concorrenza comunitarie esercitando la sua posizione dominante sui mercati dei sistemi operativi per personal computer e dei sistemi operativi per server di fascia bassa. La Commissione ritiene che Microsoft abbia negato alle società di software concorrenti «informazioni relative all'interfaccia», cioè le informazioni necessarie per consentire l'interoperatività del software dei concorrenti con il software «Windows» di Microsoft per PC e server. Microsoft ha anche attuato una politica di comunicazione discriminatoria e selettiva delle informazioni relative all'interfaccia.

209. A parere della Commissione, Microsoft si avvale quindi di una strategia abusiva, in quanto nega al software per server dei concorrenti la possibilità di competere con il software Windows sulla base dei propri meriti tecnici. Infatti, dato il diffuso impiego di Windows nelle reti informatiche, l'interoperatività con tale software esercita un'importante influenza sulle decisioni dei consumatori in materia di acquisti.

210. La Commissione ritiene inoltre che Microsoft abusi della sua posizione dominante nella concessione di licenze per Windows 2000. Poiché la licenza di Microsoft comprende un pacchetto completo, i clienti devono sostenere il costo dell'intero pacchetto anche nel caso in cui preferiscano servirsi di alcuni prodotti per server di società concorrenti. In tal modo, i clienti che utilizzano già Windows e che desiderano acquistare prodotti concorrenti, sono costretti a sostenere doppi costi di licenza. Questa politica ha l'effetto di indurre i consumatori a scegliere i prodotti per server di Microsoft, limitandone le possibilità di scelta e precludendo la concorrenza.

211. Infine, per quanto riguarda il Media Player di Microsoft (un programma software «streaming» che consente la rapida trasmissione via

⁽¹⁾ Caso COMP/37.792, comunicato stampa IP/01/1232 del 30 agosto 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/37.245, attualmente in esame congiuntamente al caso COMP/37.792, con il numero di registrazione COMP/37.792.

Internet e la riproduzione su PC di file audio e video), la Commissione è del parere che abbinare il Media Player al sistema operativo per PC Windows provochi una distorsione della concorrenza tra programmi, basata sulle loro caratteristiche proprie. Data la tendenza dei consumatori ad utilizzare la configurazione preinstallata, tale abbinamento esclude le altre società che forniscono software «streaming».

212. La Commissione prende atto del fatto che la Corte d'appello degli Stati Uniti ha statuito, in data 28 giugno 2001, che Microsoft viola l'articolo 2 dello Sherman Act facendo ricorso a strumenti anticoncorrenziali per mantenere il monopolio sul mercato dei sistemi operativi. La Commissione segue da vicino l'evoluzione di questo caso e rileva che il Department of Justice statunitense e alcuni Stati si sono accordati su una proposta di sentenza definitiva che chiude il caso, mentre in altri Stati la controversia prosegue. Sebbene l'esito del caso negli Stati Uniti possa riguardare alcune delle pratiche esaminate dalla Commissione, i casi negli Stati Uniti e nell'Unione europea non vertono sugli stessi fatti e sono quindi complementari.

8.2. Società dell'informazione e Internet

213. La creazione delle condizioni di un ambiente aperto e concorrenziale, che favorisca lo sviluppo di Internet e del commercio elettronico, rimane un obiettivo primario della Commissione. Le regole di concorrenza esistenti sono chiaramente in grado di rispondere alle peculiarità di Internet, considerato il loro livello di astrattezza. Esse presentano infatti una straordinaria adattabilità all'evoluzione delle circostanze economiche, comprese quelle risultanti dal cambiamento sostanziale delle modalità di conduzione degli affari nell'economia basata su Internet.

214. Sono stati individuati problemi di concorrenza in relazione alle infrastrutture di telecomunicazione usate per il traffico Internet. Tali problemi hanno riguardato diversi mercati, segnatamente quelli dell'accesso a Internet a larga banda (alta capacità) e a banda stretta (bassa capacità), nonché i mercati della connettività di Internet.

215. La mancanza di concorrenza sui mercati locali dell'accesso a Internet in tutti gli Stati membri, in particolare per l'accesso a larga banda, è stata ancora una volta individuata come

notevole ostacolo allo sviluppo di Internet e dei servizi via Internet in Europa. La Commissione ha già adottato importanti provvedimenti strategici in questo campo, quali il regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale e l'inchiesta settoriale sull'anello locale⁽¹⁾, ed è ora pronta a prendere in considerazione nuove iniziative. La Commissione ha continuato ad esaminare le pressioni concorrenziali che potrebbero essere esercitate da piattaforme alternative di accesso a larga banda, compreso l'accesso mobile senza cavo. Tuttavia, sebbene l'accesso mobile senza cavo possa porre un vincolo concorrenziale all'attuale predominio della tecnologia basata sull'anello locale, è altrettanto importante vigilare sul comportamento di mercato degli operatori dominanti nel settore della telefonia mobile.

216. Sono emersi problemi anche nell'ambito della «Internet Governance», in particolare per quanto riguarda i nomi di dominio. I casi che la Commissione sta esaminando a norma dell'articolo 82 riguardano denunce presentate nei confronti di registri di nomi di dominio di primo livello. Le regole di concorrenza europee senza dubbio si applicano anche al sistema dei nomi di dominio (Domain Name System – DNS). In generale, la Commissione considera essenziale evitare la registrazione speculativa, discriminatoria e abusiva di nomi di dominio, al fine di assicurare che Internet sia un ambiente aperto e concorrenziale.

9. Sport

217. Nella sua relazione sullo sport presentata al Consiglio di Helsinki⁽²⁾, la Commissione ha indicato la propria posizione sulle vie da seguire per conciliare le diverse funzioni dello sport. Il Consiglio dell'Unione europea, nella dichiarazione allegata alle conclusioni del Consiglio di Nizza⁽³⁾ ha sottolineato la necessità che la Comunità tenga conto, in tutte le sue azioni, «delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di

⁽¹⁾ Cfr. punto I.C.3.4.

⁽²⁾ Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario, COM(1999) 644 def. del 10 dicembre 1999.

⁽³⁾ Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell'attuazione delle politiche comuni.

rispettare e di promuovere l'etica e le solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale».

218. La dichiarazione consacra l'importanza che il Consiglio attribuisce all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto ad organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative. Le associazioni sportive hanno la missione di organizzare e di promuovere le rispettive discipline, segnatamente per quanto concerne le regole specificamente sportive e la formazione delle squadre nazionali. Questa missione deve ovviamente realizzarsi nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

219. Il Consiglio, in particolare, ha sottolineato il ruolo centrale svolto dalle federazioni sportive nella solidarietà necessaria tra lo sport dilettantistico e lo sport di alto livello, indicando i principi che le devono guidare: accesso di un vasto pubblico alle manifestazioni sportive, sostegno alle pratiche dilettantistiche, non discriminazione, parità di opportunità, formazione, tutela della salute, lotta contro il doping.

220. Nel 2001 la Commissione ha avuto l'opportunità di applicare in quattro casi di concorrenza i principi stabiliti dal Consiglio nella sua dichiarazione.

Riquadro 5: Trasferimenti di calciatori

Il 5 marzo 2001 i commissari Monti, Reding e Diamantopoulou, e i presidenti di FIFA e UEFA hanno concluso le discussioni sui trasferimenti internazionali dei calciatori. FIFA e UEFA si sono impegnate ad adottare nuove regole per i trasferimenti nel rispetto di una serie di principi⁽¹⁾, di cui tre principali intesi a promuovere la formazione dei giovani giocatori e a garantire la stabilità delle squadre, l'integrità, la regolarità e il buon svolgimento delle partite, nel contesto delle specificità del calcio, al fine di preservare l'interesse dei tifosi e degli spettatori per questo sport.

- a) Il primo tema di discussione è stato un sistema di *indennizzi della formazione*. La Commissione ha sempre sostenuto l'idea della concessione di indennizzi della formazione per coprire i costi di formazione, anche alla fine del contratto. Un giovane calciatore, vale a dire di età inferiore a 23 anni, è considerato in formazione fino all'età di 21 anni. Se quest'ultimo si trasferisce in un'altra squadra, è legittimo che la squadra che ne ha curato la formazione voglia percepire indennizzi che coprano il costo della formazione sostenuto. È indubbio che la difficoltà sta nel calcolare il livello di questo costo. La Commissione ha accettato di andare oltre il costo di formazione reale del calciatore considerato, tenendo tuttavia conto delle prestazioni del centro di formazione. Allorché un giovane calciatore giocherà successivamente in diverse squadre, la squadra di origine che ne ha curato la formazione riceverà una parte dell'indennizzo per la formazione che viene corrisposta.
- b) Il secondo tema oggetto di discussione ha riguardato i *contratti*, segnatamente la questione della limitazione della loro durata, con l'obiettivo di evitare l'elusione della giurisprudenza Bosman (causa C-415/93 *Bosman*, Racc. 1995, pag. I-4921). I contratti sono stati limitati ad una durata massima di cinque anni e minima di un anno, per evitare trasferimenti in corso di stagione che alterano la concorrenza. Questi ultimi devono essere limitati a casi eccezionali, quali infortuni o mancanza di intesa fra il giocatore e il suo allenatore, e così via. Per quanto attiene alla rottura dei contratti, la Commissione incoraggia un sistema equilibrato che consenta il recesso unilaterale. In precedenza, affinché un calciatore potesse essere trasferito nel corso di un contratto, la FIFA imponeva l'accordo di entrambe le società. Oggi un giocatore può essere trasferito in assenza di questo duplice accordo, contro il pagamento di un'indennità compensativa, che può essere prevista direttamente nel contratto del giocatore o deve essere giustificata dalla società calcistica. In caso di importi eccessivi è possibile ricorrere dinanzi ai tribunali. Inoltre, i dirigenti delle società e delle federazioni hanno sottolineato che una squadra si costruisce in diversi anni e che l'abbandono da parte di un giocatore dopo solo uno o due anni pregiudica in parte questa costruzione. Per limitare queste rotture di contratto pericolose, è stato previsto un meccanismo di sanzioni sportive, che possono arrivare a quattro mesi di sospensione alla fine del primo o del secondo anno; queste sanzioni non possono più essere inflitte al termine del terzo anno. Questo sistema limita quindi i recessi dai contratti nei primi due anni, ma li favorisce a partire dal terzo. Si è così raggiunto un equilibrio fra gli interessi dei vari attori. È stata introdotta altresì una certa flessibilità al fine di rispettare le regole della «giusta causa sportiva».

(1) Comunicato stampa della Commissione IP/01/314 del 6 marzo 2001.

- c) Infine sono previsti *organi arbitrali paritetici*, composti dai rappresentanti dei giocatori e delle società. Un tribunale arbitrale del calcio, organo di ricorso, con una sezione a composizione paritetica, deciderà sui conflitti relativi ai trasferimenti internazionali. Questi nuovi organi arbitrali hanno il compito di trattare rapidamente i fascicoli loro trasmessi, il che non impedisce ai giocatori di adire le vie legali, se lo desiderano, diritto che le regole FIFA impedivano.

9.1. Formula Uno

221. I fascicoli relativi alla Formula Uno sono molto importanti sia in termini finanziari ed economici sia in termini di organizzazione sportiva nell'ambito di un'associazione internazionale. Nel 1999 la Commissione ha ritenuto che la Federazione internazionale dell'automobilismo (FIA) si trovasse in una situazione di conflitto d'interessi fra il suo ruolo di regolatore dello sport, da un lato, e le sue attività di organizzazione dei campionati automobilistici, dall'altro. Questa situazione favoriva le serie di competizioni organizzate dalla FIA e più in particolare la Formula Uno. La Commissione ha quindi rimesso in discussione le condizioni contenute nei contratti fra FOA, la società che gestisce in particolare i diritti televisivi della Formula Uno, e i gestori delle trasmissioni, perché consentivano di escludere la trasmissione di manifestazioni automobilistiche che avrebbero potuto concorrere con la Formula Uno.

222. La Commissione ha infine trovato una soluzione a questi problemi d'intesa con FIA e FOA. In base a questa soluzione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale nel giugno 2001, la FIA si ritira dal settore degli affari per salvaguardare la sua indipendenza e imparzialità in qualità di regolatore. Essa ha così rinunciato ai suoi diritti televisivi o li ha trasferiti ai titolari. La FIA, inoltre, ha apportato importanti modifiche alle regole in vigore, stabilendo criteri ben definiti per la concessione di licenze FIA agli eventi sportivi e ai rispettivi partecipanti. Per quanto riguarda le attività commerciali, la FOA ha eliminato le clausole anticoncorrenziali dai suoi accordi con i circuiti e i canali televisivi ed ha abbandonato anche la promozione dei rally.

223. Questa nuova situazione avrà conseguenze positive per lo sport automobilistico in Europa. Il miglioramento del sistema di regolamentazione della FIA contribuirà al rispetto delle misure di sicurezza necessarie, senza pregiudicare gli interessi commerciali degli organizzatori indipendenti dalla FIA. È così venuto meno l'interesse della FIA a favorire le serie che portano il suo

nome e la federazione trarrà in futuro gli stessi utili da tutte le serie. La libertà di operare, la maggiore trasparenza e l'assicurazione del rispetto di norme di sicurezza elevate creano un ambiente favorevole allo sviluppo continuo dello sport automobilistico e costituiscono un modello di organizzazione sportiva.

9.2. UEFA

224. Il regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva di avvenimenti sportivi, quale inizialmente presentato alla Commissione, era molto complesso e aveva un campo di applicazione molto ampio. La trasmissione delle partite di calcio era vietata per l'intero fine settimana. La Commissione ha cercato di trovare un equilibrio fra l'interesse sportivo e le regole di concorrenza. Ai sensi del nuovo regolamento UEFA, a partire dalla stagione 2000-2001 le associazioni nazionali hanno d'ora in poi la facoltà di stabilire un periodo di due ore e mezzo, il sabato o la domenica, in cui è fatto divieto, sul territorio di loro competenza, di diffondere avvenimenti sportivi nella fascia oraria in cui si disputano i principali incontri nazionali.

9.3. Le sovvenzioni alle società di calcio professioniste francesi

225. Il fascicolo in questione è trattato ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, relativi agli aiuti di Stato. Le autorità francesi desideravano che la Commissione prendesse posizione su un aspetto nuovo, quello degli aiuti di Stato in materia di sport per il finanziamento dei centri di formazione di giovani calciatori. La Commissione ha accolto la concessione di tali sovvenzioni, tenendo conto del loro obiettivo educativo e d'integrazione e del loro debole impatto sulla concorrenza fra le grandi società.

226. Nel corso del 2002 la Commissione continuerà a dare applicazione ai principi definiti nella dichiarazione di Nizza, nell'esame di due casi che si trovano attualmente alla fine della fase istruttoria: il regolamento FIFA che disciplina

l'attività degli agenti dei calciatori e la regola UEFA relativa alla proprietà o al controllo economico, da parte di uno stesso operatore, di diverse squadre sportive che partecipano alle stesse gare. La Commissione sta inoltre esaminando diversi fascicoli relativi alla vendita in comune dei diritti di trasmissione di eventi sportivi, in esclusiva ad una sola emittente per territorio, per un periodo esteso sull'arco di vari anni.

10. Settore farmaceutico

227. Dal punto di vista strategico, l'attività anti-trust della Commissione nel settore farmaceutico ha visto due sviluppi nel corso del 2001, che meritano di essere menzionati. In entrambi i casi, la Commissione è stata invitata a tenere conto dell'importanza fondamentale delle attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

228. In primo luogo, la Commissione ha adottato provvedimenti intesi a salvaguardare il commercio parallelo nel settore farmaceutico. Da un lato, ha presentato ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 26 ottobre 2000 in una causa concernente un prodotto di Bayer per la cura di malattie cardiovascolari denominato Adalat⁽¹⁾ e, dall'altro lato, ha adottato una decisione di divieto nei confronti del sistema di duplice fissazione dei prezzi di Glaxo Wellcome per circa ottanta specialità farmaceutiche vendute in Spagna.

229. In secondo luogo, i servizi della Commissione hanno esaminato e autorizzato due imprese comuni costituite da società farmaceutiche ai fini dello sviluppo, della fabbricazione e della vendita di alcuni nuovi farmaci, alla luce delle recenti linee direttrici della Commissione in materia di restrizioni orizzontali della concorrenza⁽²⁾.

10.1. Commercio parallelo: Adalat, GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. All'inizio del gennaio 2001 la Commissione ha proposto ricorso⁽³⁾ contro la sentenza

con la quale il Tribunale di primo grado ha annullato la sua decisione di vietare un accordo tra Bayer e i grossisti farmaceutici in Spagna e in Francia che prevedeva un divieto di esportazione del farmaco Adalat⁽⁴⁾. Le questioni sottoposte alla Corte di giustizia europea sono: i) in quali condizioni si può ritenere che i grossisti *si accordino* con il fornitore su una determinata restrizione della concorrenza e ii) in quali circostanze si può ritenere che tale restrizione costituisca un *divieto* di esportazione.

231. Tali questioni, a prima vista di rilevanza strettamente giuridica, sono essenziali per la salvaguardia della politica della Commissione in materia di restrizioni verticali di portata territoriale in questo e in altri settori. Secondo la Commissione, il Tribunale di primo grado si è discostato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo un'interpretazione troppo restrittiva delle nozioni di «accordo» e di «divieto di esportazione»⁽⁵⁾. Tale interpretazione — se non sarà respinta dalla Corte di giustizia — consentirebbe alle imprese di definire politiche volte a contrastare il commercio parallelo senza che il loro comportamento rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE. Ciò potrebbe a sua volta determinare la fine della politica della Commissione intesa a salvaguardare il commercio parallelo nel settore farmaceutico e in altri settori, basata sulla valutazione qualitativa dei presunti meriti alla base del comportamento dell'industria.

10.1.2. GlaxoWellcome⁽⁶⁾

232. La Commissione ha effettuato una valutazione qualitativa di questo genere nella decisione destinata a GlaxoSmithKline (GSK), che vieta un sistema di duplice fissazione dei prezzi in forza del quale GlaxoWellcome (GW) ha inteso imporre ai grossisti spagnoli prezzi più elevati per i farmaci destinati all'esportazione rispetto a quelli praticati per i farmaci destinati al consumo in Spagna.

233. Nella decisione, la Commissione non si sofferma sulla questione se esista o meno un

⁽¹⁾ Causa T-41/96 *Bayer/Commissione*, Racc. 2000, pag. II-3383.

⁽²⁾ Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001).

⁽³⁾ Cause C-2/01 e 3/01P. Il Bundesverband Arzneimittel-Importeure ha proposto un ricorso separato contro la sentenza del Tribunale di primo grado. La Corte di giustizia ha riunito i due ricorsi.

⁽⁴⁾ Caso COMP/34.279; decisione della Commissione del 10 gennaio 1996 (GU L 201 del 9.8.1996, pag. 1); comunicato stampa IP/96/19 del 10 gennaio 1996.

⁽⁵⁾ Per una sintesi dei motivi e dei principali argomenti di ricorso della Commissione, cfr. (GU C 79 del 10.3.2001, pag. 15).

⁽⁶⁾ Caso COMP/36.957; decisione della Commissione dell'8 maggio 2001 (GU L 302 del 17.11.2001); comunicato stampa IP/01/661 dell'8 maggio 2001.

«accordo» ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, semplicemente perché vi sono elementi a riprova del fatto che la maggioranza dei grossisti ha aderito al sistema di fissazione dei prezzi di GW, previsto dalle nuove condizioni di vendita. Nel contesto dell'articolo 81, paragrafo 1, la Commissione riconosce che il settore farmaceutico è rigidamente regolamentato, in quanto le autorità nazionali spesso intervengono nella determinazione dei prezzi di vendita e tutte prevedono regimi di rimborso che rendono i pazienti poco sensibili al fattore prezzo. È altresì evidente che la mancanza di armonizzazione tra le legislazioni nazionali si traduce in un certo divario nei livelli dei prezzi tra gli Stati membri. Tuttavia, la Commissione è del parere — conforme alla giurisprudenza consolidata — che la mancanza di armonizzazione non conferisca alle imprese farmaceutiche il diritto di consolidare tali divari applicando, nei paesi in cui il livello dei prezzi è più basso, prezzi maggiorati quando i farmaci vengono esportati verso paesi dai livelli di prezzo più elevati. Secondo la Commissione, tali sistemi di duplice fissazione dei prezzi perpetuano illecitamente la compartimentazione dei mercati su base nazionale.

234. La Commissione ha peraltro esaminato approfonditamente la tesi di GW secondo cui i consumatori traggono vantaggio dalla segmentazione dei mercati nazionali e che quindi il suo sistema di duplice fissazione dei prezzi può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3. In realtà è il primo caso in cui un'impresa farmaceutica invita la Commissione ad effettuare una valutazione del genere. In sostanza, GW adduce due argomenti, entrambi confutati dalla Commissione.

235. GW sostiene innanzitutto che il commercio parallelo determina una riduzione dei suoi ricavi, che riduce i fondi destinati dall'impresa alla R&S (circa il 15 % dei costi) e di conseguenza indebolisce la sua capacità di sviluppare farmaci innovativi. In proposito, la Commissione osserva, tra l'altro, che l'eventuale perdita di introiti potrebbe del pari essere compensata da un taglio delle spese di GW destinate al marketing (il restante 85 % dei costi). Sarebbe questa infatti l'alternativa più plausibile, in quanto l'industria farmaceutica è un settore in cui gli investimenti in attività di R&S sono tra i più cospicui nell'intera economia e nel quale l'innovazione — più del prezzo — rappresenta il principale parametro di concorrenza. GW sostiene inoltre che il commer-

cio parallelo provoca ritardi nell'immissione sul mercato dei medicinali nei paesi in cui vigono prezzi bassi. La Commissione non considera convincenti le prove addotte al riguardo.

236. GW ha nel frattempo chiesto l'annullamento della decisione della Commissione ⁽¹⁾.

237. Tutte le questioni sollevate nei casi *Adalat* e *Glaxo* sono presenti anche in vari altri casi di notificazioni in corso di esame. Diverse imprese farmaceutiche, compresa Merck, chiedono alla Commissione un'attestazione negativa, o almeno un'esenzione, per i loro sistemi di quote di fornitura. Tali sistemi — apparentemente imposti ai grossisti a livello unilaterale — limitano i quantitativi di farmaci forniti ai grossisti in funzione delle loro vendite nazionali passate. Le imprese farmaceutiche adducono come principale giustificazione la necessità di pianificare la produzione e la distribuzione. Esistono numerose denunce di vecchia data presentate dai grossisti contro tali sistemi. In seguito all'adozione della decisione *Glaxo*, i servizi della Commissione hanno cominciato ad approfondire l'esame di detti sistemi di quote di fornitura.

10.2. Imprese comuni

238. La Commissione riconosce l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico. Nel corso del 2001 i suoi servizi hanno trasmesso lettere amministrative di conformità in due casi di notificazione di imprese comuni costituite da imprese farmaceutiche a fini di cooperazione per lo sviluppo, la produzione e la vendita di nuovi medicinali. I due casi hanno sollevato questioni nel quadro delle linee direttrici della Commissione relative alle restrizioni orizzontali della concorrenza.

10.2.1. Pfizer/EISAI ⁽²⁾

239. Il primo caso riguarda la cooperazione di Pfizer (Stati Uniti) con EISAI (Giappone) ai fini dell'immissione sul mercato di un prodotto per la cura del morbo di Alzheimer. Pfizer intendeva rinunciare al suo prodotto, in fase avanzata di sviluppo, a favore di quello di EISAI, che avrebbe svolto gran parte delle attività di R&S e quella di produzione. Pfizer avrebbe utilizzato la sua rete di distribuzione mondiale per curare la maggior

⁽¹⁾ Causa C-168/01 P, *sub judice*.

⁽²⁾ Caso COMP/36.932.

parte delle attività di commercializzazione. Quando le due parti hanno notificato la cooperazione, il loro prodotto (noto con il marchio Aricept) era già stato immesso sul mercato, mentre praticamente nessuna delle imprese comuni di R&S concorrenti era riuscita ad immettere sul mercato un prodotto analogo. L'elevata quota di mercato di Aricept indicava che il prodotto si trovava in posizione dominante in molti Stati membri.

240. La Commissione ha considerato il fatto che Pfizer rinunciassero all'attività di R&S come una riduzione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1. Se per la commercializzazione EISAI avesse scelto di allearsi con un potente partner, che non disponeva di un proprio prodotto in fase avanzata di sviluppo, la concorrenza sul mercato sarebbe stata maggiore. Tuttavia, alla luce degli evidenti vantaggi per i consumatori, i servizi della Commissione hanno riscontrato motivi sufficienti per concedere un'esenzione. Le quote di mercato elevate non hanno deposto a sfavore delle parti perché erano imputabili al cosiddetto «vantaggio del promotore». La durata dell'esenzione è comunque limitata a sette anni a decorrere dall'immissione sul mercato del medicinale, in quanto le parti non hanno dimostrato la necessità di un periodo più lungo per ottenere un rendimento sufficiente dei capitali relativamente modesti da esse investiti ⁽¹⁾.

10.2.2. Pfizer/Aventis ⁽²⁾

241. Il secondo caso ha riguardato la cooperazione di Pfizer (Stati Uniti) con un'altra importante impresa farmaceutica (Aventis) e una piccola società di ricerca con sede negli Stati Uniti, denominata Inhale. Lo scopo era di sviluppare, fabbricare e vendere un prodotto a base di insulina per l'inalazione su un mercato che finora ha

compreso solo l'insulina iniettabile. Pfizer non era presente sul mercato dell'insulina (iniettabile) e Aventis era soltanto il terzo operatore, ad una certa distanza dai due produttori leader (Novo Nordisk e Eli Lilly) nella maggioranza degli Stati membri.

242. Per questo motivo, la Commissione ha ritenuto che l'impresa comune (in realtà un insieme di imprese comuni distinte) non sollevasse problemi sotto il profilo della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1. Tuttavia, un obbligo di non concorrenza (30 anni più altri 5 per organizzare gli aspetti pratici dello scioglimento della cooperazione) è stato considerato troppo lungo per poter essere classificato come restrizione accessoria. Le parti si sono impegnate a ridurre tale periodo a 20 anni (più 3 anni dopo la fine della cooperazione). I servizi della Commissione hanno accettato la clausola di non concorrenza alla luce della posizione di mercato piuttosto modesta delle parti interessate e dell'assenza di un significativo effetto di preclusione derivante dagli accordi di distribuzione esclusiva tra le parti. In queste circostanze, i servizi della Commissione non hanno ritenuto necessario determinare con assoluta precisione la durata del periodo occorrente per recuperare i cospicui investimenti effettuati dalle parti.

243. Va rilevato che in entrambi i casi la cooperazione si estende alla commercializzazione, sotto forma di promozione in comune dello stesso marchio o di vendita con marchi diversi. Nel primo caso infatti (promozione in comune), due o più imprese utilizzano le proprie forze di vendita per commercializzare il prodotto con un unico marchio, mentre nel secondo (cosiddetto «comarketing») ciascuna impresa vende il prodotto con il proprio marchio. Alcuni paesi vietano la promozione in comune, in quanto il copromotore non dispone dell'autorizzazione a commercializzare il medicinale in questione. In tali paesi le imprese optano quindi per la tecnica di «comarketing».

⁽¹⁾ Cfr. Linee direttrici sugli accordi orizzontali, paragrafo 73 (GU C 3 del 6.1.2001).

⁽²⁾ Caso COMP/37.590.

D — Statistiche

Grafico 1

Nuovi casi





Grafico 2


Pratiche concluse



I — ANTITRUST — INTESE RESTRITTIVE E ABUSI
DI POSIZIONE DOMINANTE: ARTICOLI 81 E 82 DEL TRATTATO CE;
MONOPOLI NAZIONALI E DIRITTI ESCLUSIVI:
ARTICOLI 31 E 86 DEL TRATTATO CE

Grafico 3

Andamento del totale dei casi pendenti alla fine dell'anno



II — CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI

A — Politica generale e nuovi sviluppi

1. Introduzione — Sviluppi generali

244. Dopo sette anni di rapida crescita delle attività di concentrazione, nel 2001 il numero di notificazioni ha registrato una lieve flessione: 335 casi rispetto a 345 nel 2000.

245. La Commissione ha adottato 339 decisioni finali, delle quali 20 in seguito ad indagini approfondite (5 decisioni di divieto, 5 di autorizzazione senza condizioni e 10 di autorizzazione subordinata a condizioni) e 13 di autorizzazione subordinata a condizioni al termine dell'indagine iniziale (fase 1 della procedura). La Commissione ha autorizzato 312 casi nella prima fase d'indagine. In 140 decisioni di autorizzazione adottate nella prima fase (45 %) è stata applicata la procedura semplificata introdotta nel settembre 2000. La Commissione ha inoltre adottato 7 decisioni di rinvio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni e ha avviato indagini approfondite in 22 casi, delle quali tre erano ancora in corso alla fine dell'anno ⁽¹⁾.

246. Le attività di concentrazione nei settori delle telecomunicazioni e dei media, particolarmente colpiti dalla flessione dei corsi azionari, si sono quasi arrestate nel 2001. Mentre nel 2000 erano state presentate 65 notificazioni in questi settori, quest'anno il numero dei casi si è ridotto a 4, con un drastico calo da 13 a 1 tra il quarto trimestre del 2000 e il primo trimestre del 2001.

247. Le forme più frequenti di fusioni e acquisizioni esaminate dalla Commissione coinvolgevano due (o più) imprese dell'Unione europea. Nel 2001 il numero di operazioni tra imprese dell'Unione europea e imprese di paesi terzi è diminuito rispetto al 2000, mentre il numero di operazioni a livello nazionale tra imprese aventi sede nello stesso paese è aumentato.

	2000	2001
Nazionali	74	85
Intracomunitarie	144	138
UE-paesi terzi	102	82
Paesi terzi-paesi terzi	31	36

248. Nonostante il lieve calo del numero totale di notificazioni, sono state adottate ben cinque decisioni di divieto ⁽²⁾, il numero più elevato di divieti finora registrato in un solo anno. Inoltre, cinque notificazioni sono state ritirate dalle parti nella seconda fase della procedura (in parte a causa delle riserve espresse dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza e in parte per altri motivi). Tutte e cinque le decisioni di divieto sono state adottate in ragione della creazione (quattro casi) o del rafforzamento (un caso) di una posizione dominante *individuale*. L'esame di una potenziale posizione dominante *collettiva* è stato al centro di cinque casi oggetto di indagini approfondite nel corso dell'anno. Nel caso *MAN/Auwärter* ⁽³⁾ e in due casi analizzati congiuntamente, *UPM Kymmene/Haindl* ⁽⁴⁾ e *Norske Skog/Parenco/Walsum* ⁽⁵⁾, le indagini approfondite hanno portato all'autorizzazione delle operazioni subordinata a condizioni. In altri due casi esaminati in parallelo, *BP/E.ON* ⁽⁶⁾ e *Shell/DEA* ⁽⁷⁾, la Commissione ha autorizzato le operazioni subordinatamente al rispetto di alcuni impegni proposti dalle parti per risolvere il problema di una posizione dominante collettiva sul mercato dell'etilene nella rete di gasdotti «ARG+», che collega i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania.

249. Nonostante l'aumento del numero delle decisioni di divieto, la percentuale delle concentrazioni notificate non autorizzate rimane modesta, situandosi intorno all'1 % o al 2 % se si includono le notificazioni ritirate nella seconda fase della procedura. Non è emersa una tendenza sistematica all'aumento o alla diminuzione del rischio cui è esposta la parte che notifica un'operazione di concentrazione in relazione al ritiro nella seconda fase o a una decisione di divieto, come risulta dalla tabella sotto riportata.

⁽¹⁾ Casi COMP/M.2495, *Haniel/Fels*; COMP/M.2547, *Bayer/Aventis Crop Science*; COMP/M.2568, *Haniel/Ytong*.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

⁽³⁾ Caso COMP/M.2201 del 26 giugno 2001.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.2498 del 21 novembre 2001.

⁽⁵⁾ Caso COMP/M.2499 del 21 novembre 2001.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.2533 del 6 settembre 2001.

⁽⁷⁾ Caso COMP/M.2389 del 23 agosto 2001.

Divieti e ritiri di notificazioni nella seconda fase della procedura, 1991-2001

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Totale
Notificazioni	63	60	58	95	110	131	172	235	292	345	296	1 857
Divieti	1			1	2	3	1	2	1	2	5	18
Ritiri nella seconda fase			1			1		4	5	6	3	20
Rischio normativo (%)	1,6	0,0	1,7	1,1	1,8	3,1	0,6	2,6	2,1	2,3	2,7	2,0

2. Mercati nazionali e concorrenza potenziale

250. Circa la metà dei divieti adottati quest'anno e dei ritiri nella seconda fase della procedura hanno riguardato concentrazioni tra imprese aventi sede nello stesso paese. Nella maggioranza di questi casi, sono emersi problemi di concorrenza in diversi paesi, non solo in quelli in cui erano stabilite le parti. Nondimeno, i divieti di concentrazioni «nazionali» tendono a suscitare le critiche più forti e insistenti pressioni delle imprese interessate sui politici nazionali, come si è visto in seguito alle decisioni di divieto adottate quest'anno nei casi *General Electric/Honeywell* ⁽¹⁾ e *Schneider/Legrand* ⁽²⁾ e al ritiro nella seconda fase della procedura del progetto di concentrazione *SEB/Föreningssparbanken* ⁽³⁾. Dal 1990, 12 divieti su 18 hanno riguardato concentrazioni «nazionali». I 12 divieti di operazioni «nazionali» hanno interessato imprese aventi sede nei seguenti paesi: Germania (3), Stati Uniti (2), Paesi Bassi (2 casi, entrambi a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 22 da parte dei Paesi Bassi) e Regno Unito, Sud Africa ⁽⁴⁾, Finlandia (rinvio a norma dell'articolo 22), Svezia, Francia (un caso ciascuno). La distribuzione geografica delle concentrazioni nazionali vietate sembra riflettere la dimensione relativa dei rispettivi paesi, senza differenze apprezzabili tra paesi o

gruppi di paesi. In particolare, i dati non confermano che il regime di controllo delle concentrazioni della Commissione comporti alcuna pregiudiziale sfavorevole ai piccoli Stati membri. Si può rilevare che sette divieti di concentrazioni nazionali hanno interessato imprese aventi sede in grandi economie (D, UK, F, USA), due hanno riguardato piccoli paesi (SF, S), mentre la posizione dei Paesi Bassi e del Sud Africa dipende dall'unità di misura applicata (popolazione, PIL, superficie ecc.). Oltre ai mercati nazionali delle singole imprese, gran parte delle concentrazioni nazionali vietate sollevava problemi di concorrenza anche in altri paesi del SEE.

251. Dato il modesto numero complessivo dei divieti, le possibilità di trarre conclusioni significative sotto il profilo statistico dalla distribuzione dei divieti nei diversi paesi e nel tempo sono limitate. Tenendo conto di questa avvertenza, la tabella sotto riportata indica il numero di imprese destinatarie di una decisione di divieto, insieme al numero di parti interessate (cioè due o più per operazione) in ciascun paese in cui le imprese hanno ricevuto una decisione di divieto. Tra i paesi del SEE, le imprese svedesi, norvegesi, danesi, francesi, finlandesi e tedesche hanno ricevuto una percentuale di divieti superiore alla media, mentre per le imprese italiane e britanniche i divieti sono stati meno numerosi. Anche le imprese statunitensi sono state esposte a un rischio di divieto inferiore alla media. Tuttavia, nel complesso la distribuzione del numero relativo di divieti nei diversi paesi non si discosta, dal punto di vista statistico, da una distribuzione normale (casuale).

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2220 del 3 luglio 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2282 del 10 ottobre 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/M.2380, notificazione ritirata.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.619, *Gencor/Lonrho*: sebbene Lonrho sia un'impresa di diritto del Regno Unito, le sue principali attività sono ubicate in Sud Africa.

	A	D	DK	F	I	NL	S	FIN	UK	N	CAN	Ch.Is.	SAF	US
Destinatari di una decisione di divieto (articolo 22 escluso)	1	11	1	7	1	2	4	1	3	1	1	1	1	4
N. di parti	119	1007	79	599	310	334	260	85	724	70	49	24	21	609
Imprese interessate (%)	0,8	1,1	1,3	1,2	0,3	0,6	1,5	1,2	0,4	1,4	2,0	4,2	4,8	0,7

252. Le concentrazioni orizzontali tra imprese attive sugli stessi mercati geografici e del prodotto possono creare problemi di concorrenza, in quanto aumentano le quote di mercato e determinano l'eliminazione di un concorrente diretto. Quest'analisi è indipendente dalla dimensione del mercato, in quanto l'obiettivo fondamentale del controllo delle concentrazioni di proteggere i consumatori contro gli effetti del potere monopolistico (prezzi più elevati, qualità inferiore, minore produzione, minore innovazione) si applica universalmente, a prescindere dal fatto che i consumatori interessati si trovino in un paese di piccole o grandi dimensioni. Nel 2001 le operazioni vietate *Schneider/Legrand* ⁽¹⁾, *SCA/Metsä Tissue* ⁽²⁾ e *CVC/Lenzing* ⁽³⁾, nonché il progetto svedese di concentrazione bancaria ritirato *SEB/Förenings-sparbanken* ⁽⁴⁾, rientrano in questa categoria. Tutte e tre le concentrazioni avrebbero conferito alle parti quote di mercato eccezionalmente elevate sui mercati geografico e del prodotto rilevanti. Mentre nei casi *Schneider/Legrand*, *SCA/Metsä Tissue* e *SEB/Förenings-sparbanken* i mercati geografici rilevanti erano di dimensione nazionale, la concentrazione *CVC/Lenzing* avrebbe creato posizioni dominanti a livello europeo.

2.1. Definizione dei mercati geografici rilevanti e concorrenza potenziale

253. Un elemento centrale nell'analisi sotto il profilo della concorrenza è la definizione del mercato geografico rilevante. Lo scopo della definizione del mercato geografico (e del prodotto) rilevante è di individuare i concorrenti in grado di influenzare il comportamento delle imprese interessate a una determinata operazione. Il metodo è stabilito nel regolamento sulle concentrazioni e rappresenta la prassi consolidata di gran parte delle autorità garanti della concorrenza nel mondo. Per definire il mercato rilevante sotto il profilo geografico si fa ricorso all'analisi della situazione sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta. Nel 2001 la Commissione ha analizzato le definizioni del mercato adottate nelle sue decisioni in materia di concentrazioni negli ultimi cinque anni. Su 1 295 decisioni, in 184 casi (14,2 %) i mercati sono stati definiti di ambito nazionale, mentre in 187 casi (14,4 %)

sono risultati più ampi. Nei rimanenti 924 casi (71,4 %) non è stato necessario stabilire l'entità dei mercati geografici, in quanto, anche considerando eventuali definizioni alternative, non sarebbero emersi problemi sotto il profilo della concorrenza a livello del SEE, regionale o nazionale. Il mercato geografico è stato quindi definito di dimensione nazionale solo in una minoranza dei casi.

254. In ogni caso, la definizione del mercato è solo l'inizio dell'analisi della concentrazione, non la fine. Anche nei casi in cui, per motivi specifici riconducibili al settore, vengono definiti mercati geografici ristretti, per esempio nazionali, l'esistenza di concorrenti potenziali ha indotto in passato la Commissione ad accettare quote di mercato nazionali relativamente elevate.

255. Un esempio significativo è la decisione di quest'anno relativa al caso *SCA/Metsä Tissue* ⁽⁵⁾. La notificazione riguardava un progetto d'acquisizione, da parte di SCA Mölnlycke Holding BV, controllata da Svenska Cellulosa AB (Svezia), dell'impresa finlandese concorrente Metsä Tissue Corp. Entrambe le imprese sono attive nella produzione di prodotti in carta velina, quali carta igienica, asciugatutto da cucina, fazzoletti e tovaglioli, in diversi paesi del SEE. La Commissione ha definito i mercati geografici rilevanti di dimensioni nazionali, in quanto l'indagine di mercato ha rivelato che i fornitori potevano applicare prezzi diversi ai clienti (supermercati) di paesi diversi (discriminazioni di prezzo) e i costi di trasporto erano elevati. Tuttavia, nella sua valutazione la Commissione non ha esaminato ogni mercato nazionale separatamente, ma ha tenuto conto di tutte le importazioni effettive e potenziali in ciascuno dei paesi in questione. Per esempio, l'analisi sotto il profilo della concorrenza del mercato svedese ha comportato l'individuazione di tutti gli stabilimenti, a prescindere dal paese in cui fossero ubicati, in grado di fornire ai supermercati svedesi prodotti in carta velina a costi competitivi, del numero di concorrenti credibili che sarebbero rimasti in seguito alla concentrazione, della loro capacità di produzione e dei marchi di loro proprietà. Tenendo conto di tutti i concorrenti effettivi e potenziali per i prodotti in carta velina, la Commissione ha concluso che le quote di mercato su alcuni mercati nazionali, le quali, se considerate singolarmente, sarebbero

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.2380, notificazione ritirata.

⁽⁵⁾ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001 (GU L 57 del 27.2.2002).

parse elevate, in questo caso specifico non avrebbero creato problemi di concorrenza. Per contro, l'indagine ha rivelato che non esistevano concorrenti potenziali con una capacità di produzione sufficiente a contrastare le altissime quote di mercato delle parti (fino al 90 %) in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, motivo per cui la Commissione ha infine vietato l'operazione. In Finlandia, i problemi di concorrenza erano principalmente dovuti all'eliminazione di un concorrente potenziale.

256. L'apertura del mercato a nuovi concorrenti è di vitale importanza in questa analisi. Le elevate barriere all'ingresso continuano ad essere un elemento importante per individuare i problemi di concorrenza creati da alcune operazioni. Nel caso *CVC/Lenzing* ⁽¹⁾, per esempio, la Commissione ha constatato la presenza di elevate barriere all'ingresso nel mercato del SEE — sebbene gli ostacoli agli scambi commerciali non siano rilevanti — a causa degli investimenti ad alta intensità di capitale necessari, di ostacoli di natura culturale e riguardanti la percezione della qualità e l'aspetto logistico delle forniture. D'altro canto, l'assenza di ostacoli normativi o della necessità di una distribuzione a livello locale e l'esistenza di concorrenti credibili in grado di esercitare sufficienti pressioni concorrenziali fanno aumentare l'entità delle quote di mercato che risultano accettabili a livello nazionale. I paesi di piccole dimensioni tendono ad essere «avvantaggiati» in questo ambito e la Commissione ha ammesso di regola quote di mercato più elevate nelle piccole economie rispetto ai mercati di grandi dimensioni. Tra le operazioni autorizzate dalla Commissione, in quanto esisteva una concorrenza potenziale o perché l'eliminazione degli ostacoli normativi aveva determinato un allargamento dei mercati geografici, figurano i casi *Philips/Agilent Health Care Solutions* ⁽²⁾, *Pirelli/BICC* ⁽³⁾ e *Gerling/NCM* ⁽⁴⁾. Queste operazioni hanno dato luogo a quote di mercato nazionali comprese tra il 40 % e oltre il 60 % in alcuni paesi.

257. Per contro, l'eliminazione, attraverso una fusione o acquisizione, di un concorrente potenziale che impediva a un'impresa di acquisire una posizione dominante può suscitare problemi di concorrenza, anche in assenza di sovrapposizioni

dirette tra le attività attuali delle imprese. Diverse indagini condotte nella seconda fase della procedura nel 2001 si sono incentrate sull'eliminazione di concorrenti potenziali.

258. Nel caso *EdF/EnBW* ⁽⁵⁾ la Commissione ha autorizzato, subordinatamente ad alcune condizioni, l'acquisizione del controllo congiunto dell'impresa elettrica tedesca *Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)* da parte di *Electricité de France (EdF)* e *Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)*, un'associazione di nove distretti della Germania sudoccidentale.

259. L'indagine ha rivelato che EdF gode di una posizione dominante in Francia per quanto riguarda la fornitura ai clienti idonei, con una quota di mercato di circa il 90 %. Oltre a EdF, in Francia sono attivi altri tre produttori di energia elettrica: *CNR*, *Société Nationale d'Electricité Thermique (SNET)* e *Harpen AG*, che appartiene al gruppo *RWE*. Queste tre imprese, tuttavia, rappresentano solo una quota marginale della generazione di energia elettrica e forniscono elettricità soprattutto a EdF. *EnBW*, considerata uno dei più probabili concorrenti potenziali sul mercato francese, si troverebbe in una posizione strategica particolarmente favorevole per accedere al mercato della fornitura ai clienti idonei. Il bacino di fornitura di *EnBW* è la parte sudoccidentale della Germania e ha un lungo confine in comune con la Francia. Due dei quattro dispositivi di interconnessione franco-tedeschi sono ubicati nel bacino di fornitura di *EnBW*. Con l'acquisizione di *EnBW*, *EDF* aumenterebbe anche il suo potenziale di ritorsione in Germania e sarebbe quindi meno esposta alla concorrenza in Francia. I rimedi accolti in questo caso sono esaminati al paragrafo 300 infra.

260. I problemi di concorrenza emersi nel caso *Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico* ⁽⁶⁾, anch'esso autorizzato subordinatamente ad alcune condizioni, erano di natura analogica. L'operazione prevedeva l'acquisizione del controllo congiunto dell'impresa elettrica spagnola *Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidro-cantábrico)* da parte del gruppo spagnolo *Grupo Villar Mir* e di *Energie Baden-Württemberg (EnBW)*, un'impresa tedesca controllata da *Electricité de France (EdF)* e da un'altra impresa.

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2256 del 2 marzo 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/M.1882 del 19 luglio 2000.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.2602 dell'11 dicembre 2001.

⁽⁵⁾ Caso COMP/M.1853 del 7 febbraio 2001.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.2434 del 26 settembre 2001.

261. La Commissione temeva che l'operazione rafforzasse la posizione dominante collettiva sul mercato spagnolo all'ingrosso dell'energia elettrica detenuta da Endesa e Iberdrola. In seguito all'operazione, EDF avrebbe avuto pochi incentivi ad aumentare la già scarsa capacità commerciale del dispositivo di interconnessione franco-spagnolo, il che avrebbe creato un ostacolo all'importazione di elettricità in Spagna, isolando il mercato spagnolo dagli altri mercati continentali dell'energia elettrica, a pregiudizio dei consumatori. Per risolvere questi problemi, EDF e l'operatore della rete elettrica francese, RTE, si sono impegnati ad aumentare sensibilmente la capacità commerciale (da 1 100 MW a circa 4 000 MW) del dispositivo di interconnessione tra Francia e Spagna, creando così condizioni favorevoli ad un maggiore volume di scambi di elettricità da e verso la Spagna, a beneficio dei consumatori spagnoli.

262. L'eliminazione di concorrenti potenziali è stata all'origine delle preoccupazioni in tema di concorrenza anche nel caso *Südzucker/Saint Louis* ⁽¹⁾, un'operazione autorizzata subordinatamente ad alcune condizioni in seguito alla seconda fase d'indagine. L'indagine della Commissione ha rivelato che l'operazione avrebbe rafforzato la posizione dominante già detenuta da Südzucker sui mercati dello zucchero industriale e al dettaglio nella Germania meridionale e in Belgio, in quanto Saint Louis cesserà di esistere quale concorrente potenziale indipendente e credibile di Südzucker in queste aree geografiche. L'importanza di salvaguardare la concorrenza potenziale è ancora maggiore nel caso di mercati rigidamente regolamentati, come quello dello zucchero, sui quali la concorrenza è scarsa e i clienti dipendono strettamente da pochi fornitori.

2.2. Definizione dei mercati rilevanti del prodotto

263. L'analisi dinamica della concorrenza potenziale non si applica solo alla definizione dei mercati geografici, ma anche a quella dei mercati del prodotto, come evidenziato quest'anno nella decisione relativa al caso *Tetra Laval/Sidel* ⁽²⁾.

264. La Commissione ha condotto un'indagine approfondita riguardo a questo progetto di con-

centrazione nel settore degli imballaggi tra Tetra Laval (Tetra), il leader mondiale degli imballaggi in cartone e delle attrezzature per l'imballaggio in cartone, e Sidel, il leader mondiale delle attrezzature per l'imballaggio in plastica PET. La concentrazione, mediante offerta pubblica d'acquisto alla Borsa di Parigi, è stata notificata alla Commissione il 18 maggio 2001. Alla luce dei risultati dell'indagine, il 30 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di vietare l'operazione. I motivi alla base della decisione della Commissione sono, in breve, che l'operazione avrebbe creato una struttura di mercato tale da: (a) consentire a Tetra di rafforzare la sua posizione dominante nel settore degli imballaggi in cartone eliminando il maggiore concorrente su un mercato vicino, quello delle attrezzature per l'imballaggio in plastica PET; (b) consentire a Tetra di far leva sulla sua posizione dominante nel settore degli imballaggi in cartone al fine di acquisire una posizione dominante nel settore delle attrezzature per l'imballaggio in PET. Di conseguenza, l'operazione avrebbe aumentato la concentrazione del settore degli imballaggi, creato ostacoli all'entrata e ridotto la concorrenza a pregiudizio dei consumatori.

265. Tetra è il leader mondiale incontrastato nel settore degli imballaggi in cartone. Come riscontrato in precedenti decisioni della Commissione e confermato dalla Corte di giustizia (causa C-333/94 *TetraPak/Commissione*), Tetra detiene posizioni dominanti sui mercati delle macchine per l'imballaggio in cartone asettico e dei relativi imballaggi, con una quota di mercato nel SEE dell'80 %. Sidel è il principale produttore di attrezzature per l'imballaggio in plastica PET, in particolare macchine a iniezione e soffiaggio, usate per produrre le bottiglie di PET vuote, con una quota di mercato nella regione del 60 %. Entrambi i settori sono altamente concentrati ed i concorrenti detengono quote di mercato non superiori al 15 %.

266. Considerata la forte posizione delle parti nei rispettivi settori, l'indagine della Commissione si è incentrata sull'interazione tra imballaggi di cartone e imballaggi in PET. I contenitori di cartone, in particolare di cartone asettico, sono tradizionalmente usati per i prodotti sensibili alla luce o all'ossigeno, quali il latte e i suoi derivati liquidi, i succhi di frutta, le bevande alla frutta e le bevande pronte a base di tè e caffè (i «prodotti sensibili»). Gli imballaggi asettici sono usati per i prodotti a lunga scadenza, che non richiedono la distribuzione in frigorifero. I contenitori in PET

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2530 del 20 dicembre 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2416 del 30 ottobre 2001.

sono bottiglie di plastica trasparente ottenuta da resine. Le bottiglie di PET sono tradizionalmente usate per l'acqua minerale e le bevande gasate. Nel 2000, gli imballaggi in PET sono stati usati per appena l'1 % del latte e dei succhi di frutta nel SEE.

267. Data la diversa destinazione tradizionale dei due materiali da imballaggio, secondo le parti i due mercati andrebbero considerati come mercati distinti e non collegati ai fini del diritto della concorrenza. L'indagine approfondita della Commissione ha dimostrato che, alla luce dei risultati dell'analisi per la definizione del mercato basata sul test SSNIP ⁽¹⁾, i due mercati costituiscono attualmente mercati rilevanti del prodotto distinti.

268. La Commissione ha tuttavia ritenuto che una definizione statica e limitata del mercato non riflettesse in modo adeguato le condizioni dinamiche del mercato stesso, in particolare l'interazione tra i due materiali da imballaggio. In seguito a indagine approfondita, la Commissione ha constatato che i due mercati, che appartengono allo stesso settore industriale — quello degli imballaggi per prodotti alimentari liquidi — sono mercati vicini strettamente collegati e l'interazione tra loro crescerà rapidamente nei prossimi anni.

269. La Commissione ha ritenuto che, nei prossimi anni, le imprese produttrici di attrezzature per l'imballaggio in PET, segnatamente Sidel, insieme alle imprese di imballaggio (trasformazione) indipendenti, eserciteranno pressioni concorrenziali al fine di indurre un passaggio dai contenitori di cartone agli imballaggi in PET. In particolare, la strategia di Sidel mirava a contri-

buire in modo significativo alla rapida crescita del PET nel settore dell'imballaggio asettico di succhi di frutta, latte e derivati liquidi del latte che, secondo Sidel ed altri partecipanti al mercato, stava erodendo la posizione di forza degli imballaggi in cartone tuttora predominanti in questo segmento di mercato.

270. La concentrazione avrebbe eliminato Sidel quale concorrente su un mercato molto vicino in grado di esercitare pressioni concorrenziali sulla posizione dominante di Tetra nel settore degli imballaggi in cartone. La Commissione ha concluso che, consentendo a Tetra di operare su entrambi i mercati degli imballaggi, la concentrazione avrebbe rafforzato la posizione dominante dell'impresa, determinato un incremento dei prezzi degli imballaggi in cartone e ridotto l'innovazione. Considerata l'attesa rapida crescita futura del PET, si sarebbe eliminata una maggiore concorrenza potenziale.

271. In conclusione, la definizione del mercato sia sotto il profilo geografico che su quello del prodotto non si traduce in nessun caso in un'analisi statica della semplice somma delle quote di mercato, ma costituisce il punto di partenza per un'esauriente analisi delle specifiche dinamiche di mercato presenti in un determinato settore. Per quanto riguarda la questione dei «piccoli paesi», ciò significa che, sebbene sia vero che le concentrazioni determinano più facilmente quote di mercato elevate sui mercati nazionali di piccole dimensioni, tali operazioni non sollevano necessariamente problemi di concorrenza. Non emergono differenze apprezzabili nell'impatto del regime di controllo delle concentrazioni della Commissione sulle imprese aventi sede nell'una o nell'altra area geografica, come confermano anche i dati statistici sulle concentrazioni vietate sopra riportati.

⁽¹⁾ «Small significant non-transitory increase in prices» (piccolo ma significativo incremento non transitorio dei prezzi).

Riquadro 6: I casi nel settore della carta e la posizione dominante collettiva

UPM-Kymmene/Haindl ⁽¹⁾ e *Norske Skog/Parenco/Walsum* ⁽²⁾

Il 20 giugno 2000 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di acquisizione, da parte dell'impresa finlandese UPM-Kymmene, attiva nel settore della pasta di legno e della carta, dell'impresa tedesca concorrente Haindl e di una seconda concentrazione riguardante la rivendita di due delle sei

⁽¹⁾ Caso COMP/M. 2498 del 21 novembre 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M. 2499 del 21 novembre 2001.

cartiere di Haindl al fabbricante di carta norvegese Norske Skog. I mercati analizzati nell'ambito dell'indagine sono i mercati della carta da giornale e della carta per riviste con pasta di legno (il «mercato della carta»). L'indagine della Commissione è stata primariamente intesa a stabilire se le due operazioni fossero atte a creare una posizione dominante collettiva sui mercati della carta e della carta da giornale. Queste operazioni figurano tra i primi casi in cui la Commissione ha esaminato la potenziale creazione di una posizione dominante collettiva da parte di quattro imprese.

L'industria della carta da stampa in generale è caratterizzata da una concorrenza a lungo termine a livello di (nuova) capacità e da una concorrenza a breve termine a livello di prezzi in presenza di limitazioni di capacità. I due mercati esaminati presentano caratteristiche analoghe, che si possono riassumere come segue: i) prodotti relativamente omogenei, sebbene esistano alcune varianti nell'ambito delle diverse qualità di carta; ii) fluttuazioni delle quote di mercato dei maggiori fornitori su entrambi i mercati, più pronunciate per la carta da giornale; iii) grado di trasparenza elevato in relazione a capacità, consegne e prezzi medi, ma mancanza di trasparenza per quanto riguarda le decisioni in materia di investimenti prima che diventino irreversibili; iv) domanda anelastica e ciclica; v) alcune incertezze riguardo al grado di simmetria dei costi, in particolare sul mercato della carta da giornale; vi) alto livello di contatti su una pluralità di mercati e collegamenti in tutto il settore della pasta di legno e della carta; vii) limitato potere contrattuale degli acquirenti; viii) tecnologie aggiornate facilmente disponibili; ix) aspetti tipici di un settore caratterizzato da costi non recuperabili (cioè elevate barriere all'ingresso).

Sul mercato della carta da giornale, la Commissione si è concentrata sulle quattro imprese principali (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 e Holmen), che insieme avrebbero raggiunto quote pari a circa il 70 % in termini di fatturato e l'80 % in termini di capacità. Sul mercato della carta, a concentrazioni avvenute, i tre fornitori principali (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso e M-Real/Myllykoski) avrebbero rappresentato circa il 70 % del mercato sia in termini di capacità che di vendite. Le operazioni avrebbero eliminato dal mercato un concorrente significativo, Haindl, che presentava una struttura dei costi leggermente diversa dagli altri fornitori principali, soprattutto sul mercato della carta da giornale, dovuta al fatto che utilizzava una percentuale molto più significativa di carta riciclata come materia prima. Sul mercato della carta per riviste con pasta di legno, Haindl è stata particolarmente attiva negli ultimi cinque anni, in quanto all'origine di gran parte dell'aumento totale di capacità.

La concentrazione avrebbe determinato un mercato relativamente più trasparente e meno incerto, a causa della riduzione rispettivamente da cinque a quattro concorrenti sul mercato della carta da giornale e da quattro a tre sul mercato della carta per riviste con pasta di legno. Tuttavia, diverse caratteristiche escludevano la creazione di una posizione dominante collettiva: la scarsa stabilità delle quote di mercato, la mancanza di trasparenza riguardo ai progetti di espansione di capacità prima dell'annuncio di un impegno irreversibile e la mancanza di simmetria nelle strutture dei costi.

In un primo tempo la Commissione ha esaminato se le imprese avrebbero potuto coordinare il loro comportamento tramite i due meccanismi seguenti: in primo luogo, tramite il coordinamento degli investimenti in nuova capacità, inteso a limitare la capacità sul mercato ed elevare così il livello dei prezzi medi nel lungo periodo; in secondo luogo, tramite il coordinamento dei periodi di arresto della produzione per sostenere i prezzi a breve termine in caso di rallentamento della domanda (non è necessario un coordinamento a breve termine in una fase di domanda elevata).

La Commissione ha concluso che il suddetto meccanismo di coordinamento degli investimenti non avrebbe favorito il coordinamento tacito sui mercati della carta da giornale e della carta per riviste con pasta di legno⁽¹⁾. Ha ritenuto invece che il coordinamento tacito dei periodi di arresto avrebbe potuto costituire un meccanismo di coordinamento atto a favorire la creazione di una posizione dominante

(1) Un ragionamento analogo è stato applicato in un altro caso autorizzato in seguito ad indagine approfondita, caso COMP/M.2201, *MAN/Auwärter* del 26 giugno 2001, che ha sollevato questioni di posizione dominante collettiva. L'effetto dell'operazione interesserà principalmente il mercato degli autobus urbani in Germania. MAN/Auwärter e l'altro principale operatore sul mercato degli autobus urbani in Germania, EvoBus di DaimlerChrysler, copriranno ciascuno poco meno della metà del mercato. In seguito ad attento esame del caso, tuttavia, la Commissione ha concluso che non sussisteva alcun rischio che le due imprese potessero coordinare tacitamente le loro attività. In primo luogo, la Commissione ha riscontrato che un eventuale ripartizione tacita del mercato tra EvoBus e MAN/Auwärter era improbabile, in quanto non esisteva alcun meccanismo di coordinamento efficace. In secondo luogo, la presenza di differenze significative tra EvoBus e MAN/Auwärter, quali le diverse strutture dei costi, aumentano le probabilità che le imprese decidano di farsi concorrenza anziché adottare pratiche collusive. La Commissione ha quindi concluso che il mercato degli autobus tedesco rimarrà competitivo anche in seguito all'acquisizione.

collettiva dei quattro (o tre) fornitori principali sul mercato della carta da giornale (o della carta per riviste con pasta di legno). L'incidenza di un tale comportamento sui prezzi risultava dalle numerose dichiarazioni dei dirigenti di diverse grandi imprese cartarie, i quali affermavano pubblicamente in vari modi di essere disposti a prevedere periodi di arresto della produzione qualora ciò fosse risultato necessario per mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta.

Tuttavia, in questo caso specifico, è verosimile che tale coordinamento avrebbe potuto essere indebolito dal comportamento degli operatori marginali. Infatti, la Commissione ha ritenuto che i rimanenti operatori marginali, quali SCA, Abitibi, Palm e Burgo, avrebbero potuto svolgere un ruolo attivo sui rispettivi mercati e rendere insostenibile il coordinamento tacito. Questi operatori avrebbero potuto far fallire il coordinamento effettuando investimenti qualora gli oligopolisti avessero tentato di astenersi dal farlo per ottenere prezzi più elevati, nonché aumentando la produzione qualora gli oligopolisti avessero tentato di chiudere temporaneamente i propri impianti (arresto della produzione). Queste imprese marginali, alcune delle quali facevano capo a grandi gruppi che disponevano di notevoli risorse e competenze su altri mercati della pasta di legno e della carta, avrebbero avuto i mezzi per approfittare del coordinamento tacito tra operatori principali al fine di accrescere le loro quote di mercato.

Conclusione

Pur accertando la presenza di diverse caratteristiche che avrebbero aumentato le probabilità di costituzione di posizioni dominanti collettive rispettivamente da parte di quattro e tre imprese, la Commissione ha riscontrato anche vari altri fattori che avrebbero permesso, a suo avviso, di controbilanciare nel complesso tali rischi. Le due operazioni sono quindi state entrambe autorizzate.

3. Controllo delle concentrazioni nel XXI secolo — Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

272. L'Unione europea dovrà misurarsi con le nuove sfide rappresentate dalle concentrazioni su scala mondiale, dall'ulteriore integrazione dei mercati, dall'introduzione dell'euro e, forse e soprattutto, dall'allargamento dell'Unione europea a 25 o più Stati membri. Al fine di garantire che il sistema europeo di controllo delle concentrazioni sia idoneo a rispondere a questi nuovi sviluppi, l'11 dicembre 2001 la Commissione ha adottato un libro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni. Il libro verde ha aperto un periodo di consultazione che offre a tutte le parti interessate la possibilità di trasmettere osservazioni entro la fine di marzo 2002. La Commissione intende proporre un regolamento sulle concentrazioni modificato nella seconda metà del 2002, dopo aver ricevuto e analizzato tali osservazioni.

273. Il libro verde affronta questioni giurisdizionali, sostanziali e procedurali. Le principali modifiche proposte sono descritte qui di seguito.

3.1. Questioni giurisdizionali

274. Le disposizioni del regolamento sulle concentrazioni conferiscono alla Commissione la competenza esclusiva per le concentrazioni di dimensione comunitaria. La Commissione ha valutato il funzionamento di tali disposizioni, cioè le soglie di fatturato di cui all'articolo 1, e ha concluso che l'articolo 1, paragrafo 3, non ha permesso di raggiungere l'obiettivo prefissato. All'epoca dell'adozione, nel 1997, le soglie di fatturato previste da questa disposizione erano state stabilite nell'intento di attribuire alla Commissione la competenza per i casi riguardanti tre o più Stati membri, per evitare le cosiddette notificazioni multiple. Tuttavia, in seguito all'ultima revisione del regolamento sulle concentrazioni, soltanto il 20 % circa dei casi soggetti a notifica in tre o più Stati membri ha effettivamente raggiunto tali soglie. La Commissione propone quindi di modificare l'articolo 1, paragrafo 3, e di introdurre una competenza comunitaria automatica per i casi soggetti all'obbligo di notificazione multipla a tre o più Stati membri. Le soglie di fatturato attualmente previste all'articolo 1, paragrafo 3, sarebbero soppresse. Questa soluzione è proposta al fine di attribuire alla Commissione, in quanto autorità che è nella migliore posizione per

assolvere tale compito, la competenza ad esaminare le operazioni che producono effetti in tre o più Stati membri e per rafforzare la parità di condizioni nel controllo europeo delle concentrazioni. La modifica dovrebbe entrare in vigore prima dell'allargamento della Comunità nel 2004.

275. Gli articoli 9 e 22 riguardano i meccanismi di rinvio previsti dal regolamento sulle concentrazioni per adeguare un sistema di controllo delle concentrazioni basato in generale sulle soglie di fatturato e permettere che il caso sia esaminato dall'autorità che si trova in posizione migliore a trattarlo. La Commissione propone di semplificare i criteri di rinvio, migliorando così la trasparenza e agevolando un'adeguata ripartizione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri. La principale modifica concernente gli strumenti di rinvio riguarda l'articolo 9, paragrafo 2. Il libro verde propone di sopprimere l'obbligo di dimostrare che l'operazione minaccia di creare o rafforzare una posizione dominante su un determinato mercato dello Stato membro interessato. Sarà invece sufficiente che lo Stato membro presenti una dichiarazione motivata relativa agli effetti dell'operazione sulla concorrenza in tale mercato. Inoltre, lo Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a stabilire se il mercato in questione costituisca o meno una parte sostanziale del mercato comune.

3.2. Questioni sostanziali

276. Poiché le pratiche commerciali si sono evolute dall'epoca dell'entrata in vigore del regolamento sulle concentrazioni, è diventato opportuno esaminare se sia necessario ammodernare il concetto di concentrazione al fine di tenere adeguatamente conto di tale evoluzione.

277. Il concetto di concentrazione comprende l'acquisizione da parte di una o più imprese del controllo *de iure* o *de facto* di una o più imprese, compresa la costituzione di imprese comuni. Le operazioni che comportano l'acquisizione di partecipazioni di minoranza senza un potere di controllo non rientrano quindi nel campo d'applicazione del regolamento. Quest'ultimo non si applica, d'altra parte, alle alleanze strategiche, consistenti di regola in accordi di cooperazione di natura contrattuale, ma che spesso comprendono anche importanti elementi di carattere strutturale che vincolano il comportamento commerciale delle parti. Esistono vari esempi di questi accordi

nei settori del trasporto aereo e delle telecomunicazioni. Le alleanze strategiche sono attualmente esaminate a norma degli articoli 81 e 82 del trattato. Il libro verde descrive la difficoltà di tracciare una distinzione assicurando una sufficiente certezza del diritto e conclude che gli articoli 81 e 82 sembrano rimanere lo strumento più adatto per la valutazione di tali operazioni. Non sono pertanto proposte modifiche al riguardo.

278. Il libro verde propone di apportare alcune modifiche all'attuale normativa in materia di operazioni multiple. Si tratta di operazioni giuridicamente distinte ma per vari aspetti collegate e che, se esaminate separatamente, potrebbero non raggiungere le soglie di fatturato previste dal regolamento sulle concentrazioni. La questione è se tali operazioni non debbano essere considerate come un'unica concentrazione, la quale di conseguenza raggiungerebbe le soglie di cui al regolamento e sarebbe quindi di competenza della Commissione. Il libro verde propone di modificare le attuali disposizioni in materia di operazioni multiple al fine di assicurare un'applicazione più coerente ed efficace del sistema di controllo delle concentrazioni.

279. Il criterio sostanziale in base al quale valutare le operazioni di concentrazione ai sensi del regolamento in materia è quello della posizione dominante. Il libro verde avvia un dibattito sui meriti di tale criterio sostanziale, quale definito nel regolamento sulle concentrazioni, rispetto al criterio della «diminuzione sostanziale della concorrenza» utilizzato in altre giurisdizioni, come quelle degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia. Il libro verde invita ad esaminare il pro e il contro di entrambi i criteri, nonché il ruolo da attribuire ai vantaggi in termini di efficienza nella valutazione di una concentrazione. Va tuttavia rilevato che non si prevede di giungere a conclusioni definitive sulla questione nell'arco di tempo disponibile per l'attuale processo di revisione del regolamento sulle concentrazioni.

3.3. Questioni procedurali

280. Il libro verde ha anche lo scopo di lanciare un dibattito sulle possibili modalità di ulteriore semplificazione delle procedure per i casi che non sollevano problemi sotto il profilo della concorrenza. Oltre a discutere tali misure in generale, si sviluppa anche un'analisi specifica della possibilità di introdurre modifiche in relazione ad alcuni tipi di operazioni in capitale di rischio.

281. Infine, per quanto concerne la procedura, la proposta più importante del libro verde riguarda la riorganizzazione dei termini per la presentazione e la discussione degli impegni nella prima e nella seconda fase d'indagine della Commissione. Si propone di introdurre una disposizione di sospensione dei termini, applicabile su richiesta delle parti, al fine di concedere più tempo a tutti gli interessati per esaminare i rimedi proposti dalle parti.

3.4. Gruppo di lavoro comune con le autorità nazionali garanti della concorrenza

282. Nell'elaborare il libro verde sulla revisione del regolamento sulle concentrazioni, adottato l'11 dicembre 2001, la Commissione ha vagliato i pareri di varie categorie di parti interessate al controllo delle concentrazioni (comunità imprenditoriale, Stati membri ecc.).

283. Oltre a diverse riunioni informali con vari rappresentanti del mondo imprenditoriale, la Commissione ha presieduto cinque sessioni di gruppi di lavoro composti da rappresentanti dei 15 ministeri competenti e/o autorità nazionali garanti della concorrenza. Le discussioni si sono tenute presso la DG Concorrenza e hanno riguardato, tra l'altro, le questioni giurisdizionali, le procedure in materia di rimedi, nonché questioni sostanziali (i test della concorrenza) e procedurali. Gli Stati membri hanno anche avuto la possibilità di trasmettere osservazioni sul progetto ormai ultimato del libro verde.

284. La Commissione intende proseguire le discussioni sulla possibile riforma del regolamento sulle concentrazioni nello stesso modo partecipativo e aperto e invita tutte le parti interessate a trasmettere contributi motivati in risposta al libro verde.

Riquadro 7: Restrizioni accessorie — Adeguamento della politica della Commissione

La Commissione europea ha adottato una comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (le cosiddette «restrizioni accessorie») ⁽¹⁾, che sostituisce una comunicazione precedente del 1990. Le restrizioni accessorie sono disposizioni contrattuali direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, che le imprese di frequente concordano nell'ambito di un'operazione di concentrazione. Esempi comuni di «restrizioni accessorie» sono le clausole di non concorrenza, gli accordi di licenza e gli obblighi di acquisto e fornitura.

La nuova politica annuncia un importante cambiamento nel settore del controllo delle concentrazioni. La Commissione non valuterà più le «restrizioni accessorie» concordate dalle parti nelle sue decisioni relative alle operazioni di concentrazione, ponendo fine a una prassi seguita per undici anni. Secondo la politica precedente, tali clausole avrebbero beneficiato automaticamente della decisione di autorizzazione purché la Commissione le ritenesse direttamente collegate e necessarie all'operazione. Invece, saranno ora le imprese e i loro legali a valutare se tali restrizioni possano rientrare nel campo d'applicazione della decisione relativa alla concentrazione, beneficiare di un'esenzione per categoria o ricadere nel campo d'applicazione dell'articolo 81. La comunicazione fornisce indicazioni alla comunità giuridica e imprenditoriale, basate sulla passata esperienza della Commissione e sulla prassi da essa seguita in questo campo. Essa è altresì in linea con l'attuale processo di ammodernamento della politica di concorrenza dell'Unione europea.

La nuova impostazione è inoltre in linea con la procedura semplificata applicata dalla Commissione ad alcune categorie di concentrazioni a partire da settembre 2000. Infatti, nei casi ammessi a beneficiare della procedura semplificata, la Commissione ha già smesso di valutare le restrizioni accessorie.

Va rilevato che la Commissione non ha mai avuto l'obbligo giuridico di valutare e pronunciarsi formalmente sulle «restrizioni accessorie» nelle sue decisioni a norma del regolamento sulle concentrazioni. Qualsiasi valutazione in proposito nelle passate decisioni relative a concentrazioni ha avuto solo valore dichiarativo, senza produrre alcun effetto giuridico vincolante sulle parti o sulle giurisdizioni nazionali.

⁽¹⁾ GU C 188 del 4.7.2001, pag. 5.

Le clausole che non possono essere considerate «accessorie» non sono di per sé illegali. Semplicemente non rientrano automaticamente nel campo d'applicazione di una decisione della Commissione relativa a una concentrazione. Nondimeno, possono essere giustificate ai sensi dell'articolo 81 del trattato o ricadere nel campo d'applicazione di un regolamento di esenzione per categoria.

4. Sviluppi nell'applicazione del concetto di «failing firm defence»

285. La Commissione ha applicato l'eccezione della «failing firm defence» (impresa in stato d'insolvenza) nella sua decisione di autorizzare il progetto di acquisizione, da parte di BASF, delle due controllate belghe di Sisas SpA (Pantochim ed Eurodiol) ⁽¹⁾, entrambe oggetto di procedura fallimentare ai sensi del diritto belga.

286. Prima del 2000, la Commissione in un solo caso aveva basato una decisione di autorizzazione sul concetto di «failing firm defence» (anche detta «concentrazione di salvataggio»). Si tratta del caso *Kali+Salz* ⁽²⁾, che ha stabilito tre criteri per l'applicazione di detta eccezione. Tali criteri sono i seguenti: a) l'impresa acquistata sarebbe stata costretta ad uscire dal mercato dopo poco tempo se non fosse stata rilevata da un'altra impresa; b) non esisteva alcuna alternativa all'acquisizione che avesse effetti meno restrittivi sulla concorrenza; c) l'impresa acquirente sarebbe comunque entrata in possesso della quota di mercato dell'impresa acquistata ove quest'ultima fosse stata costretta ad uscire dal mercato. Quest'impostazione è stata ampiamente confermata dalla Corte di giustizia nella sua successiva sentenza ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cfr. caso COMP/M.2314, *BASF/Eurodiol/Pantochim* dell'11 luglio 2001.

⁽²⁾ Decisione 94/449/CE della Commissione relativa al caso IV/M.308, *Kali+Salz/MDK/Treuhand* (GU L 186 del 21.7.1994, pag. 38).

⁽³⁾ Cause riunite C-68/94 e C-30/95, *Repubblica francese/Commissione e SCPA/Commissione*, Racc. 1998, pag. I-1375, cfr. in particolare paragrafi 112-116.

287. Soltanto il terzo criterio non sarebbe stato soddisfatto nel caso *BASF*, in quanto, diversamente dal caso *Kali+Salz*, che riguardava la concentrazione di un duopolio risultante in un monopolio, sui mercati interessati dall'operazione erano attive anche altre imprese, per esempio Lyondell Chemical e ISP. Data la presenza di questi altri fornitori, sarebbe stato irragionevole concludere che, in seguito all'uscita dal mercato di Eurodiol, BASF ne avrebbe assorbita la totalità della quota di mercato.

288. La Commissione ha tuttavia confrontato la situazione di mercato nell'ipotesi che BASF rilevasse le attività rispetto all'alternativa inevitabile che dette attività uscissero definitivamente dal mercato e ha concluso che tale uscita avrebbe determinato una carenza di capacità su un mercato già caratterizzato da una grave limitazione della produzione, che non sarebbe stata compensata a breve termine dai concorrenti. In assenza della concentrazione, le condizioni di mercato sarebbero state di gran lunga peggiori per i consumatori. Inoltre, gli aspetti economici del caso non inducevano a ritenere che BASF potesse applicare un forte aumento dei prezzi in seguito alla concentrazione. Alla luce delle circostanze particolari ed eccezionali del caso, la Commissione ha quindi compiuto alcuni cauti passi avanti nello sviluppo dei criteri estremamente restrittivi per l'applicazione dell'eccezione dell'impresa in stato d'insolvenza, stabiliti nell'ambito dei procedimenti *Kali+Salz*.

Riquadro 8: Schneider/Legrand ⁽¹⁾

In seguito a un'indagine approfondita, in ottobre 2001 la Commissione ha vietato la concentrazione tra Schneider Electric e Legrand, i due principali produttori francesi di apparecchiature elettriche. La concentrazione avrebbe notevolmente indebolito il regolare funzionamento del mercato in diversi paesi, in particolare in Francia, dove la rivalità tra le due imprese era il principale motore della concorrenza.

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.

Gli effetti della concentrazione sulla concorrenza riguardavano primariamente le apparecchiature elettriche per bassa tensione, cioè tutti i sistemi usati per la distribuzione di elettricità e il controllo di circuiti elettrici nelle abitazioni, negli uffici o negli stabilimenti industriali. Tali apparecchiature comprendono numerosi tipi di prodotti, tra cui quadri elettrici di distribuzione, prese e interruttori e canali portacavi.

Erano presenti notevoli sovrapposizioni tra le attività di Schneider e Legrand sui mercati dei quadri elettrici per bassa tensione (quadri di distribuzione e quadri elettrici terminali, insieme ai rispettivi componenti, per i quali la quota di mercato congiunta sarebbe stata compresa tra il 40 % e il 70 % a seconda del paese), degli accessori per cablaggio (in particolare, prese e interruttori e dispositivi di fissaggio e collegamento, per i quali le quote di mercato congiunte variavano tra il 40 % e il 90 %) e di alcuni prodotti per uso industriale (pulsanti industriali e trasformatori per bassa tensione) o per applicazioni più specifiche (per esempio l'illuminazione d'emergenza).

In Francia, la concentrazione creava problemi di particolare gravità praticamente per l'intera gamma di prodotti interessati e nella maggioranza dei casi avrebbe rafforzato una posizione dominante. Schneider e Legrand sono di gran lunga i maggiori operatori sul mercato francese e l'indagine della Commissione ha dimostrato chiaramente che le prospettive di una notevole intensificazione dell'attività dei concorrenti esteri nel breve e medio termine erano scarse. L'operazione avrebbe inoltre creato posizioni dominanti in Danimarca, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito.

Nel tentativo di porre rimedio a tali problemi di concorrenza, Schneider ha proposto alla Commissione una prima serie di impegni in data 14 settembre 2001, termine ultimo per la loro presentazione. In seguito all'indagine di mercato condotta dalla Commissione, è tuttavia risultato evidente che gli impegni non erano tali da garantire il ripristino di condizioni di concorrenza effettiva.

In seguito alla scadenza del termine, la Commissione può accettare impegni «dell'ultimo minuto» soltanto se è possibile accertare immediatamente e senza alcun possibile dubbio che tali impegni siano atti a ripristinare le condizioni di concorrenza. Schneider ha proposto nuovi impegni il 24 settembre, i quali tuttavia lasciavano sussistere seri dubbi in merito alla capacità concorrenziale delle entità da cedere, segnatamente con riguardo all'accesso alla distribuzione in Francia e ai rischi economici associati alla separazione effettiva di tali entità dal resto del gruppo di appartenenza. Inoltre, le proposte di Schneider non fornivano una soluzione efficace per diversi mercati geografici e/o mercati del prodotto sui quali erano stati individuati problemi di concorrenza. Di conseguenza, la Commissione non ha potuto fare altro che vietare l'operazione.

Il 13 dicembre 2001 Schneider ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione al Tribunale di primo grado.

5. Rimedi

289. Il 2001 è stato un anno di consolidamento e di sviluppo della politica della Commissione in materia di rimedi o misure correttive e della relativa prassi nei casi di concentrazione. La comunicazione della Commissione ⁽¹⁾ concernente le misure correttive è stata adottata nel dicembre 2000 (la «comunicazione sui rimedi»). Essa fornisce orientamenti in merito agli impegni e ai tipi e alle forme di rimedi considerati adeguati a risolvere i problemi di concorrenza.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione (GU C 68 del 2.3.2001, pag. 3).

290. La Commissione ha dato un forte impulso al suo obiettivo di sviluppare l'uniformità di trattamento e le migliori prassi per la gestione dei rimedi con la decisione, presa nell'aprile 2001, di istituire un'unità di monitoraggio in seno alla task force deputata al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, incaricata di fornire consulenza in merito all'idoneità e all'applicazione dei rimedi nei casi di concentrazione («Unità di monitoraggio»). Tale unità di esecuzione assolve diverse funzioni. A livello quotidiano, il suo ruolo più importante è di servire da centro interno competente per le questioni specifiche sollevate nei casi di concentrazione che richiedono misure correttive. I membri dell'unità di monitoraggio collaborano inoltre con i funzionari incaricati dell'istruzione dei casi di concen-

trazione nei quali possa essere necessaria l'applicazione di misure correttive o semplicemente se ne discuta la possibilità, nell'ottica di intervenire quanto prima possibile. In tali casi, l'unità ha il compito di garantire che i principi generali definiti nella comunicazione sui rimedi siano applicati in modo il più possibile uniforme e nel contempo si prendano in considerazione gli elementi specifici di ciascun caso.

291. L'unità di monitoraggio intende inoltre elaborare orientamenti sulle migliori prassi, basati sull'esperienza maturata in precedenti casi di concentrazione, in modo da individuare gli aspetti che hanno dato o meno buoni risultati.

292. Un esempio della maggiore chiarezza introdotta dalla comunicazione sui rimedi è il fatto che le decisioni comprendono ora chiare indicazioni in merito a quali elementi degli impegni costituiscono condizioni e quali costituiscono obblighi⁽¹⁾. Gli articoli 2 e 3 della decisione relativa al caso *The Post Office/TPG/SPPL*⁽²⁾ forniscono un buon esempio di tali indicazioni. L'inosservanza di condizioni comporta conseguenze giuridiche diverse rispetto all'inadempiamento di obblighi. Operando una netta distinzione tra condizioni e obblighi nelle decisioni di autorizzazione subordinate a impegni, la Commissione intende garantire che non sussista alcun dubbio in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata conformità alle diverse parti degli impegni.

293. Un altro esempio dell'impatto della comunicazione sui rimedi è il fatto che soltanto in uno⁽³⁾ dei casi di autorizzazione subordinata a condizioni nel 2001 si è fatto ricorso alla nomina di fiduciari. Inoltre, anche i mandati che definiscono il ruolo e le competenze dei fiduciari sono stati notevolmente sviluppati nel corso dell'anno. Nella prima metà del 2002 la Commissione intende lanciare una consultazione per l'elaborazione di un testo standard per gli impegni di dismissione e per il mandato dei fiduciari. L'introduzione di tali strumenti è mirata ad assistere le parti interessate di un'operazione notificata e la Commissione nella definizione e negoziazione delle misure correttive. Nel far ciò si intende assicurare la coerenza di impostazione nei vari casi e al tempo stesso mantenere la flessibilità necessaria per adattare gli impegni alle circostanze specifiche dei singoli casi.

⁽¹⁾ Cfr. parte II, paragrafo 12 della comunicazione.

⁽²⁾ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/M.2431, *Allianz/Dresdner* del 19 luglio 2001.

5.1. Rimedi — Sviluppi statistici

294. Nel 2001 sono state adottate 13 decisioni di autorizzazione subordinata ad impegni in seguito alla prima fase d'indagine⁽⁴⁾. Inoltre, 10 casi sono stati autorizzati subordinatamente ad impegni in seguito alla seconda fase d'indagine⁽⁵⁾. In due di questi [*Metso/Svedala*⁽⁶⁾ e *Bombardier/Adtranz*⁽⁷⁾], erano stati proposti impegni anche nella prima fase, i quali tuttavia non sono stati considerati atti ad eliminare i seri dubbi della Commissione cosicché è stata avviata la seconda fase d'indagine. Cinque altre operazioni sono state autorizzate senza condizioni in seguito alla seconda fase d'indagine⁽⁸⁾. Va rilevato che nel caso *MAN/Auwärter* le parti avevano presentato impegni nella prima fase, i quali sono poi risultati superflui in quanto la Commissione ha deciso, al termine dell'indagine approfondita, che non sussistevano motivi per giungere a una conclusione negativa riguardo agli effetti dell'operazione.

295. Dei cinque accordi vietati nel 2001, in due casi [*SCA/Metsä Tissue*⁽⁹⁾ e *CVC/Lenzing*⁽¹⁰⁾] sono stati presentati impegni nella seconda fase che erano già stati respinti nella prima fase in quanto insufficienti; in altri due casi [*Schneider/Legrand*⁽¹¹⁾ e *Tetra Laval/Sidel*⁽¹²⁾] sono stati presentati impegni diversi nelle due fasi e in

⁽⁴⁾ Casi COMP/M.2602, *Gerling/NCM* dell'11 dicembre 2001; COMP/IV.56, *Hutchison/ECT* del 29 novembre 2001; COMP/M.2567, *Nordbanken/Postgirot* dell'8 novembre 2001; COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia* del 20 settembre 2001; COMP/M.2337, *Nestlé/Ralston Purina* del 27 luglio 2001; COMP/M.2431, *Allianz/Dresdner* del 19 luglio 2001; COMP/M.2300, *YLE/TDF/Digital/JV* del 26 giugno 2001; COMP/M.2396, *Industri Kapital/Perstorp (II)* dell'11 maggio 2001; COMP/M.2268, *Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits*, dell'8 maggio 2001; COMP/M.2286, *Buhrmann/Samas Office Supplies* dell'11 aprile 2001; COMP/M.2277, *Degussa/Laporte* del 12 marzo 2001; COMP/IV.54, *Smith & Nephew/Beiersdorf/JV* del 30 gennaio 2001; COMP/M.2041, *United Airlines/US Airways* del 12 gennaio 2001.

⁽⁵⁾ Casi COMP/M.2389, *Shell/DEA* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2530, *Südzucker/Saint Louis* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2533, *BP/E.ON* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2420, *Mitsui/CVRD/Caemi* del 30 ottobre 2001; COMP/M.2434, *Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica Del Cantabrico* del 26 settembre 2001; COMP/IV.55, *Hutchison/RCPM/ECT* del 3 luglio 2001; COMP/M.2139, *Bombardier/Adtranz* del 3 aprile 2001; COMP/M.1915, *The Post Office/TPG/SPPL* del 13 marzo 2001; COMP/M.1853, *EDF/ENBW* del 7 febbraio 2001; COMP/M.2033, *Metso/Svedala*, del 24 gennaio 2001.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.

⁽⁷⁾ Caso COMP/M.2139 del 3 aprile 2001.

⁽⁸⁾ Casi COMP/M.2201, *MAN/Auwärter* del 20 giugno 2001; COMP/M.2314, *BASF/Pantochim/Eurodiol* dell'11 luglio 2001; COMP/M.2333, *De Beers/LVMH* del 25 luglio 2001; COMP/M.2498, *UPM-Kymmene/Haindl* del 21 novembre 2001; COMP/M.2499, *Norske Skog/Parenco/Walsum* 21 novembre 2001.

⁽⁹⁾ Caso COMP/M.2097 del 31 gennaio 2001.

⁽¹⁰⁾ Caso COMP/M.2187 del 17 ottobre 2001.

⁽¹¹⁾ Caso COMP/M.2283 del 10 ottobre 2001.

⁽¹²⁾ Caso COMP/M.2416 del 30 ottobre 2001.

un caso [GE/Honeywell ⁽¹⁾] non sono stati presentati rimedi nella prima fase. Questi ultimi tre casi sono esaminati in altra sede nel presente capitolo.

5.2. Tipo di rimedi accettati nel 2001

296. Un principio fondamentale enunciato nella comunicazione sui rimedi è che, se emergono problemi di concorrenza, «il mezzo più efficace per ripristinare tale concorrenza, a parte l'ipotesi di un divieto opposto all'operazione, è creare le condizioni per la costituzione di un nuovo soggetto concorrenziale o per il rafforzamento di concorrenti già esistenti, mediante la cessione di attività» ⁽²⁾. Conformemente a tale principio, i problemi di concorrenza emersi nei casi di concentrazione esaminati nel 2001 sono stati in gran parte risolti mediante dismissioni. Per esempio, dei 13 casi autorizzati nella prima fase subordinatamente a condizioni, sette hanno comportato la cessione di una o più attività ⁽³⁾, mentre in un altro la cessione ha riguardato gli slot di atterraggio [United Airlines/US Airways ⁽⁴⁾]. Anche nella seconda fase, il tipo di rimedio più frequente è stata la cessione di una o più attività. Infatti, nei casi *Metso/Svedala* ⁽⁵⁾ e *The Post Office/TPG/SPPL* ⁽⁶⁾, i problemi di concorrenza sono stati interamente risolti dalle dismissioni che le parti si sono impegnate a realizzare. Nel caso *Bombardier/Adtranz* ⁽⁷⁾, le parti si sono impegnate a cedere le loro attività Regioshuttle e Variotram, mediante la concessione di licenze esclusive non trasferibili.

297. In quattro casi di autorizzazione nella prima fase e in altri quattro casi di autorizzazione nella seconda fase, le parti si sono impegnate a cedere le partecipazioni da esse detenute in altre imprese, al fine di eliminare il controllo o l'influenza esercitata sulle stesse, che avrebbe

creato problemi di concorrenza ⁽⁸⁾. Per esempio, in *Allianz/Dresdner*, le obiezioni sollevate dalla Commissione in merito al probabile controllo de facto di Münchener Rück, un importante concorrente, sono state risolte dall'impegno delle parti di ridurre la loro partecipazione in tale impresa al 20,5 % entro la fine del 2003 e di non esercitare i loro diritti di voto nelle riunioni generali annuali di Münchener Rück in misura superiore a tale quota. Analogamente, nel caso *Nordbanken/Postgirot*, il gruppo bancario svedese Nordea avrebbe acquisito il controllo esclusivo di uno dei due principali sistemi di pagamento e si è quindi impegnato a ridurre la sua partecipazione nell'altro sistema, Bankgirot, al 10 % e a rinunciare di conseguenza ai suoi diritti di azionista.

298. La maggior parte dei rimedi sotto forma di dismissioni adottati nel 2001 hanno comportato un impegno a completare la cessione entro un determinato periodo, a decorrere dalla data della decisione. Due casi hanno previsto una soluzione da attuarsi in via preliminare ⁽⁹⁾. Nel caso *The Post Office/TPG/SPPL* ⁽¹⁰⁾, le parti si sono impegnate a non realizzare l'operazione prima di aver trovato un acquirente per l'attività oggetto di cessione, approvato dalla Commissione, in quanto quest'ultima ha considerato che l'efficacia del rimedio dipendeva in ampia misura dall'identità dell'acquirente ⁽¹¹⁾.

299. Il caso *Nestlé/Ralston Purina* ⁽¹²⁾ è stato l'altro esempio nel 2001 di previa accettazione dell'acquirente da parte della Commissione. Per la prima volta, questo impegno è stato associato a un rimedio alternativo, anche detto in modo informale «gioielli della corona» ⁽¹³⁾. La possibilità di accettare rimedi alternativi è prevista dalla comunicazione sui rimedi ⁽¹⁴⁾ ed è una forma di impegno che la Commissione si attende di vedere adottata più sovente in futuro. In questo caso, la prima soluzione prevedeva la concessione di una

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2220 del 3 luglio 2001.

⁽²⁾ Punto III.1, paragrafo 13.

⁽³⁾ Casi COMP/M.2602, *Gerling/NCM* dell'11 dicembre 2001; COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia* del 20 settembre 2001; COMP/M.2300, *YLE/TDF/Digita/JV* del 26 giugno 2001; COMP/M.2396, *Industri Kapital/Perstorp (II)* dell'11 maggio 2001; COMP/M.2286, *Buhrmann/Samas Office Supplies* dell'11 aprile 2001; COMP/M.2277, *Degussa/Laporte* del 12 marzo 2001; COMP/JV.54, *Smith & Nephew/Beiersdorf/JV* del 30 gennaio 2001.

⁽⁴⁾ Il progetto di concentrazione tra queste due imprese è stato successivamente ritirato a causa delle obiezioni sollevate in merito all'operazione negli Stati Uniti.

⁽⁵⁾ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.

⁽⁷⁾ Caso COMP/M.2139 del 3 aprile 2001.

⁽⁸⁾ Prima fase: casi COMP/JV.56, *Hutchison/ECT* del 29 novembre 2001; COMP/M.2567, *Nordbanken/Postgirot* dell'8 novembre 2001; COMP/M.2574, *Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia* del 20 settembre 2001; COMP/M.2431, *Allianz/Dresdner* del 19 luglio 2001. Seconda fase: casi COMP/M.2530, *Südzucker/Saint Louis* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2533, *BP/E.ON* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2420, *Mitsui/CVRD/Caemi* del 30 ottobre 2001; COMP/M.1853, *EDF/ENBW* del 7 febbraio 2001.

⁽⁹⁾ Cfr. punto III.1, paragrafo 20 della comunicazione.

⁽¹⁰⁾ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.

⁽¹¹⁾ Per l'esame dell'attuazione degli impegni cfr. anche 5.3 infra.

⁽¹²⁾ Caso COMP/M.2337 del 27 luglio 2001.

⁽¹³⁾ Disposizioni di questo tipo sono state adottate in casi precedenti, per esempio: IV/M.1453, *AXA/GRE* dell'8 aprile 1999 e COMP/M.1813, *Industri Kapital (Nordkem)/Dyno* del 12 luglio 2000.

⁽¹⁴⁾ Paragrafi 22 e 23.

licenza per il marchio Friskies di Nestlé in Spagna. Se tale impegno non fosse stato attuato entro la data prescritta ⁽¹⁾, o entro la data di chiusura dell'operazione notificata, le parti non avrebbero più potuto avvalersi della possibilità di concedere una licenza per i marchi di Nestlé e avrebbero dovuto optare per la soluzione alternativa. Tale alternativa prevedeva la cessione della partecipazione del 50 % nell'impresa comune spagnola con Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), un rimedio che si può considerare un «gioiello della corona», in quanto comporta un pacchetto di cessione di maggiore entità e più facile da vendere rispetto alla licenza per il marchio Friskies di Nestlé.

300. Sebbene la maggioranza dei rimedi accolti dalla Commissione sia conforme al principio che i rimedi semplici e di natura strutturale costituiscano la soluzione ideale, la Commissione ha accolto anche rimedi più complessi di una semplice cessione. Per esempio, nel caso *EdF/EnBW* ⁽²⁾, autorizzato in seguito ad indagine approfondita, il pacchetto di rimedi approvato comprendeva tre elementi, due dei quali relativamente consueti ⁽³⁾ mentre il terzo aveva carattere innovativo. Questo terzo elemento degli impegni assunti da EdF mirava a risolvere i problemi di concorrenza emersi in relazione ai clienti cosiddetti «idonei» in Francia, cioè i clienti liberi di scegliere il loro fornitore di energia elettrica. Per eliminare tali problemi, EdF si è impegnata a concedere ai concorrenti l'accesso a capacità di generazione situate in Francia, sotto forma di centrali elettriche virtuali (5 000 MW) e di accordi paralleli di garanzia («back to back») nell'ambito degli esistenti accordi di acquisto di cogenerazione, per un massimo di 1 000 MW. Al riguardo, va rilevato che la cessione di centrali elettriche non poteva costituire una soluzione adeguata, per motivi economici in generale (era molto improbabile che i nuovi concorrenti avrebbero corso il rischio di acquistare tali centrali) e per motivi giuridici nel caso specifico delle cen-

trali nucleari. Secondo le condizioni dell'impegno, i contratti per le centrali elettriche virtuali saranno assegnati mediante un'asta pubblica aperta e non discriminatoria, cui potranno partecipare sia imprese di generazione che imprese operative nel settore degli scambi di elettricità. Gli accordi di accesso alle capacità di generazione rimarranno in vigore per un periodo quinquennale e potranno essere denunciati soltanto in base a una richiesta motivata presentata da EdF. Si prevede che in tale periodo il mercato dell'elettricità in Francia potrà essersi evoluto a tal punto da consentire la creazione di sufficienti fonti alternative di approvvigionamento.

301. Le lezioni che si possono trarre da questo esempio sono forse limitate, a causa delle circostanze molto specifiche del caso *EdF/EnBW*. Non dimeno, questo caso dimostra che la Commissione è disposta ad accogliere rimedi inconsueti qualora le circostanze lo esigano e purché disponga di un periodo sufficiente per esaminare l'efficacia degli impegni proposti. Ciò di norma avviene nel contesto della seconda fase della procedura.

302. È emersa una differenza significativa nel tipo di rimedi approvati dalla Commissione nella prima fase d'indagine nel 2001 rispetto al 2000. La differenza è dovuta al fatto che nel 2001 la Commissione non ha accolto rimedi durante la prima fase che prevedessero impegni intesi a fornire ai concorrenti o ai clienti l'accesso alle reti di distribuzione o a brevetti potenzialmente esclusivi. Impegni di questo tipo erano stati accolti nel 2000 in sei casi ⁽⁴⁾. Nel caso *Vivendi/Canal+/Seagram* la Commissione ha approvato un pacchetto di impegni comprendente l'accesso dei concorrenti ai film e alla musica on line di Universal, senza privilegiare le società controllate da Universal, cioè Canal+ e Vizzavi. Altri esempi sono i casi *BASF/Shell/Progetto Nicole* (licenza di brevetto); *Vodafone Airtouch/Mannesmann* (accesso alle tariffe e ai servizi di roaming all'ingrosso) e *BSkyB/Kirch Pay TV* (accesso ai servizi di televisione a pagamento e al sistema di accesso condizionato di Kirch).

303. Sebbene, come detto sopra, nel 2001 la Commissione non abbia accolto nel corso della

⁽¹⁾ La data precisa è considerata un'informazione commerciale riservata.

⁽²⁾ Caso COMP/M.1853 del 7 febbraio 2001.

⁽³⁾ In primo luogo, EdF si è impegnata a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti di voto in seno a CNR, un produttore di energia elettrica attivo in Francia, e a ritirare il proprio rappresentante dal consiglio d'amministrazione di CNR; inoltre, EdF non parteciperà più alla determinazione della politica commerciale né del comportamento di mercato di CNR. Questo impegno consentirà a CNR di diventare una forza concorrenziale attiva nel settore dell'elettricità in Francia. In secondo luogo, EnBW cederà la sua partecipazione del 24 % in WATT, il che ripristinerà in Svizzera lo status quo ante.

⁽⁴⁾ Casi COMP/M.2050, *Vivendi/Canal+/Seagram* del 13 ottobre 2000; COMP/JV.48, *Vodafone/Vivendi/Canal+* del 20 luglio 2000; COMP/M.1795, *Vodafone Airtouch/Mannesmann* del 12 aprile 2000; COMP/M.1751, *Shell/BASF/JV, Project Nicole* del 29 marzo 2000; COMP/M.1838, *BT/ESAT* del 27 marzo 2000; COMP/JV.37, *BSkyB/Kirch Pay TV* del 21 marzo 2000.

prima fase d'indagine rimedi intesi a fornire l'accesso alle reti di distribuzione o a brevetti potenzialmente esclusivi, impegni di questo tipo sono stati accolti invece nella seconda fase in cinque casi ⁽¹⁾. Il fatto che la Commissione abbia continuato ad accogliere tale tipo di impegni nella seconda fase d'indagine, dopo averli rifiutati nella prima, si può ascrivere ad una maggiore cautela della Commissione in seguito alla pubblicazione della comunicazione sui rimedi. Ne è indice anche il fatto che quest'anno il numero di casi in cui sono stati previsti impegni nella prima fase è diminuito rispetto al 2000 (13 decisioni contro 27 nel 2000) e al tempo stesso è stata aperta la seconda fase d'indagine in un numero maggiore di casi rispetto agli anni precedenti (22 nel 2001 rispetto a 12 nel 1998, 19 nel 1999 e 20 nel 2000).

5.3. Attuazione degli impegni

304. L'analisi sopra esposta è incentrata sui nuovi rimedi approvati dalla Commissione nel corso dell'anno. Tuttavia, questo è solo un aspetto della questione. È altrettanto importante esaminare l'attuazione degli impegni approvati dalla Commissione, in quanto una misura correttiva elimina i problemi di concorrenza individuati soltanto se viene pienamente ed adeguatamente attuata.

305. Diverse imprese interessate a casi autorizzati subordinatamente a condizioni nel 2001 hanno già compiuto notevoli progressi verso la piena attuazione degli impegni assunti. Tali progressi sono particolarmente rilevanti nei casi in cui i rimedi prevedono cessioni.

306. Un esempio in cui è stato trovato un acquirente per una cessione in tempi estremamente brevi è il caso *The Post Office/TPG/SPPL* ⁽²⁾, nel quale le parti si erano impegnate a proporre un acquirente in via preliminare. La decisione è stata adottata il 13 marzo 2001 e meno di tre mesi dopo un accordo di cessione e acquisto stipulato con Swiss Post International è stato presentato alla Commissione per l'approvazione, concessa in data 14 giugno 2001; la cessione è stata successi-

vamente completata ⁽³⁾ e, conformemente agli impegni assunti in tale caso, The Post Office, TPG e SPPL hanno quindi potuto procedere all'operazione notificata.

307. Nel caso *Metso/Svedala* ⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato una decisione di autorizzazione subordinata a condizioni il 24 gennaio 2001 e in settembre 2001 ha potuto approvare il gruppo svedese Sandvik AB quale acquirente del pacchetto di cessione. Sebbene la soluzione non sia stata proposta in tempi particolarmente brevi, si è trattato di un caso interessante, in quanto ha comportato la cooperazione con le autorità garanti della concorrenza degli Stati Uniti non solo nell'ambito dell'indagine della Commissione, ma anche durante la procedura relativa ai rimedi, successiva all'adozione della decisione della Commissione. Il motivo per cui la cooperazione è continuata è che, a causa della diversa programmazione temporale seguita negli Stati Uniti, la FTC ha protratto la sua indagine fino a ottobre 2001, quando è stata in grado di rendere definitiva la sua decisione di autorizzazione. Negli Stati Uniti, la cessione delle varie attività di frantumazione di rocce a Sandvik AB ha rappresentato una soluzione preliminare per gran parte dei problemi di concorrenza individuati.

308. Durante il 2001 si sono anche compiuti progressi significativi riguardo a numerose misure correttive decise nel 2000. Per esempio, la cessione degli impianti e delle attività relative al polipropilene, cui le parti si erano impegnate nel caso *Shell/BASF/JV (progetto Nicole)* ⁽⁵⁾, è stata completata nella prima metà del 2001, così come le cessioni sui mercati del polietilene, nei quali erano stati individuati problemi di concorrenza nel caso *Dow Chemical/Union Carbide* ⁽⁶⁾.

309. Un altro esempio è fornito dall'esito positivo della vendita del portafoglio di marchi e attività che *Unilever* si era impegnata a cedere al fine di ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di *Bestfoods* nel settembre 2000. I marchi da cedere erano Bachelors, McDonnell's, Oxo e Vesta (minestre) nel Regno Unito e in Irlanda, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel Anders, Rijke Sau-

⁽¹⁾ Casi COMP/M.2389, *Shell/DEA* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2530, *Südzucker/Saint Louis* del 20 dicembre 2001; COMP/M.2434, *Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroeléctrica Del Cantabrico* del 26 settembre 2001; COMP/JV.55, *Hutchinson/RCPM/ECT* del 3 luglio 2001; COMP/M.1853, *EDF/ENBW* del 7 febbraio 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.1915 del 13 marzo 2001.

⁽³⁾ Come in quasi tutti i casi che prevedono una cessione, il completamento della cessione non equivale all'adempimento degli impegni, in quanto alcuni elementi di questi ultimi riguardano il comportamento del venditore a cessione avvenuta.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.

⁽⁵⁾ Caso COMP/M.1751 del 29 marzo 2000.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.1671 del 3 maggio 2000.

zen, Raguletto e Lesieur (principalmente minestre, salse umide e contorni essiccati) nell'Europa continentale, Casa de Mateus (marmellate) in Portogallo e BlâBand, Touch of Taste e Isomitta (brodi) nei paesi nordici. La cessione è stata effettuata in un'unica *tranche* a Campbell Soup Company, nell'ambito di un'operazione che da sola raggiungeva le soglie per essere considerata di dimensione comunitaria e che è quindi stata a sua volta notificata alla Commissione ⁽¹⁾. La cessione notificata è stata autorizzata in aprile 2001.

310. Tuttavia, i progressi non sono stati uniformi in relazione a tutti gli impegni proposti alla Commissione al fine di ottenere decisioni di autorizzazione.

311. Per esempio, riguardo ai rimedi proposti dalle parti nel caso *TotalFina/Elf Aquitaine* ⁽²⁾, nel settembre 2000 la Commissione aveva respinto il primo pacchetto di acquirenti proposto da TotalFina, in quanto comprendeva imprese che non avevano incentivi ad esercitare una concorrenza effettiva sul mercato delle vendite di carburante sulle autostrade francesi. Uno degli acquirenti proposti, Le Mirabellier, ha successivamente presentato ricorso al Tribunale di primo grado contro la decisione. Il Tribunale non è ancora pervenuto a una pronuncia definitiva sul ricorso, ma ha respinto l'istanza di provvedimento d'urgenza di Le Mirabellier ⁽³⁾. In seguito al rifiuto di questa prima proposta di acquirenti per le stazioni di rifornimento, TotalFina ha proposto un secondo gruppo di acquirenti, che è stato approvato dalla Commissione nel maggio 2001.

312. Un aspetto distinto del pacchetto di impegni approvato nel caso *TotalFina/Elf Aquitaine* ⁽⁴⁾ riguardava la vendita dell'attività relativa al gas di petrolio liquefatto («GPL») Elf Antargaz. La cessione è stata portata a termine nel 2001 ⁽⁵⁾, quando la Commissione ha autorizzato l'acquisto di tale attività da parte di PAI, controllata da BNP Paribas, e della società statunitense UGI. PAI e UGI erano già state approvate dalla Commissione nel contesto degli impegni, tuttavia, gli acquirenti hanno prima dovuto persuadere la Commissione che questo rimedio, che

associava un acquirente finanziario e un'impresa statunitense specializzata nella distribuzione e nella vendita di energia elettrica, gas naturale e GPL, rappresentava una soluzione strutturale permanente ai problemi individuati sul mercato della vendita di GPL in Francia. Le condizioni alle quali la Commissione ha approvato la concentrazione *TotalFina/Elf Aquitaine* sono ora pienamente soddisfatte.

313. La Commissione ha anche riscontrato esempi del modo in cui il calendario di attuazione proposto dalle parti possa non essere rispettato a causa del comportamento di terzi. Per esempio, nel caso *Carrefour/Promodes* ⁽⁶⁾, Carrefour si era impegnata a cedere la sua partecipazione in Cora entro un determinato periodo. Nonostante gli sforzi concreti di Carrefour, non è stato possibile cedere tale partecipazione entro il periodo prescritto. Tuttavia, anziché annullare la decisione, la Commissione è stata in grado di concedere una proroga dei termini e la cessione è stata successivamente conclusa a favore di un investitore finanziario. Il fatto che la cessione della partecipazione non sia avvenuta entro il termine prescritto ha evidenziato il ruolo fondamentale che possono svolgere i fiduciari in queste situazioni, assicurando che la posizione concorrenziale dell'impresa interessata non venga danneggiata nel periodo transitorio tra la realizzazione dell'operazione originaria e la cessione della partecipazione. Questa esperienza ha contribuito in modo significativo alla preparazione di un testo standard per i mandati dei fiduciari da parte della Commissione.

314. Inoltre, poiché il caso *Carrefour/Promodes* ha alla fine comportato una cessione a un investitore finanziario, la Commissione ha dovuto esaminare con cura le condizioni alle quali l'investitore finanziario poteva essere considerato un acquirente idoneo. Mentre si debbono prendere in considerazione le circostanze specifiche di ogni singolo caso per stabilire se un investitore finanziario sia un acquirente idoneo, alcuni fattori possono essere causa di difficoltà. Per esempio, è essenziale che l'acquirente sia indipendente dalla parte cedente: pertanto quest'ultima non deve avere debiti significativi nei confronti dell'acquirente, né tanto meno l'acquirente deve avere debiti o obblighi significativi nei confronti della parte cedente. Inoltre, la Commissione deve

⁽¹⁾ Cfr. caso COMP/M.2350, *Campbell/ECBB* (Unilever) del 2 aprile 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.1628 del 9 febbraio 2000.

⁽³⁾ Causa T-342/00, *Petrolesence SA Societe de Gestion de Restauration Routiere/Commissione delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.1628 del 9 febbraio 2000.

⁽⁵⁾ Cfr. caso COMP/M.2375, *PAI+UGI/Elf Antargaz* del 21 marzo 2001.

⁽⁶⁾ Caso COMP/M.1684 del 25 gennaio 2000.

valutare se l'investitore finanziario sia in possesso dell'esperienza commerciale necessaria per mantenere in essere e sviluppare l'azienda ceduta come forza concorrenziale attiva. Ciò riveste particolare importanza nel caso in cui l'acquirente rilevi una partecipazione di maggioranza nell'attività ceduta.

5.4. Cooperazione internazionale in materia di rimedi

315. L'importanza del coordinamento della Commissione con le autorità competenti degli Stati Uniti e di altri paesi è esaminata in un altro capitolo della presente relazione. Tuttavia, è importante rilevare che le discussioni che hanno luogo tra la Commissione ed altre autorità non riguardano esclusivamente le questioni sostanziali, ma anche le misure correttive richieste. Nel 2001 tale coordinamento ha avuto luogo in relazione a diversi casi.

316. Nel caso *Metso/Svedala* ⁽¹⁾, la Federal Trade Commission («FTC») degli Stati Uniti ha condotto un'indagine parallela che, a causa dei diversi calendari adottati nelle due giurisdizioni, è proseguita in seguito alla conclusione dell'indagine della Commissione. In questo caso, gli impegni proposti alla Commissione dalle parti hanno in gran parte risolto anche i problemi individuati negli Stati Uniti.

6. Rinvii agli Stati membri a norma dell'articolo 9 — Nuovi sviluppi

317. Nel contesto della revisione del regolamento sulle concentrazioni viene proposto di modificare il meccanismo di rinvio previsto all'articolo 9. Nondimeno, anche la politica della Commissione riguardo all'applicazione dell'articolo 9 ha segnato quest'anno una svolta, in quanto due operazioni, *BP/E.ON* ⁽²⁾ e *Shell/DEA* ⁽³⁾, riguardanti il settore dei prodotti petroliferi, sono state in parte rinviate al Bundeskartellamt. La Commissione ha nel contempo avviato un'indagine approfondita in merito agli aspetti delle due operazioni concernenti il settore petrolchimico, alla luce dei problemi individuati sul mercato dell'etilene. L'analisi del settore petrolchimico è stata quindi separata dall'analisi

del mercato a valle dei prodotti petroliferi in Germania e l'analisi globale di quest'ultimo settore è stata rinviata al Bundeskartellamt.

318. Per la prima volta l'analisi di un intero settore all'interno di uno Stato membro è stata così rinviata a un'autorità nazionale, anche se tale autorità non aveva stabilito che l'operazione minacciava di instaurare o rafforzare una posizione dominante in tutti i mercati del settore (i prodotti petroliferi a valle) in Germania. Questa decisione è stata adottata in considerazione del fatto che l'operazione inciderà su diversi altri mercati dei prodotti petroliferi non indicati nella richiesta di rinvio (per esempio, oli di base, additivi, vaselina e residui paraffinosi), o per i quali il Bundeskartellamt, nella sua valutazione preliminare, non aveva individuato problemi di concorrenza derivanti dall'operazione. Tali mercati presentano un nesso essenziale con la valutazione dei mercati dei prodotti petroliferi e dei lubrificanti specificamente menzionati nella richiesta, in quanto fanno tutti parte della catena di prodotti ottenuti dal processo di raffinazione e di conseguenza le questioni dell'accesso alle raffinerie e alle infrastrutture interessano anche tali mercati. La separazione di detti mercati avrebbe indebitamente frammentato la valutazione del caso per quanto riguarda i prodotti petroliferi. Per evitare tale frammentazione, la Commissione ha deciso di rinviare la parte dell'operazione riguardante i prodotti petroliferi nel suo insieme.

319. Nel caso *Govia/Connex South Central* ⁽⁴⁾, la Commissione ha considerato soddisfatte le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. A tal fine ha dovuto accertare che il mercato interessato non costituisca una parte sostanziale del mercato comune. Le autorità del Regno Unito hanno presentato la loro richiesta in ragione del fatto che l'operazione incide sulla concorrenza su itinerari ferroviari specifici, in particolare nella zona London-Gatwick-Brighton, sui quali darebbe luogo a sovrapposizioni tra le attività di South Central e di Thameslink, l'attuale società di esercizio dei trasporti ferroviari delle parti. È stato il primo caso in assoluto di rinvio a uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

320. In due decisioni a norma dell'articolo 9, la Commissione ha rinviato i casi alle autorità

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2033 del 24 gennaio 2001.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2533 del 6 settembre 2001.

⁽³⁾ Caso COMP/M.2389 del 23 agosto 2001.

⁽⁴⁾ Caso COMP/M.2446 del 20 luglio 2001.

nazionali e le decisioni definitive di queste ultime sono state successivamente impugnate dinanzi ai tribunali nazionali. Ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, le autorità nazionali possono prendere soltanto le misure strettamente necessarie per ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati. In ogni caso, le decisioni adottate dagli Stati membri in relazione ai casi ad essi rinviati possono essere impuginate ai sensi del diritto nazionale ed europeo. Quest'anno sono stati presentati ricorsi ai tribunali nazionali in due casi.

321. Il primo è il caso *Interbrew/Bass* ⁽¹⁾, rinviato al Regno Unito nel 2000. In seguito a un'indagine approfondita condotta dalla commissione britannica per la concorrenza, il 3 gennaio 2001 il segretario di Stato per il Commercio e l'industria ha deciso di imporre una misura correttiva che prevedeva la cessione dell'intera attività Bass Brewers, vietando di fatto l'operazione. Il 2 febbraio 2001 Interbrew ha chiesto il riesame della misura, asserendo che era irragionevole, sproporzionata e fondata su procedure non eque. Il 23 maggio la Corte suprema di Londra ha respinto la principale eccezione opposta da Interbrew, ma ha ammesso la mancanza di equità delle procedure seguite dalla commissione per la concorrenza, in quanto non era stata offerta a Interbrew un'equa possibilità di esaminare alcuni aspetti critici attinenti alla valutazione di un rimedio alternativo di minore entità. In seguito ad ulteriori esami e consultazioni, le autorità del Regno Unito hanno deciso di imporre a Interbrew la cessione di Bass Brewers o di Carling Brewers ad un acquirente approvato dal direttore generale competente (Director general of Fair Trading), al fine di porre rimedio agli effetti negativi della concentrazione Interbrew/Bass Brewers.

322. Il secondo caso ha riguardato gli aspetti relativi alla fornitura di energia elettrica della concentrazione *ENEL/FT/Wind/Infostrada* ⁽²⁾, rinviati all'autorità italiana garante della concorrenza. In seguito a un'indagine approfondita, l'autorità competente ha approvato il progetto di concentrazione subordinatamente a diverse condizioni imposte all'Enel. La decisione è stata successivamente impugnata dall'ENEL ⁽³⁾ e dal Codacons, l'associazione italiana per la tutela dei

consumatori, che ha anch'essa presentato ricorso contro la decisione dell'autorità garante della concorrenza. In una sentenza comune relativa ad entrambi i ricorsi, pubblicata il 14 novembre 2001, il tribunale competente (il TAR) ha concluso che l'ENEL non era impresa dominante sul mercato della fornitura di energia elettrica e ha anche annullato la decisione dell'autorità italiana garante della concorrenza per la parte relativa ai rimedi.

7. Cooperazione internazionale

323. La Commissione sta sviluppando la cooperazione bilaterale con i paesi terzi in materia di concorrenza, in particolare riguardo ai casi di concentrazione. È attiva anche sul piano multilaterale e quest'anno ha concentrato i suoi sforzi sulla creazione di una rete internazionale di autorità garanti della concorrenza.

324. I problemi pratici e giuridici associati al controllo delle concentrazioni su scala mondiale hanno reso indispensabile la cooperazione tra autorità garanti della concorrenza nell'applicazione delle rispettive norme.

7.1. Cooperazione con le autorità degli Stati Uniti

325. La cooperazione tra Unione europea e Stati Uniti è condotta in base ai due accordi di cooperazione in materia di concorrenza conclusi nel corso dell'ultimo decennio con gli Stati Uniti. In realtà, la cooperazione nell'ambito dell'applicazione del diritto della concorrenza è diventata una specie di modello per la cooperazione transatlantica in generale.

326. L'esperienza della cooperazione quotidiana ha dimostrato l'efficacia di questo approccio, in particolare nei casi di concentrazione, in quanto riduce notevolmente il rischio di decisioni contrastanti o incoerenti. Tuttavia, la Commissione e le autorità degli Stati Uniti talvolta non sono d'accordo sul merito di una particolare operazione, anche se interessa mercati globali. Quest'anno si è manifestata una divergenza di pareri di alto profilo tra le autorità statunitensi e la Commissione riguardo alla decisione di quest'ultima di vietare la concentrazione *GE/Honeywell* ⁽⁴⁾. Sia GE che Honeywell hanno

⁽¹⁾ Caso COMP/M.2044 del 22 agosto 2000.

⁽²⁾ Caso COMP/M.2216 del 19 gennaio 2001.

⁽³⁾ Il ricorso è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR).

⁽⁴⁾ Cfr. riquadro nel presente capitolo per la trattazione del caso COMP/M.2220, *General Electric/Honeywell* del 3 luglio 2001.

presentato ricorso contro la decisione di divieto in settembre 2001.

327. Una volta constatato che siffatte differenze d'impostazione sono state molto rare, va osservato che vi sono grandi vantaggi nel garantire il massimo della convergenza tra Unione europea e Stati Uniti in materia di controllo delle concentrazioni. Per questo motivo l'attività del gruppo di lavoro sulle concentrazioni transatlantiche è stata

orientata verso l'individuazione dei settori in cui è possibile raggiungere una maggiore convergenza. Il dialogo e la cooperazione tra la Commissione e le autorità antitrust degli Stati Uniti hanno già apportato un contributo sostanziale alla tendenza verso la convergenza; esaminando i casi in cui le impostazioni adottate possono essere state leggermente diverse, la Commissione mira a ridurre il rischio di inutili divergenze in futuro.

Riquadro 9: GE/Honeywell

Il 3 luglio 2001 la Commissione europea ha dichiarato il progetto di fusione tra le imprese statunitensi General Electric («GE») e Honeywell incompatibile con il mercato comune.

La concentrazione interessava due categorie di settori industriali: quello dei prodotti aerospaziali (motori per aerei, sistemi elettronici per uso aeronautico e non, motorini di avviamento) e quello dei sistemi industriali (piccole turbine a gas marine).

La Commissione ha esaminato gli effetti orizzontali e preclusivi della concentrazione derivanti dai prodotti e servizi complementari che l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata in grado di offrire ad una clientela comune. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione avrebbe permesso a tale entità di esercitare il proprio potere di mercato al fine di precludere la concorrenza sui mercati in questione.

Posizione dominante di GE

Un fattore incisivo nella valutazione della Commissione è stato il trasferimento della posizione dominante di GE nel settore dei motori per aerei commerciali e regionali di grandi dimensioni, della sua forza finanziaria e della sua integrazione verticale nelle attività di acquisto, finanziamento e leasing di aerei, alla posizione di Honeywell di leader dei mercati dei motori per aerei aziendali e dei sistemi elettronici per uso aeronautico e non.

GE si può considerare un'impresa alquanto singolare. Oltre ad essere un gruppo industriale di primo piano, è anche un'importante organizzazione finanziaria, grazie alla sua controllata GE Capital, che fornisce alle unità industriali di GE enormi risorse finanziarie. Infatti, l'analisi dell'operazione effettuata dalla Commissione ha confermato che un'importante base finanziaria e la capacità di assorbire il fallimento di prodotti in un settore caratterizzato da investimenti a lungo termine e mercati finanziari imperfetti rivestono importanza critica.

GE è inoltre verticalmente integrata nelle attività di acquisto, finanziamento e leasing di aerei attraverso l'impresa GE Capital Aviation Services («GECAS»), il maggiore acquirente di aerei nuovi nonché proprietario della più grande flotta di aerei in funzione e della maggiore quota di ordinazioni od opzioni su aerei. Diversamente da qualsiasi altra impresa di leasing indipendente, la politica di GECAS è di scegliere solo motori GE quando acquista nuovi aerei. GE, attraverso GECAS, ha l'incentivo e la capacità di migliorare la posizione di mercato dei suoi motori tramite vari strumenti. Come cliente, che si tratti o meno di un cliente scelto per il lancio di un nuovo prodotto («launch customer»), GECAS può influenzare la scelta di apparecchiature per aerei da parte dei fabbricanti della cellula ed indurli a mantenere GE come fornitore esclusivo. GECAS ha inoltre contribuito a rafforzare la posizione di GE nei confronti delle compagnie aeree, persuadendo quelle orientate verso possibili alternative a scegliere aerei azionati da motori GE.

Grazie alla combinazione della forza finanziaria derivante da GE Capital e dell'integrazione verticale attraverso GECAS, GE è riuscita a raggiungere la posizione più elevata e più sostenibile sui mercati degli aerei commerciali e regionali di grandi dimensioni, ad aumentare la distanza dai concorrenti e ad assicurarsi posizioni esclusive in quanto fornitore di motori per una serie di piattaforme di cellule, a pregiudizio dei concorrenti.

Considerata la natura del mercato dei motori per aerei, caratterizzato da elevate barriere all'ingresso e all'espansione, la posizione di fornitore tradizionale di numerose compagnie aeree, l'incentivo ad avvalersi della forza finanziaria di GE Capital con i clienti, la capacità di fare leva sull'integrazione verticale attraverso GECAS, il limitato contropotere negoziale dei clienti e la posizione relativamente debole dei concorrenti, GE è stata considerata in grado di adottare comportamenti indipendenti dai concorrenti, dai clienti e infine dai consumatori e quindi un'impresa dominante sui mercati dei motori per aerei commerciali e regionali di grandi dimensioni.

Effetti della concentrazione

La concentrazione progettata avrebbe determinato l'instaurazione di posizioni dominanti su diversi mercati, in conseguenza della combinazione della posizione leader di Honeywell su tali mercati e della forza finanziaria e dell'integrazione verticale di GE nel settore dell'acquisto, finanziamento, leasing di aerei e dei servizi di assistenza.

Inoltre, considerate le posizioni dominanti delle parti e/o di leader dei rispettivi mercati, nonché l'ampia serie di prodotti complementari che avrebbero potuto offrire, tali effetti sarebbero stati ulteriormente aggravati dalla capacità finanziaria e tecnica e dall'incentivo economico dell'entità risultante dalla concentrazione ad adottare pratiche esclusive, quali le offerte di pacchetti a prezzi strategici, compresi prezzi predatori, al fine di escludere gradualmente i concorrenti da mercati o segmenti di mercati specifici. Ciò sarebbe avvenuto, tra l'altro, in conseguenza della capacità dell'entità risultante dalla concentrazione di finanziare internamente gli sconti sui prodotti costitutivi del pacchetto offerto.

I fabbricanti di sistemi elettronici per uso aeronautico e non aeronautico concorrenti sarebbero quindi stati privati dei flussi di entrate future, generate dalla vendita di apparecchiature e parti di ricambio originali. Le risorse finanziarie future generate internamente sono essenziali in questo settore, in quanto indispensabili per finanziare le spese destinate allo sviluppo di nuovi prodotti, promuovere l'innovazione e permettere l'eventuale sorpasso dei concorrenti. Se dovessero essere gradualmente marginalizzati, in conseguenza della concentrazione tra Honeywell e GE, i concorrenti di Honeywell verrebbero privati di una fonte vitale di entrate e la loro capacità di investire nel futuro e di sviluppare la prossima generazione di sistemi aeronautici sarebbe notevolmente ridotta o addirittura eliminata, a pregiudizio dell'innovazione, della concorrenza e quindi del benessere dei consumatori.

B — Statistiche

Grafico 4

Numero di decisioni finali adottate ogni anno a partire dal 1995 e numero di notificazioni





Grafico 5

Suddivisione delle operazioni per tipologia (1993-2001)



III — AIUTI DI STATO

A — Politica generale

328. Il nono censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea, pubblicato dalla Commissione in luglio ⁽¹⁾, copre il periodo 1997-1999. Nel corso di tale periodo, i quindici Stati membri hanno speso in media 90 miliardi di euro in aiuti di Stato a favore del settore manifatturiero, dell'agricoltura, della pesca, del settore del carbone, dei trasporti e dei servizi finanziari. Pur essendo considerevole, tale cifra rappresenta nondimeno una diminuzione di quasi il 12 % rispetto al periodo precedente 1995-1997. Nel periodo 1997-1999 gli aiuti di Stato a favore di obiettivi regionali sono stati del 17 % rispetto al totale, mentre quelli per obiettivi orizzontali hanno costituito il 10 %.

329. Particolarmente degna di nota è la riduzione degli aiuti al settore manifatturiero, che sono scesi al di sotto del livello degli aiuti destinati al settore dei trasporti. Dal nono censimento risulta che gli aiuti erogati a favore del settore manifatturiero nei quindici Stati membri sono ammontati in media a un totale annuo di 27,6 miliardi di euro, rispetto a 35,8 miliardi di euro nel periodo 1995-1997.

	1995-1997	1997-1999
Aiuti di Stato totali (miliardi di euro)	102	90
Aiuti di Stato al settore manifatturiero (miliardi di euro)	35,8	27,6
Aiuti di Stato espressi in percentuale del valore aggiunto nel settore manifatturiero	2,6	1,9

330. La necessità di ridurre ulteriormente il livello generale degli aiuti e di riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comunitario è stata evidenziata dal Consiglio europeo di Stoccolma in marzo 2001, con l'impegno per gli Stati membri di attenersi all'attuale livello degli aiuti di Stato espressi in percentuale del PIL con orizzonte 2003, tenendo conto dell'esigenza di convogliare aiuti verso obiettivi orizzontali di interesse comune, inclusi gli obiettivi di coesione. Ciò è stato confermato in una risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Industria, del 6 dicembre 2001, che invita gli Stati membri «a

proseguire gli sforzi di riduzione dei livelli di aiuti in termini percentuali del PIL, a ridurre prioritariamente, con l'obiettivo di eliminarli, gli aiuti che provocano i maggiori effetti di distorsione e a riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali, compreso quello della coesione e, se del caso, verso le piccole e medie imprese (PMI)», a sviluppare ulteriormente il ricorso alle valutazioni «ex ante» e «ex post» dei regimi di aiuti e a migliorare la trasparenza e la qualità dei resoconti alla Commissione, segnatamente grazie a modalità di controllo e di sorveglianza nazionali e, se possibile, alla fornitura di statistiche pertinenti.

331. Per quanto le compete, la Commissione è invitata a sviluppare, insieme agli Stati membri, strumenti statistici e indicatori di efficacia e di efficienza degli aiuti, a rafforzare la valutazione dell'impatto degli aiuti sulla concorrenza, a incoraggiare scambi di esperienze ed esercizi concertati di valutazione, nonché a proseguire gli sforzi diretti a semplificare, modernizzare e chiarire le regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato. La Commissione è inoltre invitata a presentare nel 2002 una prima valutazione dei progressi realizzati.

1. Trasparenza

332. Il 22 marzo 2001 la Commissione ha presentato il nuovo repertorio pubblico degli aiuti di Stato. Il repertorio fornisce informazioni sui casi di aiuti di Stato esaminati dalla Commissione. Sarà aggiornato a brevi intervalli e quindi permetterà al pubblico di avere prontamente accesso alle decisioni più recenti sugli aiuti di Stato. Il repertorio, che può essere consultato sulla pagina iniziale del sito Internet della DG Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html), si articola in due parti. La prima parte presenta informazioni aggregate su tutti i casi che formano oggetto di esame preliminare registrati dopo il 1° gennaio 2000. La seconda parte consente agli utenti di effettuare semplici ricerche a fini informativi in merito a tutte le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato inerenti ai casi registrati dopo il 1° gennaio 2000. Il repertorio permette agli utenti di accedere alle informazioni secondo i seguenti criteri: numero del caso, strumento di aiuto (sovvenzione, prestito agevolato, garanzia, sgravio fiscale ecc.), tipo di caso (applicazione individuale o regime di aiuto), tipo di decisione (avvio di procedimento formale, decisioni finali

⁽¹⁾ COM(2001) 403.

ecc.), base giuridica, Stato membro (regione/provincia), obiettivo dell'aiuto e settore interessato.

333. Il repertorio, che consente collegamenti ai comunicati stampa e alle decisioni della Commissione pubblicate nella Gazzetta ufficiale oppure inviate direttamente agli Stati membri, riunisce l'impressionante volume di informazioni sulle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato già disponibile su Internet.

334. A ciò ha fatto seguito in luglio la seconda importante iniziativa riguardante la trasparenza, con la pubblicazione della prima edizione del quadro di valutazione degli aiuti di Stato. Il quadro di valutazione è costituito da cinque parti. La prima parte indica la spesa in aiuti di Stato nell'Unione ed in ciascuno Stato membro, espressa come percentuale del PIL. Gli aiuti nell'Unione vengono inoltre suddivisi a seconda dei principali scopi perseguiti: raggiungimento di obiettivi orizzontali quali la ricerca e lo sviluppo, le piccole e medie imprese o la formazione; sostegno all'agricoltura e alla pesca; assistenza al settore dei trasporti; aiuti ad altri settori specifici, quali il settore minerario, quello della costruzione navale o il settore siderurgico; sostegno alle regioni meno sviluppate. La seconda parte offre spunti di discussione per un forum degli Stati membri che fornirà informazioni sulla politica degli aiuti e sui livelli di trasparenza nei vari Stati, fungendo da catalizzatore per il dibattito in materia. La terza parte illustra il grado in cui gli Stati membri riescono a rispettare le regole sugli aiuti di Stato, in modo da individuare i problemi ed indicare dove potrebbero essere necessari dei miglioramenti. Sono inoltre fornite informazioni sul recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente. Onde individuare gli ambiti in cui potrebbe essere auspicabile in futuro un'azione della Commissione nel contesto degli aiuti di Stato, la quarta parte del quadro di valutazione riporta gli aiuti concessi dagli Stati membri per diversi obiettivi e settori specifici. Gli Stati membri vengono incoraggiati a discutere determinati modelli e tendenze di spesa e a valutarne gli effetti sul funzionamento del mercato interno. La parte finale del quadro di valutazione mira ad avviare una discussione sul rapporto tra la situazione degli aiuti esistente negli Stati membri dopo il controllo da parte della Commissione, il funzionamento del mercato interno ed il successo del processo di riforma economica. In questo modo, il quadro di valutazione affronta tematiche che vanno al di là delle semplici questioni di concorrenza.

335. In futuro, il quadro di valutazione sarà pubblicato ad intervalli semestrali e verrà sviluppato in maniera graduale per rispondere alle esigenze dei vari gruppi di utilizzatori. Si baserà su una serie di indicatori principali che evidenzieranno le modifiche a lungo termine della politica e dei modelli di spesa in aiuti di Stato. Questi indicatori principali saranno accompagnati in ciascun quadro di valutazione da una serie di altri indicatori, relativi ad argomenti specifici che verranno analizzati in maggiore dettaglio. Il quadro di valutazione enfatizzerà inoltre l'importanza di altri documenti della Commissione, in particolare le proposte per gli indirizzi di massima di politica economica, gli indicatori strutturali e il benchmarking della politica delle imprese.

2. Modernizzazione del controllo degli aiuti di Stato

336. Come annunciato nella precedente relazione annuale, la Commissione ha intrapreso un esercizio di riforma a lungo termine, mirata a semplificare le procedure in materia di aiuti di Stato per i casi non problematici e a concentrare le risorse sulle distorsioni più gravi della concorrenza, con l'intento di garantire che le necessarie modifiche siano introdotte prima dell'allargamento.

337. L'entrata in vigore dei primi tre regolamenti, approvati in linea di principio all'inizio di dicembre 2000 sulla base del regolamento di abilitazione (CE) n. 994/98, rappresenta già un importante passo avanti nel processo di modernizzazione. Si tratta di due regolamenti di esenzione relativi agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese e agli aiuti destinati alla formazione e di un regolamento che codifica l'applicazione della regola *de minimis* ⁽¹⁾.

338. Il regolamento relativo agli aiuti *de minimis* codifica l'applicazione di tale regola, stabilita in precedenza in una comunicazione della Commissione del 6 marzo 1996, e quindi rafforza la certezza del diritto. Secondo la regola *de minimis*, gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 euro su un periodo di tre anni non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggetti all'obbligo di notificazione.

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, cfr. anche XXX Relazione sulla politica di concorrenza 2000, punti 293-295.

339. Le esenzioni per categoria consentono agli Stati membri di erogare gli aiuti immediatamente, senza necessità di notificazione preventiva e autorizzazione da parte della Commissione, purché le condizioni stabilite nel regolamento di esenzione siano soddisfatte. Non solo la Commissione, ma anche le amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri trarranno benefici dai regolamenti di esenzione per categoria, in quanto la procedura per la concessione di aiuti prevede minori oneri amministrativi e può essere molto più rapida. Tuttavia, la semplificazione delle procedure non è sinonimo di un minore controllo o di un ammorbidimento delle regole in materia di aiuti di Stato. Diverse disposizioni del regolamento garantiscono che gli Stati membri informino la Commissione attraverso schede riassuntive e relazioni annuali, il che consente di vigilare sull'applicazione delle esenzioni per categoria. Inoltre, poiché i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, le imprese possono ricorrere ai tribunali nazionali qualora ritengano che i loro concorrenti abbiano percepito aiuti che non rispettano tutte le condizioni del regolamento di esenzione pertinente.

340. In base alle informazioni riassuntive trasmesse dagli Stati membri, è possibile effettuare una prima valutazione dell'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria da parte degli Stati membri. Alla fine di dicembre, la Commissione aveva ricevuto 106 formulari a norma del regolamento relativo agli aiuti a favore delle PMI e 47 formulari a norma del regolamento relativo agli aiuti destinati alla formazione. Una grande maggioranza dei formulari riguardava regimi di aiuto, anziché aiuti a titolo individuale. Questa notevole applicazione dei regolamenti di esenzione ha ridotto il numero di casi notificati, con 286 notifiche pervenute tra febbraio e novembre 2001, rispetto a 400 nello stesso periodo nel 2000. Il ricorso ai regolamenti di esenzione

per categoria varia in misura considerevole da uno Stato membro all'altro. All'inizio di dicembre, l'Italia aveva trasmesso 56 formulari, la Germania 54 e la Spagna 20. Questi paesi sono di gran lunga i maggiori utilizzatori dei regolamenti di esenzione per categoria. All'estremità opposta, Francia, Portogallo, Finlandia e Lussemburgo non hanno ancora trasmesso alcun formulario.

341. La Commissione sta preparando un terzo regolamento di esenzione relativo agli aiuti all'occupazione. Il 2 ottobre 2001 ha adottato un progetto di regolamento, in merito al quale ha consultato gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia aiuti di Stato il 7 dicembre. Il progetto di regolamento propone di esentare dall'obbligo di notificazione, a talune condizioni, gli aiuti destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro, gli aiuti per l'assunzione di categorie di lavoratori svantaggiati e gli aiuti a sostegno dei costi aggiuntivi derivanti dall'assunzione di disabili. Le norme in materia di aiuti destinati alla creazione di posti di lavoro sono in linea con quelle previste dal regolamento di esenzione relativo agli aiuti a favore delle PMI per la creazione di posti di lavoro connessa a un progetto d'investimento.

342. Il 13 novembre 2001 la Commissione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2002 la validità della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, della disciplina degli aiuti all'industria delle fibre sintetiche e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica⁽¹⁾. Qualora la nuova disciplina multisettoriale entri in vigore prima del 31 dicembre 2002, essa sostituirà le tre discipline prorogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU C 368 del 22.12.2001, pag. 10.

Riquadro 10: Capitale di rischio

Nel 2001 un importante sviluppo nel campo degli aiuti di Stato, che dimostra che può essere necessario adattare le regole in materia di aiuti di Stato alle nuove situazioni di mercato, è stata l'adozione di una nuova comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio⁽¹⁾, accompagnata dalla valutazione da essa operata di diversi provvedimenti volti a promuovere l'offerta di capitale di rischio in vari Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

La comunicazione è stata elaborata in risposta a diversi fattori, segnatamente la preoccupazione di promuovere i mercati dei capitali di rischio nella Comunità e la difficoltà di valutare talune misure, proposte dagli Stati membri a tal fine, ai sensi delle attuali regole in materia di aiuti di Stato, in particolare in assenza di un legame diretto tra la concessione dell'aiuto e un insieme specifico di costi ammissibili di investimento o di ricerca e sviluppo. A seconda della struttura del provvedimento relativo al capitale di rischio, i beneficiari degli aiuti di Stato possono essere operatori economici situati ad uno o più «livelli» diversi: gli investitori (ai quali viene consentito di effettuare investimenti in capitale di rischio a condizioni più favorevoli) e/o le imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. La comunicazione definisce alcuni criteri in base ai quali la Commissione valuterà i provvedimenti e fornisce un elenco non esaustivo delle misure di aiuto che possono soddisfare tali criteri.

Applicando la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio per la prima volta, la Commissione ha approvato il regime di aiuti «Regional Venture Capital Funds» (fondi regionali in capitale di rischio) ⁽¹⁾ del Regno Unito, che non prevede un nesso con costi ammissibili specifici, e ha autorizzato aiuti di Stato per una misura secondo la quale la partecipazione in un'impresa può avere natura di capitale necessario per le spese aziendali quotidiane (capitale d'esercizio). Lo scopo del regime del Regno Unito è di sopperire alla carente disponibilità di finanziamenti a livello regionale per investimenti azionari in piccole e medie imprese. La Commissione ha riconosciuto il fallimento del mercato in questo segmento, in quanto non vengono superate le soglie fissate nella comunicazione sul capitale di rischio. La stessa linea di ragionamento è stata applicata al regime di aiuti francese «régime cadre: fonds de capital investissement» (regime quadro: fondo di capitale d'investimento) ⁽²⁾. Nel valutare queste notificazioni, la Commissione ha applicato il punto VIII della comunicazione e ha concluso che gli aiuti concessi agli investitori privati e alle PMI sono compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato. Per quanto riguarda i fondi costituiti nel quadro di queste misure, la Commissione ha concluso che non configurano imprese beneficiarie di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tra gli altri casi in cui è stata applicata la comunicazione nel 2001 figurano il regime spagnolo «Linea de apoyo a la capitalización de empresa de base tecnológica» (linea di sostegno agli investimenti nel capitale di imprese tecnologiche) ⁽³⁾ e un altro regime del Regno Unito destinato a colmare il divario nell'offerta di capitale di rischio d'importo modesto alle PMI situate nelle zone minerarie dell'Inghilterra ⁽⁴⁾.

Oltre ad adottare e applicare la nuova comunicazione, la Commissione ha continuato a seguire la prassi di autorizzare i provvedimenti a favore della partecipazione in imprese sotto forma di capitale di rischio conformi ad altre norme in materia di aiuti di Stato ⁽⁵⁾. L'autorizzazione presuppone di regola, in tal caso, l'esistenza di un nesso con un progetto d'investimento concreto, che permetta di considerare le misure come aiuti all'investimento iniziale ⁽⁶⁾, o con i costi ammissibili in relazione ai progetti di R&S. I casi in questione hanno riguardato un prestito a favore di investimenti in capitale azionario di avviamento, valutato come compatibile con il regolamento di esenzione relativo alle PMI ⁽⁷⁾, una «cooperazione tacita», cioè una partecipazione al capitale azionario senza funzioni di gestione, per attività di R&S precompetitive, valutata compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽⁸⁾. Un altro esempio è la decisione della Commissione relativa a un regime di aiuti tedesco ⁽⁹⁾, che ha l'obiettivo di aumentare il capitale azionario destinato ad attività di R&S precompetitive e ad investimenti innovativi. La Commissione ha distinto in tal caso i beneficiari in tre gruppi: banche pubbliche, investitori privati e piccole imprese in cui sono effettuati gli investimenti e ha deciso che il regime o non configura aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE oppure che gli aiuti previsti sono compatibili con il mercato comune ai sensi del regolamento di esenzione relativo alle PMI o della disciplina per gli aiuti alla R&S. È interessante rilevare che la decisione della Commissione tiene conto del relativo sottosviluppo del mercato dei capitali di rischio («mercato nascente») in Germania, rispetto al mercato statunitense dei capitali di rischio per le fasi di avviamento e sviluppo.

⁽¹⁾ Caso C 56/2000, decisione della Commissione del 6 giugno 2001 (GU L 263 del 3.10.2001).

⁽²⁾ Caso N 448/2000, decisione della Commissione del 25 luglio 2001 (GU C 318 del 13.11.2001).

⁽³⁾ Caso N 630/2001, decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 (GU C 32 del 5.2.2002).

⁽⁴⁾ Caso N 722/2000, decisione della Commissione del 20 dicembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.3 della comunicazione: «Il presente documento non intende in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli aiuti di Stato che soddisfano i criteri degli altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione».

⁽⁶⁾ Per la definizione di investimento iniziale, cfr. per esempio il punto 4.4. degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

⁽⁷⁾ Caso N 465/2000, decisione della Commissione del 3 luglio 2001 (GU C 328 del 23.11.2001).

⁽⁸⁾ Caso NN 94/2000, decisione della Commissione del 23 maggio 2001 (GU C 219 del 4.8.2001).

⁽⁹⁾ Caso N 551/2000, decisione della Commissione del 28 febbraio 2001 (GU C 117 del 21.4.2001).

3. Aiuti di Stato e politica fiscale

343. Il controllo degli aiuti di Stato sotto forma fiscale rimane una priorità per la Commissione. In questo contesto, e conformemente agli impegni sottoscritti nella sua comunicazione per l'applicazione delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato alle misure rientranti nella fiscalità diretta delle imprese ⁽¹⁾, la Commissione ha invitato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, quattro Stati membri a modificare o a sopprimere regimi di aiuti esistenti e ha avviato il procedimento d'indagine formale nei confronti di altre undici misure adottate in otto Stati membri.

344. La maggior parte delle misure di cui trattasi costituiscono regimi fiscali derogatori riservati a taluni tipi di attività (servizi finanziari, attività off shore) o ad alcuni tipi di imprese che rispondono a determinati criteri sotto il profilo del fatturato, dell'internazionalizzazione o della nazionalità. I procedimenti avviati dalla Commissione consentiranno di determinare se il criterio di specificità delle misure in questione è giustificato e se tali regimi conferiscono un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, segnatamente nel contesto dell'esercizio da parte dell'amministrazione fiscale di pratiche discrezionali.

345. Nel settore della fiscalità indiretta, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, contro riduzioni delle aliquote di accisa concesse da tre Stati membri a favore dell'olio combustibile denso utilizzato nella produzione di allumina. Tali riduzioni delle aliquote di accisa erano state autorizzate dal Consiglio (decisione 2001/224/CE del 12 marzo 2001) ⁽²⁾, in applicazione delle disposizioni della direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. Tuttavia, come precisa il quinto considerando della decisione del Consiglio 2001/224, «la presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti». La Commissione ricorda

che, in generale, le decisioni di autorizzazione alla riduzione delle aliquote di accisa, adottate sulla base delle disposizioni del trattato in materia fiscale, non pregiudicano l'applicazione delle regole del trattato in materia di concorrenza.

4. Costi non recuperabili

346. Prima della liberalizzazione del mercato europeo dell'energia elettrica, il recupero degli investimenti da parte delle imprese del settore si otteneva mediante la fissazione di tariffe adeguate da parte dello Stato. In tali circostanze, molte imprese investivano in impianti di generazione di energia elettrica relativamente costosi o in contratti a lungo termine con l'obbligo di assorbire determinati quantitativi («take or pay contract»). Il calo dei prezzi dell'elettricità successivo alla liberalizzazione del settore può compromettere il recupero di tali investimenti o costi contrattuali a lungo termine e quindi dare luogo ai cosiddetti costi incagliati («stranded costs»). Tali costi sono in genere designati come costi non recuperabili.

347. Diversamente dai precedenti processi di liberalizzazione, la liberalizzazione del settore dell'energia elettrica non avviene in concomitanza di un'accelerazione tecnologica né di una forte espansione della domanda. Al contrario, il mercato dell'elettricità è sempre più soggetto a restrizioni esterne che tendono ad accrescere i costi di produzione, quali la tutela dell'ambiente o la sicurezza degli approvvigionamenti.

348. In queste circostanze, alcune imprese possono essere tentate di far sostenere ai loro clienti vincolati l'intero onere dei costi non recuperabili, minacciando così l'efficienza economico-finanziaria di altre imprese. Può quindi risultare necessario definire un meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili.

349. Tale meccanismo di compensazione deve garantire il delicato equilibrio tra, da un lato, la necessità di non indebolire le imprese del settore dell'energia elettrica a un punto tale da impedire loro di garantire un'adeguata distribuzione dell'elettricità, vitale per l'economia dell'Unione, e, dall'altro lato, la necessità di non impedire l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, fatto che ostacolerebbe il processo di liberalizzazione e i relativi vantaggi per i consumatori.

350. Secondo la Commissione, qualora tali meccanismi di compensazione equilibrati configurino

⁽¹⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23.

aiuti di Stato, possono essere considerati compatibili con il trattato CE ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto agevolano la transizione del settore dell'energia elettrica verso un mercato liberalizzato e quindi favoriscono lo sviluppo economico del settore, garantendo al tempo stesso che la compensazione sia limitata e proporzionata e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

351. Il 26 luglio 2001 la Commissione ha adottato un *Metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili*, che definisce i criteri che intende seguire per valutare se un meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili che configuri aiuti di Stato possa essere autorizzato ai sensi del trattato CE ⁽¹⁾.

352. Il principio fondamentale del metodo è che le compensazioni devono essere limitate nel tempo e negli effetti prodotti. Non devono superare l'importo dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese, direttamente causati dalla liberalizzazione e fonte di perdite. Per esempio, non sono ammesse compensazioni per un impianto divenuto meno redditizio in seguito all'apertura del mercato, ma rimasto comunque redditizio. Le compensazioni devono essere specificate a priori e prevedere inoltre un meccanismo di adeguamento ex post che tenga conto dell'evoluzione reale del mercato rispetto alla liberalizzazione e, in particolare, dell'evoluzione effettiva dei prezzi di mercato dell'energia elettrica.

353. In conformità di detto metodo, il 26 luglio 2001 la Commissione ha autorizzato per la prima volta tre casi individuali di aiuti riguardanti costi non recuperabili in Austria, Spagna e nei Paesi Bassi ⁽²⁾.

5. Servizio pubblico di radiodiffusione

5.1. Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione ⁽³⁾

354. Il 17 ottobre 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che illustra le

modalità d'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione. La comunicazione precisa che gli Stati membri sono in linea di principio liberi di definire il contenuto e la portata del servizio pubblico e le modalità del suo finanziamento e della sua organizzazione. Tuttavia, la Commissione invita a garantire la trasparenza su tali aspetti, al fine di valutare la proporzionalità del finanziamento pubblico e di controllare eventuali pratiche abusive. Gli Stati membri devono adottare una definizione precisa della funzione di servizio pubblico, affidarla formalmente a uno o più operatori mediante atto ufficiale e avvalersi di un'autorità competente incaricata di verificarne l'adempimento. La Commissione interverrà nei casi in cui l'aiuto determini distorsioni della concorrenza che non possano essere giustificate dalla necessità di prestare il servizio pubblico.

6. Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva

6.1. Riesame dei regimi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale

355. A seguito della decisione del 1998 sul regime francese di aiuti automatici alla produzione cinematografica, la Commissione sta riesaminando i regimi adottati da altri Stati membri, alla luce degli stessi criteri di valutazione. La Commissione ha già esaminato e approvato i regimi di alcuni Stati membri e sta ultimando le discussioni con gli altri per ottenere che adeguino i propri regimi alla normativa comunitaria. La conclusione di tale riesame porterà certezza del diritto nel settore.

6.2. Comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive

356. Il 26 settembre 2001 la Commissione ha adottato una comunicazione che illustra e chiarisce gli orientamenti seguiti nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno della produzione cinematografica nazionale. La comunicazione precisa che gli Stati membri sono in linea di principio liberi di finanziare la produzione cinematografica nazionale e che a tal fine pos-

⁽¹⁾ Disponibile in tutte le lingue nelle pagine della DG Concorrenza nel sito Internet Europa.

⁽²⁾ Cfr. parte II, XXXI Relazione sulla politica di concorrenza (non ancora pubblicata).

⁽³⁾ GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5.

sono scegliere le modalità che ritengono più appropriate. Tuttavia, la Commissione chiede agli Stati membri di rispettare alcune condizioni specifiche per evitare che gli aiuti producano effetti indesiderati e contrari al funzionamento del mercato comune. La Commissione non intende modificare gli attuali criteri di valutazione della compatibilità, a meno che essi si dimostrino inadeguati ad evitare un'indebita distorsione della concorrenza all'interno della Comunità. Nella comunicazione, la Commissione indica che le distorsioni della concorrenza determinate dagli aiuti in questo settore derivano più da requisiti di territorialità (per esempio, condizioni che impongono ai produttori di spendere una determinata quota del bilancio del film sul territorio nazionale) che dal livello degli aiuti. Nella sua decisione del 1998 sul regime di aiuti francese, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri debbano essere incoraggiati a ridurre le preferenze nazionali riguardo al luogo di spesa per una parte significativa dei costi. Al riguardo, la Commissione annuncia nella comunicazione che intende riesaminare il livello massimo di territorializzazione ammissibile, alla luce dei risultati della revisione dei regimi di sostegno attualmente in corso.

7. Allargamento

357. Il 2001 è stato un anno importante per la preparazione dell'allargamento in relazione agli aiuti di Stato. Nel febbraio 2001, la DG Concorrenza ha deciso di costituire una task force «Allargamento e aiuti di Stato», incaricata di valutare la situazione del controllo degli aiuti di Stato nei dodici paesi candidati. Per ciascun paese candidato è stata effettuata una valutazione del quadro giuridico per il controllo degli aiuti di Stato, della capacità amministrativa destinata a

tale scopo e del livello di esecuzione concreta raggiunto. Il risultato della valutazione ha fornito una base per l'elaborazione della parte relativa agli aiuti di Stato del progetto di posizione comune per ciascun paese candidato, compresa una posizione sulla chiusura provvisoria del capitolo concorrenza.

358. Con l'adozione da parte del Consiglio delle posizioni comuni dell'Unione europea sul capitolo concorrenza, presentate alle conferenze di adesione in data 11 e 12 dicembre 2001, si è conclusa la prima fase delle attività della task force. Le rispettive conferenze di adesione hanno deciso di chiudere provvisoriamente il capitolo concorrenza con quattro paesi candidati (Estonia, Lettonia, Lituania e Slovenia). Riguardo agli altri otto paesi candidati, le posizioni comuni concludono che, nonostante i progressi compiuti nel campo degli aiuti di Stato, non è ancora possibile procedere alla chiusura provvisoria del capitolo.

359. In una fase successiva, la task force «Allargamento e aiuti di Stato» della DG Concorrenza svolgerà un secondo turno di valutazioni del livello di esecuzione negli otto paesi candidati con i quali il capitolo concorrenza non è ancora stato chiuso. In questo contesto, seguirà in particolare i problemi connessi agli aiuti di Stato individuati nelle posizioni comuni (questioni importanti quali la conversione di aiuti fiscali incompatibili, la preparazione delle carte degli aiuti regionali, i programmi di ristrutturazione dell'industria siderurgica ecc.). La task force continuerà inoltre a seguire da vicino la situazione degli aiuti di Stato nei quattro paesi con i quali è stato chiuso il capitolo concorrenza. Infine, il controllo dei repertori degli aiuti di Stato e dei censimenti annuali degli aiuti di Stato preparati dai paesi candidati continuerà ad essere un compito importante.

Riquadro 11: Banche pubbliche tedesche (*Anstaltslast e Gewährträgerhaftung*)

Come annunciato nella relazione dello scorso anno, la Commissione ha proseguito l'esame della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato del sistema tedesco di garanzie dello Stato per gli enti creditizi di diritto pubblico («Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung»).

Contesto giuridico ed economico

Anstaltslast si può tradurre in «obbligo di mantenimento». Significa che i proprietari pubblici (per esempio lo Stato federale, i Länder, i comuni) dell'ente creditizio sono responsabili di garantire la base economica e le funzioni dell'ente per l'intera durata della sua esistenza. Tale obbligo è stato riconosciuto

per la prima volta nel 1897 come principio generale del diritto da una corte suprema tedesca. *Gewährträgerhaftung* si può tradurre in «obbligo di garanzia». Prevede che il garante soddisfi tutte le obbligazioni dell'ente creditizio che non possano essere coperte dall'attivo. L'obbligo è stato esplicitamente introdotto in diverse leggi dei Länder nel periodo 1931/32, in sostituzione della precedente responsabilità diretta dei comuni.

Tali garanzie permettono alle banche di diritto pubblico, che esercitano una forte concorrenza sui mercati finanziari europei, di ottenere finanziamenti a costi significativamente ridotti. Gli enti creditizi di diritto pubblico beneficiari di queste garanzie in Germania comprendono le 12 Landesbanken, circa 550 casse di risparmio di dimensioni assai variabili e 11 istituti di credito speciale che erogano finanziamenti per finalità di politica pubblica; tali enti, considerati nel loro insieme, rappresentano più o meno un terzo del mercato bancario tedesco e contano circa 320 000 dipendenti.

Entrambe le garanzie non sono limitate né nel tempo né nell'importo. Gli enti creditizi non sono inoltre tenuti a versare alcun corrispettivo per le garanzie.

Valutazione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato e raccomandazione

L'8 maggio 2001, in seguito a intensi contatti tra i servizi della Commissione e le autorità tedesche, la Commissione ha adottato una raccomandazione formale con la quale propone al governo tedesco opportune misure intese a sopprimere tali garanzie di Stato o a renderle compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato CE.

La raccomandazione spiega che il regime di garanzie dev'essere considerato come un aiuto di Stato ai sensi del trattato: le misure si basano su risorse statali e favoriscono talune categorie di imprese, falsano la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, poiché il sistema esisteva già all'epoca dell'entrata in vigore del trattato CE nel 1958, tali misure costituiscono aiuti «esistenti», per i quali la Commissione può solo imporre modifiche future, ma non retroattive.

Secondo la raccomandazione della Commissione, la compatibilità con le norme comunitarie dev'essere raggiunta entro il 31 marzo 2002. Tuttavia, la raccomandazione prevede esplicitamente che la Commissione può decidere di concedere una proroga qualora lo ritenga oggettivamente necessario e giustificato per consentire a determinate banche pubbliche di adeguarsi alla nuova situazione. La Commissione è consapevole della necessità di tutelare gli attuali creditori, che hanno fornito fondi ad enti creditizi di diritto pubblico in base al regime di garanzie.

Soluzione

Il 18 luglio 2001 il governo tedesco ha accolto la raccomandazione formale adottata dalla Commissione in data 8 maggio 2001. Tale accettazione si basa sull'intesa raggiunta il 17 luglio 2001 tra il commissario per la concorrenza Mario Monti e il ministro delle Finanze tedesco Caio Koch-Weser, capo di una delegazione costituita dai ministri delle Finanze di tre Länder e dal presidente dell'associazione delle banche e delle casse di risparmio tedesche.

Accogliendo la raccomandazione, il governo tedesco conferma la necessità di modificare l'attuale regime di garanzie, che configura aiuti di Stato ai sensi del trattato. Tale accettazione dà luogo a un obbligo per il governo tedesco di conformare il regime di garanzie alle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dal trattato.

L'intesa del 17 luglio 2001 prevede un periodo transitorio di quattro anni, dal 19 luglio 2001 al 18 luglio 2005. Durante tale periodo, le due garanzie esistenti possono rimanere in vigore. In seguito, sulla base del cosiddetto «modello piattaforma», una garanzia (Anstaltslast) sarà sostituita da un normale rapporto commerciale di proprietà basato sui principi di un'economia di mercato, che non comporterà più alcun obbligo per lo Stato di fornire sostegno alla banca. L'altra garanzia (*Gewährträgerhaftung*) sarà abolita.

Tuttavia, al fine di tutelare i creditori, per la *Gewährträgerhaftung* è prevista una clausola che assicura il mantenimento dei diritti acquisiti (*grandfathering*) anche in seguito al 18 luglio 2005, secondo i criteri seguenti:

- per le obbligazioni in essere al 18 luglio 2001, la Gewährträgerhaftung potrà essere mantenuta senza limiti fino alla loro scadenza;
- per le obbligazioni sorte tra il 19 luglio 2001 e il 18 luglio 2005, la Gewährträgerhaftung sarà mantenuta solo per i crediti in scadenza prima della fine del 2015. Per quelli che giungono a scadenza dopo tale data, la Gewährträgerhaftung sarà invece soppressa.

Secondo la decisione della Commissione dell'8 maggio 2001, le autorità tedesche dovevano presentare alla Commissione, entro il 30 settembre 2001, le misure concrete che intendevano adottare per rendere il regime di garanzie compatibile con le disposizioni del trattato. Le autorità tedesche si sono impegnate a presentare entro la fine del 2001 le necessarie misure giuridiche ai competenti organi legislativi federali o dei Länder e ad adottarle entro la fine del 2002. In caso di mancato rispetto del termine prescritto, da parte dello Stato federale o di un Land, gli elementi delle garanzie che configurano aiuti di Stato saranno considerati come nuovi aiuti a partire dal 2003 per le banche soggette alla legislazione del Land in questione o dello Stato federale. L'elemento di aiuto potrà quindi essere recuperato presso tali banche a decorrere dal 2003.

Sebbene l'intesa del 17 luglio 2001 si riferisca solo alle Landesbanken e alle casse di risparmio, l'accettazione delle opportune misure si applica anche agli 11 istituti di credito speciale che erogano finanziamenti per finalità di politica pubblica. Un'intesa distinta per tali enti specifici è stata raggiunta all'inizio del 2002. L'intesa stabilisce le condizioni di neutralità sotto il profilo della concorrenza alle quali gli istituti di credito speciale potranno operare in futuro, durante il periodo di mantenimento delle garanzie di Stato. In particolare, essi dovranno di norma appoggiarsi a banche commerciali per veicolare i loro finanziamenti speciali, con pochissime eccezioni.

Il contenuto di entrambe le intese sarà integrato in una nuova decisione della Commissione giuridicamente vincolante, che modifica la raccomandazione dell'8 maggio 2001. La decisione dovrebbe essere adottata entro la fine di marzo 2002.

Entrambe le intese contribuiscono a creare la futura parità di condizioni tra le banche del settore privato e quelle del settore pubblico. Gli accordi transitori, nel loro insieme, consentiranno agli istituti finanziari interessati di ristrutturare in modo adeguato le loro attività e la loro organizzazione in vista del nuovo contesto giuridico ed economico.

B — Il concetto di aiuto di Stato

360. Secondo la definizione di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che sono concessi dallo Stato o mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio economico a favore di talune imprese o talune produzioni falsando così la concorrenza e che incidono sugli scambi tra gli Stati membri. La forma in cui viene concesso un aiuto (abbuoni di interesse, sgravi fiscali, prestiti, garanzie, fornitura di prodotti o servizi a condizioni preferenziali o conferimenti di capitale a condizioni inaccettabili per un investitore privato) è irrilevante.

1. Origine delle risorse

361. La prima delle condizioni da soddisfare è che l'aiuto sia concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali. La precedente giurispru-

denza della Corte ha stabilito che entrambe le nozioni di «Stato» e di «risorse» in questo contesto devono essere interpretate in modo estensivo. Tuttavia, la sentenza della Corte del 13 marzo 2001 nella causa *PreussenElektra* ha definito i limiti del concetto di risorse statali. La causa verteva sull'obbligo imposto alle imprese di fornitura di energia elettrica in Germania di pagare un prezzo più elevato per l'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili. A seguito di una controversia in Germania è stato chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale per stabilire se un sistema di questo tipo costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

362. Nella sentenza la Corte ha stabilito che la misura in questione costituiva un incontestabile vantaggio per i produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, poiché assicura prezzi minimi superiori a quelli che essi avrebbero realizzato in assenza dell'obbligo. Tuttavia, perché una misura sia considerata aiuto di Stato,

non è sufficiente che il vantaggio sia conferito dallo Stato, ma è necessario che sia concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali. In considerazione degli elementi del caso, la Corte ha stabilito che il sistema dei prezzi dell'energia elettrica in Germania, che obbligava ad un'impresa privata di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili a un prezzo superiore al valore economico di tale tipo di energia, non implicava l'uso di risorse statali e pertanto non poteva essere qualificato come aiuto.

363. Applicando il ragionamento seguito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa *PreussenElektra*, la Commissione ha dichiarato che una misura, applicabile in Belgio nella regione fiamminga non rientrava nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ⁽¹⁾. La Commissione ha constatato che una misura in base alla quale i distributori di elettricità devono acquistare annualmente una determinata quantità di certificati verdi non implica il ricorso a risorse statali ⁽²⁾. La Commissione ha altresì deciso che il rilascio di certificati da parte delle autorità statali al fine di provare che l'elettricità verde corrisponde alla definizione prevista dalla legge non comporta l'utilizzo di risorse statali ⁽³⁾. Nonostante tale valutazione, la Commissione ha esaminato la misura anche dal punto di vista degli aiuti di Stato concludendo che soddisfa i criteri fissati negli orientamenti sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (cfr. *infra*).

2. Vantaggio arrecato a un'impresa

364. Per costituire un aiuto di Stato una misura deve inoltre conferire un vantaggio diretto o indiretto al beneficiario. La questione di stabilire se la compensazione dei costi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi del servizio pubblico possa essere considerata un vantaggio è trattata in un capitolo specifico della presente relazione attinente ai servizi d'interesse economico generale. La Commissione ha anche affrontato la questione del vantaggio nel campo della gestione dei rifiuti. Il 31 gennaio 2001, nel caso N 484/2000, la Com-

missione europea ha deciso di non sollevare obiezioni contro il sistema olandese di smaltimento dei rifiuti per gli elementi in PVC per facciate, poiché le modalità previste non conferiscono un vantaggio alle imprese partecipanti (produttori ed importatori da un lato, imprese di riciclaggio, dall'altro) e pertanto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il sistema prevede che le imprese che vendono elementi in PVC per facciate si assumono la responsabilità del riciclaggio di tali elementi in base al principio «chi inquina paga». Il sistema si fonda su un accordo volontario fra diverse organizzazioni attive nella catena di produzione, consumo e riciclaggio del PVC. L'accordo prevede che i produttori e importatori di elementi in PVC per facciate paghino un importo fisso per le impalcature e gli elementi in PVC per facciate commercializzati nei Paesi Bassi. Tali risorse sono utilizzate per coprire i costi della raccolta e del riciclaggio degli elementi per facciate, compreso il trasporto. La Commissione ha adottato decisioni analoghe riguardo ai sistemi olandesi per la carta e il cartone da macero e per la rottamazione di automobili (casi NN 87/2000 e C 11/2001). L'ultimo sistema è stato approvato solo dopo avere ottenuto prove decisive dell'assenza di sovracompenzazioni a favore delle imprese di rottamazione.

365. A volte, per stabilire se una particolare misura statale conferisca un vantaggio occorre considerare se un investitore privato che opera in un mercato libero parteciperebbe alla transazione in questione ⁽⁴⁾. Il 6 giugno 2001, nel caso C 36/2001, la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento formale d'indagine per accertare se una misura adottata dalle autorità della regione vallona del Belgio riguardante il gruppo Beaulieu, uno dei principali produttori di tappeti in Europa, con sede nella regione fiamminga, costituisca un aiuto di Stato. Nel corso delle indagini effettuate per il caso *Verlipack*, la Commissione era infatti venuta a conoscenza di una potenziale concessione di aiuti di Stato al gruppo Beaulieu. Si trattava di una misura adottata di recente dalla regione vallona e la Commissione ha quindi chiesto al governo centrale belga di fornire informazioni al fine di esaminare la misura in questione alla luce delle norme in

⁽¹⁾ Caso N 550/2000, decisione della Commissione del 25 luglio 2001 (GU C 330 del 24.11.2001).

⁽²⁾ Per lo stesso tipo di ragionamento cfr. caso N 678/2001, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (GU C 30 del 2.2.2002) e caso N 504/2000, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (GU C 30 del 2.2.2002).

⁽³⁾ Cfr. altresì caso NN 30/B/2000, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁴⁾ Cfr. il documento della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 alle imprese pubbliche, Bollettino CE 9-1984, disponibile anche sulle pagine della DG Concorrenza al sito web Europa.

vigore. Dalle informazioni trasmesse la Commissione ha appreso che nel dicembre 1998 il gruppo Beaulieu aveva saldato un debito di 113 712 000 BEF nei confronti della regione vallona trasferendole 9 704 azioni della Holding Verlipack II, il cui valore nominale era di 100 milioni di BEF, ma il cui valore reale doveva essere considerevolmente inferiore, data la situazione patrimoniale della società all'epoca. La Commissione ha pertanto dubitato che un investitore privato avrebbe accettato la transazione.

3. Criterio di specificità o selettività

366. Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura deve non solo essere statale, ma anche selettiva, cioè alterare l'equilibrio fra l'impresa beneficiaria e i suoi concorrenti. Questo carattere selettivo distingue gli aiuti di Stato dalle misure generali di sostegno economico, che si applicano indistintamente a tutte le imprese e a tutti i settori dell'economia in uno Stato membro. Purché non favoriscano un settore specifico dell'attività economica, tali misure di portata generale derivano dal potere degli Stati membri di definire la propria politica economica. Di conseguenza, le misure che producono effetti trasversali a più settori, applicabili indistintamente su tutto il territorio dello Stato membro e intese a favorire l'intera economia, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

367. Nella causa *Adria-Wien Pipeline*, la corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof*) ha proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'articolo 87, chiedendo se le misure legislative di uno Stato membro che prevedono una riduzione delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica, ma che concedono tale riduzione solo alle imprese che dimostrino che il fulcro della loro attività consiste nella produzione di beni materiali, siano da considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Corte ha concluso che il criterio applicato dalla normativa nazionale, benché obiettivo, non è giustificato né dalla natura né dalla struttura generale della normativa in questione e quindi la misura controversa non può sfuggire alla qualificazione di aiuto di Stato.

368. Per contro, la Commissione ha constatato mediante decisione che la legge italiana che mira a far emergere dall'economia sommersa le

imprese irregolari e i lavoratori non regolarmente dichiarati è una misura generale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ⁽¹⁾. La misura che prevede agevolazioni fiscali e riduzioni degli oneri sociali si applica sull'intero territorio italiano e a tutte le imprese di qualsiasi settore che utilizzano lavoratori irregolari e non rispettano, in tutto o in parte, gli obblighi della legge in materia fiscale e di contributi sociali. La Commissione ha constatato che non vi è alcuna discriminazione sistematica né nel dispositivo, con la designazione di beneficiari specifici, né nella sua applicazione, con l'attribuzione alle autorità pubbliche di poteri discrezionali.

369. La Commissione ha deciso che anche le misure belghe volte a concedere riduzioni dei contributi sociali a carico del datore di lavoro in caso di aggiustamenti dell'orario di lavoro in seno all'impresa sono da considerarsi come una misura generale ⁽²⁾. Il dispositivo si applica automaticamente a tutte le imprese in Belgio e a tutti i lavoratori del settore privato e delle imprese pubbliche autonome e le autorità pubbliche non hanno alcun potere discrezionale per l'applicazione di tale dispositivo che non contiene, né di fatto né di diritto, alcun elemento di specificità settoriale, regionale o di altro tipo.

370. Nella decisione relativa all'imposta sul mutamento climatico nel Regno Unito ⁽³⁾ (cfr. infra «Aiuti per la tutela dell'ambiente») la Commissione ha deciso che un'esenzione fiscale concessa agli impianti per la produzione combinata di energia termica ed energia elettrica non è selettiva e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

371. Il sistema tedesco che impone alle imprese di accantonare riserve finanziarie per il finanziamento di futuri obblighi giuridici ha dato adito ad una denuncia in relazione all'applicazione del sistema agli impianti nucleari e alle riserve riguardanti la gestione dei rifiuti e lo smantellamento ⁽⁴⁾. La Commissione ha constatato che il codice di commercio tedesco impone a tutte le imprese di costituire riserve per le passività contingenti. Queste norme si applicano a tutte le

⁽¹⁾ Caso N 674/2001, decisione della Commissione del 13 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽²⁾ Caso N 232/2001, decisione della Commissione del 3 luglio 2001 (GU C 268 del 22.9.2001).

⁽³⁾ Caso C 18/2001 (ex N 123/2000), decisione della Commissione del 28 marzo 2001 (GU C 185 del 30.6.2001).

⁽⁴⁾ Caso NN 137/2001, decisione della Commissione del 11 dicembre 2001 (non ancora pubblicata).

imprese uniformemente e non possono essere limitate dal potere discrezionale dello Stato. Tali regolamentazioni rientrano pertanto nella categoria delle misure generali e non delle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE. Nella fattispecie, la Commissione ha dichiarato che le disposizioni sono giustificate dalla natura o struttura generale del sistema fiscale tedesco.

372. Nella decisione che ha avviato l'indagine formale sulle imprese che svolgono attività di assicurazione interne nell'isola di Åland (caso C 55/2001), la Commissione ha ritenuto che il criterio di specificità potrebbe essere riunito, poiché al beneficio della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società sono ammesse soltanto le imprese attive in operazioni di assicurazione interne, che rappresentano solo un segmento delle attività assicurative generali.

373. Anche nella sua valutazione preliminare del regime olandese per le attività finanziarie internazionali (caso C 51/2001 dell'11 luglio 2001), che prevede la concessione di benefici fiscali connessi ad un'attività internazionale, la Commissione ha riscontrato la presenza di aspetti di specificità, perché il beneficio arrecato dalla misura è limitato ai gruppi di imprese presenti in almeno 4 paesi stranieri o 2 continenti. I gruppi di imprese che svolgono attività internazionali, ma che non soddisfano i criteri summenzionati non possono beneficiare della misura.

374. La specificità può derivare anche dalla nazionalità dell'impresa. Cfr. i procedimenti Centri di coordinamento delle imprese straniere in Germania (caso C 47/2001), Imprese ammesse ad agevolazioni fiscali a Gibilterra (casi C 52/2001 e C 53/2001).

4. Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

375. In una causa ⁽¹⁾ relativa ad aiuti in favore degli autotrasportatori della Regione Friuli-Venezia Giulia, il Tribunale di primo grado ha confermato la propria giurisprudenza in merito a due condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e segnatamente che la misura deve incidere sugli scambi tra gli Stati membri e produrre una distorsione della concorrenza. Il Tribu-

nale di primo grado ha sottolineato che le due condizioni sono da considerarsi, in generale, indissolubilmente connesse. In particolare, allorché l'aiuto rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, si deve assumere che esso alteri gli scambi stessi.

376. Nel caso di specie, il Tribunale ha ricordato in primo luogo che, secondo una giurisprudenza consolidata, anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri in settori caratterizzati da una forte concorrenza, quali il settore dei trasporti. In secondo luogo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, è sufficiente che l'aiuto minacci di falsare la concorrenza e sia idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In questo caso pertanto non spettava alla Commissione dimostrare che l'aiuto in questione aveva inciso sulla capacità concorrenziale di alcuni autotrasportatori. Il Tribunale di primo grado ha inoltre sottolineato che il carattere essenzialmente locale dell'attività svolta dalla maggior parte dei beneficiari non rappresentava un criterio che consentisse di escludere ripercussioni sugli scambi intracomunitari, successivamente all'apertura parziale del mercato del cabotaggio alla concorrenza. L'aiuto ha rafforzato la posizione finanziaria del settore del trasporto su strada e favorito pertanto l'attività potenziale degli autotrasportatori del Friuli-Venezia Giulia nei confronti dei concorrenti.

C — Esame della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune

1. Aiuti orizzontali

1.1. Ricerca e sviluppo

377. Ai fini del sostegno alle attività di ricerca e sviluppo svolte nel settore delle memorie flash non volatili, la Commissione ha dichiarato un progetto di aiuti italiano compatibile con il mercato comune, applicando la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽²⁾. La Commissione, sulla base di una perizia scientifica, ha contrastato che il beneficiario dell'aiuto, ST Microelectronics, aveva intrapreso attività di

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 aprile 2001, *regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, causa T-288/97, Racc. 2001, pag. II-1169.

⁽²⁾ Caso N 32/2000, decisione della Commissione dell'11 aprile 2001, (GU C 199 del 14.7.2001).

ricerca scientifica. Per quanto riguarda la progettazione di nuovi processi produttivi, la Commissione ha considerato questa parte del progetto come attività di sviluppo precompetitiva.

378. La Commissione ha sempre considerato che un anticipo concesso dallo Stato, benché rimborsabile in caso di successo del progetto, costituisca un aiuto di Stato. Pertanto, la notifica presentata dal Regno Unito in merito al versamento di un anticipo ad un progetto di ricerca e sviluppo di Rolls-Royce è stata esaminata alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. La Commissione ha ritenuto che il progetto di ricerca e sviluppo potesse in parte considerarsi come non più vicino al mercato dello sviluppo precompetitivo. Sulla base di una perizia scientifica, ha accertato che il livello del rischio tecnologico fosse tale da richiedere un sostegno statale e ha pertanto riconosciuto che l'aiuto in questione aveva un effetto di incentivazione. Poiché sono stati soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, la Commissione ha dichiarato l'aiuto compatibile con il trattato CE.

379. Nel settore della litografia, che svolge un ruolo chiave per la definizione della struttura precisa dei circuiti integrati, la Commissione ha approvato numerosi progetti di ricerca e sviluppo ⁽¹⁾.

1.2. Occupazione, formazione e condizioni di lavoro

380. Nell'ambito di un'attiva politica in materia di mercato del lavoro, la Danimarca ha notificato un regime di rotazione nei posti di lavoro ⁽²⁾ in base al quale un datore di lavoro o un dipendente possono ricevere una sovvenzione che copre parte dei costi salariali qualora il dipendente partecipi a corsi di istruzione o di formazione nel contesto di un regime di rotazione professionale. In altri termini, un disoccupato che percepisce indennità di disoccupazione viene assunto per

svolgere le funzioni del dipendente temporaneamente assente a causa della partecipazione ai corsi di formazione. Al termine della formazione il dipendente, tornato presso lo stesso datore di lavoro, svolge altre mansioni, mentre la persona neoassunta può rimanere a lavorare. La Commissione ha ritenuto che il regime in questione non favorisse determinate imprese o la produzione di taluni prodotti. Pertanto, l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE non trova applicazione. Il regime deve essere esaminato alla luce di una precedente decisione della Commissione relativa ad un'indennità di occupazione che copre parte dello stipendio dei neoassunti ⁽³⁾. Entrambi i regimi dimostrano la possibilità di combinare formazione ed occupazione attraverso una misura di politica nazionale a favore del mercato del lavoro.

381. Per incoraggiare i datori di lavoro a migliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro in misura maggiore di quanto imposto dai requisiti di legge, la Danimarca ha notificato un regime in base al quale un'impresa operante nel settore del trasporto terrestre, anche su strada, (in contrapposizione al trasporto in mare aperto, via mare e per via aerea) può ricevere una sovvenzione per compensare l'imposta sull'ambiente di lavoro e coprire i costi legati alla procedura di certificazione ⁽⁴⁾. La Commissione ha accolto la tesi secondo cui la distinzione operata fra le imprese di trasporto su strada e le altre può essere giustificata dalla natura o dall'economia del sistema. Inoltre, l'ente di certificazione non ha la possibilità di favorire nessuna impresa, né la produzione di taluni prodotti. La Commissione ha pertanto ritenuto che la misura non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In relazione all'esenzione dalle ispezioni a carico delle imprese che presentano particolari problemi ambientali, la Commissione ha deciso che non ne deriva una perdita sotto il profilo delle entrate o un aumento dei costi per lo Stato. Pertanto, anche questa misura non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

1.3. Ambiente

382. La Commissione ha applicato in varie occasioni la nuova disciplina degli aiuti di Stato per la

⁽¹⁾ Caso N 430/2001, decisione della Commissione del 30 ottobre 2001, (non ancora pubblicata), caso N 433/2001, decisione della Commissione del 30 ottobre 2001 (non ancora pubblicata), caso N 801/2000, decisione della Commissione del 18 luglio 2001 (GU C 333 del 28.11.2001). Nelle prime due decisioni la Commissione ha espressamente dichiarato che gli aiuti a favore di progetti avrebbero potuto essere anche concessi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, in quanto potevano essere considerati progetti importanti di interesse comune europeo conformemente alla disposizione.

⁽²⁾ Caso N 236/2001, decisione della Commissione del 25 luglio 2001 (GU C 268 del 22.9.2001).

⁽³⁾ Caso N 357/96 (GU C 67 del 4.3.1997) modificato nel caso N 142/99 (GU C 151 del 29.5.1999).

⁽⁴⁾ Caso N 246/2001, decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (non ancora pubblicata).

tutela dell'ambiente, adottata nel dicembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 3 febbraio 2001 ⁽¹⁾. Sulla base del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico del dicembre 1997, numerosi Stati membri hanno cercato di ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra attraverso l'imposizione di tasse sull'energia dannosa per l'ambiente. Il Regno Unito, per esempio, ha introdotto un'imposta sul mutamento climatico in relazione all'uso dell'energia per fini non domestici. È prevista una riduzione o un'esenzione totale dal pagamento di detta imposta per dieci anni a favore di vari beneficiari.

383. La notifica del Regno Unito sulla riduzione/esenzione dall'imposta sul mutamento climatico ⁽²⁾ ha sollevato una serie di questioni in merito agli aiuti di Stato, una delle quali (esenzione per i combustibili a doppio uso) ha portato all'apertura di una procedura formale di indagine.

384. In un caso relativo ai Paesi Bassi, definito «elettricità verde» ⁽³⁾ e riguardante i fornitori di energia elettrica che hanno stipulato contratti con un generatore da fonti ecologiche, quali energia eolica, energia idroelettrica fino a 10 MW, energia mareomotrice, energia del moto ondoso ecc., la Commissione ha accolto la tesi secondo cui l'esenzione è giustificata dalla natura o dall'economia del sistema fiscale. Poiché la produzione di energia elettrica verde non contribuisce alle emissioni di CO₂ a ciclo lungo, è logico che l'imposta sul CO₂ non venga applicata. Pertanto, questa esenzione fiscale esula dal campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Nondimeno, la Commissione ha portato avanti l'esame delle misure britanniche ed olandesi applicando la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

385. La compatibilità dell'imposta britannica è stata esaminata, per la prima volta, con riferimento al concetto di «aiuto al funzionamento sotto forma di sgravio o esenzione fiscale e basato sulla conclusione di accordi fra lo Stato membro e i beneficiari dell'aiuto» ⁽⁴⁾. Il caso olandese sulla compatibilità dell'elettricità verde è stato

valutato invece sulla base delle norme applicabili alle imposte esistenti. Poiché erano soddisfatte tutte le condizioni definite nella disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la Commissione non ha sollevato obiezioni contro questi tipi di esenzione.

386. La seconda notifica del Regno Unito di particolare interesse in questo settore riguarda un'esenzione fiscale totale dall'imposta sul mutamento climatico a favore del gas naturale nell'Irlanda del Nord per un periodo di cinque anni ⁽⁵⁾. La Commissione ha riconosciuto la specifica situazione del mercato del gas naturale nell'Irlanda del Nord, caratterizzato da un'industria recente (dal 1996), prezzi più elevati del 40-70 % rispetto al resto del Regno Unito, mancanza di infrastrutture per il gas, quota marginale del consumo di gas rispetto al consumo totale di energia (2,4 %), ammettendo che un'imposta sul mutamento climatico a carico del gas aggiungerebbe ulteriori ostacoli a questo mercato già precario, ma preferibile, per motivi ecologici, e riconoscendo che, se si incoraggiassero le imprese ad utilizzare il gas al posto di carbone, petrolio o energia elettrica, si potrebbe favorire una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ data la quota relativamente esigua del consumo di gas nel consumo energetico totale. La Commissione ha inoltre accolto la tesi del Regno Unito secondo cui lo sviluppo di infrastrutture per il gas può progredire solo se esiste un mercato commerciale per questo prodotto. Approvando condizioni atte a favorire lo sviluppo di una siffatta domanda, la decisione della Commissione sostiene indirettamente anche lo sviluppo di un'infrastruttura per il gas nell'Irlanda del Nord.

387. Una misura belga, applicata solo nella regione fiamminga, introduce certificati verdi per i produttori di energia verde. Sebbene la Commissione abbia riscontrato che il rilascio dei certificati verdi da parte delle autorità fiamminghe non implichi il ricorso a risorse statali (cfr. supra «Origine delle risorse»), ha portato avanti l'esame della misura notificata alla luce della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'ha dichiarata compatibile con il mercato comune ⁽⁶⁾. La stessa impostazione è stata seguita anche per le misure adottate dal

⁽¹⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽²⁾ Caso C 18/2001 (ex N 123/2000), decisione della Commissione del 28 marzo 2001 (GU C 185 del 30.6.2001).

⁽³⁾ Caso NN 30/B/2000, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁴⁾ Su questo punto cfr. altresì caso N 840/A/2000, decisione della Commissione del 6 giugno 2001 e rettifica, decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 (GU C 358 del 15.12.2001).

⁽⁵⁾ Caso N 660/A/2000, decisione della Commissione del 18 luglio 2001 (GU C 263 del 19.9.2001).

⁽⁶⁾ Caso N 550/2000, decisione della Commissione del 25 luglio 2001 (GU C 330 del 24.11.2001).

Regno Unito che prevedono l'obbligo per i fornitori di energia elettrica in Scozia, Inghilterra e Galles di garantire che una quota dell'elettricità fornita ai clienti in Gran Bretagna provenga da fonti di energia rinnovabili ⁽¹⁾. Le misure britanniche prevedono inoltre che i fornitori che non dispongono di una quantità sufficiente di certificati verdi contribuiscano a un fondo, istituito e gestito dallo Stato, le cui entrate saranno distribuite ai fornitori. La Commissione ha ritenuto che il meccanismo di ridistribuzione costituisca un aiuto di Stato. Poiché le norme che regolano tale meccanismo sono conformi alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la Commissione le ha peraltro dichiarate compatibili con il trattato.

388. La misura notificata dal Regno Unito, in merito ad un regime di negoziazione dei permessi di emissione, finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, è stata considerata compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽²⁾. Il regime in questione consente ai destinatari, titolari di permessi di emissione di meccanismi differenti, di commerciarli fra loro e con altri partecipanti. I permessi di emissione sono distribuiti ai partecipanti gratuitamente. La notifica riveste interesse anche perché la Gran Bretagna, oltre al regime di negoziazione, prevede la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese in cambio di riduzioni assolute delle emissioni per le quali esse propongono offerte in un sistema d'asta. Il Regno Unito ha affermato che tali sovvenzioni sono necessarie come incentivo e la Commissione le ha dichiarate compatibili con la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, poiché non esiste a livello di Unione europea un regime obbligatorio di questo tipo.

1.4. Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

389. Nel 1999 la Commissione ha proposto opportune misure a tutti gli Stati membri relative agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tali misure sono state accettate da tutti gli Stati. Una delle misure proposte consisteva nell'adeguare l'attuale regime di aiuti al salvataggio

e alla ristrutturazione, che esiste in taluni Stati membri, ai nuovi orientamenti. Nel 2000 la Commissione ha dovuto avviare un dialogo bilaterale con diversi Stati membri al fine di emendare i loro regimi di aiuti esistenti. Per quanto riguarda la Germania ⁽³⁾, lo Stato membro con la maggior parte di tali regimi, nel 2001 i servizi della Commissione hanno preso nota del fatto che i regimi di aiuti in questione erano stati adeguati ai nuovi orientamenti.

390. Il 28 marzo 2001, nel caso C 41/99, la Commissione europea ha concluso le indagini relative ad uno dei casi più vasti e più complessi di aiuti di Stato nella Germania orientale. Nel marzo 1996 la Commissione aveva approvato la concessione di un aiuto alla holding Lintra e alle sue otto controllate. Successivamente, il programma inteso a privatizzare il gruppo non ha potuto essere realizzato. La Commissione ha ora concluso che l'aiuto di 623 milioni di DEM è stato comunque concesso in conformità del piano di ristrutturazione del gruppo e della decisione della Commissione che autorizzava l'aiuto in questione. Tuttavia, un importo di 35 milioni di DEM è stato utilizzato per finalità non conformi alla decisione e deve essere restituito dai beneficiari, la holding Lintra e le controllate. Gli aiuti di Stato concessi a diverse controllate di Lintra sono stati esaminati in procedure separate.

391. L'8 maggio 2001, nel caso C 1/2000, la Commissione europea ha autorizzato un prestito subordinato dell'ente statale Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW») di 76,7 milioni di euro (150 milioni di DEM) e una garanzia federale dell'80 % per un prestito di 63,9 milioni di euro (125 milioni di DEM) a favore dell'impresa di costruzioni tedesca Philipp Holzmann AG. La Commissione ha concluso che le misure di ristrutturazione erano atte a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa e ad evitare di commettere gli errori del passato. In quel contesto la Commissione ha tenuto conto delle modifi-

⁽³⁾ Casi E 4/2001 (ex N 297/2001, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93), E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/2001 (ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001 (ex N 413/91), E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001 (ex N 901/96), E 23/2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001 (ex N 75/95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95), E 29/2001 (ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97), E 33/2001 (ex NN 74/95, ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94).

⁽¹⁾ Caso N 504/2000, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽²⁾ Caso N 416/2001, decisione della Commissione del 28 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

che apportate al piano originario e ha autorizzato una linea di credito per un anno, dell'importo di 125 milioni di DEM (63,9 milioni di euro), aperta dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau alla fine del 2000.

392. Il 3 luglio 2001, nel caso C 33/98, la Commissione europea ha adottato una decisione parzialmente negativa in merito ad un aiuto concesso a Babcock Wilcox España («BWE»). Nell'aprile 1998 la Commissione aveva avviato un'indagine formale ai sensi delle norme del trattato CE in materia di aiuti di Stato in relazione a due aumenti di capitale, entrambi dell'importo di 60,1 milioni di euro (10 000 milioni di ESP) che Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aveva effettuato nel 1994 e 1997 a favore della sua controllata BWE. Nel luglio 1999 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento al fine di includere nell'indagine un nuovo aumento di capitale di 246,4 milioni di euro (41 000 milioni di ESP) notificato dalle autorità spagnole. Infine, nel luglio 2000 la Commissione ha esteso nuovamente il procedimento per esaminare un aiuto complessivo di 463,5 milioni di euro (77 110 milioni di ESP) proposto nell'ambito di accordi di privatizzazione fra SEPI e Babcock Borsig AG. La Commissione ha deciso di vietare l'aiuto di 21,44 milioni di euro che le autorità spagnole intendevano concedere all'impresa per futuri investimenti di partecipazione in imprese comuni attraverso le quali avrebbe acquisito in futuro nuovi ordinativi. La Commissione ha ritenuto che, contrariamente ad altri investimenti sovvenzionati compresi nel piano industriale, questo esborso fosse molto vicino al mercato e facesse parte della politica commerciale della società e che pertanto il sostegno statale potesse falsare gravemente la concorrenza in una misura contraria al mercato comune.

393. Il 30 ottobre 2001, a seguito di un'approfondita indagine iniziata nel giugno 2000, la Commissione ha adottato una decisione finale negativa nel caso C 36/2000, in merito ad un aiuto a favore di Graf von Henneberg GmbH, impresa tedesca che fabbrica piatti e vasellame di porcellana, situata in Turingia. La Commissione ha ordinato il recupero di circa 71,3 milioni di euro (139,4 milioni di DEM), importo considerato un aiuto incompatibile e illecito. In linea con la sua prassi, la Commissione ha statuito che l'attuale società Graf von Henneberg è responsabile in solido per il predecessore ai fini del recupero dell'aiuto incompatibile.

2. Aiuti regionali

394. La Commissione ha concluso il procedimento d'indagine formale relativo alla Investitionszulagengesetz 1999 a favore dei nuovi Länder tedeschi, compreso Berlino ⁽¹⁾. La legge in questione rappresenta il regime di aiuti regionali più importante per le imprese della Germania orientale. È stato possibile adottare una decisione positiva a seguito di numerosi emendamenti apportati alla legge tedesca nel corso del procedimento d'indagine. La Germania ha accolto, in particolare, la distinzione fra investimento iniziale, che può beneficiare dell'aiuto agli investimenti, e investimento di sostituzione, definito come aiuto al funzionamento. Di conseguenza, per gli investimenti di sostituzione sono state aggiunte le condizioni specifiche applicabili agli aiuti al funzionamento (massima intensità dell'aiuto del 5 %, soppressione di ogni aiuto al funzionamento dopo il 31 dicembre 2004). Inoltre, la legge tedesca è stata modificata al fine di rispettare la portata geografica e l'importo massimo dell'intensità d'aiuto stabilita nelle decisioni della Commissione sulla carta tedesca degli aiuti a finalità regionale (intensità massime che oscillano fra il 10 % e il 27,5 %, a seconda che l'aiuto sia destinato ad una PMI e/o ad una regione Interreg III confinante con la Repubblica ceca o la Polonia). A questo proposito, il bacino occupazionale di Berlino deve essere esaminato separatamente: tale zona, che consiste della città di Berlino e periferia (parte del Land Brandeburgo), è considerata regione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, diversamente dai Länder della Germania orientale che hanno statuito di regioni ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Pertanto, l'intensità per il bacino occupazionale di Berlino raggiunge soltanto il 20 % equivalente sovvenzione netta (ESN) per gli aiuti agli investimenti ed è esclusa la possibilità di erogare aiuti al funzionamento.

395. Il principale regime di aiuti regionali per le Fiandre ⁽²⁾ è stato approvato dalla Commissione senza che fosse necessario avviare il procedimento d'indagine formale. Si tratta del «Regime di aiuti per le grandi e medie imprese situate in zone ammesse ad aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

⁽¹⁾ Casi C 72/98 (ex N 702/97), N 671/99, E 5/98, decisione della Commissione del 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicata).

⁽²⁾ Caso N 715/2000, decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, lettera allo Stato membro del 7 febbraio 2001 (GU C 244 dell'1.9.2001).

(legge di espansione economica del 30 dicembre 1970)» con l'obiettivo principale di incoraggiare gli investimenti delle imprese. Nell'ambito di tale regime la Commissione ha approvato il leasing di un edificio come costo d'investimento ammissibile, ossia come costo di capitale fisso anziché come spese correnti di un'impresa, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle seguenti condizioni: i contratti di leasing sono inclusi come attività fissa nel bilancio del beneficiario dell'aiuto; il beneficiario del leasing procede all'ammortamento dell'attività ottenuta in leasing; la durata del contratto di leasing è di almeno cinque anni; il contratto di leasing non copre le spese correnti (ad esempio costi di manutenzione, assicurazione, e così via).

396. Nell'ambito del regime britannico di aiuti selettivi regionali ⁽¹⁾ la Commissione ha accettato ancora una volta il leasing di un edificio come costo di capitale fisso. Le condizioni da rispettare sono le seguenti: il leasing deve durare per un periodo non inferiore a otto anni e riguardare solo l'edificio, esclusi i costi operativi secondari quali canoni vari, servizi comuni, assicurazione, riparazioni, allacciamenti, e così via. Per calcolare il valore del leasing, i pagamenti del canone di locazione per almeno otto anni sono scontati al fine di ottenere il valore attuale netto dell'impegno di locazione.

397. Una notifica italiana ⁽²⁾ ha dato avvio ad un interessante dibattito sulla definizione di investimento iniziale. Il regime fiscale non fa riferimento esplicito agli investimenti iniziali, di cui ai punti 4.4 e 4.6 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Esso tuttavia propone una definizione tecnica di investimento ammissibile all'aiuto che coincide con gli investimenti netti, calcolati come differenza fra gli investimenti lordi di un'impresa in nuovi beni strumentali in un periodo di riferimento (che rappresenta l'aumento della capacità di produzione dell'impresa) e l'importo di tutti i beni strumentali venduti o smantellati e degli ammortamenti dell'impresa nello stesso periodo di riferimento (che rappresenta la diminuzione della capacità di produzione dell'impresa). Al fine quindi di determinare gli investimenti, il regime prevede di dedurre dagli investimenti lordi totali gli investimenti di sostituzione realizzati al fine di

reintegrare la capacità di produzione dell'impresa, diminuita per effetto delle cessioni, delle cancellazioni e degli ammortamenti di tutti i beni strumentali in un determinato periodo. Sulla base di questa definizione, la Commissione ha riconosciuto che gli investimenti ammissibili all'aiuto corrispondono agli investimenti iniziali ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

398. Per contro, la Commissione ha statuito che la definizione (investimento in attivi fissi materiali nuovi) contenuta in alcune leggi fiscali spagnole ⁽³⁾ non permette di considerare le misure in causa quali aiuti all'investimento ai sensi degli orientamenti, poiché le spese possono finanziare investimenti di sostituzione, da qualificarsi come aiuti al funzionamento.

399. La Commissione ha dovuto avviare in sette casi il procedimento d'indagine formale contro una serie di regimi di aiuti fiscali spagnoli non notificati ⁽⁴⁾. La tesi secondo cui le esenzioni possono essere giustificate dalla natura e dall'economia del sistema fiscale non è stata accolta dalla Commissione. In tre casi ⁽⁵⁾ la Commissione ha respinto l'argomento secondo cui il regime fiscale in esame doveva considerarsi come aiuto esistente. La Commissione ha constatato che si era in presenza di un nuovo aiuto, in quanto i regimi contenevano modifiche sostanziali oppure non erano legati in alcun modo ai regimi fiscali esistenti prima dell'adesione della Spagna all'UE. In tre casi [relativi alla riduzione dell'importo dell'imposta dovuta fino al 45 % degli investimenti effettuati ⁽⁶⁾], la Commissione ha definito l'aiuto in parte come aiuto all'investimento e in parte come aiuto al funzionamento, e in quattro casi [riguardanti abbuoni d'imposta, ossia riduzioni scalari della base imponibile per quattro esercizi fiscali consecutivi ⁽⁷⁾] come aiuti al funzionamento. In nessuno dei casi la Commissione ha considerato l'aiuto compatibile con il trattato ed ha chiesto alla Spagna di recuperare gli aiuti illegali.

⁽³⁾ Casi C 48/99, C 53/99 e C 54/99, cfr. infra.

⁽⁴⁾ Caso C 48/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 49/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 50/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 51/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 52/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 53/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata), caso C 54/99, decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁵⁾ Casi C 48/99, C 53/99, C 54/99, cfr. supra.

⁽⁶⁾ Casi C 48/99, C 53/99, C 54/99, cfr. supra.

⁽⁷⁾ Casi C 49/99, C 50/99, C 51/99, C 52/99, cfr. supra.

⁽¹⁾ Caso N 731/2000, decisione della Commissione del 25 aprile 2001 (GU C 211 del 28.7.2001).

⁽²⁾ Caso N 646/A/2000, decisione della Commissione del 13 marzo 2001 (GU C 149 del 19.5.2001).

400. Nel 1998 la Commissione ha proposto opportune misure a tutti gli Stati membri in relazione agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Nel 1999 e nel 2000 la Commissione aveva dovuto avviare un dialogo bilaterale con numerosi Stati al fine di emendare i regimi nazionali di aiuti regionali esistenti tenendo conto dell'esatta formulazione e del significato degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Per quanto riguarda l'Italia ⁽¹⁾ e la Germania ⁽²⁾, si è potuti giungere quest'anno alla chiusura di un buon numero di tali fascicoli di cooperazione amministrativa con l'invio di una lettera da parte dei servizi della Commissione attestante che il regime di aiuti regionali era stato adeguato agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

401. La Commissione ha inoltre adottato una serie di decisioni nell'ambito della disciplina multisettoriale per i grandi progetti di investimento ⁽³⁾. L'8 maggio 2001, nel caso N 783/2000, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione ad una proposta di aiuti dell'importo di 119 080 000 euro a favore di Wacker Chemie GmbH Nünchritz, per l'allargamento e la modernizzazione dell'ex impianto di produzione di silicio Hüls AG. La Commissione ha concluso che l'intensità proposta, pari al 26,77 % equivalente sovvenzione lorda (ESL), è inferiore all'intensità degli aiuti massima ammissibile ai sensi della disciplina multisettoriale per questo progetto particolare. Nel valutare la compatibilità dell'aiuto, la Commissione ha tenuto conto della situazione del mercato, del numero di posti di lavoro creati direttamente dal progetto e degli effetti positivi degli investimenti sulle economie delle regioni assistite ⁽⁴⁾. Il 18 luglio 2001, nel caso N 184/2000, la Commissione europea ha approvato un aiuto agli investimenti per un importo di 27,6 milioni di euro a favore di Kartogroup a Leuna, Sassonia-Anhalt. L'investimento riguarda la costruzione di un impianto per la produzione di carta igienica e di salviette da cucina. I costi totali dell'investimento ammontano a 85 milioni di euro (166 milioni di DEM), mentre l'aiuto approvato rappresenta il 35 % dei costi ammissibili. Il progetto di investimento crea

154 posti di lavoro permanenti in un'area che registra un elevato tasso di disoccupazione. La Commissione ha approvato l'aiuto dopo averne accertata la compatibilità con la disciplina multisettoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale destinati ai grandi progetti di investimento.

3. Aiuti settoriali

3.1. Settori soggetti a regole particolari

3.1.1. Costruzioni navali

402. In conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, che stabilisce nuove norme in materia di aiuti alla costruzione navale ⁽⁵⁾, dall'inizio del 2001 non è stata autorizzata la concessione di alcun nuovo aiuto al funzionamento al settore della costruzione navale.

403. In linea con la sua posizione del 29 novembre, la Commissione ha attuato la duplice strategia volta a difendere l'industria comunitaria delle costruzioni navali dalle presunte sovvenzioni concesse dalla Corea alla propria industria cantieristica. Da un lato, la Commissione ha condotto indagini nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi ⁽⁶⁾ e si è apprestata ad avviare un'azione nei confronti della Corea dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio e, dall'altro, ha proposto un regolamento relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale ⁽⁷⁾.

404. Il meccanismo difensivo temporaneo proposto consiste in una misura eccezionale intesa a sostenere l'azione della Commissione nei confronti della Corea nel quadro dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC. Tale meccanismo non sarà applicato, finché la Commissione non avrà avviato l'azione nei confronti della Corea dinanzi all'OMC e cesserà di avere efficacia qualora la Commissione e la Corea raggiungano un accordo in materia. In ogni caso, la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2002.

405. Il Consiglio «Industria» del 5 dicembre non ha potuto trovare un accordo per adottare il mec-

⁽¹⁾ Casi N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/a/97, N 288/96, C 27/89.

⁽²⁾ Casi N 711/95, N 618/96.

⁽³⁾ GU C 107 del 7.4.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ Il tetto massimo degli aiuti regionali nell'area assistita è pari al 35 % al lordo per le grandi imprese.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

⁽⁷⁾ COM(2001) 401 def. (GU C 340 E del 30.10.2001, pag. 208).

canismo difensivo temporaneo. La Commissione non ha pertanto ancora avviato la procedura OMC nei confronti della Corea; intende tuttavia aggiornare le sue indagini nel quadro del regolamento sugli ostacoli agli scambi nel corso del primo semestre del 2002.

406. Il 25 luglio 2001 la Commissione ha adottato una decisione con cui ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato non notificato concesso agli investitori che hanno finanziato la costruzione del bastimento «Le Levant» ⁽¹⁾. La nave è stata finanziata da investitori privati che ne sono tuttora i proprietari, ed è gestita dalla società CIL, destinata a propria volta a diventarne il futuro proprietario definitivo. Gli investitori sono stati autorizzati a detrarre i costi di investimento dai loro redditi imponibili in conformità di un regime fiscale speciale (legge Pons). Per progetti di questo tipo la Commissione deve verificare che si tratti effettivamente di un progetto di sviluppo. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che la nave non contribuisse in modo significativo allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon. Poiché l'aiuto illegale è già stato concesso, si deve procedere al recupero. La Commissione ritiene che spetta agli investitori, in quanto beneficiari diretti e attuali proprietari della nave, rimborsare l'aiuto.

407. La Commissione ha deciso di estendere un'indagine formale condotta sulla ristrutturazione dei cantieri navali spagnoli a tutte le operazioni che hanno portato alla creazione del gruppo cantieristico IZAR ⁽²⁾. La Commissione dubita che il prezzo pagato dal gruppo pubblico di cantieristica navale militare Bazan (che ha poi mutato la propria denominazione in IZAR), per alcuni cantieri ceduti dal gruppo pubblico di cantieristica civile Astilleros Españoles (AESA) e dalla holding pubblica Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), potesse essere considerato un'operazione effettuata alle condizioni di mercato e ritiene che possa costituire pertanto un aiuto a favore del nuovo gruppo IZAR. La Commissione dubita che tale aiuto sia compatibile con le norme in materia di aiuti alla costruzione navale e ha deciso di estendere la procedura d'indagine già avviata riguardo a un'operazione con la quale AESA ha venduto a SEPI due cantieri navali e una fabbrica di motori.

3.1.2. Siderurgia

408. Il sesto codice degli aiuti alla siderurgia, che resta applicabile fino alla scadenza del trattato CECA, nel luglio 2002, prevede la possibilità di concedere aiuti soltanto in un numero limitato di casi. Si tratta, nella fattispecie, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti per scopi sociali destinati a finanziare la chiusura di impianti siderurgici.

409. La Commissione ha approvato l'erogazione di aiuti per la tutela dell'ambiente alle seguenti imprese siderurgiche (acciaio CECA): Voest Alpine Linz (1,6 milioni di euro), Voest Alpine Donawitz (2,6 milioni di euro), Böhler Edelstahl (348 830 euro) e varie imprese spagnole. La Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti dell'aiuto a favore di BRE.M.A Warmwalzwerk (622 564 euro), poiché non erano stati dedotti i risparmi derivanti dall'investimento, secondo quanto previsto dall'allegato al codice sugli aiuti alla siderurgia.

410. La Commissione ha approvato aiuti alla ricerca e allo sviluppo a favore di Corus Technology BV (166 661 euro), Sidmar NV (505 620 euro), Stahlwerke Bremen (290 828 euro) e Cogne Acciai Speciali (2,58 milioni di euro) e ha adottato una decisione negativa nei confronti degli aiuti a favore di Eko Stahl (399 004 euro) ritenendo che tale impresa avrebbe avuto la sola funzione di «terreno di prova» per altri partecipanti a un progetto di ricerca e sviluppo.

411. La Commissione ha altresì adottato due decisioni finali in relazione alle imprese Georgsmarienhütte Holding GmbH e Groeditzer Stahlwerke GmbH, riscontrando che nel contratto di gestione e nella cessione di beni patrimoniali non era insito alcun aiuto.

3.1.3. Carbone

412. Attualmente sono quattro gli Stati membri produttori di carbone nell'Unione europea; sebbene, a causa delle condizioni geologiche sfavorevoli, la maggior parte delle miniere nell'Unione europea non sia competitiva con il carbone importato, gli Stati membri interessati hanno scelto di sostenere l'industria carbonifera principalmente in base a considerazioni di carattere sociale e regionale. Gli aiuti di Stato sono disci-

⁽¹⁾ Caso C 74/99.

⁽²⁾ Caso C 40/2000, decisione del 28 novembre 2001.

plinati dalla decisione n. 3632/93/CECA ⁽¹⁾, che ha stabilito i termini e le condizioni per la loro concessione. Gli Stati membri notificano gli aiuti su base annua. La Commissione vaglia con attenzione le domande e decide se concedere l'autorizzazione. Questa disciplina rimarrà in vigore fino alla scadenza del trattato CECA.

413. Con decisione del 25 luglio 2001, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carbonifera ⁽²⁾ per disciplinare la questione degli aiuti di Stato da concedere dopo il 23 luglio 2002.

414. Nel 2001 la Commissione ha autorizzato regimi di aiuti di Stato che consentono alla Germania ⁽³⁾, alla Francia ⁽⁴⁾, alla Spagna ⁽⁵⁾ e al Regno Unito ⁽⁶⁾ di erogare i necessari finanziamenti pubblici al settore del carbone per il 2001. Questi aiuti coprono la differenza tra i costi di produzione e il prezzo del carbone sul mercato internazionale, nonché una compensazione per il pagamento degli oneri sociali.

3.1.4. Industria automobilistica

415. Il 13 novembre 2001 la Commissione ha deciso di prorogare la validità della disciplina comunitaria degli aiuti all'industria automobilistica (GU C 279 del 15.9.1997). Tutti gli Stati membri hanno approvato la proroga che è valida per un anno, ossia fino al 31 dicembre 2002, salvo che la nuova disciplina multisettoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti d'investimento, che sostituisce la disciplina settoriale specifica per l'industria automobilistica, entri in vigore prima di tale data.

416. Il 17 gennaio 2001 la Commissione ha autorizzato la concessione a *Nissan Motor Manufacturing Ltd* ⁽⁷⁾ di un aiuto agli investimenti a finalità regionale di 40 milioni di GBP. L'aiuto è destinato alla trasformazione dello stabilimento automobilistico di Sunderland (Regno Unito) per

il nuovo modello della «Micra». I dubbi inizialmente nutriti dalla Commissione, che avevano portato all'avvio di un procedimento formale d'indagine nel settembre 2000, non sono stati confermati.

417. Il 6 giugno la Commissione ha deciso di adottare una decisione finale negativa nei confronti dell'aiuto alla ricerca e allo sviluppo che le autorità italiane proponevano di concedere all'impresa IVECO SpA, una controllata del gruppo Fiat che progetta, fabbrica e vende essenzialmente veicoli commerciali leggeri, autobus e motori diesel. L'aiuto previsto, di un valore nominale di 16 milioni di euro, riguardava un progetto di investimento di 111 milioni di euro per il rinnovo e l'espansione della gamma di furgoni leggeri IVECO.

418. La Commissione ha concluso che l'aiuto previsto non era necessario a IVECO per lo sviluppo della nuova gamma di furgoni leggeri. Sebbene il progetto portasse a un miglioramento del prodotto rispetto al modello precedente, il carattere innovativo dell'investimento era limitato a ciò che è comune nell'industria automobilistica nel contesto dello sviluppo e del lancio di nuovi modelli.

419. In conformità delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti possono essere concessi se servono ad incentivare le imprese ad intraprendere attività di ricerca e sviluppo supplementari, che si aggiungano a quelle da esse normalmente svolte nel quadro delle loro attività correnti. Se si dovesse considerare lo sviluppo di un nuovo modello o di una nuova gamma di modelli un'attività di ricerca che giustifica l'erogazione di aiuti, qualunque costruttore automobilistico potrebbe chiedere aiuti alla ricerca e allo sviluppo per ogni nuovo modello che introduce sul mercato. La sovvenzione pubblica costituirebbe quindi semplicemente un aiuto al funzionamento e non raggiungerebbe lo scopo di indurre le imprese a svolgere attività di ricerca che altrimenti non avrebbero intrapreso.

420. Il 23 ottobre 2001 la Commissione ha autorizzato un conferimento di capitale effettuato nel 1999 a favore della società automobilistica spagnola Santana Motor, constatando che il provvedimento non costituiva aiuto di Stato. La Commissione ha anche parzialmente approvato l'erogazione di un aiuto agli investimenti a San-

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ COM(2001) 423 def. (GU C 340 E del 30.10.2001, pag. 202).

⁽³⁾ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2000, caso N 1/2001 (GU L 127 del 9.5.2001, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione del 23 maggio 2001, caso N 3/2001 (GU L 239 del 7.9.2001, pag. 35).

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001, caso N 2/2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁶⁾ Decisione della Commissione dell'8 maggio 2001, caso N 4/2001 (GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 10).

Decisione della Commissione del 25 luglio 2001, caso N 6/2001 (GU L 305 del 22.11.2001, pag. 27).

Decisione della Commissione del 17 ottobre 2001, casi N 7/2001 e N 8/2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁷⁾ Caso C 51/2000.

tana in relazione al suo piano strategico relativo al periodo 1998-2006.

421. In caso di conferimenti di capitale che comportano risorse pubbliche effettuati a favore delle imprese, la Commissione deve garantire che il provvedimento non contenga alcun elemento di aiuto di Stato. A tale scopo, la Commissione conduce un'indagine approfondita per stabilire se le prospettive di redditività e di crescita per l'impresa giustificano il conferimento di capitale dal punto di vista di un investitore operante in economia di mercato. In questo caso, la Commissione ha ritenuto che le prospettive di redditività di Santana fossero sufficientemente positive da giustificare l'apporto di capitale. La Commissione ha pertanto deciso che tale conferimento non costituiva un aiuto.

422. Per quanto riguarda l'aiuto regionale agli investimenti, la Commissione lo ha ritenuto compatibile con il mercato comune in quanto non supera i limiti oltre i quali si rende necessario procedere a una valutazione più approfondita in base alle specifiche norme che disciplinano gli aiuti al settore automobilistico. L'importo massimo dell'aiuto che poteva essere concesso è stato fissato a 8,68 milioni di euro.

423. Il 28 febbraio 2001, la Commissione ha autorizzato, al termine del procedimento formale d'indagine, un aiuto regionale agli investimenti per un importo di 78 miliardi di ITL (40 milioni di euro) per la produzione del nuovo modello della «Punto» nello stabilimento Fiat di Melfi (Italia meridionale). La Commissione ha esaminato la mobilità geografica del progetto e ha concluso che lo stabilimento del gruppo Fiat a Tychy, in Polonia, avrebbe rappresentato un'alternativa valida. Al fine di valutare la proporzionalità dell'aiuto è stata effettuata una «analisi costi-benefici», nel cui ambito sono stati confrontati i costi di realizzazione del progetto a Melfi con quelli del sito alternativo. Tenuto conto che l'intensità di aiuto era inferiore sia al massimale di aiuto a finalità regionale che allo svantaggio regionale individuato dall'analisi costi-benefici, corrispondente ai costi supplementari da sostenere per l'ubicazione della produzione a Melfi anziché a Tychy in Polonia, la Commissione ha concluso che le disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica erano state rispettate e che la proposta di aiuto è compatibile con il trattato.

424. Il 20 dicembre 2001, dopo aver concluso il procedimento formale d'indagine, la Commissione ha deciso che la Germania deve ridurre l'aiuto regionale agli investimenti a favore di DaimlerChrysler per la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di motori per autoveicoli a Köllda (Turingia), un'area ammissibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

425. Per quanto riguarda la *necessità* dell'aiuto, la Germania ha affermato che l'investimento poteva essere effettuato in un sito alternativo in Ungheria (a Nyergesujfalu). Sulla base dei documenti ricevuti, la Commissione ha concluso che il sito ungherese costituiva un'alternativa commerciale credibile. Per quanto riguarda la *proporzionalità* dell'aiuto, dalla valutazione dell'analisi costi-benefici è emerso un rapporto svantaggio regionale/intensità dell'aiuto di Köllda pari al 31,93 %, che è inferiore a quanto inizialmente indicato dalla Germania. Dato il considerevole aumento della capacità produttiva, l'intensità di aiuto ammissibile è stata ulteriormente ridotta di un punto percentuale e portata a 30,93 %. Ne è conseguito che la Commissione ha potuto autorizzare solo un aiuto per un importo pari al 30,93 % dell'investimento ammissibile di 185 milioni di euro (valore attuale netto), che corrisponde a 57,22 milioni di euro (valore attuale netto). I restanti 6,58 milioni di euro di aiuto notificato sono stati ritenuti incompatibili con il mercato comune.

426. Il 18 luglio 2001, al termine del procedimento formale d'indagine, la Commissione ha deciso di ridurre l'aiuto regionale agli investimenti a favore di Volkswagen per la costruzione di uno stabilimento di produzione di una nuova vettura a Dresda. Lo stabilimento di assemblaggio del nuovo modello e il centro di deposito intermedio dovevano essere ubicati a Dresda e il nuovo impianto per la costruzione della scocca e il reparto verniciatura nella vicina Mosel, entrambe aree assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

427. Per quanto riguarda la *necessità dell'aiuto*, la Commissione, sulla base dei documenti pervenuti durante il procedimento, ha concluso che la produzione nella Repubblica ceca (a Praga e Kvasiny) era stata ritenuta dalla società un'alternativa commerciale credibile. La Commissione ha basato la sua valutazione della *proporzionalità dell'aiuto* su due distinte analisi costi-benefici: una relativa ai siti di Dresda e Praga, l'altra ai siti

di Mosel e Kvasiny. Per quanto riguarda l'investimento di Mosel, l'intensità di aiuto prevista era inferiore sia all'intensità dello svantaggio regionale sia al massimale di aiuto regionale. La Commissione ha pertanto autorizzato l'aiuto previsto per Mosel per un importo di 65 milioni di DEM. Per quanto attiene all'investimento di Dresda, l'intensità di aiuto prevista dalla Germania era superiore all'intensità dello svantaggio regionale, per cui la Commissione ha autorizzato un aiuto per un importo di 80 milioni di DEM, mentre l'aiuto eccedente tale importo, pari a 25,7 milioni di DEM, è stato ritenuto incompatibile con il mercato comune.

3.1.5. Trasporti

Trasporti ferroviari

428. Da qualche anno la Commissione persegue una politica volta a riequilibrare i modi di trasporto e a promuovere modi che siano più rispettosi dell'ambiente, con l'obiettivo di pervenire a un sistema di trasporti sostenibile. Nel suo recente libro bianco su una politica comune dei trasporti, la Commissione ha rammentato che il trasporto ferroviario è il settore strategico dal quale dipende il successo degli sforzi di riequilibrio tra modi di trasporto. La Commissione continuerà pertanto ad adottare un approccio favorevole nei confronti degli aiuti nel settore ferroviario, per quanto riguarda i servizi ferroviari e, in particolare, gli investimenti in infrastrutture ferroviarie che, a causa degli elevati costi di investimento, non sono economicamente efficaci senza un cofinanziamento pubblico.

429. Il 13 febbraio 2001 la Commissione, in linea con la sua politica comune dei trasporti, ha deciso di non sollevare obiezioni alla decisione del Regno Unito di concedere sovvenzioni pubbliche ad alcuni progetti, il cui scopo era dimostrare a un pubblico più vasto che la ferrovia può costituire un modo di trasporto efficace e redditizio nonché un'alternativa, in particolare, al trasporto su strada (caso N 687/2000, *Soluzioni innovative nella logistica ferroviaria*)⁽¹⁾. Inoltre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha autorizzato un aiuto di importo elevato a favore del gestore delle infrastrutture nel Regno Unito per contribuire a finanziare un programma di investimento per il radicale rinnovo delle principali

infrastrutture ferroviarie in Gran Bretagna (caso N 500/2001, *Sussidi alle reti ferroviarie nel Regno Unito*)⁽²⁾.

Trasporti marittimi

430. Nel corso del 2001 la Commissione ha autorizzato diversi regimi di aiuti a favore dell'occupazione di marittimi comunitari. Queste misure di aiuto, che contribuiscono a ridurre i costi salariali delle imprese marittime, mirano a consentire loro di far fronte alla concorrenza internazionale, senza dover rinunciare in larga parte a battere la bandiera del proprio paese passando a quelle di Stati che offrono regimi fiscali e sociali meno onerosi per l'armatore. Contribuiscono inoltre a salvaguardare l'occupazione dei marittimi comunitari, al fine di preservare le competenze nella nautica e di mantenere un elevato livello di sicurezza nel settore.

431. L'8 febbraio la Commissione ha autorizzato la Francia a prorogare dopo il 2001 il regime di rimborso dei contributi sociali padronali a carico delle imprese marittime, che la Commissione aveva autorizzato nel 1999 per una durata di tre anni. Tale regime consiste nel rimborsare alle imprese che impiegano personale navigante e le cui navi sono sottoposte alla concorrenza internazionale i contributi sociali relativi ai rischi di vecchiaia, malattia e infortunio sul lavoro versati nell'anno precedente agli organismi competenti.

432. Il 30 aprile la Commissione ha autorizzato la Francia a completare il suo dispositivo di aiuti a favore dell'occupazione di marittimi comunitari consentendo il rimborso alle imprese marittime anche degli assegni familiari e dei contributi versati per l'assicurazione contro la disoccupazione.

433. Il 6 marzo la Commissione ha autorizzato la Finlandia a rimborsare agli armatori i contributi sociali a carico dei datori di lavoro versati a titolo del fondo pensionistico della gente di mare, dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione relativa al tempo libero. Le misure di aiuto si applicano a tutte le navi registrate come navi mercantili internazionali, ivi compresi, a determinate condizioni,

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 13 febbraio 2001.

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 19 settembre 2001 (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 7).

i rimorchiatori e gli spintori. In questi due casi, le misure si applicano solo alle navi d'alto mare.

434. Il 28 febbraio la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato per valutare le misure di aiuto legate alla compensazione dei costi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico garantiti da SNCM ⁽¹⁾. Questa decisione è stata adottata alla luce dei nuovi elementi di informazione comunicati alla Commissione nel quadro della procedura d'esame avviata nel 1998 nei confronti degli aiuti che la società Corsica Marittima, controllata da SNCM, avrebbe ricevuto dallo Stato francese per il trasporto di passeggeri tra la Francia e l'Italia sulle rotte tra Genova e Bastia e tra Livorno e Bastia ⁽²⁾.

435. Il 30 ottobre 2001 la Commissione ha deciso di chiudere congiuntamente i due procedimenti e ha stabilito che, nella misura in cui le sovvenzioni concesse a SNCM non hanno superato i costi che tale società ha sostenuto per prestare il servizio pubblico del collegamento marittimo con la Corsica, come definito dalle pubbliche autorità, si può concludere che la sua controllata Corsica Marittima non ha beneficiato di sovvenzioni interne incrociate. L'esame svolto dalla Commissione ha inoltre permesso di accertare che gli importi pagati da Corsica Marittima per l'affitto di navi corrispondono alle condizioni prevalenti sul mercato. La Commissione ha pertanto chiesto alla Francia di informarla, prima della data in cui entrerà in vigore il nuovo contratto di concessione del servizio pubblico per i collegamenti marittimi con la Corsica, delle misure che saranno adottate ai fini dell'adeguamento strutturale di SNCM alle nuove condizioni del mercato, quali risultano dall'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.

436. Il 20 giugno la Commissione ha chiuso il procedimento avviato nell'agosto 1999 nei confronti degli aiuti corrisposti dal 1990 alla fine del 2000 dall'Italia alla società Tirrenia di Navigazione, ritenendo che tali aiuti potevano beneficiare della deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, del trattato a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. La Commissione ha infatti constatato che l'aiuto concesso dall'Italia costitu-

iva una compensazione necessaria e proporzionata rispetto alla missione di servizio pubblico assegnata a Tirrenia di Navigazione: garantire durante tutto l'anno un livello sufficiente di servizi regolari verso e da determinati porti della Sicilia e della Sardegna.

437. Al fine di tener conto delle mutate condizioni del mercato del cabotaggio conseguenti alla sua liberalizzazione al 1° gennaio 1999 e del recente arrivo di nuovi operatori, la Commissione ha deciso che le compensazioni versate a Tirrenia di Navigazione a partire dal 1° gennaio 2001 si limiteranno a coprire i costi supplementari derivanti dal disavanzo registrato nella prestazione di servizi corrispondenti agli impegni sottoscritti dall'Italia per il periodo 2000-2004, che prevedono infatti una riduzione dell'offerta di servizio dell'impresa per lasciare più spazio agli altri operatori sulle linee commercialmente redditizie.

438. Il 25 luglio la Commissione ha autorizzato gli aiuti corrisposti dalla Spagna alla compagnia marittima Trasmediterranea per liquidare il contratto di servizio pubblico concluso con lo Stato nel 1978. La Commissione ha altresì autorizzato gli aiuti destinati a compensare i costi derivanti dagli obblighi di servizio pubblico assunti dall'impresa nel 1998 all'interno dell'arcipelago delle Canarie.

439. La Commissione ha considerato che gli aiuti derivanti dalla liquidazione del contratto di servizio pubblico concluso nel 1978 tra Trasmediterranea e lo Stato spagnolo costituivano aiuti esistenti. Detti aiuti erano legati a diritti e obblighi sorti durante il periodo coperto dal contratto e corrispondevano al saldo delle compensazioni dovute a Trasmediterranea per i servizi di cabotaggio marittimo che la compagnia aveva prestato tra il 1978 e il 1997 nel quadro di tale contratto.

440. Il 18 luglio la Commissione ha deciso di chiudere i procedimenti di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato che aveva avviato ed esteso rispettivamente il 3 settembre 1993, il 23 giugno 1996 e il 21 gennaio 1999 nei confronti degli aiuti accordati al settore portuale italiano ⁽³⁾ tra il 1992 e il 1998. Nel 1991 il governo italiano ha intrapreso una profonda riforma strutturale del settore, in occasione della quale sono stati accordati rilevanti aiuti per smantellare il sistema esistente e consentire l'apertura

⁽¹⁾ Caso C 14/2001 (GU C 117 del 21.4.2001).

⁽²⁾ Caso C 78/98 (GU C 62 del 4.3.1999).

⁽³⁾ Casi C 27/93 e C 81/98 (GU C L 312 del 29.11.2001, pag. 5).

del settore alla concorrenza. Nella sua decisione finale, la Commissione è pervenuta alla conclusione che gli aiuti per un importo di 120 milioni di euro erogati dall'Italia a favore delle imprese, delle compagnie e dei gruppi portuali, sotto forma di sovvenzioni destinate a cancellare i debiti e a ripianare le perdite registrate dalle imprese, dalle compagnie e dai gruppi portuali, erano incompatibili con il mercato comune e devono essere recuperati dallo Stato italiano. La Commissione ha concluso anche che, per contro, non costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato gli importi erogati dall'Italia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto e dei contributi per il prepensionamento dei lavoratori portuali soci delle compagnie e gruppi portuali. Non costituiscono altresì aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato le misure relative alla «Cassa integrazione guadagni straordinaria», all'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori inidonei e alla «Casa di soggiorno di Dovadola» adottate dall'Italia per salvaguardare il trattamento assicurativo e previdenziale spettante ai lavoratori portuali.

441. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha approvato l'estensione del regime britannico di sovvenzioni per le infrastrutture di trasporto merci al trasporto marittimo costiero e a corto raggio, nonché al progetto del porto di Rosyth⁽¹⁾, che ha rappresentato la prima applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture portuali. La Commissione considera di norma che il finanziamento da parte dello Stato di infrastrutture aperte a tutti i potenziali utenti in modo non discriminatorio e gestite dallo Stato non rientri in genere nell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Dalla sentenza del Tribunale di primo grado «*Aéroports de Paris/Commissione delle comunità europee*»⁽²⁾ si può evincere che la gestione e la fornitura di infrastrutture può costituire un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il sostegno fornito dallo Stato al gestore dell'infrastruttura, scelto con procedura aperta e non discriminatoria per la costruzione, la manutenzione ecc. delle infrastrutture di trasporto, rappresenta tuttavia un prezzo di mercato e non comporta di norma l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Il regime di sovvenzioni per le infrastrutture di trasporto merci e il progetto del porto

di Rosyth sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Navigazione interna

442. Il libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010⁽³⁾ definisce gli orientamenti generali e le priorità della politica comunitaria in materia di trasporti. Esso prevede, quale priorità d'azione, il riequilibrio fra i modi di trasporto, che dovrà essere perseguito favorendo in particolare i modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente e disponendo di capacità non sfruttate quali la navigazione interna. La navigazione interna è un modo di trasporto sicuro, pulito ed efficace in termini di consumo di energia e dispone di notevoli capacità residue. Le attività volte ad orientare il trasporto di merci su strada verso la navigazione interna rivestono quindi un interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Analogamente, il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio mira a incoraggiare gli Stati membri ad adottare talune misure a favore della navigazione interna⁽⁴⁾.

443. Gli aiuti assegnati al settore della navigazione interna nel 2001 sono costituiti da regimi destinati a incoraggiare, come in Francia⁽⁵⁾, l'adeguamento della flotta fluviale alle esigenze del mercato o a favorire, come nei Paesi Bassi⁽⁶⁾, la realizzazione, l'estensione e la messa in servizio di collegamenti di particolari siti industriali alle vie navigabili a vantaggio del trasferimento modale verso il trasporto fluviale. In quest'ultimo caso, la Commissione ritiene che si tratti di un cofinanziamento pubblico di infrastrutture per le quali non esiste un mercato concorrenziale, per cui è giustificato un intervento dello Stato in quanto risponde a un'esigenza di coordinamento dei trasporti, in conformità dell'articolo 73 del trattato CE.

444. Inoltre, la Commissione ha autorizzato l'erogazione di aiuti di Stato per la costruzione di infrastrutture di movimentazione merci (terminal di trasbordo) lungo le vie navigabili interne fiam-

⁽¹⁾ Caso N 649/2001.

⁽²⁾ Causa T-128/98 *Aéroports de Paris/Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2000, pag. II-3929.

⁽³⁾ COM(2001) 370.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999).

⁽⁵⁾ Decisione del 2 ottobre 2001, caso N 299/2001 (GU C 342 del 5.12.2001).

⁽⁶⁾ Decisione del 31 gennaio 2001, caso N 597/2000 (GU C 102 del 31.3.2001).

minghe, il cui scopo è rendere le idrovie interne più accessibili e accrescere l'uso di questo modo di trasporto ⁽¹⁾. Nella sua decisione la Commissione sottolinea in particolare che per garantire l'efficienza del trasporto sulle vie navigabili interne sono necessari cospicui investimenti in infrastrutture e che tali investimenti non potrebbero essere economicamente efficaci senza un cofinanziamento pubblico.

Trasporti aerei

445. Il 2001 è caratterizzato da un «prima» e un «dopo 11 settembre» in seguito alle pesanti ripercussioni che gli attentati terroristici compiuti negli Stati Uniti hanno avuto sull'industria dei trasporti aerei. In materia di aiuti all'aviazione civile e agli aeroporti, la Commissione europea ha proseguito una politica basata sugli orientamenti generali del 1994 ⁽²⁾.

446. Per far fronte a questi eventi eccezionali, la Commissione ha proceduto con rapidità a chiarire tale politica ⁽³⁾. La Commissione ha peraltro riconosciuto che taluni aiuti potevano essere giustificati quale reazione ad avvenimenti di carattere straordinario. In tale contesto ha fatto riferimento agli aiuti motivati dalla mancanza di offerte adeguate di copertura assicurativa, ad aiuti volti a compensare le perdite subite dalle compagnie aeree per i quattro giorni di chiusura dello spazio aereo americano e i costi elevati sostenuti in seguito a tali eventi per le misure di sicurezza. Tutte queste misure di aiuto adottate dagli Stati membri dovevano essere oggetto di notifica da parte degli Stati membri ed essere esaminate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Nel 2001 sono già stati autorizzati dalla Commissione diversi aiuti di Stato «assicurazioni».

447. Per consentire agli aerei di decollare e agli aeroporti di funzionare, gli Stati membri hanno notificato alla Commissione l'intenzione di istituire un regime di garanzie pubbliche per le compagnie private di assicurazione contro i rischi terroristici. La Commissione ha autorizzato,

subordinatamente all'osservanza di vari criteri ⁽⁴⁾, gli aiuti alle compagnie aeree e ai prestatori privati di servizi di assicurazione contro i rischi terroristici per i seguenti Stati membri:

- Regno Unito: decisione del 23 ottobre 2001 ⁽⁵⁾;
- Portogallo e Lussemburgo: decisione del 28 novembre ⁽⁶⁾;
- Belgio e Svezia: decisione dell'11 dicembre ⁽⁷⁾;
- Germania, Austria, Danimarca, Spagna e Francia: decisione del 20 dicembre ⁽⁸⁾.

448. Successivamente la Commissione ha seguito la sua politica consolidata in materia di aiuti al settore dell'aviazione e ha iniziato a esaminare casi di finanziamenti agli aeroporti.

449. Il 18 luglio 2001 la Commissione ha deciso che gli aiuti per la formazione concessi dalle autorità belghe a favore della compagnia aerea *Sabena* ⁽⁹⁾ erano compatibili con il trattato CE in conformità della disciplina applicabile in materia di aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁰⁾.

450. Il 18 luglio 2001, a seguito della sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2000, che aveva annullato la decisione 97/789/CE sugli aiuti accordati alla società *Alitalia*, la Commissione ha adottato una nuova decisione che corregge gli errori di valutazione e il difetto di motivazione rilevato dal Tribunale e dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto concesso alla compagnia aerea *Alitalia* ⁽¹¹⁾ sotto forma di un conferimento di capitale per un importo complessivo di 2 750 miliardi di ITL, da corrispondere in tre rate.

451. La Commissione ha inoltre autorizzato due aiuti al salvataggio di due compagnie aeree appartenenti entrambe in parte al gruppo Swissair in fallimento. Il 17 ottobre la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di un aiuto al

⁽¹⁾ Decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001, caso N 550/2001, *Partenariato pubblico-privato per la costruzione di infrastrutture di movimentazione merci*, (non ancora pubblicata).

⁽²⁾ Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2001 sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei – COM(2001)574 def.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione europea del 10 ottobre 2001 sulle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, quale adottata dal gruppo ad hoc del Consiglio dell'Unione europea.

⁽⁵⁾ Caso NN 90/2001.

⁽⁶⁾ Casi NN 140/2001 e NN 144/2001.

⁽⁷⁾ Casi NN 139/2001 e NN 141/2001 (GU C 24 del 26.1.2002).

⁽⁸⁾ Casi NN 153/2001 (Austria), NN 157/2001 (Francia), NN 146 e 161/2001 (Danimarca), NN 143/2001 (Spagna), NN 162/2001 (Germania).

⁽⁹⁾ GU L 249 del 19.9.2001.

⁽¹⁰⁾ GU C 343 dell'11.11.1998.

⁽¹¹⁾ GU L 271 del 12.10.2001.

salvataggio di 125 milioni di euro accordato alla compagnia aerea *Sabena* ⁽¹⁾. Il 20 dicembre la Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di una misura di aiuto al salvataggio di 120 milioni di euro erogati sotto forma di garanzia di crediti dal Land Renania settentrionale-Vestfalia (RFT) alla società tedesca LTU.

452. Nel settore degli aeroporti, una decisione ha riguardato un esonero dall'obbligo di pagamento delle imposte a carico delle imprese, che è stato considerato aiuto di Stato; in altri due casi, le misure in questione non sono state considerate aiuti di Stato.

453. Il 3 luglio 2001 la Commissione ha deciso che l'esenzione dall'imposta olandese sulle società concessa allo *Schipol Group* olandese, ossia la società che possiede e gestisce l'aeroporto Schipol di Amsterdam nonché altri aeroporti nei Paesi Bassi, costituisce un aiuto di Stato e che pertanto deve essere abolita a partire dal 1° gennaio 2002 ⁽²⁾.

454. Il 13 marzo 2001 la Commissione ha deciso che il finanziamento pubblico da parte della Regione Piemonte (Italia), dei miglioramenti e dell'ulteriore sviluppo delle infrastrutture degli aeroporti di Torino, Cuneo e Biella non poteva essere considerato un aiuto di Stato. Si è ritenuto che l'ubicazione degli aeroporti in questione e la loro importanza prevalentemente locale per quanto riguarda l'impatto economico e concorrenziale giustificassero ampiamente questa conclusione ⁽³⁾.

455. Il 5 ottobre 2001 è stata adottata la decisione relativa al ricorso presentato contro *Aer Rianta*, la compagnia aerea pubblica irlandese che possiede e gestisce gli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon. La decisione constata che, con la modifica dello statuto fiscale speciale di *Aer Rianta* a partire dal 1° gennaio 1999, l'esenzione fiscale esistente in precedenza non aveva più alcuna rilevanza. Inoltre, il trasferimento delle infrastrutture aeroportuali dallo Stato irlandese ad *Aer Rianta* a un valore ritenuto inferiore a quello di mercato non configurava un aiuto di Stato, né lo era il fatto che *Aer Rianta* fosse il con-

cessionario dei negozi in esenzione doganale e del parcheggio a più piani ⁽⁴⁾.

3.1.6. Agricoltura

456. Il 6 giugno 2001 la Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli ⁽⁵⁾. Il nuovo testo chiarisce la politica della Commissione in relazione alla pubblicità dei prodotti di qualità, dei prodotti di origine regionale e dei sistemi di rintracciabilità.

457. Per quanto riguarda l'*origine regionale* dei prodotti, è ora possibile promuoverla a condizione che vengano rispettate le norme in materia di libera circolazione delle merci. I nuovi orientamenti consentiranno l'erogazione di sovvenzioni per campagne pubblicitarie in cui l'origine di un prodotto costituisce il messaggio principale, se esse vengono realizzate al di fuori dello Stato membro o della regione di produzione. Lo scopo dovrebbe essere quello di far conoscere ai consumatori prodotti a loro poco noti. Qualora la pubblicità sia rivolta ai consumatori dello Stato membro o della regione di produzione, possono anche essere fornite informazioni sull'origine, ma in questi casi il riferimento all'origine deve rimanere secondario rispetto alle informazioni sulla qualità del prodotto.

458. Possono essere concessi aiuti anche per la *pubblicità di prodotti di qualità* se tali prodotti sono chiaramente di qualità superiore o recano una denominazione di origine protetta. Il fatto di vantare la superiorità di prodotti che in realtà si limitano a rispettare i requisiti normativi applicabili alla commercializzazione di tutti i prodotti analoghi può trarre in inganno il consumatore. Gli aiuti di Stato per la pubblicità saranno possibili solo se non vengono violate le regole del mercato interno.

459. Nel caso dei prodotti recanti una denominazione d'origine protetta (denominazione d'origine protetta: DOP, indicazione geografica protetta: IGP, specialità tradizionale garantita: STG) registrata dall'Unione europea, la Commissione non si oppone in genere agli aiuti alla pubblicità che comprenda un riferimento all'origine del prodotto interessato, a condizione che esso corrisponda esattamente a quelli registrati.

⁽¹⁾ C(2001)3137 def., (non ancora pubblicato).

⁽²⁾ Questa decisione non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma è disponibile sul sito della DG Concorrenza con il numero E 45/2000. Cfr. anche comunicato stampa IP/01/934.

⁽³⁾ Questa decisione non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma è disponibile sul sito della DG Concorrenza con il numero N 58/2000.

⁽⁴⁾ Questa decisione non è (ancora) disponibile sul sito della DG Concorrenza.

⁽⁵⁾ GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

460. In seguito all'introduzione dell'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, le nuove disposizioni stabiliscono altresì il modo in cui la *pubblicità dei sistemi di rintracciabilità può essere sovvenzionata*. Gli aiuti di Stato per la pubblicità di singole aziende continuano a essere vietati ed è previsto un aiuto massimo del 50 % o del 75 % per taluni prodotti di PMI di regioni svantaggiate.

461. I nuovi orientamenti aboliscono i due testi esistenti dal 1986 e dal 1987. Questo consolidamento, nonché chiarimento, dovrebbe contribuire alla continua semplificazione e a un aumento della trasparenza delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. I nuovi orientamenti si applicheranno ai nuovi aiuti di Stato, compresi quelli notificati ancora oggetto di esame, a partire dal 1° gennaio 2002.

462. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la questione principale del 2001 è stata senza dubbio legata alle conseguenze della «crisi dell'ESB». Le norme in materia di aiuti di Stato impediscono di regola agli Stati membri di versare agli agricoltori aiuti al reddito, in quanto in tal modo potrebbero produrre una distorsione della concorrenza e interferire con il funzionamento delle organizzazioni di mercato comunitarie. Solo in caso di situazioni eccezionali tali aiuti possono essere concessi per compensare i danni causati da questo tipo di situazioni.

463. La crisi persistente nel mercato delle carni bovine, causata dal panico suscitato da un'epidemia di ESB alla fine dell'anno scorso, è stata riconosciuta dalla Commissione quale evento eccezionale in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Ad essere considerato eccezionale non è stato il crollo delle vendite o del fatturato di per sé. La Commissione ha ritenuto il crollo delle vendite una conseguenza di una rara ed eccezionale combinazione di eventi che ha causato perdite di reddito degli agricoltori: la chiusura dei mercati di esportazione alle carni bovine comunitarie e l'entità della reazione negativa dei consumatori europei, preceduta e accompagnata da una serie di eventi quali i primi casi di ESB registrati, ad esempio, in Germania, Italia e Spagna, il divieto a livello comunitario della commercializzazione di qualsiasi tipo di farina di carne e di ossa per l'alimentazione degli animali e la gestione talvolta controversa della crisi a livello nazionale.

464. La Commissione ha pertanto autorizzato gli Stati membri ad erogare aiuti al reddito per un importo totale di 460 milioni di euro agli allevatori di bovini che tra novembre 2000 e giugno 2001 avevano subito perdite dovute alla crisi di ESB, nonché altri aiuti di Stato connessi all'ESB (per i costi da sostenere per effettuare i test dell'ESB, per compensare i mattatoi del valore degli animali distrutti, per ripopolare le aziende colpite dall'ESB, per i costi di stoccaggio, trasporto e smaltimento delle proteine animali lavorate e degli alimenti per animali).

465. Nel complesso la Commissione ha ricevuto 379 notifiche di progetti di misure di aiuto di Stato da concedere al settore agricolo e agroindustriale. La Commissione ha altresì intrapreso l'esame di 39 misure di aiuto, che non erano state notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione non ha sollevato obiezioni nei confronti di 212 misure. Molte di queste misure sono state approvate dopo che gli Stati membri interessati le avevano modificate o si erano impegnati a modificarle per renderle conformi alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è stato avviato nei confronti di 15 casi in cui le misure interessate sollevavano seri dubbi di incompatibilità con il mercato comune. La Commissione ha chiuso il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo a 5 casi e in 2 di essi ha adottato una decisione finale negativa. In tutti i casi in cui è stata adottata una decisione negativa e gli aiuti di Stato erano già stati concessi dagli Stati membri interessati, la Commissione ha chiesto il recupero degli aiuti versati.

3.1.7. Pesca

466. Il settore della pesca, per le sue caratteristiche sociali ed economiche, è sempre oggetto di un intervento pubblico rilevante, sia a livello comunitario che nazionale.

467. La Commissione ha esaminato la compatibilità dei regimi nazionali per la concessione di aiuti nel settore alla luce delle nuove linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾.

(1) GU C 19 del 20.1.2001.

468. Le nuove linee direttrici, applicabili a partire dal 1° gennaio 2001, apportano maggiori precisazioni riguardo ad alcuni aspetti. Esse stabiliscono che gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano al settore della pesca e che gli elementi dei regimi di aiuti regionali che riguardano tale settore saranno esaminati sulla base delle linee direttrici «pesca». Forniscono, inoltre, maggiori particolari per la valutazione degli aiuti alla formazione, ai servizi di consulenza e alla pesca sperimentale, nonché una migliore definizione delle condizioni di concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (riferimento alla presentazione alla Commissione di un piano destinato a ridurre la capacità della flotta). Analogamente, contengono maggiori particolari e condizioni in materia di aiuti destinati a migliorare la gestione e il controllo delle attività di pesca e nel caso di acquisto di imbarcazioni usate. Per quanto riguarda i casi particolari, vengono stabiliti elementi più particolareggiati in materia di aiuti al reddito (le misure collegate a circostanze straordinarie dovranno essere esaminate caso per caso e per l'arresto temporaneo delle attività si rinvia all'applicazione del rispettivo punto delle linee direttrici), il punto relativo ai crediti di gestione è stato eliminato e sono stati aggiunti punti specifici riguardanti gli aiuti destinati a rimediare ai danni causati dalle catastrofi naturali o da altri eventi eccezionali, i premi assicurativi, le regioni ultraperiferiche e gli aiuti all'occupazione. Le nuove linee direttrici contengono inoltre due allegati, per un maggiore controllo dei regimi approvati: il primo riguarda le informazioni da fornire al momento delle notifiche dei regimi di aiuto; il secondo precisa le informazioni che devono comparire nella relazione annuale da trasmettere alla Commissione, riguardante tutti i regimi di aiuti esistenti o aiuti individuali concessi al di fuori di un regime di aiuti approvato e non assoggettati, nell'ambito di una decisione condizionale, a obblighi specifici di presentare una relazione.

469. È opportuno sottolineare il numero elevato di regimi notificati alla Commissione soprattutto nel corso del secondo semestre del 2001, in seguito alla notifica di tutte le misure di aiuti nazionali di cofinanziamento adottate nel quadro dello strumento finanziario di orientamento della pesca e nel contesto dell'elaborazione delle misure di attuazione del nuovo quadro comunitario di sostegno.

3.2. Settori specifici non soggetti a regole particolari

3.2.1. Settore finanziario

470. Il 25 luglio 2001, nel caso NN 53/2001 [Bankgesellschaft Berlin (BGB)], la Commissione europea ha approvato un aiuto al salvataggio necessario per riportare i fondi propri della banca al livello del coefficiente di solvibilità del 9,7 % precedente la crisi, il che ha comportato la concessione di un aiuto di Stato di circa 2 miliardi di euro. Nel 2000 la BGB aveva subito perdite rilevanti, soprattutto in seguito ad operazioni rovinose nel settore immobiliare. L'approvazione di questo aiuto al salvataggio si basa sull'impegno assunto dalle autorità tedesche di presentare un piano di ristrutturazione entro 6 mesi ed è limitata a questo periodo o al lasso di tempo di cui la Commissione necessita per adottare una decisione in merito al piano di ristrutturazione. Nell'ambito di questo secondo esame, la Commissione valuterà con attenzione l'importo dell'aiuto necessario e chiederà eventualmente compensazioni per rimediare all'effetto di distorsione della concorrenza.

471. L'11 dicembre 2001 la Commissione ha deciso che le misure fiscali a favore delle banche introdotte dalla legge italiana n. 461/98 del 23 dicembre 1998 e dal relativo decreto legge n. 153/99 del 17 maggio 1999, sono incompatibili con le norme in materia di aiuti di Stato del trattato CE. Le misure in questione offrono un vantaggio concorrenziale discriminatorio alle banche che partecipano alle operazioni oggetto di agevolazioni. L'Italia deve ora recuperare gli importi che le banche, che hanno beneficiato di esenzioni fiscali, hanno evitato di pagare. L'indagine della Commissione in merito agli aiuti di Stato concessi alle fondazioni bancarie (in quanto distinte dalle stesse banche) prosegue. Occorre ancora definire lo status di tali misure. La Commissione ha altresì esaminato se lo speciale trattamento fiscale poteva essere considerato un aiuto alla ristrutturazione: non sono tuttavia presenti le condizioni per applicare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. L'aiuto non è stato notificato alla Commissione per i singoli casi di applicazione. Le banche che beneficiano dell'aiuto non sono in difficoltà, né l'aiuto è inteso a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese. Infine, gli orientamenti prevedono la necessità di adottare misure in grado di

mitigare, per quanto possibile, le ripercussioni negative dell'aiuto sui concorrenti (solitamente tali misure assumono la forma di una diminuzione della presenza sul mercato dell'impresa dopo la sua ristrutturazione). Tale situazione non viene prospettata nel presente caso.

3.2.2. Servizi

472. Il 13 novembre 2001, conformemente alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione europea ha proposto alla Repubblica francese opportune misure nel caso E 46/2001, consistenti nell'abolire l'esenzione dall'imposta sulle convenzioni d'assicurazione malattia accordata alle mutue e agli enti di previdenza. In cambio, le autorità francesi potranno accordare l'esenzione anche come contropartita dell'adempimento di un servizio di interesse economico generale, vigilando a che l'aiuto risultante dall'esenzione non superi i costi relativi agli obblighi assunti a tale titolo.

473. Il 13 novembre 2001 la Commissione europea ha avviato il procedimento formale d'indagine nei confronti di varie misure ad hoc accordate all'ente pubblico portoghese di radiodiffusione RTP, in quanto nutrivano dubbi sul fatto che la compensazione di 83,6 milioni di euro accordata dallo Stato portoghese per i costi di servizio pubblico rimborsabili di RTP per il periodo 1992-1998 fosse eccessiva. L'avvio del procedimento fa seguito a tre denunce che l'ente privato portoghese di radiodiffusione SIC ha presentato alla Commissione nel 1993, 1996 e 1997. Il 7 novembre 1996 la Commissione aveva già adottato una decisione sulla prima e su parte della seconda denuncia, che è stata annullata dal Tribunale di primo grado ⁽¹⁾.

3.2.3. Eventi eccezionali

474. La Commissione ha autorizzato un progetto di aiuti della regione Valle d'Aosta volto a compensare i danni causati dalle inondazioni e dalle frane dovuti alle piogge torrenziali che hanno colpito la regione nell'ottobre 2000 ⁽²⁾. Il regime

prevede la compensazione dei costi fissi sostenuti dalle imprese che hanno sospeso la loro attività a causa delle piogge e a condizione che l'impresa abbia ripreso nuovamente l'attività. L'aiuto consiste in una sovvenzione che copre fino al 95 % dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo compreso tra l'interruzione dell'attività dovuta all'evento e la sua ripresa, periodo che non può essere superiore a sei mesi. Le somme eventualmente da percepire a titolo di indennità di assicurazione devono essere detratte da tali aiuti. La durata del progetto è di un anno e la dotazione finanziaria prevista dalle autorità italiane è di 516 456 euro. Questo regime è stato ritenuto compatibile con il trattato CE in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), in quanto è destinato a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che gli eventi contemplati dal regime in questione costituiscono calamità naturali ai sensi di detta disposizione. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che gli aiuti non darebbero luogo in alcun caso a compensazione eccessiva e che, tenuto conto della dotazione finanziaria e del numero di beneficiari previsti, gli importi da versare a ciascuna impresa sarebbero probabilmente modesti.

D — Procedure

475. In seguito all'adozione e all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, molte delle precise norme procedurali che disciplinano l'esame degli aiuti di Stato sono state codificate e consolidate in un unico testo legislativo. Sebbene alcuni dei casi decisi dalla Corte di giustizia riguardino ancora decisioni adottate dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento, altri possono fornire un utile orientamento per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del regolamento.

1. Avvio del procedimento formale d'indagine

476. In due sentenze del 2001 la Corte ha sottolineato che la Commissione non dispone di potere discrezionale per decidere se avviare o meno il procedimento formale d'indagine di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Corte evidenzia in particolare che i motivi di opportunità amministrativa, per la Commissione o per lo

⁽¹⁾ Causa T-46/97 del 10 maggio 2000.

⁽²⁾ Caso N 429/2001, decisione della Commissione del 17 ottobre 2001 (GU C 5 dell'8.1.2002). Il 29 novembre 2000 la Commissione aveva già approvato un regime di aiuti a favore della pianificazione d'emergenza di catastrofi naturali in Val d'Aosta (caso N 433/2000). Quest'ultimo costituisce infatti il quadro di riferimento di detto regime riguardante le piogge torrenziali.

Stato membro, non possono giustificare il mancato avvio del procedimento nei casi in cui la Commissione nutre, o dovrebbe nutrire, seri dubbi sulla compatibilità di una misura con il mercato comune.

477. Nella sentenza *Prayon-Rupel* del 15 marzo 2001 ⁽¹⁾ la Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle circostanze in cui la Commissione deve avviare il procedimento formale d'indagine. Tale procedimento risponde a un duplice scopo: mira a tutelare i diritti dei terzi potenzialmente interessati e a consentire alla Commissione di essere completamente informata su tutti i dati fattuali del caso prima di adottare la sua decisione. Il procedimento formale d'indagine è pertanto indispensabile se la Commissione incontra gravi difficoltà nello stabilire se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La nozione di gravi difficoltà riveste natura obiettiva. Ne consegue che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale di primo grado sull'esistenza di gravi difficoltà va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione. La Corte valuta se il prendere in considerazione le informazioni di cui disponeva o poteva disporre la Commissione alla data della decisione impugnata avrebbe dato luogo a seri dubbi. A questo proposito, la Corte sottolinea che gli indizi di gravi difficoltà possono anche essere dedotti dalla durata e dalle particolari circostanze del procedimento preliminare. Nella fattispecie, la Corte ha concluso che gli otto mesi trascorsi tra la notifica e la decisione, in relazione alle reiterate richieste di informazioni e alla riluttanza dello Stato membro di fornire informazioni, costituivano un'indicazione di gravi difficoltà. Tenendo conto di tutti questi elementi, la Corte ha ritenuto che la Commissione aveva un'insufficiente conoscenza dei fatti quando ha adottato la sua decisione di non sollevare obiezioni all'aiuto e che pertanto avrebbe dovuto avviare un procedimento formale d'indagine al fine di raccogliere maggiori informazioni e superare le gravi difficoltà di valutazione.

478. La Corte ha applicato lo stesso ragionamento annullando la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni riguardo a un aiuto concesso dalla Repubblica francese ai produttori di vini liquorosi e di acquaviti ⁽²⁾. Dato

che nella causa in questione le denunce ricevute dalla Commissione contenevano prove concrete di un legame tra il progetto di aiuto e un regime di tassazione che poteva violare altre disposizioni del trattato, la Commissione ha avuto gravi difficoltà a determinare se il progetto di aiuto fosse compatibile con il mercato comune. In tali circostanze, avrebbe dovuto essere avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

479. In un ricorso di annullamento presentato dall'Austria contro la decisione della Commissione di avviare un procedimento formale d'indagine riguardo a un aiuto concesso a Siemens Bauelemente OHG, l'Austria ha sostenuto che nel caso di specie il periodo di due mesi fissato nella sentenza *Lorenz*, entro cui la Commissione è tenuta a concludere l'esame preliminare dell'aiuto, era già scaduto e che quando la Commissione ha avviato il procedimento l'aiuto era diventato un aiuto esistente. La Commissione non aveva pertanto più il diritto di avviare il procedimento formale d'indagine. La Corte ha confermato la giurisprudenza *Lorenz* sottolineando che l'aiuto notificato diventa aiuto esistente se sono soddisfatte due condizioni necessarie, ma sufficienti: il termine di due mesi dopo la notificazione completa deve essere scaduto e lo Stato membro deve previamente notificare alla Commissione che intende dare attuazione all'aiuto previsto. La Corte ha respinto l'argomentazione della Commissione secondo cui, dopo aver ricevuto la notifica di tale intenzione, essa poteva ancora disporre di un diritto di obiezione. La Corte ha chiarito tuttavia che all'epoca in cui si sono svolti i fatti non era stata ancora adottata alcuna norma procedurale sulla base dell'articolo 89 del trattato CE. Nel frattempo, le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 hanno reso non più applicabile tale norma giurisprudenziale, in quanto conferiscono alla Commissione un esplicito diritto di obiezione entro un periodo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica preventiva dello Stato membro. Pur non influenzando pertanto direttamente sulle attuali norme procedurali, la sentenza ribadisce il fermo atteggiamento della Corte nei confronti del rispetto dei limiti di tempo imposti alla Commissione. In linea con la posizione generale assunta dalla Corte, il procedimento dovrebbe essere avviato in tempi brevi quando la Commissione nutre dubbi riguardo alla compatibilità dell'aiuto.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2001, *Société chimique Prayon-Rupel/Commissione*, causa T-73/98, Racc. 2001, pag. II-867.

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2001, *Repubblica portoghese/Commissione*, causa C-204/97, Racc. 2001, pag. I-3175.

2. Aiuti esistenti

480. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di distinguere gli aiuti nuovi dagli aiuti esistenti ⁽¹⁾. La causa riguardava una decisione della Commissione che era già stata parzialmente annullata dalla precedente sentenza *Alzetta Mauro* del 15 giugno 2000 ⁽²⁾. Nella nuova causa la Corte ha ribadito che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza. Il Tribunale di primo grado ha respinto l'argomentazione secondo cui solo gli aiuti concessi dopo la completa liberalizzazione possono essere qualificati come aiuti nuovi e ha ribadito che in materia di aiuti di Stato, perché un aiuto sia idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri è sufficiente che il mercato in questione sia aperto, anche parzialmente, alla concorrenza. È importante sottolineare che, pur ribadendo che gli aiuti concessi prima della liberalizzazione costituiscono aiuti esistenti, il Tribunale di primo grado ha evidenziato di essere giunto a questa conclusione in mancanza di precise norme di attuazione dell'articolo 88 del trattato che escludessero la qualificazione di tali aiuti come aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, all'articolo 1, lettera b), punto (v), contiene invece un'esplicita disposizione secondo cui «qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione». Una situazione simile a quella della causa T-288/97, ma creatasi dopo l'entrata in vigore del regolamento, non può più essere pertanto trattata come aiuto esistente.

481. Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha diritto ad avviare un procedimento solo nei riguardi degli aiuti nuovi. Qualora gli aiuti siano qualificati come aiuti esi-

stenti, la Commissione è tenuta a presentare innanzitutto una proposta di opportune misure allo Stato membro interessato. Tale classificazione non riveste un'importanza solo procedurale. Nei casi in cui gli aiuti siano stati erogati illegittimamente e successivamente riconosciuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione è normalmente tenuta a ordinarne il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. Il recupero tuttavia non può essere ordinato nel caso degli aiuti esistenti.

482. La Corte ha esaminato la situazione procedurale in cui la Commissione aveva qualificato un aiuto come aiuto nuovo e aveva avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, mentre lo Stato membro interessato aveva sostenuto che si trattava di un aiuto esistente ⁽³⁾. La Corte ha ritenuto che la scelta procedurale operata dalla Commissione, insieme al suo invito alle autorità italiane di sospendere il pagamento, comportava una qualificazione dell'aiuto, anche se provvisoria, come aiuto nuovo e produceva effetti giuridici. L'avvio del procedimento formale d'indagine implicava che la Commissione non intendeva esaminare l'aiuto nell'ambito dell'esame permanente dei regimi di aiuto esistenti di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE e che dal suo punto di vista l'aiuto era stato attuato illegittimamente. Una tale decisione modifica la situazione giuridica della misura considerata, nonché delle imprese che ne beneficiano, poiché dopo la sua adozione esiste quantomeno un notevole dubbio sulla legittimità di tale misura, che deve indurre lo Stato membro a sospendere l'erogazione. Una tale decisione potrebbe altresì essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale chiamato a trarre tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, ultima frase, del trattato CE. Per questi motivi la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal governo italiano contro l'avvio del procedimento.

3. Recupero degli aiuti

483. Secondo quanto stabilito all'articolo 14 del regolamento di procedura, la Commissione ordina il recupero di tutti gli aiuti concessi in vio-

(1) Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 aprile 2001, *regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, causa T-288/97, (non ancora pubblicata).

(2) Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 giugno 2000, *Alzetta e altri/Commissione*, cause riunite da T-298/97 a T-23/98, Racc. 2000, pag. II-2319.

(3) Sentenza della Corte del 9 ottobre 2001, *Italia/Commissione*, causa C-400/99 (non ancora pubblicata).

lazione dell'obbligo di notificazione e incompatibili con il mercato comune. L'articolo 14 prevede inoltre che gli Stati membri provvedano al recupero immediatamente e in conformità della procedura contemplata dalle loro leggi nazionali, a condizione che esse consentano di dare esecuzione immediata ed effettiva alla decisione della Commissione.

484. Nel corso di quest'anno la Commissione ha ordinato il recupero in 20 casi. Alla fine dell'anno vi erano 67 casi di recupero non ancora chiusi, che vengono attentamente controllati dalla Commissione, che vigila per garantire il pieno rispetto da parte degli Stati membri dei principi di cui all'articolo 14. Nel corso dell'anno in esame, il mancato rispetto di tali principi da parte delle autorità tedesche nel caso *Lautex GmbH* ⁽¹⁾ ha indotto la Commissione a portare il caso dinanzi alla Corte di giustizia il 25 luglio per la mancata attuazione dell'ordine di recupero, sulla base dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

4. Mancata attuazione di decisioni

485. Quando gli Stati membri si rifiutano di dare attuazione a una decisione di recupero, è diventata prassi comune della Commissione presentare ricorso alla Corte di giustizia. Nel 2001 la Corte di giustizia si è pronunciata in merito a due ricorsi per mancata attuazione di una decisione della Commissione. La prima causa riguardava il recupero dell'aiuto concesso all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix». Nel novembre 1998 ⁽²⁾ la Commissione aveva adottato una decisione secondo cui l'aiuto concesso a questa impresa era incompatibile con il mercato comune e doveva essere recuperato dalle autorità francesi. A seguito di questa decisione sono stati presentati due ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia. Nel gennaio 1999 il governo francese ha chiesto l'annullamento ⁽³⁾ della decisione. Non avendo efficacia sospensiva, i ricorsi di annullamento non influiscono sull'obbligo dello Stato membro di attuare la decisione di recupero. Poiché non ha avuto luogo alcun recupero, nel luglio 1999 ⁽⁴⁾ la Commissione ha proposto ricorso per la mancata attuazione dell'ordine di recupero nel periodo

imposto. Il 22 marzo la Corte ha respinto il ricorso di annullamento ⁽⁵⁾ e lo stesso giorno si è pronunciata in merito al ricorso per la mancata attuazione dell'ordine di recupero ⁽⁶⁾. La Corte ha sottolineato che secondo una giurisprudenza costante il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre a un ricorso per inadempimento è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione. Qualora uno Stato membro, al momento dell'esecuzione di siffatta decisione, incontri difficoltà imprevedute ed imprevedibili, deve sottoporre questi problemi alla valutazione della Commissione, proponendo opportune modifiche della decisione in questione. In questo caso, la Commissione e lo Stato membro interessato, in ossequio al principio di cui all'articolo 10 del trattato CE che impone obblighi di leale collaborazione, devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà, osservando scrupolosamente le disposizioni in materia di aiuti di Stato. Poiché il governo francese non aveva segnalato alla Commissione difficoltà imprevedute o imprevedibili, la Corte ha concluso che la Francia non aveva adempiuto agli obblighi che le incombono ai sensi del trattato. Il 3 luglio 2001 la Corte ha ribadito questi principi in una sentenza che dichiara che le autorità belghe non avevano adottato le misure necessarie per recuperare gli aiuti previsti nell'ambito dell'operazione Maribel bis/ter ⁽⁷⁾.

486. Se uno Stato membro non dà esecuzione ad una sentenza della Corte, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 228, avviare ulteriori procedimenti nei confronti degli Stati membri interessati, che possono portare in definitiva all'imposizione di una penalità. Il 18 luglio 2001, e per la prima volta in un caso relativo a un recupero di aiuti di Stato, la Commissione ha deciso di indirizzare all'Italia un parere motivato specificando i punti sui quali l'Italia non si era conformata alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa *Commissione/Repubblica italiana* ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 20 luglio 1999 (GU L 42 del 15.2.2000).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 1999/378/CE del 4 novembre 1998 (GU L 145 del 10.6.1999, pag. 18).

⁽³⁾ Causa C-17/99.

⁽⁴⁾ Causa C-261/99.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte del 22 marzo 2001, *Repubblica francese/Commissione*, causa C-17/99 (non ancora pubblicata).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte del 22 marzo 2001, *Commissione/Repubblica francese*, causa C-261/99 (non ancora pubblicata).

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte del 3 luglio 2001, *Commissione/Regno del Belgio*, causa C-378/98 (non ancora pubblicata).

⁽⁸⁾ Causa C-280/95, *Commissione/Repubblica italiana*, Racc. 1998, pag. I-0259. In tale sentenza, l'Italia era già stata condannata per la mancata attuazione dell'ordine di recupero nella decisione della Commissione del 9 giugno 1993 relativa a un aiuto di Stato (credito d'imposta a favore degli autotrasportatori professionisti) (GU L 233 del 16.9.1993).

E — Statistiche

Grafico 6

Andamento del numero di casi registrati (nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1996-2001




Grafico 7

Andamento del numero di decisioni adottate della Commissione (nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone) nel periodo 1996-2001





Grafico 8

Numero di decisioni per Stato membro
(nei settori diversi da agricoltura, pesca, trasporti e carbone)



IV — SERVIZI D'INTERESSE GENERALE

1. Principi generali

487. Le regole di concorrenza della Comunità europea sono in linea di principio pienamente applicabili alle imprese cui lo Stato ha affidato la realizzazione di servizi d'interesse economico generale. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, l'applicazione delle norme del trattato stesso, e in particolare delle regole di concorrenza, non può ostare all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione affidata a tali imprese. Lo sviluppo degli scambi non deve essere comunque compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Pertanto, in base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 86, paragrafo 2, le norme del trattato CE devono essere applicate nei limiti necessari per consentire all'impresa interessata di adempiere alla specifica missione ad essa affidata dallo Stato.

488. L'importanza dei servizi d'interesse economico generale è stata sottolineata in particolare dall'articolo 16, inserito nel trattato CE con il trattato di Amsterdam, che recita: «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi d'interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

489. Da parte sua, la Commissione ha presentato in modo dettagliato la sua posizione in materia nelle sue due comunicazioni su «i servizi d'interesse generale in Europa» emanate rispettivamente nel 1996 ⁽¹⁾ e nel 2000 ⁽²⁾. La Commissione vi illustra in particolare i criteri di applicazione delle norme del trattato relative alla concorrenza e al mercato interno e dimostra sulla base di esempi concreti che la corretta applicazione di tali criteri non nuoce al buon funzionamento dei servizi d'interesse economico generale.

⁽¹⁾ GU C 281 del 26.9.1996.

⁽²⁾ Documento COM(2000) 580 def. del 20 settembre 2000, pubblicato anche nella (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4). Cfr. anche la XXX Relazione sulla politica di concorrenza 2000 della Commissione, riquadro 3 dopo il punto I.C.2.7.

2. Sviluppi recenti

2.1. La richiesta del Consiglio europeo di Nizza

490. Il Consiglio europeo di Nizza del 7, 8, e 9 dicembre 2000, nel prendere atto con soddisfazione della comunicazione della Commissione del 2000, ha chiesto anche alla Commissione di presentare una relazione sul funzionamento dei servizi d'interesse generale al Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001. In tale occasione il Consiglio europeo chiede in particolare alla Commissione di esaminare gli strumenti atti a garantire maggiore prevedibilità e certezza giuridica nell'applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi d'interesse generale. Il Consiglio europeo ha approvato altresì una dichiarazione del Consiglio «Mercato interno» del 28 settembre 2000, che esprime due specifiche preoccupazioni:

- da un lato, la necessità di precisare meglio l'articolazione tra le modalità di finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e l'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato;
- dall'altro lato, la richiesta di una valutazione periodica dei servizi d'interesse generale, segnatamente in termini di qualità del servizio, di accessibilità, di sicurezza e di prezzi.

2.2. La relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken

491. La Commissione ha adottato la sua relazione il 17 ottobre 2001 ⁽³⁾. In essa la Commissione ribadisce l'importanza che attribuisce ai servizi d'interesse generale quale elemento chiave del modello europeo di società e il fatto che il diritto comunitario non osta in alcun modo all'istituzione e al funzionamento di efficaci servizi d'interesse generale.

492. Pertanto, il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato consente agli Stati membri di accordare alle imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale gli aiuti finanziari necessari per compensare i costi supplementari generati dall'adempimento della missione particolare loro affidata e per permettere a tali imprese di garantire il rispetto degli obblighi

⁽³⁾ COM(2001) 598 del 17 ottobre 2001.

di servizio pubblico ad esse imposti in condizioni di equilibrio economico. Per contro, il diritto comunitario osta invece a che gli importi concessi dallo Stato superino quanto è necessario per adempiere la missione di servizio pubblico e possano essere utilizzati da un'impresa incaricata della gestione dei servizi d'interesse economico generale come sussidi incrociati per sovvenzionare attività aperte alla concorrenza.

493. Al fine di accrescere la prevedibilità e la certezza giuridica in materia, la Commissione ha adottato una strategia in due fasi:

- durante la prima fase nel 2002 la Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri, intende istituire un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale. Tale quadro permetterà agli Stati membri e alle imprese di essere informati delle condizioni alle quali la Commissione può autorizzare gli aiuti di Stato alle imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale;
- nella seconda fase, la Commissione valuterà l'esperienza acquisita con l'applicazione di tale quadro, nell'intento di adottare, se da questa giustificato, un regolamento di esenzione dall'obbligo di previa notifica per determinati aiuti nell'ambito dei servizi d'interesse economico generale.

494. La Commissione ha inoltre stabilito due misure per accrescere la trasparenza nel settore dei servizi d'interesse economico generale:

- da un lato, la Commissione aggiungerà nella sua relazione annuale sulla politica di concorrenza un capitolo specificamente dedicato ai servizi d'interesse economico, che tratterà delle modalità con cui le norme sulla concorrenza sono state applicate a tali servizi;
- dall'altro lato, in futuro la Commissione evidenzierà, nel repertorio degli aiuti di Stato, i casi relativi ai servizi d'interesse generale, in modo da agevolare l'accesso alla casistica ricorrente.

495. È opportuno infine rilevare la sentenza *Ferring* ⁽¹⁾, pronunciata il 22 novembre 2001 dalla Corte di giustizia. In questo caso particolare, la

Corte ha considerato che una compensazione concessa ad alcune imprese incaricate di fornire un servizio d'interesse economico generale non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Se la Corte di giustizia dovesse confermare questa giurisprudenza, la Commissione ne trarrebbe sicuramente tutte le conseguenze del caso.

496. Nella relazione al Consiglio europeo di Laeken, la Commissione ha inoltre precisato la sua posizione riguardo alle modalità di selezione delle imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale. Quando uno Stato membro decide di affidare la prestazione di questi servizi a terzi, deve rispettare le disposizioni comunitarie in vigore. Un contratto con cui un'autorità pubblica incarica un terzo della gestione di un servizio d'interesse generale, e che soddisfa le condizioni previste dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici ⁽²⁾, costituisce un «appalto pubblico» ai sensi di tali direttive e deve essere aggiudicato conformemente alle disposizioni ivi prescritte.

497. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽³⁾, l'aggiudicazione di contratti non disciplinati dalle direttive sugli appalti pubblici deve comunque rispettare le norme e i principi pertinenti del trattato, vale a dire le regole sulla libera prestazione di servizi e sulla libertà di stabilimento, nonché i principi della trasparenza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento.

498. La Commissione ritiene che l'applicazione di tali principi non può che presentare vantaggi per gli utenti e per gli operatori economici. La Commissione esaminerà l'eventuale necessità di misure supplementari per chiarire ulteriormente tali norme.

499. La relazione della Commissione è stata accolta con favore dal Consiglio «Mercato interno, consumatori e turismo» del 26 novembre 2001. Il Consiglio incoraggia in particolare la Commissione a definire nel prossimo futuro orientamenti che precisino segnatamente a quali condizioni le misure di compensazione di un servizio pubblico esulano dalle norme in materia di aiuti di Stato. Il Consiglio invita altresì la Commissione, alla luce

⁽¹⁾ Causa C-53/00.

⁽²⁾ Direttive 92/50, 93/77, 93/36, e 93/38.

⁽³⁾ Sentenza del 7 dicembre 2000 *Telaustria*. Causa C-324/98.

e sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali orientamenti, a elaborare quanto prima, in stretta collaborazione con gli Stati membri, una proposta per un regolamento di esenzione di taluni aiuti in materia di servizi d'interesse economico generale dall'obbligo di preventiva notifica, tenendo conto delle peculiarità settoriali. Il Consiglio invita infine la Commissione a riferirgli in merito all'elaborazione di un simile regolamento in vista del Consiglio europeo di Copenaghen.

500. Il Consiglio europeo dei giorni 14 e 15 dicembre 2001 ha preso «atto con soddisfazione delle conclusioni del Consiglio nonché della relazione comune del Consiglio e della Commissione sui servizi d'interesse generale, che saranno valutati a livello comunitario per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti sulla concorrenza. Il Consiglio europeo incoraggia la Commissione a stabilire un quadro orientativo per gli aiuti di Stato alle imprese incaricate di missioni relative ai servizi d'interesse generale».

501. Nel 2002 la Commissione si impegnerà a realizzare gli obiettivi annunciati nella sua relazione al Consiglio europeo, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia.

3. Antitrust (compresa la liberalizzazione)

502. Nel settore antitrust, nel 2001 la Commissione ha trattato vari casi e questioni legislative riguardanti i servizi d'interesse generale, attenendosi ai principi del diritto e della politica fissati nella comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa del 20 settembre 2000. Il continuo sviluppo della giurisprudenza e della normativa ha quindi contribuito ad accrescere la prevedibilità e la certezza giuridica in questo settore.

503. Le regole di concorrenza comunitarie non si applicano nei casi in cui l'attività in questione è di natura non economica e/o può essere escluso un effetto sugli scambi tra gli Stati membri. L'applicazione di questo principio ha permesso alla Commissione, nel 2001, di chiudere vari casi ⁽¹⁾.

(1) Quali il caso COMP/D-3/38213 *Ryanair/ENAV e Italia*, sulla base del fatto che l'ENAV (l'ente responsabile del controllo del traffico aereo in Italia) non esercitava un'attività economica.

504. In altri casi, le regole di concorrenza comunitarie hanno potuto essere pienamente applicate, in quanto il porre fine alla condotta anticoncorrenziale dell'impresa incaricata di un servizio d'interesse economico generale non poteva manifestamente ostacolare l'adempimento della missione particolare incombente a tale impresa ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 ⁽²⁾. Nel settore postale, diverse decisioni della Commissione ⁽³⁾ hanno dimostrato che gli abusi di una posizione dominante detenuta da un'impresa cui lo Stato ha affidato un servizio d'interesse economico generale, di norma non possono essere giustificati ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2. A questo proposito, riveste una particolare importanza la decisione adottata nel caso *Deutsche Post AG I* (DPAG), in cui la Commissione ha considerato che la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2 non era applicabile, in quanto la soppressione degli sconti di fedeltà concordati da DPAG con i suoi contraenti privilegiati e l'aumento dei suoi prezzi fino a coprire almeno i costi specifici della prestazione dei servizi di inoltro pacchi per le vendite per corrispondenza non avrebbero ostacolato la prestazione del servizio d'interesse economico generale che DPAG deve fornire («carrier of last resort»).

3.1. Sviluppi in sede di Corte di giustizia

505. Nella sua sentenza del 17 maggio ⁽⁴⁾, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) doveva valutare se una normativa italiana che conferiva a un'impresa la gestione, a titolo esclusivo, di un servizio postale universale fosse compatibile con il combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1, e dell'articolo 82, in quanto subordinava il diritto di qualsiasi altro operatore economico di fornire un servizio di corriere espresso, non rientrante nel servizio universale, alla condizione di pagare all'impresa incaricata del servizio universale un diritto postale equivalente alla tassa di affrancatura normalmente dovuta. La Corte di giustizia ha affermato

(2) Analogamente, nella decisione della Commissione del 23 ottobre 2001 *La Poste (Francia)/SNELPD* (caso COMP/C1/37133) l'articolo 86, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 10, paragrafo 2 e gli articoli 81 e 82 hanno potuto essere pienamente applicati contro uno Stato membro, in quanto il fatto di porre fine alla situazione anticoncorrenziale creata dallo Stato membro nel quadro di un'impresa incaricata di fornire servizi d'interesse economico generale non poteva ostacolare la prestazione degli specifici compiti affidati all'impresa.

(3) Per i casi *Deutsche Post AG I*, *Deutsche Post AG II*, *De Post/la Poste (Belgio)* cfr. punto I.C.2.2.

(4) Causa C-340/99, *TNT Traco*, ai punti 51-63.

che tale normativa, poiché creava una situazione in cui l'impresa titolare di diritti esclusivi era necessariamente indotta ad abusare della propria posizione dominante, ricevendo un pagamento per i servizi che essa stessa non aveva fornito, era vietata dal combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1 e dell'articolo 82 in quanto poteva essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri. Tuttavia, la Corte di giustizia ha altresì ritenuto che questa limitazione della concorrenza, consistente nel fatto che le imprese operanti al di fuori del servizio universale erano obbligate a contribuire alla redditività del fornitore del servizio universale, poteva essere giustificata ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 ⁽¹⁾ se il contributo finanziario era limitato all'importo strettamente necessario per compensare le eventuali perdite causate dalla gestione del servizio postale universale all'impresa di esso incaricata ⁽²⁾.

506. Nel settore della sanità, il 25 ottobre ⁽³⁾ la Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale. È stata chiamata a valutare la compatibilità con il combinato disposto dell'articolo 86 e dell'articolo 82 di una disposizione tedesca in base alla quale l'autorizzazione di fornire servizi di trasporto di malati deve essere negata alle imprese, qualora la concessione di tale autorizzazione possa avere effetti negativi sul funzionamento e sulla redditività del servizio di soccorso medico d'urgenza, la cui gestione è stata affidata per determinate aree geografiche ad organizzazioni sanitarie che offrono contemporaneamente un servizio di trasporto di malati. La Corte di giustizia ha ritenuto innanzitutto che le organizzazioni sanitarie devono essere qualificate imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, in quanto la fornitura di un servizio di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati costituisce un'attività economica. La Corte di giustizia ha

poi ribadito che spettava al giudice nazionale verificare innanzitutto se le organizzazioni sanitarie detenevano una posizione dominante sul mercato del trasporto d'urgenza e se tale mercato costituiva una parte sostanziale del mercato comune. In secondo luogo, toccava al giudice nazionale accertare se la normativa tedesca incidereva sul commercio tra gli Stati membri, ossia se esisteva una probabilità sufficiente che essa potesse impedire effettivamente ad operatori stabiliti in Stati membri diversi dalla Germania sia di effettuare servizi di trasporto in ambulanza in questo paese, sia anche di stabilirvisi. Date tali premesse, la Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa tedesca avrebbe avuto l'effetto di estendere la posizione dominante delle organizzazioni sanitarie del mercato del trasporto d'urgenza al mercato simile, ma distinto, del trasporto di malati, costituendo una violazione del combinato disposto dell'articolo 86, paragrafo 1 e dell'articolo 82 in mancanza di un'oggettiva giustificazione. Tuttavia, la Corte di giustizia ha infine concluso che la normativa tedesca riguardava un servizio d'interesse economico generale e poteva essere giustificata alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, a condizione che tutti i requisiti previsti da tale disposizione fossero soddisfatti e che non ostasse al rilascio a imprese indipendenti di un'autorizzazione a fornire i servizi di trasporto di malati, nel caso in cui fosse dimostrato che le organizzazioni sanitarie incaricate non fossero manifestamente in grado di soddisfare la domanda nel settore di tali servizi.

3.2. Liberalizzazione attraverso misure legislative

507. Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 chiedevano alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi e di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, servizi postali e trasporti. Ne è conseguito che nel corso del 2001 la Commissione ha continuato a promuovere l'apertura dei mercati e la concorrenza formulando proposte legislative e controllando l'attuazione della normativa esistente dell'Unione europea. Questa attività ha riguardato settori nei quali vengono prestati servizi d'interesse economico generale,

⁽¹⁾ I fatti ai quali la sentenza si riferisce sono antecedenti alla data fissata per l'attuazione della direttiva 97/67/CE (ossia febbraio 1999). L'articolo 9, paragrafo 4, di detta direttiva precisa che solo le imprese che operano al di fuori del servizio universale possono essere obbligate a contribuire al fondo del servizio universale.

⁽²⁾ Inoltre, la Corte di giustizia ha ritenuto che in tale contesto l'impresa incaricata del servizio universale, allorché fornisce essa stessa un servizio di corriere espresso che non rientra in tale servizio universale, fosse a propria volta tenuta al pagamento di un contributo finanziario al servizio universale. Infine, la Corte di giustizia ha deciso che l'impresa incaricata del servizio universale doveva fare in modo da non far sopportare tutto o parte dei costi della sua attività di servizio di corriere espresso alla sua attività di servizio universale, aumentando indebitamente le eventuali perdite di quest'ultimo.

⁽³⁾ Causa C-475/99, *Ambulanz Glöckner*.

tenendo conto del principio di proporzionalità e delle peculiarità di ogni settore esaminato.

508. Nel settore dell'energia, la Commissione ha proposto una nuova direttiva⁽¹⁾ che prevede l'apertura completa del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale in tre fasi tra il 2003 e il 2005. La proposta di direttiva mira altresì a salvaguardare un elevato livello dei servizi d'interesse economico generale, obbligando gli Stati membri a garantire all'utenza domestica il diritto alla fornitura di elettricità a condizioni ragionevoli, nonché a conseguire vari obiettivi fondamentali, quali la tutela della clientela vulnerabile, alcune garanzie di base per i clienti finali (una serie minima di condizioni per i contratti, la trasparenza delle informazioni e la disponibilità di meccanismi poco onerosi e trasparenti di soluzione delle controversie) e la sicurezza dell'approvvigionamento.

509. Nel settore postale, la Commissione ha proseguito gli sforzi volti a preparare il terreno per un'ulteriore apertura del mercato. La nuova proposta della Commissione del 21 marzo 2001, *inter alia*, sottolinea che ogni Stato membro definisce le proprie norme in materia di servizio universale. Nella posizione comune approvata dal Consiglio il 15 ottobre 2001, sono state apportate diverse modifiche al testo. Per i servizi d'interesse economico generale rivestono una particolare importanza, in primo luogo, l'obiettivo di liberalizzazione della posta transfrontaliera in uscita, fatta eccezione per quegli Stati membri in cui la sua inclusione nei servizi riservati è necessaria al fine di garantire la fornitura del servizio universale, e, in secondo luogo, il divieto del trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono stretta-

mente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva.

510. Nel settore delle telecomunicazioni, il 6 dicembre il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una serie di direttive («il pacchetto telecom») che sostituiranno l'attuale quadro normativo comunitario per le telecomunicazioni. La principale novità rispetto al quadro attuale è che esso è neutrale dal punto di vista tecnologico e dissocia i servizi di vettoriamento (*carrier*) dalla fornitura di contenuti. Esso pone fine alla distinzione tra la regolamentazione delle reti di telecomunicazione e le reti di trasmissione radiotelevisiva. Introduce inoltre le definizioni dei mercati e degli operatori dominanti, in base al diritto della concorrenza, al fine di applicare la normativa settoriale specifica. Per garantire un'applicazione coerente di tali principi, alla Commissione è attribuito il diritto di controllare e vietare interpretazioni nazionali non compatibili con il diritto comunitario.

511. L'attività della Commissione si è concentrata sul controllo dell'attuazione delle direttive esistenti sulla liberalizzazione e sul proseguimento delle inchieste settoriali relative alla disaggregazione dell'anello locale, al settore delle linee affittate e ai servizi di roaming. Con la sentenza del 6 dicembre 2001 pronunciata nella causa C-146/00 *Commissione/Repubblica francese*, la Corte di giustizia ha chiarito alcune questioni relative al finanziamento del servizio universale e al calcolo del costo netto di questo servizio nel quadro delle direttive «telecomunicazioni». La Corte ha ritenuto pienamente fondate tutte le censure mosse dalla Commissione, constatando che il dispositivo francese per il finanziamento del servizio universale non rispettava i principi di proporzionalità, di obiettività e di trasparenza previsti dalle direttive, e che la Francia aveva inoltre violato i propri obblighi in materia di riequilibrio delle tariffe.

⁽¹⁾ COM(2001) 125 def. del 13 marzo 2001. Per maggiori informazioni cfr. paragrafo 88.

V — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

A — Allargamento

1. Preparazione e negoziati di adesione

512. Nel 2001 l'Unione europea ha portato avanti i negoziati di adesione con riferimento al capitolo della concorrenza. Nel marzo 2001 sono stati ufficialmente aperti i negoziati nel campo della concorrenza con la Bulgaria. Per quanto riguarda la Turchia, i negoziati di adesione non sono ancora cominciati, ma i preparativi per l'esame analitico della compatibilità delle norme turche in materia di concorrenza con l'*acquis* comunitario sono a buon punto.

513. Nel valutare se i paesi candidati avessero completato tutti i preparativi necessari per consentire alla Commissione di proporre agli Stati membri la chiusura provvisoria dei negoziati in tema di concorrenza, la Commissione ha esaminato in particolare se i paesi candidati avessero raggiunto risultati soddisfacenti riguardo a i) il quadro legislativo in materia di antitrust e aiuti di Stato; ii) la capacità amministrativa nel settore della concorrenza; iii) il livello di applicazione delle norme di concorrenza. Il metodo di valutazione di questi parametri è illustrato nei dettagli nella relazione periodica della Commissione concernente i negoziati di adesione sul capitolo concorrenza, presentata al gruppo «Allargamento» del Consiglio nel gennaio 2001. Tale relazione illustra anche lo stato attuale dei negoziati con Cipro, con la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Polonia e la Slovenia. Nel luglio 2001, la Commissione ha presentato al gruppo «Allargamento» del Consiglio una versione aggiornata della relazione, ampliata al fine di comprendere lo stato attuale dei negoziati con la Bulgaria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania e la Slovacchia. Il gruppo «Allargamento» ha accolto con favore entrambe le relazioni.

514. Per quanto riguarda il calendario dei negoziati per l'allargamento, in data 15 e 16 giugno 2001 il Consiglio europeo di Göteborg ha confermato la «tabella di marcia» proposto dalla Commissione nel documento sulla strategia per l'allargamento dell'8 novembre 2000. Tale documento prevedeva che nella seconda metà del 2001 l'Unione accordasse la priorità alla definizione di posizioni comuni, comprese posizioni sulle richieste di misure transitorie, in relazione a diversi capitoli, tra cui quello relativo alla politica

di concorrenza. In conformità con la «tabella di marcia», la Commissione ha presentato al Consiglio, alla fine di ottobre 2001, progetti modificati di posizioni comuni sul capitolo concorrenza. I progetti di posizioni comuni riguardavano tutti i dodici paesi candidati con cui erano in corso i negoziati sul capitolo concorrenza. Lo scopo era di consentire al Consiglio di valutare se sussistessero le condizioni per la chiusura provvisoria di tale capitolo.

515. Nel novembre 2001, in seguito alla raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso di chiudere provvisoriamente i negoziati sulla concorrenza con l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Slovenia. Per tutti gli altri paesi candidati, il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione di proseguire i negoziati in materia. Il Consiglio europeo di Laeken, nel dicembre 2001, ha ribadito che l'Unione europea è decisa a concludere entro la fine del 2002 i negoziati di adesione con i paesi candidati che sono pronti, affinché questi ultimi possano partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo del 2004 in qualità di membri. Inoltre, il Consiglio europeo di Laeken si dichiara d'accordo «*con la relazione della Commissione, la quale ritiene che, se viene mantenuto il ritmo attuale delle negoziazioni e delle riforme nei paesi candidati, potrebbero essere pronti Cipro, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Slovenia e l'Ungheria*».

2. Progressi nell'ambito dell'allineamento delle regole di concorrenza

516. La Commissione riferisce ad intervalli regolari sui progressi compiuti da ciascun paese candidato all'adesione. La quarta relazione per ciascuno dei dieci paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per Cipro, per Malta e per la Turchia, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2001, valuta i progressi compiuti in seguito alle relazioni precedenti, presentate dalla Commissione nel 2000.

517. I risultati nel settore antitrust e del controllo delle concentrazioni in generale sono stati considerati soddisfacenti, sia a livello legislativo, sia per quanto riguarda la creazione della necessaria capacità amministrativa. La sfida principale per le autorità garanti della concorrenza dei paesi candidati rimane la necessità di accordare la prio-

rità all'applicazione delle norme antitrust in relazione a quei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono i più gravi ostacoli al corretto funzionamento dei mercati, quali i cartelli, le acquisizioni monopolistiche e le pratiche esclusive da parte di imprese dominanti. L'ulteriore rafforzamento del livello di applicazione delle norme antitrust nei paesi candidati dovrebbe, in generale, prevedere anche una politica di sanzioni con un maggiore effetto deterrente.

518. Rispetto al settore antitrust, l'introduzione di un controllo efficace degli aiuti di Stato nei paesi candidati si è rivelata molto più controversa, lenta e delicata sotto il profilo politico. Tuttavia, i negoziati di adesione hanno contribuito ad accelerare la creazione di quadri giuridici e procedurali per la disciplina degli aiuti di Stato.

519. Nel 2001 tutti i paesi candidati con cui erano in corso negoziati di adesione avevano istituito autorità nazionali preposte al controllo degli aiuti di Stato. La Turchia si è impegnata a farlo entro il 1° gennaio 2003. La Commissione ha sottolineato che tali autorità devono provvedere a un controllo efficace degli aiuti di Stato, in essere e nuovi, concessi da tutte le autorità competenti in materia. Le autorità preposte al controllo devono ricevere notificazione preventiva di ogni nuova misura di aiuto e devono poter reperire tutte le informazioni necessarie all'esame degli aiuti di Stato presso tutte le autorità competenti a concedere aiuti. Inoltre, devono avere la facoltà di formulare pareri indipendenti riguardo alla compatibilità di ogni nuova misura di aiuto con gli accordi europei, prima dell'effettiva concessione. Tuttavia, non tutte le autorità preposte al controllo sembrano aver ricevuto in modo sistematico informazioni complete sui nuovi aiuti, che permettano loro di assolvere appieno i propri doveri.

520. Per garantire la necessaria trasparenza, la maggioranza dei paesi candidati ha compilato registri completi degli aiuti in essere, che vengono regolarmente aggiornati. Inoltre, la Commissione ha continuato a collaborare con le autorità di vigilanza dei paesi candidati al fine di garantire che le loro relazioni annuali sugli aiuti di Stato si conformino alla metodologia usata dalla Commissione per il censimento degli aiuti di Stato.

521. La Commissione ha continuato a richiamare l'attenzione di diversi paesi candidati sulla necessità di rendere compatibili con l'*acquis*

comunitario i loro regimi di aiuti fiscali, spesso usati per attrarre gli investimenti esteri, nonché le misure di aiuto a favore delle cosiddette zone economiche speciali, con un buon anticipo rispetto alla data di adesione. La Commissione ha anche sottolineato la necessità di garantire la trasparenza e la rigorosa applicazione dell'*acquis* nei casi di ristrutturazione.

3. Disposizioni di applicazione nel quadro degli accordi europei e della decisione relativa all'unione doganale

522. Nell'ottica di completare il quadro giuridico degli accordi europei per le relazioni in materia di concorrenza tra la Comunità e i dieci PECO associati, sono stati preparati due insiemi di disposizioni di applicazione. Il primo riguarda le regole di concorrenza relative alle imprese (antitrust) ed il secondo le regole applicabili agli aiuti di Stato.

523. Le disposizioni di applicazione delle regole di concorrenza relative alle imprese erano già state adottate negli anni precedenti per la Repubblica ceca⁽¹⁾, la Polonia⁽²⁾, la Repubblica slovacca⁽³⁾, l'Ungheria⁽⁴⁾, la Bulgaria⁽⁵⁾, la Romania⁽⁶⁾, l'Estonia⁽⁷⁾, la Lituania⁽⁸⁾ e la Slovenia⁽⁹⁾. Nel 2001 il consiglio di associazione ha adottato tali disposizioni di applicazione per la Lettonia⁽¹⁰⁾. Il testo delle disposizioni è sostanzialmente uguale per tutti i paesi associati. Esse stabiliscono essenzialmente norme procedurali, per esempio le regole riguardanti la competenza a trattare i casi, le procedure per la notificazione dei casi alla controparte, la consultazione, i principi di cortesia («comity») e lo

⁽¹⁾ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Repubblica ceca del 30 gennaio 1996 (GU L 31 del 9.2.1996).

⁽²⁾ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Polonia del 16 luglio 1996 (GU L 208 del 17.8.1996).

⁽³⁾ Decisione n. 1/96 del consiglio di associazione UE-Slovacchia del 15 agosto 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).

⁽⁴⁾ Decisione n. 2/96 del consiglio di associazione UE-Ungheria del 6 novembre 1996 (GU L 295 del 20.11.1996).

⁽⁵⁾ Decisione n. 2/97 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 7 ottobre 1997 (GU L 15 del 21.1.1998).

⁽⁶⁾ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Romania del 16 marzo 1999 (GU L 96 del 10.4.1999).

⁽⁷⁾ Decisione n. 1/99 del consiglio di associazione UE-Estonia del 28 aprile 1999 (GU L 144 del 9.6.1999).

⁽⁸⁾ Decisione n. 4/99 del consiglio di associazione UE-Lituania del 26 maggio 1999 (GU L 156 del 23.6.1999).

⁽⁹⁾ Decisione n. 4/2000 del consiglio di associazione UE-Slovenia del 21 dicembre 2000 (GU L 130 del 12.5.2001).

⁽¹⁰⁾ Decisione n. 5/2001 del consiglio di associazione UE-Lettonia del 25 aprile 2001 (GU L 183 del 6.7.2001).

scambio di informazioni. Per quanto riguarda alcuni problemi costituzionali concernenti l'attuazione delle disposizioni di applicazione in Ungheria, si sono compiuti progressi nell'ottica di risolvere le difficoltà ancora presenti. La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica delle disposizioni di applicazione per l'Ungheria. Previa definizione del relativo testo, il consiglio di associazione UE-Turchia potrà anch'esso adottare le disposizioni di applicazione, come previsto dalla decisione sull'unione doganale del 1995, sia per le regole di concorrenza relative alle imprese, sia per le regole applicabili al controllo degli aiuti di Stato.

524. Nel 2001 si sono compiuti importanti progressi riguardo all'adozione delle disposizioni di applicazione relative agli aiuti di Stato. Nella Repubblica ceca tali disposizioni sono in vigore dal 1998 ⁽¹⁾. Nel 2001 il consiglio di associazione ha adottato tali disposizioni di applicazione anche per la Lituania ⁽²⁾, la Lettonia ⁽³⁾, la Romania ⁽⁴⁾, la Slovenia ⁽⁵⁾, la Polonia ⁽⁶⁾, la Bulgaria ⁽⁷⁾ e la Slovacchia ⁽⁸⁾. Le disposizioni di applicazione costituiscono un sistema a due pilastri per il controllo degli aiuti di Stato. Da parte della Comunità, la Commissione valuta la compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base delle regole comunitarie applicabili agli aiuti di Stato. Da parte dei paesi associati, le autorità nazionali competenti controllano ed esaminano gli aiuti pubblici in essere e nuovi, in base ai criteri risultanti dall'applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le disposizioni di applicazione comprendono procedure per la consultazione e la soluzione dei problemi, norme sulla trasparenza (i paesi associati devono compilare e mantenere aggiornato un registro dei regimi di aiuti e degli aiuti concessi a titolo individuale), nonché norme sullo scambio di informazioni. In seguito ai lavori preparatori in seno al

Consiglio, un progetto di disposizioni di applicazione relative agli aiuti di Stato è pronto per l'approvazione da parte del consiglio di associazione con l'Estonia all'inizio del 2002.

4. Proroga della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel quadro degli accordi europei e adozione delle carte degli aiuti regionali

525. Gli accordi europei stabiliscono che gli aiuti di Stato concessi dai paesi associati sono valutati tenendo conto del fatto che, per un periodo di cinque anni, tali paesi vanno assimilati alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. Nel 2000 i consigli di associazione hanno deciso di prorogare il suddetto periodo per altri cinque anni per la Bulgaria ⁽⁹⁾, la Romania ⁽¹⁰⁾, la Lituania ⁽¹¹⁾ e l'Estonia ⁽¹²⁾. Nel 2001, sono state adottate decisioni analoghe dai consigli di associazione con la Repubblica ceca ⁽¹³⁾, la Lettonia ⁽¹⁴⁾, la Polonia ⁽¹⁵⁾, la Slovacchia ⁽¹⁶⁾ e la Slovenia ⁽¹⁷⁾.

526. La decisione del consiglio di associazione di prorogare la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), di norma prevede anche che il paese associato presenti dati sul PIL pro capite al livello statistico adeguato. Tali dati sono usati dall'autorità preposta al controllo degli aiuti di Stato del paese associato e dalla Commissione per redigere la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il paese in questione, in base agli orientamenti comunitari in materia. La carta degli aiuti regionali individua le regioni ammesse a beneficiare di aiuti regionali nonché le intensità massime degli aiuti per ciascuna di tali regioni. Su proposta dei paesi associati, la Commissione

⁽¹⁾ Decisione n. 1/98 del consiglio di associazione UE-Repubblica ceca del 24 giugno 1998 (GU L 195 dell'11.7.1998).

⁽²⁾ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Lituania del 22 febbraio 2001 (GU 98 del 7.4.2001).

⁽³⁾ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Lettonia del 20 marzo 2001 (GU L 163 del 20.6.2001).

⁽⁴⁾ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Romania del 10 aprile 2001 (GU L 138 del 22.5.2001).

⁽⁵⁾ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Slovenia del 3 maggio 2001 (GU L 163 del 20.6.2001).

⁽⁶⁾ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Polonia del 23 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).

⁽⁷⁾ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 23 maggio 2001 (GU L 216 del 10.8.2001).

⁽⁸⁾ Decisione n. 6/2001 del consiglio di associazione UE-Slovacchia del 22 novembre 2001 (non ancora pubblicata).

⁽⁹⁾ Decisione n. 1/2000 del consiglio di associazione UE-Bulgaria del 28 febbraio 2000 (GU L 144 del 17.6.2000).

⁽¹⁰⁾ Decisione n. 2/2000 del consiglio di associazione UE-Romania del 17 luglio 2000 (GU L 230 del 12.9.2000).

⁽¹¹⁾ Decisione n. 2/2000 del consiglio di associazione UE-Lituania del 24 luglio 2000 (GU L 199 del 5.10.2000).

⁽¹²⁾ Decisione n. 3/2000 del consiglio di associazione UE-Estonia del 1° dicembre 2000 (GU L 21 del 23.1.2001).

⁽¹³⁾ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Repubblica ceca dell'8 marzo 2001 (GU L 100 dell'11.4.2001).

⁽¹⁴⁾ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Lettonia del 20 marzo 2001 (GU L 156 del 13.6.2001).

⁽¹⁵⁾ Decisione n. 2/2001 del consiglio di associazione UE-Polonia del 7 maggio 2001 (GU L 215 del 9.8.2001).

⁽¹⁶⁾ Decisione n. 3/2001 del consiglio di associazione UE-Slovacchia del 18 maggio 2001 (GU L 217 dell'11.8.2001).

⁽¹⁷⁾ Decisione n. 4/2001 del consiglio di associazione UE-Slovenia del 25 luglio 2001 (non ancora pubblicata).

ha preparato progetti degli aiuti regionali da presentare al Consiglio, in vista della loro adozione da parte dei comitati di associazione con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e la Slovenia.

5. Assistenza tecnica ai paesi candidati

527. In considerazione delle lacune ancora presenti, l'assistenza tecnica nel settore della concorrenza rimane uno strumento essenziale per preparare i paesi candidati all'adesione. Sono in corso iniziative specifiche nel quadro dei programmi Phare. Nell'ambito dell'accordo relativo al rafforzamento istituzionale («gemellaggio»), gli esperti degli Stati membri dell'Unione forniscono ora anche una consulenza a lungo termine alle autorità dei PECO competenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. Inoltre, nel marzo 2001 sono stati organizzati seminari di formazione comuni per i funzionari delle autorità competenti per la concorrenza dei paesi candidati. Tali seminari comuni si incentrano sulla spiegazione del nuovo *acquis* in materia di concorrenza ai paesi candidati, nonché sull'introduzione e applicazione delle regole di concorrenza.

528. La Commissione europea persegue una politica anticipativa volta a favorire un'ulteriore intensificazione dei contatti con le autorità garanti della concorrenza dei paesi candidati. In data 17-19 giugno 2001 si è svolta a Lubiana, Slovenia, la settima conferenza annuale delle autorità competenti in materia di concorrenza dei paesi candidati e della Commissione europea. Le delegazioni erano composte da funzionari di alto livello delle rispettive autorità competenti per la concorrenza e gli aiuti di Stato, compreso il commissario Monti. La conferenza annuale costituisce una sede per lo scambio di pareri e di esperienze. Serve inoltre a stabilire e rafforzare contatti professionali tra i funzionari responsabili per la concorrenza. Quest'anno la conferenza si è concentrata sulla valutazione delle prassi di attuazione dei paesi candidati e sulla necessità di un'applicazione efficace delle regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

6. Balcani occidentali

529. A Santa Maria da Feira, nel giugno 2000, il Consiglio europeo ha riconosciuto che i paesi dei Balcani occidentali sono candidati potenziali

all'adesione all'Unione europea. L'Unione si è impegnata a sostenere il processo di stabilizzazione ed associazione nella regione, segnatamente attraverso l'assistenza tecnica. Nel 2001 la Commissione ha avviato un processo di discussioni con le autorità garanti della concorrenza recentemente istituite nei paesi dei Balcani occidentali, in vista dei lavori da svolgere nel quadro delle disposizioni in materia di concorrenza previste dagli accordi di stabilizzazione e associazione in corso di definizione con tali paesi ⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre partecipato attivamente all'iniziativa regionale «portabandiera» (Regional Flagship Initiative) dell'OCSE sulla politica di concorrenza nei paesi dei Balcani occidentali, lanciata a Lubiana nel luglio 2001.

B — Cooperazione bilaterale

1. Stati Uniti

530. Ogni anno la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle sue attività di cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1991 ⁽²⁾ e dell'accordo sui principi di cortesia attiva («positive comity») del 1998 ⁽³⁾. L'ultima relazione ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 ⁽⁴⁾. La relazione per il 2001 sarà pubblicata nel corso del 2002.

531. Durante il 2001 la Commissione ha proseguito la sua stretta cooperazione con la divisione antitrust del DoJ (Department of Justice) e con l'FTC (Federal Trade Commission) statunitensi in relazione a un numero sempre più cospicuo di casi. La tendenza alla globalizzazione dei mercati è proseguita a ritmo sostenuto durante tutto l'anno, come risulta chiaramente dal numero

⁽¹⁾ Nel 2001 sono stati siglati due accordi di stabilizzazione e associazione. L'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, è stato siglato il 9 aprile 2001 a Lussemburgo. L'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato siglato il 29 ottobre 2001 a Lussemburgo.

⁽²⁾ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 95 del 27.4.1995, modificato in GU L 131 del 15.6.1995).

⁽³⁾ Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzazione dei principi della «comitas gentium» attiva nell'applicazione del loro diritto della concorrenza (GU L 173 del 18.6.1998).

⁽⁴⁾ COM(2002) 45 del 29 gennaio 2002.

record di operazioni transnazionali e dalla loro considerevole entità: nel 2001 si è registrato un incremento straordinario del numero di operazioni notificate nel contempo alla Commissione e alle agenzie competenti degli Stati Uniti. La Commissione e le agenzie degli Stati Uniti hanno esaminato contemporaneamente un elevato numero di operazioni in tutti i settori dell'antitrust. Le discussioni tra le autorità competenti sulle due sponde dell'Atlantico tendono a concentrarsi su questioni quali la definizione dei mercati, il probabile impatto concorrenziale di un'operazione su tali mercati e l'efficacia degli eventuali rimedi proposti.

532. Le indagini relative ad operazioni di concentrazione che hanno comportato una stretta cooperazione transatlantica hanno riguardato i casi GE/Honeywell, Metso/Svedala e CVC/Lenzing ⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre cooperato con le sue controparti statunitensi nell'ambito di varie indagini concernenti operazioni diverse dalle concentrazioni, per esempio quelle condotte dalla Commissione e dall'FTC in merito alla creazione dell'impresa comune *business-to-business Covisint* tra fabbricanti di pezzi di ricambio automobilistici. La cooperazione UE-USA in merito a casi specifici è esaminata in modo più approfondito nel capitolo della presente relazione relativo al controllo delle concentrazioni e nella settima relazione al Consiglio e al Parlamento europeo per il 2001, che sarà pubblicata nel corso del 2002.

533. Nel 2001 vi sono stati numerosi contatti bilaterali tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati Uniti. A marzo il commissario Mario Monti ha effettuato una visita a Washington e ha colto l'occasione per incontrare, *inter alia*, i principali membri dell'amministrazione. Il 24 settembre il commissario Monti ha incontrato a Washington in occasione della riunione bilaterale annuale UE-USA i capi di nuova nomina delle agenzie antitrust statunitensi, ossia il sostituto procuratore generale Charles James del DoJ e il presidente dell'FTC Timothy Muris. La riunione ha coinciso con il 10° anniversario dell'accordo bilaterale UE-USA in merito alla politica di concorrenza. Nel corso dell'anno si sono inoltre tenute riunioni tra la Commissione e altre agenzie statunitensi, per esempio il dipartimento dei trasporti statunitense (che ha alcune

responsabilità in merito alla gestione delle questioni di politica di concorrenza nel rispettivo settore).

534. In occasione della riunione del 24 settembre si è proceduto a un riorientamento del mandato del gruppo di lavoro comune per le concentrazioni UE-USA. Il lavoro continuerà e sarà intensificato. I temi da affrontare devono essere ulteriormente definiti e rifletteranno vari aspetti risultanti dalle questioni ancora da approfondire sollevate in casi recenti nell'ambito della valutazione di operazioni di concentrazione.

2. Canada

535. La cooperazione bilaterale con il Canada è basata sull'accordo di cooperazione in materia di concorrenza entrato in vigore nel giugno 1999 ⁽²⁾. Ogni anno la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito alle sue attività di cooperazione con il Canada. L'ultima relazione ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 ⁽³⁾. La relazione per il 2001 sarà pubblicata nel corso del 2002.

536. I casi esaminati dalle autorità garanti della concorrenza europee e canadesi sono sempre più numerosi. I contatti tra la Commissione e la sua controparte canadese, l'ufficio per la concorrenza (Competition Bureau), sono stati frequenti e proficui. Sono state discusse sia questioni inerenti a casi specifici, sia questioni più generali di politica di concorrenza. Nel mese di febbraio 2001 a Bruxelles e nel mese di settembre 2001 a Ottawa si sono svolte due riunioni bilaterali, secondo quanto previsto dall'accordo di cooperazione, alle quali hanno partecipato i capi delle rispettive autorità garanti della concorrenza.

3. Altri paesi dell'OCSE

537. Durante il 2001 la Commissione ha cooperato con le autorità garanti della concorrenza di diversi altri paesi aderenti all'OCSE, segnatamente l'Australia, la Nuova Zelanda e la Corea. I contatti hanno riguardato sia questioni concernenti casi specifici, sia aspetti più generali di poli-

⁽¹⁾ GE/Honeywell cfr. paragrafo 326 e riquadro 9; Metso/Svedala cfr. paragrafi 307 e 316; CVC/Lenzing cfr. paragrafo 256.

⁽²⁾ Accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione delle loro regole di concorrenza (GU L 175 del 10.7.1999).

⁽³⁾ COM(2002) 45 del 29 gennaio 2002.

tica di concorrenza. La Commissione ha continuato ad adoperarsi per concludere un accordo di cooperazione bilaterale con il Giappone.

538. Nel corso dell'anno la Commissione ha altresì proseguito la stretta cooperazione con l'autorità di vigilanza EFTA, organo responsabile dell'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4. Paesi mediterranei

539. Gli accordi euromediterranei in vigore sono quelli conclusi tra l'Unione europea e il Marocco ⁽¹⁾, la Tunisia ⁽²⁾ e Israele ⁽³⁾. Il Marocco, la Tunisia e Israele dispongono di una legge sulla concorrenza che facilita i colloqui su un meccanismo di cooperazione con la Commissione nel quadro degli impegni previsti all'articolo 36 di ciascuno dei tre accordi in questione. Per quanto riguarda gli altri accordi euromediterranei, quello siglato con la Giordania ⁽⁴⁾ non è ancora in vigore. Il parlamento giordano ha respinto il progetto di legge sulla concorrenza presentato dal governo. L'accordo con l'Egitto ⁽⁵⁾ è stato siglato nel 2000 e le autorità egiziane stanno esaminando un progetto di legge sulla concorrenza. L'accordo temporaneo con l'Autorità palestinese di liberazione ⁽⁶⁾ non è ancora stato oggetto di un negoziato finale. La Commissione ha seguito da vicino la situazione nel quadro del ravvicinamento dei partner mediterranei verso una cooperazione orizzontale della politica di concorrenza.

540. Sono state svolte riunioni di negoziato con l'Algeria, il Libano e la Siria, nella prospettiva del rilancio della politica mediterranea. Il capitolo relativo alla concorrenza dei prossimi accordi dovrebbe consentire di avvicinare le politiche di concorrenza esistenti o future di questi paesi alla politica comunitaria. La Commissione offre ai nuovi partner la possibilità di rafforzare la cooperazione tecnica e istituzionale. L'Algeria dispone già di una legge sulla concorrenza e dell'autorità incaricata di applicarla, mentre il Libano e la Siria ne sono ancora prive.

5. America latina

541. Il meccanismo di cooperazione ⁽⁷⁾ tra le rispettive autorità garanti della concorrenza previsto nell'accordo tra l'Unione europea e il Messico ⁽⁸⁾, ormai in vigore, ha consentito lo scambio di informazioni, il coordinamento di talune attività e la definizione di una disposizione sulla cooperazione tecnica.

542. Si sono svolte quattro riunioni di negoziato tra l'Unione europea, il Mercosur e il Cile per la liberalizzazione degli scambi. L'obiettivo è instaurare meccanismi di cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza. L'applicazione delle regole di concorrenza garantirà la certezza giuridica e la trasparenza di trattamento nei confronti delle imprese operanti sui rispettivi mercati. Il quadro delle regole di concorrenza nei paesi del Mercosur si è evoluto in modo favorevole, l'Argentina ha completato il suo sistema normativo e istituzionale con la creazione del segretariato e ora deve procedere alla creazione del Tribunale della concorrenza. L'Uruguay ha istituito il servizio della concorrenza incaricato delle disposizioni di applicazione degli articoli in materia di concorrenza. Il Paraguay dispone ora di un progetto di legge sulla concorrenza estremamente completo. In Brasile è in fase di esame una nuova proposta di legge per integrare i servizi della concorrenza. In tale contesto la Commissione ha ricevuto regolarmente informazioni sulla politica di concorrenza del Mercosur.

543. Per quanto riguarda la Comunità andina, la Commissione e il segretariato generale del CAN (Comunità andina delle nazioni) hanno firmato il protocollo finanziario del progetto di cooperazione tecnica in materia di concorrenza. Euroaid è incaricata della procedura necessaria per la scelta del consulente cui sarà affidata la gestione del programma.

544. Nel corso dell'anno sono proseguite le attività di informazione dirette sulla dottrina comunitaria, anche attraverso il «Boletín Latinoamericano de Competencia».

⁽¹⁾ GU L 70 del 18.3.2000, articoli da 36 a 41.

⁽²⁾ GU L 97 del 30.3.1997, articoli da 36 a 41.

⁽³⁾ GU L 147 del 21.6.2000, articoli da 36 a 38.

⁽⁴⁾ Articoli da 53 a 58 COM(1997) 554 def.

⁽⁵⁾ Articoli da 35 a 39 COM(2001) 184 def.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 16.7.1997, articoli 33 e 34.

⁽⁷⁾ GU L 245 del 29.9.2000 e GU L 157 del 30.6.2000.

⁽⁸⁾ GU L 276 del 28.10.2000.

6. Federazione russa e Ucraina

545. Nel corso di quest'anno la cooperazione con la Federazione russa nel settore della concorrenza ha registrato progressi rilevanti grazie a una serie di riunioni ad alto livello, durante le quali sono state trattate tutte le questioni di interesse comune inerenti alla concorrenza, che spaziano dalla cooperazione in materia di casi specifici in particolari indagini sulle concentrazioni, allo scambio di esperienze nel settore della politica di liberalizzazione e alla discussione delle prospettive della politica di controllo degli aiuti di Stato nella Federazione russa.

546. Inoltre, si è svolto un numero considerevole di riunioni di lavoro volte a portare avanti le attività previste dall'accordo di partenariato e di cooperazione. È stato organizzato un seminario per accrescere la comprensione della politica europea in materia di aiuti di Stato nel settore siderurgico.

547. Con l'Ucraina la Commissione ha organizzato un breve programma di studio per migliorare la comprensione del diritto e delle prassi comunitarie in materia di concorrenza per i membri della commissione ucraina della concorrenza.

C — Cooperazione multilaterale

548. Nel 2001 si sono verificati due eventi di rilievo in relazione alle iniziative della Commissione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e per quanto riguarda la nuova rete internazionale della concorrenza.

1. OMC: scambi internazionali e politica di concorrenza

1.1. La concorrenza nell'Agenda di sviluppo di Doha

549. Dopo un lungo processo di preparazione, dal 9 al 14 novembre si è svolta a Doha (Qatar) la quarta riunione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio. La dichiarazione approvata a Doha dai membri dell'OMC⁽¹⁾ affronta, fra l'altro, la questione «Interazione tra

scambi internazionali e politica di concorrenza». I passaggi salienti della dichiarazione⁽²⁾ (paragrafi da 23 a 25) testimoniano il riconoscimento, per la prima volta, da parte di tutti i membri dell'OMC nessuno escluso, del fatto che un quadro multilaterale è oggi indispensabile per accrescere il contributo della politica di concorrenza agli scambi internazionali e allo sviluppo. A Doha è stato manifestato un ampio consenso sulla necessità per i membri dell'OMC di negoziare e concludere un accordo multilaterale sugli scambi e la concorrenza. Si è convenuto inoltre di avviare la fase formale dei negoziati subito dopo la quinta riunione ministeriale dell'OMC, che si terrà nel 2003 in Messico, e di integrare il risultato del negoziato sulla concorrenza, quale elemento essenziale, nella valutazione del bilancio complessivo dei negoziati (paragrafo 47). Le modalità di negoziato saranno decise in occasione di tale riunione.

550. In linea con le sue aspirazioni in materia di sviluppo, la dichiarazione sottolinea altresì la necessità di intensificare gli sforzi volti a fornire assistenza tecnica e a rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati in questo settore. È ovvio che tali paesi necessitano con urgenza di tutta l'assistenza che i paesi sviluppati possono fornire al fine di accrescere la loro capacità di valutare le implicazioni che una più stretta cooperazione multilaterale in questo settore può avere per le politiche da essi perseguite e i loro obiettivi di sviluppo, nonché per il loro sviluppo umano e istituzionale. Per rispondere a tali esigenze, la Commissione lavorerà insieme a tutte le pertinenti organizzazioni intergovernative, fra cui l'Unctad, e attraverso gli opportuni canali regionali e bilaterali, per fornire un'assistenza rafforzata, coordinata e dotata di risorse adeguate.

551. Infine, la dichiarazione precisa che si dovrebbe sfruttare il periodo che precede la quinta riunione interministeriale, e quindi il negoziato, per chiarire con i nostri partner del processo di Ginevra i vari elementi che costituiranno il futuro quadro multilaterale e che con molta probabilità saranno inclusi in un mandato di negoziato. La dichiarazione contiene un elenco indicativo di tali questioni principali insieme agli elementi che l'Unione europea ha più volte evidenziato, quali pilastri del previsto quadro multilaterale in materia di concorrenza, segnatamente

⁽¹⁾ Nota anche come «Agenda di sviluppo di Doha» per la posizione centrale che la dimensione dello «sviluppo» occuperà nei futuri lavori dell'OMC.

⁽²⁾ Disponibile in linea sul sito web dell'Organizzazione mondiale del commercio: (www.wto.org).

alcuni fondamentali principi commerciali e di concorrenza, fra cui la trasparenza, la non discriminazione e l'equità procedurale; l'impegno a combattere i cartelli perniciosi; le modalità della cooperazione volontaria tra agenzie garanti della concorrenza; infine, il sostegno del graduale rafforzamento delle istituzioni competenti in materia di concorrenza nei paesi in via di sviluppo attraverso il rafforzamento delle loro capacità.

1.2. Una prima valutazione della dichiarazione approvata a Doha

552. La Commissione ritiene estremamente soddisfacente il risultato delle discussioni di Doha sugli scambi internazionali e la concorrenza, nonché la formulazione dei relativi passaggi della dichiarazione ministeriale per i seguenti motivi:

- primo, i membri dell'OMC che hanno aderito al pacchetto di proposte concordato a Doha (compresi alcuni scettici sul ruolo dell'OMC nel settore della concorrenza, quali alcuni paesi in via di sviluppo, in particolare l'India, nonché Hong Kong) riconoscono per la prima volta che negoziare e concludere un accordo multilaterale sugli scambi e la concorrenza può comportare vantaggi per loro e per il sistema commerciale multilaterale. Fino a poco tempo fa l'idea dell'esistenza di un tale accordo era oggetto di controversia. Il riconoscimento dell'importanza di stabilire questo tipo di quadro e della sua rilevanza per gli scambi internazionali e lo sviluppo contribuirà all'introduzione e a una più efficace applicazione di regimi di concorrenza interni e apporterà notevoli vantaggi per i consumatori di tutto il mondo;
- secondo, sebbene alla quinta riunione ministeriale dell'OMC del 2003 sarà necessario adottare un'ulteriore decisione sulle modalità della fase formale e finale dei negoziati per questo accordo multilaterale, attualmente esiste un impegno unanime e chiaro a dare avvio ai negoziati in una data che sia certa, in modo che le nuove «regole del commercio e di concorrenza» costituiscano una parte integrante del cosiddetto «impegno unico» risultante dal processo di negoziato avviato a Doha che dovrà terminare entro e non oltre il 1° gennaio 2005. Per quanto riguarda l'Unione europea e gli altri membri che hanno proposto di negoziare tali regole in

seno all'OMC, ora stiamo attraversando una fase cruciale in cui abbiamo la ferma intenzione di chiarire con i nostri partner dei paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati gli elementi che i membri dell'OMC devono includere in questo accordo multilaterale e definire insieme a loro un programma di negoziato preciso e completo che venga approvato nel 2003 dalla quinta riunione ministeriale dell'OMC;

- terzo, le nostre proposte relative agli elementi chiave del futuro accordo multilaterale sugli scambi internazionali e la concorrenza sono state ampiamente accettate. L'Unione europea è stata la prima ad avanzare proposte concrete di ampia portata, per cui accoglie con particolare favore il fatto che la dichiarazione di Doha sia incentrata proprio su quegli elementi che abbiamo sottolineato nelle nostre proposte e li individui come aspetti che i membri dell'OMC dovranno affrontare e chiarire in via prioritaria;
- infine, mentre il gruppo di lavoro di Ginevra rivolgerà ora la sua attenzione al lavoro concreto da compiere in merito a questi elementi prima del negoziato, la dichiarazione pone l'accento su un'assistenza tecnica e un rafforzamento delle capacità più mirati per aiutare i paesi emergenti e in via di sviluppo a comprendere e valutare in modo più adeguato l'importanza di tali questioni anche per la crescita delle loro stesse economie. In questo processo l'Unctad, altre istituzioni internazionali, nonché accordi regionali e bilaterali apporteranno di certo il rispettivo contributo e avranno un ruolo importante da svolgere, per far sì che tutti siano pronti ad avviare i negoziati formali dopo la prossima riunione ministeriale.

2. OCSE

553. Gli eventi principali della riunione di maggio sono stati le tavole rotonde sui programmi di formazione delle autorità garanti della concorrenza per i loro funzionari, nonché quelle sulla trasparenza dei prezzi. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Comunità europea ha esaminato i vantaggi delle misure sulla trasparenza dei prezzi stabilite a livello governativo (per esempio in taluni mercati dei servizi pubblici, nel mercato automobilistico) al fine di conseguire l'integrazione dei mercati e favorire la

Riquadro 12: Scambi internazionali e concorrenza: dalla relazione Van Miert a Doha

Gli sforzi per inserire la concorrenza nel programma di lavoro dell'OMC sono iniziati nel 1996 quando, sulla base della relazione Van Miert ⁽¹⁾, la Commissione ha proposto al Consiglio ⁽²⁾ che l'Organizzazione mondiale del commercio istituisse un gruppo di lavoro incaricato di svolgere i lavori preparatori ai fini dello sviluppo di un quadro internazionale di regole in materia di concorrenza. Questa iniziativa, approvata dal Consiglio e sostenuta da vari altri membri dell'OMC, ha consentito l'adozione da parte della conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Singapore l'11 dicembre 1996 della decisione di «istituire un gruppo di lavoro per studiare i problemi relativi ai rapporti tra gli scambi e la politica in materia di concorrenza e di pratiche anticoncorrenziali, per identificare tutti i settori che dovrebbero essere esaminati in sede di OMC».

All'epoca la Commissione ha sostenuto che le discussioni avrebbero dovuto concentrarsi sull'impegno che tutti i membri dell'OMC dovevano assumere al fine di dotarsi di strutture attive nazionali in materia di concorrenza, sull'individuazione e l'adozione di principi di concorrenza comuni a livello internazionale (pratiche più nocive), sull'istituzione di strumenti per la cooperazione tra le autorità preposte alla concorrenza e sull'adeguamento al settore della concorrenza delle regole dell'OMC per la composizione delle controversie ⁽³⁾.

Dopo la seconda riunione ministeriale dell'OMC svoltasi a Singapore e la successiva istituzione del gruppo di lavoro dell'OMC sugli scambi e la concorrenza a Ginevra, la Commissione ha svolto un ruolo di primo piano negli sforzi compiuti per convincere i partner commerciali dell'OMC degli aspetti positivi di un accordo multilaterale in materia di concorrenza. Le discussioni che hanno avuto luogo a Ginevra sono state particolarmente utili per chiarire la posizione della Commissione e l'interesse che tale accordo riveste per i paesi in via di sviluppo.

⁽¹⁾ Relazione redatta da un gruppo di esperti indipendenti presieduto da Karel Van Miert e intitolata «La politica di concorrenza nel nuovo ordine commerciale: rafforzamento della cooperazione e delle regole a livello internazionale».

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione del 18 giugno 1996, COM(96) 284 def.

⁽³⁾ XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, punti 235-236.

concorrenza e l'ingresso di nuovi operatori, nonché gli effetti anticoncorrenziali degli accordi volontari privati sulla trasparenza dei prezzi o di pratiche analoghe tra fornitori. Altre delegazioni hanno affrontato temi differenti concentrandosi sui vantaggi e sugli svantaggi della trasparenza dei prezzi per il consumatore. Dalle discussioni svolte è emerso che in alcuni casi la trasparenza dei prezzi può costituire un vantaggio per il consumatore, ma può altresì avere gravi effetti anticoncorrenziali, a seconda della struttura del mercato e del tipo di modalità della trasparenza dei prezzi (livello di aggregazione delle informazioni che vengono scambiate, tempi dello scambio di dati, frequenza degli scambi, e così via).

554. La Commissione ha partecipato e contribuito alla prima conferenza dell'OCSE sulla politica della concorrenza nei paesi dell'Europa sudorientale, che si è svolta in giugno a Lubiana, all'indomani della settima conferenza annuale con i paesi candidati all'adesione.

555. Durante la seduta del comitato per il diritto e la politica della concorrenza svoltasi in ottobre, l'OCSE ha organizzato il primo forum globale sulla concorrenza cui hanno partecipato rappresentanti di oltre 50 paesi. Il commissario Monti ha preso parte all'evento e nel suo discorso di apertura ha chiesto alle autorità garanti della concorrenza di tutto il mondo di rafforzare la loro cooperazione e di istituire meccanismi di *governance* nel settore della politica internazionale di concorrenza. I temi affrontati nel corso del forum hanno riguardato il ruolo della politica di concorrenza nella riforma economica, gli strumenti di cooperazione, le intese non giustificabili e la cooperazione in materia di fusioni transfrontaliere. Nel corso della riunione del comitato per il diritto e la politica della concorrenza la Commissione ha inoltre partecipato alla tavola rotonda dedicata alla regolamentazione dei prezzi di accesso alle infrastrutture di rete, segnatamente in materia di telecomunicazioni, ma anche in materia di gas e di energia elettrica, nonché a quella dedicata ai

mezzi d'indagine diversi dai programmi di immunità o riduzione delle sanzioni per le imprese che collaborano (in particolare le ispezioni «a sorpresa»).

3. UNCTAD

556. La Commissione ha partecipato alla riunione dell'Unctad del 2-4 luglio dedicata alla cooperazione internazionale tra le autorità garanti della concorrenza, in occasione della quale il commissario Mario Monti ha annunciato progetti concreti di assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo: un progetto di assistenza tecnica in materia di concorrenza per il Comesa (mercato comune dell'Africa australe e orientale), un progetto di seminario per i funzionari responsabili della concorrenza nei paesi in via di sviluppo e un progetto di studio comune con l'Unctad sull'importanza di una politica di concorrenza per i paesi poveri. Il commissario Monti ha promosso la concorrenza per i paesi in via di sviluppo e ha esortato a compiere uno sforzo in materia di sviluppo della cooperazione internazionale.

4. Rete internazionale di concorrenza

557. La International Bar Association ha organizzato dal 2 al 4 febbraio a Ditchley Park nel Regno Unito una riunione cui ha partecipato un numero elevato di autorità garanti della concorrenza e di esperti per discutere sulla raccomandazione del comitato americano ICPAC ⁽¹⁾ di istituire una rete internazionale di autorità garanti della concorrenza. A seguito della riunione di Ditchley è stato costituito un gruppo direttivo incaricato di sovrintendere all'avvio di questo progetto. Tale gruppo, nel cui ambito la Commissione ha partecipato attivamente, si è riunito una prima volta a Berlino in maggio e quindi a Parigi in ottobre in margine alla seduta del comitato per il diritto e la politica della concorrenza dell'OCSE.

558. In seguito ai dibattiti svolti e agli sforzi pratici compiuti in tale contesto, giovedì 25 ottobre è stata pubblicamente annunciata a New York, negli Stati Uniti, la creazione di una rete internazionale di concorrenza. È la prima volta che un numero così elevato di autorità garanti della

concorrenza intraprende un'iniziativa autonoma volta a consentire loro di condividere le esperienze e di scambiarsi opinioni sulle questioni inerenti alla concorrenza che nascono dalla crescente globalizzazione dell'economia mondiale. La rete internazionale delle autorità garanti della concorrenza sarà una rete informale, orientata ai progetti e basata sul consenso, formata dalle agenzie garanti della concorrenza dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo, che affronterà le questioni di comune interesse relative alla politica antitrust e al rispetto delle norme in materia e formulerà proposte per una convergenza procedurale e sostanziale attraverso un programma e una struttura orientati ai risultati. Essa incoraggerà la divulgazione delle esperienze e delle prassi migliori in materia di antitrust, promuoverà il ruolo di difesa delle autorità garanti della concorrenza e si impegnerà per favorire la cooperazione internazionale. La rete concentrerà i suoi sforzi sulle questioni antitrust internazionali più difficili ma per le quali è possibile trovare una soluzione. La rete si concentrerà inizialmente su due importanti questioni in materia di antitrust: il processo di controllo delle operazioni di concentrazione nel contesto multigiurisdizionale e il ruolo di difesa della concorrenza delle autorità garanti della concorrenza. Questo programma sarà successivamente ampliato al fine di includere questioni di particolare importanza per le economie in fase di transizione e di sviluppo.

559. Qualsiasi autorità garante della concorrenza nazionale o regionale responsabile dell'applicazione delle norme antitrust può diventare membro della rete internazionale. La rete si adopererà inoltre per ottenere consulenza e contributi da parte del settore privato e varie organizzazioni non governative, e coopererà a stretto contatto con i seguenti tipi di organismi: organizzazioni internazionali, quali l'OCSE, l'OMC e l'Unctad, le associazioni dell'industria e dei consumatori, esperti del diritto antitrust e/o economisti e membri della comunità accademica. La rete in questione cercherà in particolare di ottenere informazioni da questi consulenti non governativi, che non fanno parte della rete, ma che forniranno sostegno in termini di individuazione dei progetti. La rete internazionale di autorità garanti della concorrenza può inoltre chiedere che certi consulenti non governativi partecipino a gruppi di lavoro per determinati progetti e forniscano documenti o partecipino ad audizioni connesse a progetti della rete.

⁽¹⁾ International Competition Policy Advisory Committee.

560. Per quanto riguarda la sua organizzazione, la rete internazionale di autorità garanti della concorrenza è concepita come una struttura virtuale senza un segretariato permanente, con un'organizzazione flessibile basata sui propri progetti, guidata da un gruppo direttivo che individuerà i progetti e formulerà piani di lavoro da sottoporre all'approvazione della rete nel suo complesso. L'autorità che ospiterà la conferenza annuale si assumerà per un anno l'onere dei costi logistici e di segretariato relativi alla sua organizzazione. Le conferenze della rete internazionale di autorità garanti della concorrenza si svolgeranno su base annuale. Alla conferenza parteciperanno i capi delle agenzie

garanti della concorrenza per lanciare nuovi progetti ed esaminare i progressi e le raccomandazioni dei progetti in corso. Le conferenze forniranno l'occasione per un dialogo strutturato, concentrandosi su un numero limitato di progetti, selezionati con sufficiente anticipo dalla rete internazionale di autorità garanti della concorrenza, al fine di consentire una partecipazione significativa da parte di tutti i membri. La prima conferenza ufficiale della rete sarà ospitata dall'autorità garante della concorrenza italiana ed è fissata per ottobre 2002. Successivamente, si terrà una conferenza annuale nei seguenti paesi: Messico (2003); Corea (2004); Germania (2005); Sud Africa (2006).

1. Intese restrittive e abusi di posizione dominante

1.1. Attività legislativa e regolamentare

Proposta di nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

561. A seguito del dibattito in seno al Consiglio (Industria) il 5 dicembre 2001, la presidenza belga ha concluso che il nuovo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE dev'essere adottato nel 2002, al fine di garantirne la piena applicabilità prima del prossimo allargamento dell'Unione europea. Di conseguenza, i lavori in merito alla proposta della Commissione di un nuovo regolamento procederanno in seno al Consiglio sotto la presidenza spagnola e, se necessario, sotto la presidenza danese. Parallelamente alle discussioni sulla proposta di regolamento in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, e su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato economico e sociale, nel 2002 la Commissione presenterà progetti di diverse comunicazioni volte a chiarire i principi essenziali del nuovo regolamento.

Revisione del regolamento di esenzione per categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

562. In seguito alle discussioni sulla relazione (cfr. punti 17 e seguenti) con i rappresentanti dell'industria, le associazioni dei consumatori ed altre parti interessate, nella prima metà del 2002 la Commissione proporrà nuove regole di concorrenza per l'applicazione dell'articolo 81 agli accordi di licenza.

«Linee direttrici per l'analisi del mercato» e «Raccomandazione sui mercati rilevanti per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» — Adozione di un testo consolidato per la direttiva della Commissione relativa alla concorrenza sui mercati delle comunicazioni elettroniche

563. In seguito all'adozione delle proposte di direttive che istituiscono il nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica all'inizio del 2002, la Commissione, in conformità dell'articolo 15 della direttiva quadro, pubblicherà le «Linee direttrici per l'analisi del mercato e le modalità di determinazione del note-

vole potere di mercato» e una «Raccomandazione sui mercati rilevanti». Entrambi i testi intendono fornire alle autorità di regolamentazione nazionali i necessari orientamenti per l'applicazione dei principi di concorrenza basati sul diritto, introdotti dal nuovo quadro normativo.

564. La Commissione adotterà inoltre una direttiva consolidata relativa alla concorrenza sui mercati delle comunicazioni elettroniche, che sostituirà la direttiva 90/388/CEE e le successive modifiche.

Proposta di una normativa per la distribuzione di autoveicoli

565. Il regolamento (CE) n. 1475/95 relativo all'esenzione per categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli scade il 30 settembre 2002. Nei primi mesi del 2002 la Commissione adotterà una proposta di normativa da applicare alla distribuzione di autoveicoli, basata sulla relazione di valutazione del novembre 2000 e sull'audizione tenuta in data 14-15 febbraio 2001 con tutte le parti interessate, sui quattro studi commissionati dalla Commissione ⁽¹⁾ e su tutte le informazioni e gli studi di cui dispone in materia.

566. La proposta sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale al fine di offrire a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. Dopo aver ricevuto osservazioni scritte e orali da tutte le parti interessate e dal comitato consultivo, e dopo averne informato le altre istituzioni, la proposta sarà completata e presentata alla Commissione per l'adozione. La Commissione dovrebbe adottare la futura normativa nell'estate del 2002, cioè prima della scadenza dell'attuale regolamento di esenzione alla fine di settembre 2002.

1.2. Attività esecutive

567. In seguito alla pubblicazione a fini di consultazione, nel luglio 2001, di un progetto di comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende, destinata a sostituire l'attuale «comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese», adottata nel 1996, la Com-

⁽¹⁾ 2000: differenze di prezzi tra Stati membri; legame tra vendite e servizi di assistenza; 2001: impatto dei possibili scenari legislativi futuri per la distribuzione di autoveicoli su tutte le parti interessate; preferenze dei consumatori per i servizi alternativi esistenti e potenziali di vendita e assistenza nel settore della distribuzione di autoveicoli.

missione ha condotto un attento esame delle osservazioni ricevute ed intende adottare una comunicazione aggiornata e modificata nel corso del 2002.

568. L'accesso al fascicolo è una delle principali garanzie procedurali per la tutela del diritto di difesa. Per tenere conto dell'esperienza maturata finora nel contesto della comunicazione della Commissione relativa alle norme di procedura interna per l'esame delle domande di accesso al fascicolo, nonché per adeguare la comunicazione alla giurisprudenza recente del Tribunale di primo grado, nel 2001 è stata avviata una revisione della comunicazione. La comunicazione modificata dovrebbe essere adottata dalla Commissione nel secondo semestre del 2002.

2. Concentrazioni

569. Per garantire che il sistema europeo di controllo delle concentrazioni sia adeguato a rispondere alle sfide future, in particolare l'imminente allargamento dell'Unione europea, l'11 dicembre 2001 la Commissione ha adottato un libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il libro verde apre un periodo di consultazione che offre a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni in merito alle questioni giurisdizionali, sostanziali e procedurali espresse nel documento. Il periodo di consultazione si concluderà alla fine di marzo 2002, dopodiché la Commissione intende proporre un regolamento sulle concentrazioni modificato. La proposta dovrebbe essere presentata nella seconda metà del 2002.

570. La scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («CECA») il 23 luglio 2002 si ripercuoterà anche sulla sfera di competenza della Commissione. Dopo la scadenza del trattato CECA, le concentrazioni saranno esaminate ai sensi del trattato CE, in particolare a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, oppure, se non raggiungono le soglie previste dal regolamento sulle concentrazioni, a norma della legislazione nazionale applicabile. In tal modo, avrà fine la competenza esclusiva della Commissione a trattare i casi relativi a concentrazioni nel settore del carbone e dell'acciaio. Con la scadenza del trattato CECA, verrà meno anche la possibilità che una concentrazione ricada nel campo di applicazione di due diversi trattati, come è avvenuto in

quattro ⁽¹⁾ degli undici casi esaminati ai sensi del trattato CECA nel 2001. Insieme alle modifiche in esame nell'ambito della revisione del regolamento sulle concentrazioni, tale evoluzione dovrebbe contribuire a garantire che il sistema europeo di controllo delle concentrazioni funzioni nel modo più efficiente ed efficace possibile e che le concentrazioni nel settore del carbone e dell'acciaio siano esaminate al livello più adeguato.

571. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, si intensificherà la cooperazione con le autorità statunitensi preposte al controllo delle concentrazioni nell'ottica di raggiungere una maggiore convergenza delle procedure e delle analisi di merito nell'applicazione della legislazione in materia di controllo delle concentrazioni al crescente numero di casi di competenza sia dell'Unione europea che degli Stati Uniti. A tal fine, le attività del gruppo di lavoro UE-USA sulle concentrazioni e dei cinque sottogruppi specializzati, recentemente istituiti dalle autorità interessate (Commissione europea, Federal Trade Commission e Department of Justice degli Stati Uniti), continueranno ad essere una priorità nel 2002.

3. Aiuti di Stato

572. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione proseguirà ed intensificherà gli sforzi di revisione delle regole e delle procedure, al fine di assicurare un rapido e semplice trattamento dei casi che non sollevano difficoltà e di concentrare le risorse su quelli che presentano i più gravi rischi potenziali dal punto di vista della politica di concorrenza. Nondimeno, l'obiettivo è di garantire che anche tali casi siano trattati in conformità di procedure e norme trasparenti e prevedibili. Tuttavia, ciò non equivale a un ammorbidimento della posizione tradizionale della Commissione, riconosciuta anche da tutti gli Stati membri, secondo cui i livelli generali degli aiuti in percentuale del PIL rimangono troppo elevati ed è necessario eliminare le forme di aiuti individuali che provocano i maggiori

⁽¹⁾ Casi COMP/ECSC.1359, *Balli/Klockner* dell'1 ottobre 2001 e COMP/M.2481 del 31 settembre 2001; COMP/ECSC.1356, *BHP/Billiton* del 14 giugno 2001 e COMP/M.2413 del 14 giugno 2001; COMP/ECSC.1352, *Endesa/CDF/SNET* del 18 aprile 2001 e COMP/M.2281 del 17 aprile 2001; COMP/ECSC.1351, *Usinor/Arbed/Aceralia* del 23 novembre 2001 e COMP/M.2382 del 19 luglio 2001.

effetti di distorsione e riorientare gli aiuti verso le misure orizzontali a sostegno degli obiettivi economici generali della Comunità, compreso quello della coesione. Saranno quindi proseguiti gli sforzi volti ad assicurare un rapido ed efficace recupero degli aiuti illegali, nonché il controllo e la supervisione efficace dell'esecuzione delle decisioni da parte degli Stati membri. Si cercherà inoltre di migliorare ulteriormente la trasparenza mediante la progressiva compilazione del repertorio e del quadro di valutazione degli aiuti di Stato.

573. Per quanto riguarda le tematiche orizzontali e la politica di coesione, la Commissione dovrebbe completare la revisione della disciplina per gli aiuti alla ricerca e sviluppo, il nuovo quadro giuridico per gli aiuti all'occupazione e la revisione della disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento. In linea con gli impegni assunti nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken, la Commissione darà priorità al chiarimento dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale, alla luce degli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾.

4. Attività internazionali

574. In ambito internazionale, la Commissione continuerà a perseguire la sua duplice politica intesa a rafforzare la cooperazione bilaterale con le controparti estere e al tempo stesso ad esplorare nuove possibilità di espandere la cooperazione multilaterale. Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, la Commissione continuerà a collaborare con gli Stati Uniti e il Canada nel quadro degli accordi esistenti. È prevista la conclusione di un accordo analogo con il Giap-

pone. La cooperazione in materia di concorrenza sarà sviluppata anche con i paesi del Mediterraneo, in quanto la Commissione attribuisce alta priorità a questa regione. La crescente influenza dei paesi asiatici sulla politica di concorrenza internazionale comporterà un maggiore livello di cooperazione e di assistenza tecnica anche in tale regione (in particolare con la Cina, la Corea e l'India). La Commissione dovrà inoltre instaurare un'adeguata cooperazione con i principali paesi con i quali gli accordi di associazione sono già entrati in vigore o sono in corso di perfezionamento, come la Russia, l'Ucraina, il Messico, il Mercosur e il Cile.

575. Per quanto riguarda le iniziative multilaterali, la Commissione continuerà a partecipare attivamente a tutti i forum internazionali in cui si discute la politica di concorrenza, in particolare nell'ambito dell'OCSE, dell'OMC e dell'Unctad. La Commissione sta inoltre contribuendo alla definizione di un nuovo concetto di «governance», partecipando alla «rete internazionale di autorità garanti della concorrenza», le cui attività si concentrano sul miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti di tutto il mondo, al fine di rafforzare la convergenza delle politiche in materia di concorrenza.

576. In base al calendario per l'adesione stabilito dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001, i negoziati di adesione dovrebbero essere ultimati con alcuni paesi candidati e proseguire con altri. Un processo di controllo rafforzato si applicherà ai paesi candidati con i quali sono stati chiusi i negoziati di adesione relativi alla concorrenza. Sulla base dei progressi già realizzati, si continueranno a sviluppare le relazioni con la Turchia nel settore della concorrenza.

577. Si presterà particolare attenzione allo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore dei paesi candidati e dei paesi in via di sviluppo.

⁽¹⁾ COM(2001) 598 del 17 ottobre 2001.

ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

1. Articoli 81, 82 e 86

Caso	Pubblicazione	Numero di paragrafo
Acido citrico	IP/01/1743 del 5.12.2001	56 e segg.
Banche tedesche	IP/01/1796 dell'11.12.2001	64 e segg.
British Midland/Lufthansa/SAS	GU C 83 del 14.3.2001	Riquadro 1, 136 e segg.
Carta autocopiante	IP/01/1892 del 20.12.2001	69 e segg.
Conferenze della IATA sulle tariffe per il trasporto passeggeri	GU L 177 del 30.6.2001	149 e segg.
Consultazioni della IATA sulle tariffe per il trasporto merci	IP/01/694 del 15.5.2001 IP/01/1433 del 19.10.2001	143 e segg.
Covisint	IP/01/1155 del 31.7.2001 GU C 49 del 15.2.2001	Riquadro 4
DaimlerChrysler	IP/01/1394 del 10.10.2001	184
De Post/la Poste (Belgio)	GU L 61 del 2.3.2002	82, 113 e segg.
Deutsche Post AG I	GU L 125 del 5.5.2001	77, 108 e segg.
Deutsche Post AG II	GU L 331 del 15.12.2001	78, 111 e segg.
Duales System Deutschland (DSD)	GU L 166 del 21.6.2001	79, riquadro 3
Elettrodi di grafite	IP/01/1010 del 18.7.2001	40 e segg.
Eurex	IP/02/4 del 3.1.2002	196 e segg.
Formula Uno (FIA & FOA)	GU C 169 del 13.6.2001 IP/01/1523 del 30.10.2001	221 e segg.
Fosfato di zinco	IP/01/1797 dell'11.12.2001	63
GlaxoWellcome	GU L 302 del 17.11.2001	232 e segg.
Gluconato di sodio	IP/01/1355 del 20.10.2001	48 e segg.
Identrus	GU L 249 del 19.9.2001	132
IMS Health	GU L 59 del 28.2.2002	81
Intelsat	GU C 9 del 12.1.2001	133
La Poste (Francia)	IP/01/1476 del 23.10.2001	84
Michelin	IP/01/873 del 20.6.2001	80
Microsoft	IP/01/1232 del 30.8.2001	207 e segg.
P&O/Stena	IP/01/806 del 7.6.2001	160
Pfizer/Aventis		241
Pfizer/EISAI		239 e 240
Produttori di birra belgi	IP/01/1739 del 5.12.2001	58
Produttori di birra lussemburghesi	IP/01/1740 del 5.12.2001	61 e segg.
Regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva	GU L 171 del 26.6.2001	165 e 224
SAS/Maersk	GU L 265 del 5.10.2001	Riquadro 1, 43 e segg.
Sistema di distribuzione di Porsche		185
TACA — Trans-Atlantic Conference Agreement	IP/01/1713 del 3.12.2001	153 e segg.
UEFA Champions League	IP/01/1043 del 20.7.2001	166
Visa International	GU L 293 del 10.11.2001	200 e segg.
Vitamine	IP/01/1625 del 21.11.2001	52 e segg.
Volkswagen	GU L 262 del 2.10.2001	183
Wanadoo	IP/01/1899 del 21.12.2001	134

2. Controllo delle concentrazioni

Caso	Pubblicazione	Numero di paragrafo
BASF/Eurodiol/Pantochim	IP/01/984 dell'11.7.2001	285
BP/E.ON	IP/01/1247 del 6.9.2001 IP/01/1893 del 21.12.2001	317

Carrefour/Promodes	GU C 164 del 14.6.2000	313
CVC/Lenzing	IP/01/1436 del 17.10.2001	256
EdF/EnBW	GU L 59 del 28.2.2002	258, 300
ENEL/FT/Wind/Infostrada	IP/01/79 del 19.1.2001	322
GE/Honeywell	IP/01/298 dell' 1.3.2001 IP/01/842 del 14.6.2001 IP/01/855 del 18.6.2001 IP/01/939 del 3.7.2001	326, riquadro 9
Govia/Connex South Central	IP/01/1048 del 20.7.2001	319
Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del Cantábrico	IP/01/1320 del 26.9.2001	260
Interbrew/Bass	GU C 293 del 14.10.2000 IP/01/940 del 22.8.2000	321
Metso/Svedala	IP/01/103 del 24.1.2001	307, 316
Nestlé/Ralston Purina	GU C 239 del 25.8.2001 IP/01/1136 del 27.7.2001	299
Nordbanken/Postgirot	IP/01/1552 dell' 8.11.2001	297, riquadro 1
Norske Skog/Parenco/Walsum	IP/01/1053 del 23.7.2001 IP/01/1629 del 21.11.2001	Riquadro 6
SCA/Metsä Tissue	IP/00/1063 del 26.9.2000 IP/01/147 del 31.1.2001 GU L 57 del 27.2.2002	255
Schneider/Legrand	IP/01/481 del 30.3.2001 IP/01/1393 del 10.10.2001 IP/02/173 del 31.1.2002	Riquadro 8
Shell/DEA	IP/01/1222 del 23.8.2001 IP/01/1893 del 21.12.2001	317
Südzucker/Saint Louis	IP/01/1223 del 23.8.2001 IP/01/1891 del 20.12.2001	262
Tetra Laval/Sidel	IP/01/965 del 5.7.2001 IP/01/1393 del 10.10.2001 IP/02/173 del 31.1.2002	263 e segg.
The Post Office/TPG/SPPL	IP/00/1317 del 15.11.2000 IP/01/364 del 13.3.2001	298 e 306
TotalFina/Elf Aquitaine	GU L 143 del 29.5.2001	311
Unilever/Bestfoods	IP/00/1076 del 29.9.2000 IP/01/494 del 3.4.2001	309, Riquadro 1
UPM-Kymmene/Haindl	IP/01/1053 del 23.7.2001 IP/01/1629 del 21.11.2001	Riquadro 6

3. Aiuti di Stato

Caso	Pubblicazione	Numero di paragrafo
Aer Rianta	Non ancora pubblicato	455
Aiuti ai trasportatori francesi per via navigabile	GU C 342 del 5.12.2001	443
Aiuti al settore agricolo a seguito delle inondazioni del mese di ottobre 2000 (Valle d'Aosta)	Non ancora pubblicato	474
Aiuti al trasporto fluviale — IWW Paesi Bassi	GU C 102 del 31.3.2001	443
Aiuti alla capitalizzazione di imprese a base tecnologica	GU C 32 del 5.2.2002	Riquadro 10
Aiuti alle imprese colpite dalle piogge del mese di ottobre 2000	GU C 5 dell' 8.1.2002	474
Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile a favore di talune nuove imprese nelle province di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya	Non ancora pubblicato	399
Aiuti fiscali sotto forma di riduzione della base imponibile di talune nuove imprese della provincia di Álava	Non ancora pubblicato	399

ALLEGATO — CASI ANALIZZATI NELLA RELAZIONE

Aiuti fiscali sotto forma di sgravio del 50 % dell'importo dell'imposta sulle società per le nuove imprese create nella comunità autonoma di Navarra	Non ancora pubblicato	399
Aiuti fiscali sotto forma di un credito fiscale del 45 % nella provincia di Álava	Non ancora pubblicato	398 e 399
Aiuti fiscali sotto forma di una riduzione della base imponibile di talune nuove imprese della provincia di Guipúzcoa	Non ancora pubblicato	399
Aiuti sotto forma di un credito fiscale del 45 % nella provincia di Vizcaya	Non ancora pubblicato	398 e 399
Aiuti sotto forma di un credito fiscale del 45 % nella provincia di Guipúzcoa	Non ancora pubblicato	398 e 399
Aiuto a finalità regionale a favore delle Fiandre (legge di espansione economica)	GU C 244 dell'11.9.2001	395
Aliquota zero per l'elettricità verde	GU C 30 del 2.2.2002	363 e 384
Assistenza selettiva regionale	GU C 211 del 28.7.2001	396
Attività finanziarie internazionali	Non ancora pubblicato	373
Aumento di capitale — Verlipack	Non ancora pubblicato	365
Babcock Wilcox España	Non ancora pubblicato	392
Bankgesellschaft Berlin (BGB)	Non ancora pubblicato	470
Böhler Edelstahl	GU C 226 dell'11.8.2001	409
Capitale di rischio per piccole imprese nel settore della tecnologia	GU C 117 del 21.4.2001	Riquadro 10
Centrali per l'energia nucleare	Non ancora pubblicato	371
Centri di controllo/Coordinamento di imprese estere	Non ancora pubblicato	374
Certificati energia verde	GU C 330 del 24.11.2001	363 e 387
Cogne Acciai Speciali R&S	Non ancora pubblicato	410
Corus Technology, acciaio CECA	GU C 347 dell'8.12.2001	410
Costruzione di infrastrutture di movimentazione merci	GU C 24 del 26.1.2002	444
Costruzione navale	GU L 327 del 12.12.2001	406
Crediti all'imprenditoria	GU C 328 del 23.11.2001	Riquadro 10
Crediti d'imposta a favore del Mezzogiorno	GU C 149 del 19.5.2001	397
Daimler/Chrysler Kölleda (DE)	Non ancora pubblicato	424
Disposizioni fiscali applicabili alle mutue e agli enti previdenziali in Francia	Non ancora pubblicato	472
Eko Stahl	Non ancora pubblicato	410
Esenzione dall'imposta olandese sulle società concessa allo Schipol Group	Non ancora pubblicato	453
Esenzione dall'imposta sul mutamento climatico — Regno Unito — Irlanda del Nord	GU C 263 del 19.9.2001	386
Extatic — Litografia	GU C 5 dell'8.1.2002	379
Fiat Melfi (IT)	GU L 177 del 30.6.2001	423
FLUOR — Litografia	GU C 5 dell'8.1.2002	379
Fondo di capitali d'investimento	GU C 318 del 13.11.2001	Riquadro 10
Fondo per bacini d'imprese	Non ancora pubblicato	Riquadro 10
Francia: aiuto all'industria carbonifera	GU L 239 del 7.9.2001	414
Futour 2000	GU C 219 del 4.8.2001	Riquadro 10
Germania: aiuto all'industria carbonifera	GU C 127 del 9.5.2001	414
Graf von Henneberg GmbH	Non ancora pubblicato	393
Imposta sul mutamento climatico — Regno Unito	GU C 185 del 30.6.2001	370 e 383
Imprese ammesse ad agevolazioni fiscali a Gibilterra	Non ancora pubblicato	374
Imprese con attività di assicurazione interne delle isole Åland	Non ancora pubblicato	372

Imprese esentate a Gibilterra	Non ancora pubblicato	374
Indennità fiscale a favore degli investimenti	Non ancora pubblicato	394
IVECO (IT)	GU L 292 del 9.11.2001	417
Kartogroup	GU C 5 del 9.1.2001	401
Landesbanken (Germania)	Non ancora pubblicato	Riquadro 11
Lautex GmbH	GU L 42 del 15.2.2000	484
Lintra Beteiligungsholding	Non ancora pubblicato	390
Litografia EUV	GU C 333 del 28.11.2001	379
Memorie flash ad alto livello d'integrazione	GU C 199 del 14.7.2001	377
Misure a favore dei grandi consumatori di energia	GU C 358 del 15.12.2001	385
Modifica degli aiuti a favore di Philipp Holzmann AG	Non ancora pubblicato	391
Nissan Micra	GU L 140 del 24.5.2001	416
Programma per calamità naturali	GU C 71 del 3.3.2001	474
Promozione del sistema aeroportuale in Piemonte	Non ancora pubblicato	454
Raccolta e trasformazione di elementi in PVC per facciate	GU C 358 del 15.12.2001	364
Regime commerciale finalizzato alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra	Non ancora pubblicato	388
Regional Venture Capital Funds	GU L 263 del 3.10.2001	Riquadro 10
Regno Unito: aiuti all'industria carbonifera	GU L 241 dell'11.9.2001 GU L 305 del 22.11.2001 GU L 35 del 6.2.2002	414
Regolarizzazione dell'economia sommersa	GU C 30 del 2.2.2002	368
Riduzione dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro in caso di applicazione di un orario di lavoro settimanale di 38 ore e di riduzione dell'orario di lavoro	GU C 268 del 22.9.2001	369
Ristrutturazione di cantieri navali pubblici	GU C 21 del 24.1.2002	407
Rotazione nei posti di lavoro	GU C 268 del 22.9.2001	380
Santana Motor	Non ancora pubblicato	420
Sidmar	Non ancora pubblicato	410
Sistemi di riciclaggio nel settore della rottamazione di automobili	Non ancora pubblicato	364
Sistemi di riciclaggio per la carta e il cartone da macero	Non ancora pubblicato	364
Société nationale maritime Corse-Méditerranée	GU C 117 del 21.4.2001	434
Soluzioni innovative nella logistica ferroviaria	Non ancora pubblicato	429
Sovvenzioni a favore di imprese in possesso di certificati di qualità delle condizioni di lavoro	GU C 5 del 9.1.2001	381
Sovvenzioni in conto capitale per le energie rinnovabili	GU C 30 del 2.2.2002	363 e 387
Spagna: aiuti all'industria carbonifera	Non ancora pubblicato	414
Stahlwerke Bremen	GU C 244 dell'1.9.2001	410
Sussidi alle reti ferroviarie destinati alle grandi infrastrutture gestite in concessione	GU C 333 del 28.11.2001	429
Sussidi per le infrastrutture di trasporto merci	GU C 45 del 19.2.2002	441
Tutela dell'ambiente	GU C 30 del 2.2.2002	363
Voest Alpine Donawitz	GU C 318 del 13.11.2001	409
Voest Alpine Linz, CECA	GU C 333 del 28.11.2001	409
VW Dresden (D)	GU L 48 del 20.2.2002	426
Wacker Chemie GmbH	GU C 211 del 28.7.2001	401

Commissione europea

La politica di concorrenza dell'Unione europea — 2001

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2002 — 142 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 92-894-3538-0

